



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI

**IL REGISTRO DELLE IMPRESE NELLA
GIURISPRUDENZA**

VOL. I



SASSARI 1999

Presentazione

Sono ormai tre anni che il registro delle imprese è entrato in vigore e credo di poter affermare che l'impegno profuso dal sistema camerale in termini organizzativi, informatici e finanziari per arrivare ad una gestione moderna ed efficiente del pubblico registro ha dato i risultati sperati.

Il percorso non è stato agevole, reso ancora più difficile dalle innumerevoli problematiche giuridiche sorte in fase di prima applicazione.

In quest'ambito è stata fondamentale l'opera dei giudici del registro che, oltre a svolgere l'attività di vigilanza in sede di gravame, si sono spesso fatti carico di fornire ai conservatori indirizzi e pareri su questioni generali ed in via preventiva, per consentire agli uffici di operare al meglio nella delicata fase di rodaggio. Si è venuta così creando un'interessante casistica che in ogni Camera costituisce uno dei principali punti di riferimento per coloro che sono chiamati all'impegnativo compito di gestire il registro.

Con la pubblicazione del presente volume, la Camera di Sassari si propone lo scopo di dare la massima diffusione alla numerosa giurisprudenza prodotta nei primi due anni di vigenza del nuovo istituto, nella convinzione che si tratti, di un prezioso strumento di lavoro per tutti coloro che, funzionari ed utenti, operano nel suo ambito.

Un vivo ringraziamento va a tutte le Camere di Commercio che, con l'invio del materiale, hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro.

Gavino Bazzoni

Avvertenze

La presente opera è costituita da due volumi. Alla rassegna giurisprudenziale, infatti, farà seguito, entro la fine dell'anno, una seconda pubblicazione relativa agli atti del convegno di presentazione della rassegna medesima, contenente i contributi dottrinari di studiosi, magistrati, conservatori e rappresentanti degli ordini professionali a commento degli indirizzi giurisprudenziali emersi nei vari tribunali.

È opportuno rilevare che la raccolta non è esaustiva perché le stesse Camere, nell'inviare il materiale, hanno spesso scelto di fare una cernita dei provvedimenti più importanti. Si è ritenuto opportuno, inoltre, omettere la pubblicazione di molti decreti d'ufficio o perché erano di difficile comprensione, se non accompagnati dalla relativa relazione del conservatore, o perché la casistica era ripetitiva.

Per dovere di completezza si segnala che non tutti i giudici del registro sono stati chiamati ad emettere provvedimenti e, pertanto, nell'indice dei tribunali molte sedi giudiziarie risultano mancanti.

Al fine di dare una struttura organica al volume, i decreti sono stati raggruppati in base agli argomenti generali maggiormente trattati, all'interno dei quali l'ordine seguito è quello alfabetico della materia. Chiude il volume un indice analitico completo di sintesi e massime che dovrebbe costituire un prezioso ausilio alla ricerca.

La realizzazione del presente volume è stata curata dalla dott.ssa Rosanna Capitta, vicesegretario generale della Camera di commercio di Sassari.

Un doveroso ringraziamento va al prof. Antonio Serra dell'Università di Sassari e alla dr.ssa Cinzia Caleffi giudice del Registro delle Imprese di Sassari per il prezioso contributo.

Indice generale

Presentazione p. 5

Avvertenze

Giurisprudenza

- <i>Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese</i>	p. 9
- <i>L'impresa individuale</i>	» 57
- <i>L'impresa agricola</i>	» 75
- <i>L'azienda</i>	» 85
- <i>I consorzi</i>	» 93
- <i>La società semplice</i>	» 103
- <i>Le società di persone</i>	» 147
- <i>Le società di capitali</i>	» 203
- <i>La società a responsabilità limitata</i>	» 277
- <i>La società cooperative a responsabilità limitata</i>	» 295
- <i>Altre forme giuridiche</i>	» 301
Indice della giurisprudenza per materia	» 315

IL CONTROLLO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Conservatore
Giudice dei registro
Registro imprese

p. 11
» 37
» 48

CONSERVATORE

Tribunale di Torino **19/06/1998**
Giud. Rel. Prunas Tola **Ric. Franco**

Conservatore - competenza - limitata all'oggetto dell'istanza - art. 2189 c.c.
In presenza di un'istanza di modifica dei patti sociali, il Conservatore del registro imprese non può estendere il controllo a materia che eccede la modifica stessa.

Società di persone - ragione sociale - indicazione del nome e cognome di almeno uno dei soci - necessità - art. 2292.
La ragione sociale di una società in nome collettivo deve contenere l'indicazione completa del nome e cognome di almeno uno dei soci.

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato la seguente ordinanza: letto il ricorso presentato da Filippa Franco nei confronti del provvedimento del Giudice del registro delle Imprese di Torino 5-6/3/1998;
ritenuto che il provvedimento di rifiuto dell'Ufficio del Registro delle Imprese 17/12/1997 sia congruamente motivato in quanto in tale atto e nella nota redatta in pari data, che deve essere considerata parte integrante del provvedimento di rifiuto, il Conservatore ha espresso i motivi per i quali la domanda non poteva essere accolta, motivi che possono essere riassunti nella violazione del disposto di cui all'art.2292 cod. civ.;
ritenuto infatti che la ragione sociale di una società in nome collettivo deve essere costituita anche dal nome di uno dei soci e che nel nome si comprendono, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, cod. civ. il prenome ed il cognome;
ritenuto che l'avere indicato nella ragione sociale il solo cognome dei soci senza il prenome di almeno uno dei due costituisca una violazione di carattere formale che avrebbe potuto essere rilevata dall'Ufficio del Registro;
rilevato tuttavia che nel caso di specie i soci hanno chiesto unicamente la registrazione della modifica dei patti sociali;
ritenuto che il Conservatore pur potendo accettare la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 2189 cod. civ. non abbia alcun potere di ufficio e debba limitarsi ad esaminare quanto a lui presentato;
ritenuto che, per quanto esposto, debba essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese di Torino dell'atto a rogito notaio Nicola Riccardelli, in data 24/9/1997, (omissis);

PQM

ordina al Conservatore di trascrivere nel registro delle imprese di Torino l'atto a rogito notaio Nicola Riccardelli di Venaria, in data 24/9/1997, (omiss).

**Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Di Florio**

**17/12/1996
Ric. Co.S.Ma. Sarda a r.l.**

Conservatore - competenza - sindacato sulla validità delle delibere - non sussiste - art. 2191 c.c.

Il potere di controllo del Conservatore non si può estendere ad un controllo di validità delle delibere assembleari, controllo riservato al Giudice di cognizione.

Il Giudice del registro, (omissis),

letto il ricorso presentato da Bergonzi Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della cooperativa "Co.S.Ma. Sarda a r.l." con sede legale in Sorso, (omissis), con il quale, premesso che il Presidente del Collegio Sindacale della cooperativa ha convocato in data 4.10.1996 una "riunione" (non qualificabile -a suo dire - assemblea) con la quale era stato revocato il Consiglio di Amministrazione vigente e ne era stato nominato uno nuovo; e premesso altresì che tale delibera doveva considerarsi nulla, ha chiesto a questo giudice che venisse immediatamente annullata "l'annotazione" effettuata nel registro delle imprese e nel Busc o che in subordine venisse disposta la sospensione "della pubblicazione del verbale e di quanto ad esso legato"; sentite le parti interessate;

considerato che i poteri del Giudice del registro sono quelli di verificare la regolarità e legittimità delle iscrizioni degli atti nel registro delle imprese da parte del Conservatore e l'applicazione puntuale da parte dello stesso delle norme di legge e del Regolamento (DPR 7.12.1995 n. 581) in tutto ciò che l'iscrizione riguarda, ma non si estende ad un controllo di validità delle delibere assembleari iscritte, controllo riservato al giudice di cognizione, su ricorso delle parti interessate;

atteso che dall'esame del ricorso del Bergonzi e degli atti ad esso allegati, nonché dalla richiesta di convocazione di assemblea in data 26.8.1996 prodotta dal Presidente del Collegio Sindacale risulta che il Conservatore abbia agito in piena regolarità, poiché il verbale di cui è stata chiesta l'iscrizione risulta "prima facie" il flutto di una regolare delibera assembleare, assunta a seguito di convocazione dell'assemblea da parte del Presidente del Collegio Sindacale (il quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha il potere di rappresentanza dell'organo che presiede) in uno dei casi previsti - in generale - dalla legge (v. art. 2406 c.c.) e – in particolare - dall'art. 24 dello statuto della società: di tal che un eventuale vizio della convocazione e della delibera deve essere fatto valere nelle sedi opportune, non rientrando fra i compiti del Conservatore il sindacato sulla validità delle delibere, essendo a lui demandato solo il potere/dovere di controllare - oltre ai requisiti meramente formali dell'atto di cui si richiede l'iscrizione – "la corrispondenza dell'atto e del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previ-

sto dalla legge" (v. art.11 DPR 7.12.1995 n° 581), ritenuto pertanto che in assenza di un definitivo accertamento del giudice di cognizione in ordine alle doglianze prospettate dal ricorrente, non può disporre né la cancellazione né la sospensione richiesta; visto l'art. 2191 c.c.

RIGETTA

il ricorso presentato da Bergonzi Giuseppe.

Tribunale di Taranto
Giud. Reg. Demarzo

05/11/1998
Ric. Argento

Conservatore - poteri - controllo di legittimità - limiti - art. 11 co. 6 DPR 581/95.
Il controllo demandato all'ufficio del registro non va oltre la corrispondenza dell'atto del quale si chiede l'iscrizione ad uno dei tipi tassativamente previsti dal legislatore.

Il giudice delegato

visto il ricorso proposto da Argento Vito Angelo, La Marchesa di Antonio Argento & C. s.n.c., Argento Costruzioni srl avverso il provvedimento di rifiuto del Conservatore del registro delle imprese del 25 settembre 1998, osserva quanto segue.

Il provvedimento di rifiuto trova il suo fondamento nel ritenuto contrasto dell'atto di cessione di quote sociali con norme imperative di legge.

Pur consapevole della non unanimità di vedute esistente in dottrina e giurisprudenza, ritiene questo giudice che il controllo demandato all'ufficio del registro non va oltre la corrispondenza dell'atto del quale si richiede l'iscrizione ad uno dei tipi tassativamente previsti dal legislatore. La struttura del procedimento, caratterizzato da tempi rapidissimi di definizione delle pratiche, gli organi amministrativi preposti in prima battuta alla verifica delle condizioni previste per l'iscrizione, lo stesso procedimento di volontaria giurisdizione (in linea generale non disegnato per risolvere conflitti tra diritti), previsto per decidere sui ricorsi proposti avverso le determinazioni del Conservatore, sono tutti elementi che depongono nel senso della esclusione di una verifica della validità dell'atto. La sede opportuna per la risoluzione delle controversie che investano tale validità appare, invero, il processo ordinario di cognizione.

Va, inoltre, sottolineato come la funzione di pubblicità delle vicende relative all'attività d'impresa impone di rendere pubblico l'atto, pur invalido, del quale la legge preveda l'iscrizione, al fine (se non di consentire, quantomeno) di non impedire che ne vengano a conoscenza i terzi

interessati a far valere i loro diritti.

P.Q.M.

ordina l'iscrizione dell'atto di cessione di quote della s.n.c. La Marchesa di Antonio Argento & C., con sede in Taranto (omissis), rogato in Taranto per notar Paolo Califano in data 30 giugno 1998, (omissis).

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

10/10/1997
Ric. Guasti

Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve spingersi ad accettare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento di beni mobili ed immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

La società che ha per oggetto un'attività di mero godimento non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione ex art. 2248 cc.

Il Giudice del Registro delle Imprese

osservato che Federico Guasti, nella sua qualità di socio amministratore e gerente della Comino s.s., con sede in Milano, (omissis), ha chiesto di poter iscrivere questa società nella sezione speciale del registro delle società semplici e che il Conservatore del registro delle imprese di Milano ha rifiutato l'iscrizione con provvedimento in data 5.8.1997, sostenendo che l'attività denunciata è di mero godimento di beni immobili e può essere esercitata soltanto nelle forme della comunione;

letto il ricorso depositato in data 23.9.1997; osserva quanto segue.

In via preliminare il ricorrente sostiene che non rientra tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel registro perché il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'Ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti "il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e la Relazione Ministeriale al Regolamento precisa che questi accertamenti, con riguardo ai negozi giuridici, devono investire i requisiti di esistenza e non anche quelli di validità degli atti.

Questo giudice si è già pronunciato sulla questione del contenuto dei controlli spettanti al Conservatore del registro, aderendo alla tesi che questo

controllo non debba limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e sia quindi un semplice controllo di legalità formale), ma debba spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi consista in un controllo della legalità sostanziale dell'atto). Questa scelta, che qui si ribadisce, si basa sostanzialmente su due argomenti. Il primo è tratto dalla lettera della legge: l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art.2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art.2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art. 2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge", richiamato dall'art. 2436 c.c; dunque non esiste alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione, nel registro delle imprese; esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art.2411 c.c.

Il secondo argomento è di carattere sistematico: il controllo dell'Ufficio del registro delle imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente in quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.): il contenuto del controllo non può essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria; ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative, potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario; inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità; questo squilibrio è particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del registro delle imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale); si tratta poi di uno squilibrio che non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'Ufficio del Registro riguardi atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizio-

ne (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'autorità giudiziaria sugli atti da presentare all'Ufficio del registro, controllo che invece è stato esteso a tutte le funzioni del Registro, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art.14 del Regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa; da ultimo va rilevato che non esiste alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone e/o di società di capitale.

Il ricorrente sostiene poi, nel merito del controllo effettuato, che il rifiuto del Conservatore sarebbe illegittimo perché l'attività svolta dalla società non sarebbe "di mero godimento" ma un'attività "economica lucrativa non commerciale".

In fatto occorre tener presente che i patti sociali enunciano che la Comino s.s "ha per oggetto l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni mobili e immobili di proprietà sociale allo scopo di ricavarne un maggior reddito, esclusa ogni attività di carattere commerciale". E correttamente, ad avviso di questo giudice, il Conservatore ha ritenuto che le espressioni utilizzate, rivelando la volontà dei soci di non esercitare attività commerciale ma di limitarsi a trarre dai beni il profitto loro proprio, fossero indicative di un'attività di puro e semplice godimento. Da questa constatazione il Conservatore ha tratto giustamente la conseguenza che una società di mero godimento non è prevista dal nostro ordinamento: l'art.2248 C. C. infatti prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione; tale precezzo trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari); occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per la svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni; pertanto nei casi in cui si constata l'esistenza di un'attività di solo godimento, si confessa l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società; e va segnalato che la distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui

beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società; se ne deduce che, dettando l'art.2248 c.c., il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono dunque trovare riconoscimento in un contesto di pubblicità così rilevante come il nuovo registro delle imprese; il ricorrente sembra ben consapevole della legittimità di questa conseguenza ed infatti sostiene che, poiché i soci si prefissano di realizzare un utile applicando ai beni tecniche gestionali imprenditoriali, elemento aggregante non è il bene ma l'attività di ottimizzazione della gestione e il godimento del bene non costituisce lo scopo della società ma il mezzo per creare profitto.

L'assunto, per quanto abilmente elaborato, non sembra producente, al fine che il ricorrente si propone di raggiungere, dell'iscrizione della Comino nella sezione speciale delle società semplici. Le "tecniche gestionali" che costituirebbero l'oggetto della società infatti, ad avviso di questo giudice, non sono altro che attività commerciali e pertanto la società dovrebbe costituirsi nella forma di una società del tipo previsto dagli articoli 2291 e segg. c.c. ed essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Se infatti si considerano le "operazioni" che gli stessi soci indicano come "necessarie o semplificemente utili per il raggiungimento sociale", e che costituiscono per consolidata prassi notarile esemplificazioni di poteri spettanti all'organo amministrativo in vista del raggiungimento dell'oggetto sociale, si deve ammettere che queste "operazioni" (con esclusione delle attività di contenuto puramente accessorio all'attività di impresa) sono esattamente l'elencazione, sia pure "meramente esemplificativa e non tassativa" di quelle "tecniche gestionali" che vengono ritenute come oggetto della società. Si tratta di "acquisto di immobili nonché di partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari in genere e l'eventuale "disinvestimento", e dunque di attività di contenuto tipicamente commerciale, che meritano di essere inquadrare nel regime di pubblicità loro proprio.

Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere ininfluente l'ultimo motivo di reclamo, che concerne l'inesattezza dell'affermazione del Conservatore sui confini delle società semplici.

Infatti, anche se non è esatto che possano essere iscritte in questa sezione speciale del registro soltanto le imprese agricole e le società di revisione, perché il campo deve essere allargato quanto meno ad alcune società di professionisti, è certo che l'iscrizione non può essere autorizzata per le imprese che svolgono attività di godimento o attività commerciale, come quella di cui qui si è discusso.

PQM

respinge il ricorso.

**Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola**

**17/09/1997
Ric. Banzi**

Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale- sussistenza - art. 2189 c.c.
Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve spingersi ad accettare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Società semplice - oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

La società che ha per oggetto la costituzione di una comunione di godimento di immobili e terreni non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 cc.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso presentato il 16.7.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice Stelo, sentita la ricorrente, osserva quanto segue.

Grazia Banzi ha chiesto di poter iscrivere la società Stelo di Banzi Grazia e Marinelli Alberto nella sezione speciale delle società semplici, avendo questa società ad oggetto “una comunione per il godimento di beni immobili e terreni”.

Il Conservatore del registro delle imprese di Milano ha emesso provvedimento di rifiuto sostenendo che l'attività denunciata è regolata dalle norme sulle comunioni e non da quelle delle società.

1. La ricorrente ha innanzitutto sostenuto che “il registro delle imprese non ha il potere di disconoscere” l'esistenza di un contratto sociale.

Questo assunto è infondato, rientrando, ad avviso di questo giudice tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel registro. Si riporta qui di seguito l'argomentazione già sviluppata in precedenti occasioni e che è stata confermata dal Tribunale adito in sede di ricorso.

Il secondo comma dell'art.2189 c.c. impone all'Ufficio del Registro di procedere, oltre agli accertamenti formali, al controllo dell'esistenza del “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”. Il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del Registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'Ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti “il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”.

I testi legislativi non chiariscono se l'Ufficio debba limitarsi a verificare che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi debba

svolgere un semplice controllo di legalità formale) oppure se debba accertare un contenuto negoziale legittimo (e quindi debba estendere il controllo alla legalità sostanziale dell'atto).

La prima soluzione si basa su consistenti argomenti.

Si osserva innanzitutto che il controllo di legalità formale si adatta meglio alla natura amministrativa dell'organo chiamato ad eseguire il controllo ed all'effetto di semplice pubblicità-notizia connesso all'iscrizione nelle sezioni speciali del registro.

Inoltre si rileva che rientra nella logica del sistema che, mentre gli atti più rilevanti della vita dell'impresa sociale siano soggetti al controllo di legalità sostanziale connesso al complesso procedimento di omologazione riservato all'autorità giudiziaria, il controllo su atti meno rilevanti possa essere limitato alla sola legalità formale.

Infine si sottolinea che il comma 7 dell'art. 11 del Regolamento applica al controllo riservato all'Ufficio del Registro le disposizioni dell'art.6 comma 1 lettera b) della legge 7.8.1990 n. 241, che circoscrivono la responsabilità del funzionario all'accertamento dei fatti e al sollecito svolgimento dell'istruttoria, escludendo il richiamo alla valutazione delle "condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento" previsto dalla lettera a) di quello stesso articolo. E la relazione ministeriale all'art.11 del Regolamento si esprime chiaramente nel senso che il controllo dell'Ufficio del Registro deve avere ad oggetto la veridicità ed esistenza dei fatti soggetti a pubblicità e, con riguardo ai negozi giuridici, deve investire i requisiti di esistenza e non di validità del negozio.

A queste motivazioni si oppongono però due argomentazioni che convincono questo giudice a ritenere indispensabile il controllo di legalità sostanziale dell'atto.

Il primo argomento si basa sulla lettera della legge. L'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art. 2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art.2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge", richiamato dall'art. 2436 c.c. Dunque non esiste alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese. Esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art. 2411 c.c.

Il secondo argomento è di carattere sistematico. Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente con quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.). Il contenuto del controllo non può evidentemente essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative, potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario. Inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità. Questo squilibrio è particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del registro delle imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale).

Si tratta poi di uno squilibrio che non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'Ufficio del Registro riguardi atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizione (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'autorità giudiziaria sugli atti da presentare all'Ufficio del Registro, controllo che invece è stato esteso a tutte le funzioni del Registro, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art. 14 del Regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa. Da ultimo va rilevato che non esiste alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone e/o di società di capitale.

2. La ricorrente ha poi sostenuto che il Conservatore non avrebbe fatto un corretto uso del suo potere di controllo di legalità, anche sostanziale, dell'atto perché l'oggetto della Stelo s.s. comprenderebbe, oltre al godimento di immobili “anche la loro amministrazione e gestione”.

L'assunto e innanzitutto chiarimento smentito in fatto: nel contratto in esame, stipulato il 28.2.1994, si legge che la società “ha per scopo la costituzione

zione di una comunione di godimento di immobili e terreni”, senza ulteriore specificazione.

Ma anche in diritto l'argomentazione è infondata perché un'attività di gestione di beni goduti in comunione rientrerebbe comunque tra le attività tipiche dell'amministrazione di un bene comune, ai sensi dell'art. 1105 c.c.

E legittimamente il Conservatore del registro ha ritenuto che un'attività così denunciata non possa essere svolta nelle forme della società semplice, perché la società di mero godimento non è prevista dal nostro ordinamento.

L'art. 2248 c.c. infatti prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione. E tale precetto trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari).

Occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per lo svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni.

Pertanto nei casi in cui si denuncia un'attività di solo godimento, si confessa l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società. La distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società. Se ne deduce che dettando l'art. 2248 c.c. il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono dunque trovare riconoscimento soprattutto in un contesto di pubblicità d'impresa così rilevante come il nuovo registro delle imprese.

PQM

respinge il ricorso proposto da Grazia Banzi contro il provvedimento di rigetto di iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di Milano della Stelo di Banzi Grazia e Marinelli Alberto s.s.

Tribunale di Milano

Giud. Reg. Tarantola

21/04/1997

Ric. Lazzati

Conservatore – poteri - controllo di legittimità sostanziale- sussistenza.

Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto ne-

goziale legittimo (e quindi un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Società semplice - oggetto sociale - attività di godimento d'immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.

La società che ha per oggetto un'attività di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione di godimento, ex art. 2248 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso, presentato da Paolo Francesco Lazzati, in qualità di legale rappresentante della Prova s.s., contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese della società, emesso dal locale Conservatore del Registro il 20.3.1997,

osserva quanto segue.

L'attuale ricorrente ha chiesto di poter iscrivere nella sezione speciale delle società semplici la Prova s.s., costituita il 29.1.1997 ed avente ad oggetto "il godimento e la gestione di azioni, obbligazioni ed altri titoli di credito, anche atipici, nonché di beni immobili di qualsiasi genere".

Il Conservatore del registro delle imprese di Milano ha emesso il provvedimento di rifiuto sostenendo che l'iscrizione non poteva essere consentita perché un contratto mantenuto al solo scopo di godimento di una o più cose è regolato dalle norme sulla comunione e che una società semplice può avere come oggetto esclusivamente l'esercizio di attività lucrative non commerciali.

Paolo Francesco Lazzati ha presentato ricorso eccependo innanzitutto l'incompetenza del Conservatore a sindacare l'imprenditorialità dell'oggetto sociale.

L'assunto, a parere di questo giudice, è infondato perché rientra tra i poteri del Conservatore valutare la legittimità dell'attività di impresa dichiarata dal soggetto interessato all'iscrizione nel Registro.

Il secondo comma dell'art. 2189 c.c. impone all'Ufficio del Registro di procedere, oltre agli accertamenti formali, al controllo dell'esistenza del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Il sesto comma dell'art. 11 del regolamento di attuazione del Registro (DPR 7.12.1995 n. 581), prevede, alla lettera e) che l'Ufficio, dopo aver effettuato gli accertamenti formali, accerti "il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

I testi legislativi non chiariscono se l'Ufficio debba limitarsi a verificare che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi debba svolgere un semplice controllo di legalità formale) oppure se debba accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi debba esten-

dere il controllo alla legalità sostanziale dell'atto). La prima soluzione, sostenuta dal ricorrente, si basa su consistenti argomenti. Si osserva innanzitutto che il controllo di legalità formale si adatta meglio alla natura amministrativa dell'organo chiamato ad eseguire il controllo ed all'effetto di semplice pubblicità-notizia connesso all'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro.

Inoltre si rileva che rientra nella logica del sistema che, mentre gli atti più rilevanti della vita dell'impresa sociale siano soggetti al controllo di legalità sostanziale connesso al complesso procedimento di omologazione riservato all'Autorità Giudiziaria, il controllo su atti meno rilevanti possa essere limitato alla sola legalità formale.

Infine si sottolinea che il comma 7 dell'art. 11 del regolamento applica al controllo riservato all'Ufficio del Registro le disposizioni dell'art. 6 comma 1 lettera b) della legge 7.8.1990 n.241, che circoscrivono la responsabilità del funzionario all'accertamento dei fatti e al sollecito svolgimento dell'istruttoria, escludendo il richiamo alla valutazione delle "condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento" previsto dalla lettera a) di quello stesso articolo. E la relazione ministeriale all'art. 11 del regolamento si esprime chiaramente nel senso che il controllo dell'Ufficio del Registro deve avere ad oggetto la veridicità ed esistenza dei fatti soggetti a pubblicità e, con riguardo ai negozi giuridici, deve investire i requisiti di esistenza e non quelli di validità del negozio.

A queste motivazioni si oppongono però due argomentazioni che convincono questo giudice a ritenere indispensabile il controllo di legalità sostanziale dell'atto.

Il primo argomento si basa sulla lettera della legge. L'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2189 c.c. "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" è la stessa di quella ricorrente nel terzo comma dell'art. 2330 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società" e di quella del secondo comma dell'art. 2411 c.c. "verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge" richiamato dall'art. 2436 c.c. Dunque sembra non esista alcuna differenza di contenuto tra i controlli che devono essere eseguiti sugli atti più importanti nella vita della società (costituzione e modificazioni dell'atto costitutivo) e quelli su tutti gli altri atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese. Esiste solo una differenza nelle modalità di svolgimento del controllo, che si concreta, per gli atti di maggior interesse sociale, nella procedura di omologazione prevista dall'art. 2411 c.c.

Il secondo argomento è di carattere sistematico. Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese non è insindacabile, ma costituisce un primo grado

del procedimento di iscrizione, il quale prosegue con l'intervento del Giudice del registro (ai sensi del terzo comma dell'art. 2189 c.c.) e successivamente con quello del Tribunale (ai sensi dell'art. 2192 c.c.). Il contenuto del controllo non può evidentemente essere diverso nei vari gradi del procedimento e dunque, se dovesse essere accolta la tesi della verifica della sola legalità formale dell'atto, questa limitazione andrebbe estesa all'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriverebbe che un atto formalmente corretto ma il cui contenuto fosse, in ipotesi, contrario a norme imperative, potrebbe essere iscritto con l'avallo di un organo giudiziario. Inoltre va considerato che, limitando il controllo alla sola legalità formale dell'atto, si introduce nel sistema di pubblicità globale degli atti di impresa un grave elemento di squilibrio: accanto ad atti valutati in ogni loro aspetto di legalità ne esisterebbero altri sfuggiti a un controllo di legalità sostanziale. Questo squilibrio sarebbe particolarmente evidente all'interno delle singole sezioni del registro delle imprese: ad esempio, nella sezione ordinaria, l'iscrizione di un singolo imprenditore sarebbe soggetta ad un controllo (di semplice legittimità formale) ben diverso da quello dell'iscrizione di una società di capitali (di legittimità sostanziale). Questo squilibrio non sembra adeguatamente giustificato né dal fatto che il controllo riservato in primo grado all'Ufficio del Registro riguarda atti ritenuti meno importanti di quelli riservati al giudizio di omologazione né dai diversi effetti che possono discendere dall'iscrizione (pubblicità notizia per i primi e pubblicità dichiarativa o costitutiva per i secondi): queste differenze potevano eventualmente consigliare il legislatore di eliminare il controllo dell'Autorità Giudiziaria sugli atti da presentare all'Ufficio del Registro, controllo che invece è stato esteso non solo a tutte le sezioni del registro ma anche a tutte le funzioni dello stesso, anche a quelle di mero deposito di atti (v. comma 10 dell'art. 14 del Regolamento), rafforzando così la convinzione che si sia voluto creare un sistema coordinato e unitario di pubblicità dell'attività di impresa. Da ultimo va rilevato che non esisterebbe alcuna giustificazione ad effettuare controlli di tipo diverso quando l'iscrizione dell'atto produca identici effetti giuridici: ad esempio nei casi di una costituzione di società di persone e di una società di capitale o di fusione di società di persone tra società di persone e società di capitale.

Del tutto infondato infine sembra l'assunto del ricorrente, secondo il quale il controllo del Conservatore sulle società semplici sarebbe per regolamento limitato all'accertamento della sola corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge. Questa tesi si basa sul rilievo letterale che l'art. 18 del DPR n. 581/1995 al quarto comma prescrive l'allegazione di atti e la documentazione di fatti prescindendo del tutto dalla natura dell'attività dedotta nell'oggetto: l'oggetto sociale sarebbe talmente poco rilevante da essere sem-

plicemente “indicato” nella domanda. L'assunto però non tien conto del fatto che il settimo comma di quello stesso articolo richiama le disposizioni dell'art. 11 dello stesso regolamento, e non si vede proprio come si possa sostenere che questo richiamo contiene solo agli adempimenti indicati alle lettere da a) a d) del sesto comma e non quelli della lettera e), che, come sopra si è osservato, comportano un controllo di legittimità sostanziale dell'atto.

Il ricorrente lamenta poi che il rifiuto di iscrizione sarebbe stato emesso in violazione dei principi vigenti in materia di società e di attività di impresa perché il Conservatore non avrebbe considerato che Prova s.s. è stata costituita non solo per il godimento di titoli e di immobili ma anche per la gestione degli stessi, gestione che comporta una complessa attività di impresa, consistente, a titolo esemplificativo, quanto ai titoli, nell'investire i conferimenti e i frutti, nell'acquisire partecipazioni societarie, nello stipulare contratti parasociali, nel partecipare alle assemblee, nel prestare garanzie nell'interesse delle partecipate e, quanto agli immobili, nell'investire i canoni di locazione, nell'acquistare altri immobili, nel regolare i complessi rapporti con gli inquilini, nell'eseguire opere di ristrutturazione. Inoltre il ricorrente lamenta che il Conservatore non abbia considerato che questa attività d'impresa non rientra tra le attività commerciali ma costituisce un “tertium genus” rispetto alle attività agricole e commerciali, e quindi poteva essere svolta nella forma della società semplice.

Questo giudice ritiene invece che il Conservatore abbia fatto un corretto uso del suo potere di controllo.

L'oggetto sociale, nella sua espressione generica, poteva infatti essere interpretato come attività di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri. Ma questa interpretazione comporta che l'attività denunciata non può essere svolta nelle forme della società semplice.

La società di mero godimento non è infatti consentita dal nostro ordinamento. L'art. 2248 c.c. prevede che l'attività di godimento di uno o più beni in comune è regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione. Se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa, che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi, ma esiste solo un'attività di conservazione dei beni, diretta a suddividerne i frutti. E' stato efficacemente osservato che nella società i beni comuni devono avere una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per la svolgimento dell'attività di impresa, mentre nella comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni.

Pertanto nei casi in cui si dichiara un'attività di solo godimento, si ammette

l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società. La distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società. Si comprende così che l'intervento del legislatore è stato motivato dalla necessità di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari, che non possono quindi essere consentiti.

Ma, prendendo atto della complessa attività che il ricorrente sostiene di voler perseguire, questo giudice ritiene che giustamente sia stata negata l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese, trattandosi di attività di natura commerciale. E quando questa attività viene esercitata in forma societaria, deve esprimersi, ai sensi dell'art. 2249 c.c., nelle forme regolate nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile. Non è possibile dunque, per questo dettato di legge, costituire una società semplice per esercitare questo tipo di attività.

La difesa del ricorrente sostiene che la denunciata attività di impresa non sarebbe né commerciale né agricola, rifacendosi alla nota teoria della impresa civile.

Questo giudice non condivide l'interpretazione restrittiva che viene riferita dai fautori di tale teoria ai concetti di "attività industriale" e di "attività intermediaria nella circolazione dei beni", ritenendo preferibile interpretare il requisito dell'industrialità come sinonimo di attività non agricola e quello di intermediazione come sinonimo di attività di scambio, con la pratica conseguenza, segnalata nella motivazione dello stesso Conservatore, che nella sezione speciale delle società semplici possono essere iscritte soltanto società che svolgono attività agricola o società che, per espressa ed eccezionale disposizione di legge, possono costituirsi in quella forma (es. società di revisione). Ma, con riferimento al caso concreto, sembra comunque arduo sostenere che l'attività denunciata possa rientrare anche in un'ipotesi teorica di impresa civile: l'attività di gestione di titoli, anche atipici, con relativa compravendita per speculare o almeno mantenere la posizione sul mercato, sembra essere infatti attività finanziaria tipicamente rientrante tra quelle indicate al n. 2 dell'art. 2195 c.c., oltre ad essere verosimilmente soggetta a controllo ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico sul Credito; l'attività di gestione immobiliare, che comporta per espressa ammissione del ricorrente la compravendita di immobili, è anch'essa tipica attività commerciale ai sensi del n.2 dell'art.2195 c.c., o quanto meno del n.5 dello stesso articolo.

E infine non è certamente determinante, per attestare un riconoscimento del legislatore dell'impresa civile, il rilievo del ricorrente che il quarto comma dell'art.18 del DPR n.581/1995 non richiede per l'iscrizione delle società

semplici il numero di codice IVA, al contrario di quanto dispone il secondo comma per l'iscrizione dell'imprenditore. Infatti, poiché soggetti passivi istituzionali del tributo sono anche gli imprenditori agricoli che gestiscono l'impresa in forma societaria, sembra evidente che esiste una lacuna nell'indicazione contenuta nel quarto comma dell'art. 18 del Regolamento.

PQM

il Giudice del Registro respinge il ricorso presentato da Paolo Francesco Lazzati contro il decreto di rifiuto di iscrizione della società semplice Piøva.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

14/09/1998
Ric. Immobiliare Flavia

Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale- sussistenza.

Il controllo del Conservatore del registro deve limitarsi alla legittimità sostanziale dell'atto per cui il rifiuto di iscrizione può intervenire solo in caso di nullità del contratto sociale e non può riguardare vizi di annullabilità riservati all'iniziativa degli interessati.

Società in accomandita semplice - cessione di quote - clausola di non negoziabilità - partecipazione dell'accomandante - trasferimento - ammissibilità.

La clausola contenuta nel contratto sociale secondo la quale "le quote non sono negoziabili" non impedisce i trasferimenti della partecipazione dell'accomandante consentiti dall'art. 2322 co. 1 del Codice Civile, ma significa semplicemente che non è consentito disporre della partecipazione senza il consenso degli altri soci, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.

Il Giudice del Registro delle imprese letto il ricorso, presentato nell'interesse di Immobiliare Flavia di A. Amoroso &, C. s.a.s., contro il rgetto del Conservatore del Registro della richiesta di iscrizione dell'atto di cessione di quota autenticato dal notaio Nicolò Arcuri di Milano (n.87581/1039); osservato in fatto che la compagine sociale era all'origine composta da Alessandro Amoroso, accomandatario per una quota del 90%, e dalla moglie Maria Luisa Di Sessa, accomandante per il residuo 10%; che quest'ultima è deceduta il 17.7.1982, lasciando eredi legittimi il marito e il figlio Alessandro Flavio Amoroso; che il 21.7.1997 è deceduto Alessandro Amoroso, lasciando come unico erede il figlio; che con l'atto, notarile indicato Alessandro Flavio Amoroso ha ceduto una quota dello 0,01% a Laura Amoroso, restando accomandatario con una quota del 99,99%; ritenuto che la clausola contenuta nell'originario contratto sociale "che le quote non sono negoziabili" non impedisce, come ritiene il Conservatore, i trasferimenti della partecipazione dell'accomandante, consentiti dal primo

comma dell'art. 2322 c.c., significando invece semplicemente che non è consentito disporre della partecipazione senza il consenso degli altri soci (ipotesi questa estranea alla fattispecie in esame); considerato che la sottoscrizione della denuncia di successione di Maria Luisa Di Sessa costituisce prova del consenso di Alessandro e Alessandro Flavio Amoroso di proseguire tra loro il rapporto sociale;

preso atto che Alessandro Flavio si è progressivamente ingerito nella gestione della società,

assumendo così la posizione di socio accomandatario alla morte del padre; rilevato, che nei sei mesi da quest'ultimo evento il socio superstite ha ripristinato la pluralità dei soci;

ritenuto quindi che sussistano le condizioni per l'iscrizione dell'atto di cessione della quota a Laura Amoroso e per la prosecuzione della società; precisato infine che il controllo del Conservatore del Registro deve limitarsi alla legittimità sostanziale dell'atto e quindi che il rifiuto di iscrizione può intervenire solo in casi di nullità del contratto sociale, mentre non può riguardare vizi di annullabilità, riservati alle iniziative degli interessati, e considerato che la clausola di non cedibilità delle quote è fissata nel solo interesse dei soci, i quali possono non avvalersene, modificandola consensualmente, così come è avvenuto nel nuovo regolamento dei rapporti sociali (v. clausola n. 8);

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso,

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di "cessione di quota e modifica di patti sociali", autenticato il 19.1.1998, relativo alla Immobiliare Flavia di A. Amoroso & C. s.a.s., (omissis).

Tribunale di Bergamo
Giud. Reg. Alfani

10/06/1997
Ric. Gestione Pubblici esercizi
di O. Arioli e C. s.a.s.

Conservatore - poteri - controllo sui vizi dell'atto - non sussiste - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese deve ritenersi limitato all'esame della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, quali la competenza dell'ufficio, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta, con esclusione di ogni accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione.

Il Giudice delegato
ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 15.01.1997 da parte del notaio G. Vacirca nell'interesse della società Gestione Pubblici Esercizi di Ottorina Arioli & C. s.a.s. con sede in Zogno iscritta al n. 5744 nel Registro delle imprese di Bergamo, con il quale si impugna il provvedimento emesso dal Conservatore del registro delle imprese in data 21.02.1997;

sentito il notaio ricorrente;

rilevato che con atto n. 72241 rep. del 16.07.1996 Arioli Ottorina, quale unico socio della società Gestione Pubblici Esercizi s.a.s., ha constatato lo stato di liquidazione della società Gestione Pubblici Esercizi per mancata ricostituzione della pluralità di soci ex art. 2272 n. 4 c.c. ed ha quindi chiesto la cancellazione della società medesima dal registro delle imprese, dando atto dell'inesistenza di pendenze di qualsiasi genere a far tempo dall'anno 1982; rilevato che risulta documentato che, a seguito della predetta istanza, il Conservatore del registro delle imprese in data 21.02.1997 ha rifiutato l'iscrizione dell'istanza di cancellazione riportandosi integralmente al proprio provvedimento emesso in data 23.12.1996, stante l'assenza, nella specie, dell'unicità del socio nella predetta società, in quanto dagli atti in possesso dell'ufficio risultava che la compagnia della società era formata oltre che dall'Arioli anche dalla società semplice S.S. Orsa Maggiore; ritenuto, in punto di diritto, che in base al disposto dell'art. 2189 c.c. il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese deve ritenersi limitato all'esame della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, quali la competenza dell'ufficio, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta, con esclusione di ogni accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione (Trib. Napoli 06.04.1993 e Trib. Monza 22.09.1997);

considerato, pertanto, che deve ritenersi escluso dal controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese la rilevazioni di vizi dell'atto che possono essere fatti valere soltanto per iniziativa dei terzi eventualmente interessati che potrebbero esperire azione d'annullamento, non spettando al Conservatore la tutela delle posizioni sostanziali di detti terzi (Trib. Monza 06.10.1986, Trib. Lucca 15.02.1989);

rilevato che, comunque, il provvedimento di cancellazione non comporta l'estinzione del soggetto poiché persiste la responsabilità solidale dei soci per le eventuali sopravvenienze passive;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che non è legittimo il rifiuto, da parte del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione dell'atto in data 16.07.1996 n. 72241 REP. notaio Giovanni Vacirca in quanto non compete

al medesimo la tutela delle posizioni soggettive dell'eventuale socio "S.S. Orsa Maggiore";

PQM

Letti gli artt. 8, 2° comma legge 29.12.1993 n. 580 nonché l'art. 2189, 3° comma c.c., ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Bergamo l'iscrizione dell'atto rep. n. 72241 notaio dott. Vacirca del 16.07.1996 e la conseguente cancellazione della società Gestione Pubblici Esercizi di Ottorina Arioli & C. S.a.s. dal Registro delle Imprese medesimo.

Tribunale di Alessandria **02/02/1998**
Giud. Rel. Mela **Ric. Teresa s.s.**

Conservatore - poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese non può che assumere i connotati del controllo di mera legalità, risultando inammissibile ogni forma di verifica che si estenda ad investire la validità dell'atto.

Società semplice - oggetto sociale – attività di gestione e godimento d'immobili – natura commerciale – inammissibilità.

L'attività di gestione e godimento d'immobili non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Il Tribunale (omissis)

visto il ricorso proposto dalla Teresa Società Semplice avverso il provvedimento del giudice del Registro delle Imprese in data 5 dicembre 1997 di rifiuto di iscrizione;

osserva

L'art. 2189 c.c. prescrive, com'è noto, che l'ufficio del registro, prima di procedere all'iscrizione "deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

La presente controversia pone all'esame di questo collegio l'interpretazione di tale espressione, ai fini della determinazione dell'ambito e della portata dei poteri di controllo connessi dall'ordinamento giuridico all'ufficio del Registro delle Imprese.

Invero, come peraltro sostenuto dalla migliore dottrina, l'esercizio di tale potere va posto in funzione ed in ragione delle finalità di pubblicità dichiarativa assolte dall'istituto dell'iscrizione.

Ne consegue che il controllo dell'ufficio del registro delle imprese – e quindi anche del giudice preposto a tale ufficio – non può che assumere i connotati del controllo di mera legalità, risultando inammissibile ogni forma di verifica che si estenda ad investire la validità dell'atto del quale viene

chiesta l'iscrizione.

Detta interpretazione trova eloquente conferma nella relazione al progetto preliminare del codice di commercio, laddove l'estensione dei controlli devoluti all'ufficio del registro viene significativamente riferita all'accertamento della "documentazione della prova dei fatti" da iscrivere; vale a dire ad una tipologia di controllo limitata "all'estrinseco" e lunghi da qualsiasi forma di giudizio di natura sostanziale sulla veridicità e sulla validità delle situazioni dichiarate.

D'altro lato, diversamente opinando, si perverrebbe a conferire all'ufficio del registro delle imprese un potere sostanzialmente identico, se non persino maggiore, a quello attribuito al tribunale in sede di omologazione, con la conseguenza che lo stesso giudice delegato potrebbe addirittura essere chiamato, in sede di reclamo, alla risoluzione di conflitti di interessi relativi alla validità di determinati atti sostanzialmente con i poteri e con i compiti tipici dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa.

Con ciò snaturandosi completamente la funzione di un ufficio che ha il solo compito di portare a conoscenza dei terzi determinati fatti.

Se le argomentazioni che precedono rispondono a corretti criteri logico-giuridici, occorre allora concludere che il sindacato degli organi preposti al Registro delle Imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto (competenza dell'ufficio, autenticità delle sottoscrizioni, astratta iscrivibilità dell'atto, imputabilità dello stesso alla società, idoneità della documentazione prodotta), senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione.

Seguendo tale impostazione deve escludersi la possibilità per l'ufficio del Registro delle Imprese di dichiarare la nullità di clausole o di qualificare diversamente la società inquadrandola nell'ambito di un "tipo" diverso da quello prospettato dalle parti.

Ciò premesso rileva il tribunale che l'espressione "attività di gestione e godimento di immobili" ricomprende sia quella espletata per conto proprio che di terzi e che quest'ultima ha sicuramente natura commerciale.

Ne consegue che un oggetto sociale nel quale è astrattamente possibile ricordurre anche attività commerciale non è compatibile con il tipo normativo di cui agli artt. 2251 e segg. c.c..

PQM
respinge

il ricorso proposto dalla Teresa Società Semplice avverso il provvedimento del giudice del Registro delle Imprese in data 5 dicembre 1997 di rifiuto di iscrizione.

Tribunale di Alessandria **20/12/1996**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Rondano**

Conservatore - poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il vaglio del Conservatore del registro delle imprese è limitato alla valutazione della compatibilità tra la fatti specie societaria e le norme che disciplinano l'iscrizione.

Società semplice - oggetto sociale - attività relative alla prestazione di garanzie reali e/o personali - attività commerciale - inammissibilità.

L'attività relativa alla prestazione di garanzie è incompatibile con lo schema tipico delle società semplici.

Giudice del registro - controllo sulle sezioni speciali - unitarietà del registro - sussistenza - art. 2189 c.c.

La creazione delle sezioni speciali non fa venir meno l'unitarietà del registro delle imprese con la conseguente competenza del giudice a conoscere dei reclami relativi alle sezioni speciali.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letto il ricorso proposto dal dottor Pietro Rondano avverso il rifiuto del signor Conservatore del Registro delle Imprese di Alessandria di iscrivere la Noti s.s. corrente a Casale M.to; va innanzitutto verificato se il giudice del registro abbia competenza a statuire in ordine alle questioni relative alle sezioni speciali del registro delle imprese; v'è stata una voce dottrinale che ha posto in dubbio l'assunto, osservando che l'art. 2189 c.c. non avrebbe potuto prevedere anche la disposizione dettata dal 4° co. dell'art. 8 l. 580/93;

il registro menzionato dall'art. 2189 c.c. sarebbe cosa diversa da quello speciale, nel quale si devono iscrivere le società semplici;

la tesi dottrinaria è stata argomentata anche in considerazione dell'eccezionalità dei casi in cui l'a.g.o. può ordinare una condotta giuridicamente rilevante ad una pubblica amministrazione (c.d. *facere*);

la presa di posizione dottrinaria è stata adeguatamente argomentata, ma non regge all'esame della normativa vigente;

si osserva infatti che la legge 1993 n. 580 non permette di distinguere in modo così netto tra il registro delle imprese e le sezioni speciali dello stesso; al contrario appare possibile leggere l'art. 8 nel senso che vi è un registro delle imprese, ancorché diviso in sezioni; il legislatore si è indotto a dare attuazione alle disposizioni previste dagli artt. 2188 e segg. c.c., in quanto la pubblicità degli esercenti un'impresa si era mostrata assai carente nell'ambito di un disegno normativo che era stato avvertito come imprescindibile;

all'inizio degli anni novanta il legislatore ha impresso un netto impulso alla formulazione di una vera e propria costituzione economica, disciplinando

settori che sino ad allora erano rimasti carenti di norme e soggetti a divieti, proponendosi altresì di imporre maggiore trasparenza all'attività di chi opera sul mercato, assumendo la qualifica di cui all'art. 2082 c.c.;

si è dunque trattato di un intento non solo privatistico, ma di un'esigenza avvertita dal punto di vista pubblicistico (o macroeconomico, come sottolinea certa dottrina), che ha indotto a dare definitiva attuazione ad un'anagrafe completa degli imprenditori in Italia;

la scelta di non operare incomprensibili commistioni tra la società multinationale e l'artigiano ha poi portato alla individuazione delle sezioni speciali, che non sono però in grado di far venir meno l'unitarietà del disegno legislativo e di quel che ne è derivato;

in tal senso sembra possibile superare l'opinione dottrinaria sopra citata, ribadendo l'unitarietà dell'istituito registro, con la conseguente competenza del giudice a conoscere dei reclami avverso il rifiuto del conservatore; nel merito si osserva che i contorni del nuovo istituto previsto dalla legge di attuazione e dal seguente regolamento non permettono di accogliere il reclamo proposto;

la disciplina delle società semplici ha infatti subito un indubbio mutamento dopo l'entrata in vigore della legge 580/93, posto che la dottrina considera pacifico che tali soggetti debbano ormai iscrivere nel registro (e per esso, nell'apposita sezione speciale) tutti gli atti che le snc sono tenute a loro volta a rendere pubblici;

in ogni caso, il carattere di anagrafe, ossia di pubblicità notizia (art. 8, 5° co. L. 580/93), assimila la natura del registro speciale per le società semplici a quello di qualsiasi altra consimile ipotesi;

in quei casi non si dubita che i preposti alla conservazione del registro possano compiere verifiche sulla veridicità dei dati che la parte dichiara, ovvero sulla compatibilità dei fatti stessi con la funzione del registro;

non si tratta di operare un controllo di legittimità (in questo caso) sul contenuto negoziale dell'atto di cui è chiesta l'iscrizione, ed ancor meno sul merito del negozio costitutivo della società;

sembra invece che il conservatore abbia correttamente operato una valutazione sulla compatibilità dello statuto con le regole che presiedono all'iscrizione di una società nel registro speciale delle società semplici;

non si tratta dunque di affermare che la società non ha valenza giuridica, ovvero che è illegittima per un profilo che potrebbe al più essere dedotto in sede contenziosa;

si deve invece valutare la compatibilità tra la fattispecie societaria quale è stata rappresentata al conservatore e le norme che disciplinano l'iscrizione della società semplice nel registro speciale;

non si tratta dunque di un controllo assimilabile a quello che il tribunale

completa allorché “omologa” gli atti che devono essere vagliati in quella sede, prima dell’iscrizione nel registro delle imprese;

il vaglio del conservatore si è correttamente arrestato alla considerazione della compatibilità dell’oggetto sociale con il tipo normativo di cui agli artt. 2251 e segg. c.c.;

in tale contesto appare impossibile ridurre la disposizione statutaria relativa alla prestazione delle garanzie allo schema tipico della società semplice; chi entra in rapporti economici con la Noti s.s. può fondatamente ritenere che la prestazione di garanzie personali e/o reali sarà un autonomo aspetto dell’attività della società;

l’asserzione del ricorrente circa la possibilità di applicare l’art. 1363 c.c., considerando quindi prevalente la norma di chiusura non sembra appagante, proprio per la distinzione operata dalla legge generale (art. 2249 c.c.) e speciale (art. 8, 4° e 5° co. l. 580/93);

la differenziazione tra le società semplice e quelle che hanno ad oggetto un’attività commerciale va mantenuta con chiarezza, per cui va condivisa la decisione del conservatore di respingere la domanda della parte;

PTM

visto l’art. 2189 c.c. respinge il ricorso di Pietro Rondano avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese in data 25 ottobre 1996.

Tribunale di Catania
Giud. Reg. Crucitti

19/03/1999
Ric. Romeo

Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza – art. 2189 c.c.

Il controllo da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese non è un mero controllo formale degli atti presentati per l’iscrizione, ma un controllo del contenuto sostanziale dell’atto per verificare non solo la legittimità, ma anche la non contrarietà ai principi generali relativi all’ordinamento delle società. Non può però mai spingersi a sindacare il merito dei singoli atti.

Società di persone - recesso per giusta causa – rifiuto di iscrizione – inapplicabilità - art. 1459 c.c.

L’atto di cui si è rifiutata l’iscrizione non rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 1459 c.c., ma rientra nella facoltà di escludere il socio inadempiente quale rimedio speciale previsto dalla legge. L’atto deve essere comunicato agli altri soci in quanto il recesso ex art. 2285 c.c. è atto unilaterale recettizio esplicante efficacia dal momento in cui viene portato a conoscenza degli altri soci.

Il Giudice del Registro delle Imprese di Catania
letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Romeo avverso il prov-

vedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania dell'atto di recesso di soci dalla società in accomandita semplice "Produzioni Cornucopia Giuseppe Romeo Editore s.a.s." di Antonio Romeo e Fabio Naghel iscritta al n. 28231 emesso dal Conservatore in data 2.7.1998 e comunicato il successivo 12.2.1999;

rilevato che il provvedimento di rifiuto emesso dall'Ufficio del Registro risulta così motivato: "preso atto della formulazione dell'art. 1459 c.c. dal quale emerge che l'inadempimento di una delle parti non dà diritto alle altre di rifiutare il proprio conferimento o di richiedere la risoluzione del contratto ma solo di escludere dal rapporto l'inadempiente; considerato che nell'atto in questione non vengono esclusi i soci accomandanti, in ossequio al testé menzionato art. 1459 c.c. bensì si addiavene al recesso dei soci amministratori e di un socio di capitale, ritenendo applicabile l'art. 2285 c.c.; ritenuto che il caso in questione rientri nella fattispecie prevista dall'art. 2286 1° comma, esclusione del socio per inadempienza e non in quella di cui al 2° comma dell'art. 2285 c.c.";

osserva:

sostiene il ricorrente che al Conservatore del Registro delle Imprese, e in genere agli organi deputati alla tenuta del Registro, è demandato il mero controllo formale degli atti presentati per l'iscrizione e non anche il controllo di legittimità sostanziale degli stessi, riservato, invece al Tribunale in sede di giudizio di omologazione degli atti delle società di capitali.

Rilevato, in linea di principio, che il contrasto sorto in materia e in dottrina ed in giurisprudenza vede quale orientamento maggioritario quello che demanda all'Ufficio del Registro il controllo anche del contenuto sostanziale dell'atto allo scopo di verificare non soltanto se lo stesso sia conforme alle disposizioni di legge, ma anche che non sia contrario a norme imperative nonché ai principi generali relativi all'ordinamento delle società, va rilevato che, comunque, tale controllo, come avviene per l'omologazione degli atti demandata al Tribunale, non può, però, spingersi a sindacare il merito dei singoli atti.

Ciò posto, va osservato che nella specie, il controllo dell'Ufficio del Registro appare essersi spinto sino alla valutazione nel merito di un atto che la legge lascia nella libera determinazione delle parti e che, comunque, il provvedimento di rifiuto non appare fondato.

Ed invero, va posto in rilievo che l'atto di cui si è rifiutata l'iscrizione non rientra nell'ipotesi dell'art. 1459 c.c. ma, anzi, proprio per il disposto dell'art. 1459 c.c., il quale rende inapplicabile al contratto di società la risoluzione per inadempimento, la legge prevede dei rimedi speciali, consistenti alternativamente nella facoltà di escludere il socio inadempiente ovvero nel recesso per giusta causa del socio adempiente.

Nella specie è stata esercitata tale ultima facoltà e l'atto, ritualmente comunicato agli altri soci, deve ritenersi rispondente alle prescrizioni di legge.

Non vi è dubbio, infatti, che il recesso ex art. 2285 c.c. (applicabile alle società in accomandita semplice per il richiamo effettuato dagli artt. 2297 e 2315 c.c.) è atto unilaterale recettizio esplicante efficacia dal momento in cui viene portato a conoscenza degli altri soci; soltanto questi ultimi, ove ravvisassero motivi di opposizione, potrebbero prendere l'iniziativa davanti all'autorità giudiziaria al fine di contestarne la legittimità ed operatività.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte va ordinata l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di recesso di soci dalla società in accomandita semplice "Produzioni Cornucopia Giuseppe Romeo Editore s.a.s." di Antonio Romeo e Fabio Naghel iscritta al n. 28231.

P.Q.M.

Il Giudice del Registro delle Imprese di Catania, visto l'art. 2189 c.c. e l'art. 11 del D.P.R. n. 581/95;

ordina l'iscrizione nel registro delle imprese di Catania dell'atto di recesso di soci dalla società in accomandita semplice "Produzioni Cornucopia Giuseppe Romeo Editore s.a.s." di Antonio Romeo e Fabio Naghel iscritta al n. 28231.

GIUDICE DEL REGISTRO

Tribunale di Alessandria **03/03/1997**
Giud. Rel. Mela **Ric. Rondano**

Giudice del registro - poteri – estensione – art. 2189 c.c.

Il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto, senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità o alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene richiesta l'iscrizione.

Società semplice - oggetto sociale – attività di prestazione di garanzie reali e/o personali a favore e nell'interesse di terzi – attività commerciale – inammissibilità.

L'attività di prestazione di garanzie reali e/o personali a favore e nell'interesse di terzi ha sicuramente natura commerciale e pertanto non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Il Tribunale (omissis)

visto il ricorso proposto dal notaio dr. Pietro Rondano avverso il provvedimento del giudice del Registro delle Imprese in data 2 gennaio 1997 (notificato il 13 gennaio 1997) di rifiuto di iscrizione della “Noti – società semplice”;

osserva

L'art. 2189 c.c. prescrive, com'è noto, che l'ufficio del registro, prima di procedere all'iscrizione “deve accettare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”.

La presente controversia pone all'esame di questo collegio l'interpretazione di tale espressione, ai fini della determinazione dell'ambito e della portata dei poteri di controllo connessi dall'ordinamento giuridico all'ufficio del Registro delle Imprese.

Invero, come peraltro sostenuto dalla migliore dottrina, l'esercizio di tale potere va posto in funzione ed in ragione delle finalità di pubblicità dichiarativa assolte dall'istituto dell'iscrizione.

Ne consegue che il controllo dell'ufficio del Registro delle Imprese – e quindi anche del giudice preposto a tale ufficio – non può che assumere i connotati del controllo di mera legalità, risultando inammissibile ogni forma di verifica che si estenda ad investire la validità dell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione.

Detta interpretazione trova eloquente conferma nella relazione al progetto preliminare del codice di commercio, laddove l'estensione dei controlli devoluti all'ufficio del registro viene significativamente riferita all'accertamento della “documentazione della prova dei fatti” da iscrivere; vale a dire ad una tipologia

di controllo limitata “all’estrinseco” e lunghi da qualsiasi forma di giudizio di natura sostanziale sulla veridicità e sulla validità delle situazioni dichiarate.

D’altro lato, diversamente opinando, si perverrebbe a conferire all’Ufficio del Registro delle Imprese un potere sostanzialmente identico, se non persino maggiore, a quello attribuito al tribunale in sede di omologazione, con la conseguenza che lo stesso giudice delegato potrebbe addirittura essere chiamato, in sede di reclamo, alla risoluzione di conflitti di interessi relativi alla validità di determinati atti sostanzialmente con i poteri e con i compiti tipici dell’autorità giudiziaria in sede contenziosa.

Con ciò snaturandosi completamente la funzione di un ufficio che ha il solo compito di portare a conoscenza dei terzi determinati fatti.

Se le argomentazioni che precedono rispondono a corretti criteri logico-giuridici, occorre allora concludere che il sindacato degli organi preposti al Registro delle Imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell’atto (competenza dell’ufficio, autenticità delle sottoscrizioni, astratta iscrivibilità dell’atto, imputabilità dello stesso alla società, idoneità della documentazione prodotta), senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell’atto di cui viene richiesta l’iscrizione.

Seguendo tale impostazione deve escludersi la possibilità per l’ufficio del Registro delle Imprese di dichiarare la nullità di clausole o di qualificare diversamente la società inquadrandola nell’ambito di un “tipo” diverso da quello prospettato dalle parti.

Ciò premesso rileva il Tribunale che la prestazione “di garanzie personali e/o reali anche a favore e nell’interesse di terzi” ha sicuramente natura commerciale.

Né può sostenersi che la precedente clausola che vieta l’esercizio di attività commerciale escluda la possibilità che tale prestazione assuma i connotati dell’attività commerciale.

Trattasi invero di affermazioni contenute in distinti ed autonomi enunciati che generano quindi inevitabilmente una situazione di obiettiva incertezza.

Pertanto, essendo il controllo dell’ufficio del Registro delle Imprese circoscritto all’estrinseco, la suddetta equivocità si risolve nell’assenza dei presupposti per l’iscrivibilità dell’atto.

Invero un oggetto sociale comprendente attività non commerciali ed attività commerciali non è sicuramente compatibile con il tipo normativo di cui agli artt. 2251 e segg. c.c.

PQM

respinge il ricorso proposto dal notaio dr. Pietro Rondano avverso il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese in data 2 gennaio 1997 (notificato il 13 gennaio 1997) di rifiuto di iscrizione della “Noti – società semplice”.

Tribunale di Roma
Giud. Reg. Deodato

18/01/1999
Ric. Di Dio

Giudice del registro - poteri - controllo di legittimità sostanziale - non sussiste
Lo strumento amministrativo di cui all'art. 2191 c.c. non può trovare applicazione quando si trattenebbe di indagare sulla validità delle delibere e di incidere sulla loro efficacia

Il Giudice del Registro delle Imprese,
Letta l'informativa che precede ed esaminati gli atti relativi alla istanza di cancellazione (in data 25.9.1998) della iscrizione di cui all'atto depositato il 30.7.1998 da Feliziani Franco protocollato con il n. 137844; rilevato che dagli atti acquisiti risulta essere insorta sostanziale controversia (omissis) relativamente alla legalità sostanziale dei deliberati assunti dalle assemblee dei soci della Agropoli Spa in liquidazione il 27.3.1997 ed il 28.7.1998; ritenuto che in tale contesto, nel quale si trattenebbe sostanzialmente di indagare sulla validità delle delibere suddette e di incidere sulla loro efficacia, lo strumento amministrativo di cui all'art. 2191 c.c. non può trovare applicazione essendo necessario l'intervento giurisdizionale contenzioso controvertendosi in tema di diritti soggettivi;

PQM

dichiara non luogo a provvedere.

Tribunale di Sassari
Giud. Rel. Scerrato

14/03/1997
Ric. El Trò S.r.l.

Giudice del registro - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - artt. 2191-2192 c.c., art. 11-17 DPR 581/95.

Il potere di controllo sia del Conservatore che del giudice del registro, deve riguardare, analogamente a quanto comunemente ammesso in sede di giudizio di omologazione, anche la legittimità sostanziale degli atti da iscrivere.

Il Tribunale (omissis)
ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per ricorso ex art 2192 c.c., iscritto al n. 11/97 del R.G. della V.G.; letto il ricorso datato 4/1/97, con cui Giommaria Fadda ha proposto tempestivo ricorso avverso il decreto del Giudice del Registro, emesso in data 18/12/96 e comunicatogli in data 23/12/96, con cui il predetto giudice, su ricorso di Fadda Piero, Maria Laura Atzori e Giovanni Andrea Auneddu del 2/12/96, ha disposto, previa declaratoria della propria com-

petenza a decidere, la cancellazione dal Registro delle imprese di Sassari del verbale di assemblea della ‘El Trò Srl’ del 2/7/96 da cui risultava che il Fadda Giommaria, era stato nominato amministratore unico della predetta società, sul presupposto che costui, odierno ricorrente, non fosse legittimato a richiedere la iscrizione del suddetto verbale;

viste le conclusioni rassegnate “in via pregiudiziale dichiararsi l’incompetenza del Giudice delle Imprese a deliberare sulla materia del ricorso introdotto dai sigg.ri Auneddu Giovanni Andrea, Fadda Piero e Atzori Maria Laura; in ogni caso annullarsi o revocarsi il predetto decreto n. 3/96 del Giudice del registro delle Imprese in data 18/12/96, ordinando al Conservatore del registro l’iscrizione dell’emanando provvedimento nel registro medesimo”;

letta la memoria difensiva dei residenti Auneddu, Fadda e Atzori, in cui si è concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato;

considerato che, ex art. 11, 6° comma, D.P.R. 581/95, “Prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio accerta: a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda; c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” e che, ex art. 2191 c.c., “Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il Giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”

ritenuto, preliminarmente, che sussiste la competenza del Giudice, in quanto, in base all’art. 2188 2° comma c.c., “Il registro è tenuto dall’Ufficio del registro delle Imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del tribunale”, per cui per legge il giudice, a ciò delegato, ha il compito di verificare se l’attività del Conservatore, organo preposto alla regolare tenuta del Registro sia stata o meno legittima; quindi, l’intervento del Giudice si pone, quanto all’ampiezza dei poteri di controllo sugli atti da iscrivere ed agli effetti dei suoi provvedimenti, sullo stesso piano di quello normalmente riservato al Conservatore, attraverso una sorta di sostituzione al Conservatore (arg. ex artt. 2189, 3° comma c.c. e 2191 c.c.);

ritenuto, al riguardo che appare non condivisibile la tesi del ricorrente sul possibile – e in quanto tale, sicuramente inammissibile – effetto abrogativo che una tale interpretazione dell’art. 11, 6° comma, del DPR 581/95, norma regolamentare attuativa del Registro delle Imprese, determinerebbe nei confronti degli artt. 2377 e 2378 c.c., dettati dal codice civile – cioè da una norma di legge – per le impugnazioni di delibere assembleari viziate, in quanto in questa sede l’intervento, quello necessario del Conservatore e quello eventuale e sostitutivo del Giudice del Registro, opera su un piano

assolutamente diverso da quello proprio su cui agisce il Giudice ordinario su iniziativa degli interessati: questo è destinato a verificare la validità dell'atto impugnato (azione di annullamento, ex artt. 2377 e ss c.c.); mentre quello a verificare la conformità formale e sostanziale (nei limiti dell'accertamento della sussistenza di eventuali cause di nullità ovvero di inesistenza) dell'atto da iscrivere al paradigma previsto dalla legge, al fine di garantire realmente il duplice effetto di cui all'art. 2193 c.c.: c.d. efficacia negativa e c.d. efficacia positiva della iscrizione;

ritenuto, in conclusione, che il Giudice del Registro ben ha affermato sua competenza a decidere in ordine al ricorso del 2/12/96, va dichiarato, passando al merito, che il ricorso è infondato;

ribadito che, in questa sede, l'attività del Giudice rientra nell'ambito della c.d. volontaria giurisdizione, non dirimendosi un contrasto su diritti, e che, pertanto, non può consistere nell'esame né della validità dell'atto iscritto (c.d. controllo di validità) né tanto meno della opportunità dello stesso (c.d. controllo di merito), va osservato che, così come è formulato l'art. 2191 c.c., la previsione normativa si riferisce ai casi in cui la iscrizione non doveva essere effettuata, difettandone, al momento della presentazione all'Ufficio, i presupposti di legge, e che il controllo su questi ultimi si riferisce non solo a fatti puramente formali, ma riguarda anche aspetti sostanziali; in altre parole il Collegio ritiene di dover aderire alla tesi, dottrinaria e giurisprudenziale, che configura l'esistenza di un potere di controllo non limitato alla sola legittimità formale (controllo, cioè, sulla mera regolarità esteriore dell'atto), ma esteso anche alla legittimità sostanziale dell'atto;

ritenuto che la stessa formulazione dell'art. 11, 6° comma, del citato D.P.R. 581/95, in confronto, con quella del successivo art. 13, sembra consentire tale ricostruzione, anche alla luce dei poteri e, dei compiti attribuiti all'Ufficio; infatti mentre l'art. 13, relativo al "procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale", richiede – non immotivatamente – che "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di ~~o~~ manda; c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione" (4° comma), il precedente art. 11, 6° comma -comma non immotivatamente, non richiamato dal predetto art. 13 (cfr. art 13, 5° comma) - richiede che "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) idem; b) idem; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione";

constatato, pertanto, che, in caso di iscrizioni di atti già omologati dal Tribunale, il potere di controllo dell'ufficio o del giudice è meramente, ed

espressamente formale e che, viceversa, nel caso di atti non oggetto per legge a giudizio di omologazione, il potere di controllo è – e deve essere – più penetrante, proprio per la rilevanza pubblicistica dell'iscrizione e la natura degli atti, che, benché non soggetti a preventiva omologazione, non sono per questo meno rilevanti o importanti per la vita della società (p.es. nomina o revoca degli organi sociali come le caso che qui ci occupa); ritenuto al riguardo, che il controllo, oltre a riguardare la corrispondenza dell'atto da iscrivere astratto paradigma normativo, deve coinvolgere anche l'accertamento (positivo) delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione e, evidentemente, l'accertamento (negativo) dell'assenza di condizioni ostative a tale iscrizione;

ritenuto di conseguenza, che il potere di controllo, sia del Conservatore sia del Giudice del registro, deve riguardare, analogamente a quanto comune-mente ammesso in sede di giudizio di omologazione, anche la legittimità sostanziale degli atti da iscrivere, in quanto, diversamente opinando, si rischia di considerare prive di giustificazione le pur rilevate differenti previ-sioni dei due citati articoli del regolamento e non si riesce a dare un senso alla previsione degli ampi poteri istruttori dell'ufficio (arg. ex art. 11, 7° ed 11° comma);

ritenuto, quindi, che il controllo può riguardare -fra l'altro- anche ipotesi di mancanza di legittimazione del richiedente, di inesistenza ovvero di diversa consistenza, del fatto o dell'atto da iscrivere e che, di conseguenza, non può ammettersi che il Conservatore e il Giudice, accertata l'esistenza di una ipotesi riconducibile alla previsione di cui all'art. 2379 c.c., non possano rilevarla, negando rispettivamente l'iscrizione ovvero disponendo la can-cellazione dell'iscrizione e debbano inevitabilmente iscrivere l'atto ovvero non ordinarne la cancellazione, pur apprendendo l'atto stesso radicalmente nullo, p. es. perché contrario all'ordine pubblico, oppure inesistente, in quanto totalmente mancante dei requisiti previsti dalla legge;

constatato, passando al caso che qui si occupa, che l'impugnato provvedi-mento riguarda la cancellazione della iscrizione del verbale di assemblea ordinaria del 2/7/96, con cui si ratificava una precedente delibera del 3/6/96, e che tale assemblea del 2/7/96 risulta convocata e partecipata, in-dipendentemente da ogni discorso sulla qualifica di socio, dal solo Fadda Giommaria, titolare – vero o preso, non importa in questa sede – del 25% delle quote sociali;

ritenuto, con il confronto della pacifica giurisprudenza sul punto, che è ine-sistente la delibera assunta dall'assemblea che non sia stata convocata ed alla quale non abbia partecipato l'amministratore della società;

ritenuto, al riguardo, che appare di tutta evidenza che l'assemblea del 2/7/96 non è stata convocata dall'amministratore unico della società (cfr.

artt. 9 ed 11 nuovo statuto), in quanto l'investitura del Fadda Giommaria ad amministratore unico della società, qualifica necessaria per convocare validamente l'assemblea del 2/7/96, deriva proprio da quella delibera, assunta nella precedente assemblea del 3/6/96 e non iscritta al Registro per rifiuto di iscrizione, che doveva essere ratificata da questa seconda assemblea; ritenuto, quindi, che nel momento stesso in cui Fadda Giommaria convoca e presiede l'assemblea del 2/7/96 in qualità di Amministratore Unico è – nuovamente – di tutta evidenza che sussiste una palese contraddizione in termini fra la dedotta situazione e l'oggetto delle delibere poste all'ordine del giorno: a) revoca del precedente amministratore unico e b) conferma dell'amministratore unico, nominato nell'assemblea del 3/6/96; infatti, se si doveva deliberare la revoca dell'incarico di Auneddu, precedente Amministratore Unico, non poteva convocare e presiedere l'assemblea il Fadda, in qualità di nuovo Amministratore Unico, in quanto per l'appunto l'Amministratore Unico è 'unico' e non vi può essere coesistenza di due Amministratori Unici (arg. ex art. 13 nuovo statuto); inoltre, se era necessario confermare, cioè ratificare la nomina (3/6/96) del Fadda a nuovo Amministratore Unico, è evidente che la precedente nomina era chiaramente improduttiva di qualsiasi effetto, per cui il Fadda non era, in ogni caso, ancora Amministratore unico e non poteva convocare e presiedere la seconda assemblea del 2/7/96 (cfr. artt. 9 ed 11 nuovo statuto);

ritenuto, pertanto, che doveva essere negata l'iscrizione della delibera dell'assemblea del 2/7/96, in quanto la stessa 'ictu oculi' presentava una manifesta contraddittorietà desumibile dello stesso verbale di assemblea e rappresentava un fatto, giuridicamente inesistente a causa della mancanza di quegli elementi minimi ed indispensabili per ritenere che si fosse in presenza di una qualsivoglia manifestazione di volontà riconducibile alla società in questione;

ritenuto, pertanto, che il provvedimento del Giudice del registro, benché formalmente basato sul rilievo della mancanza della qualifica di socio da parte del Fadda Giommaria, non può essere riformato, in quanto lo stesso giunge comunque a conclusioni esatte e pienamente condivisibili, e che va, pertanto, confermato l'ordine di cancellazione del predetto verbale assembleare;

ritenuto – passando alla c.d. 'riconvenzionale': l'odierno ricorrente ha chiesto l'adozione di un provvedimento di cancellazione di iscrizione della delibera dell'assemblea del 20/11/95, convocata da Fadda Piero, con cui era stato nominato amministratore unico Auneddu Giovanni Andrea – che la stessa, al di là della terminologia processuale civilistica utilizzata e del fatto che non sia stata oggetto di specifica conclusione in ricorso (cfr. ricorso del 4/1/97), si configura sostanzialmente come segnalazione al Giudice del

Registro, rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 2191 c.c., in cui infatti, non si fa riferimento ad alcun tipo di iniziativa di parte; constatato che, stanti le modalità di ingresso in causa della suddetta questione, parte resistente non ha 'accettato' il contraddirittorio sul punto (cfr. memoria difensiva del procuratore dei resistenti) e ritenuto, al riguardo, che sia indispensabile garantire la difesa (arg. ex art. 2191 c.c.: "... sentito l'interessato..."), stante le conseguenze cui può portare una decisione di siffatto tipo; ritenuto, pertanto, che è necessario disporre la comparizione di Fadda Piero, Auneddu Giovanni Andrea e Atzori Maria Laura per essere sentiti in ordine alla segnalazione dell'odierno ricorrente Fadda Giommaria relativamente all'iscrizione della delibera assembleare del 20/11/95, portante la nomina dell'Auneddu ad Amministratore unico della società in questione, mentre non è necessaria la ricomparizione del predetto Fadda Giommaria, in quanto nulla prevede la legge a proposito di colui che effettua la segnalazione, dovendosi intendere per "interessato" solo colui o coloro che hanno richiesto l'iscrizione o possono subire gli effetti di un eventuale provvedimento di cancellazione; visti gli artt. 2191 e 2192 c.c. e gli artt. 11 e 17 DPR 581/95;

PQM

rigetta il ricorso presentato in data 4/1/97 da Fadda Giommaria avverso il decreto del Giudice del Registro del 18/12/96 (n. 3/96).

Tribunale di Roma
Giud. Reg. Deodato

22/07/1999
Ric. Tasso

Giudice del registro - poteri – controllo di validità – non sussiste.

L'accertamento della falsità della verbalizzazione e la dichiarazione della nullità del relativo verbale non possono formare oggetto di provvedimento da parte del giudice del registro in sede di giurisdizione volontaria né di intervento ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

Letta la nota prot. n. 3842/99 (del 15.7.1999 n. 13091 pervenuta a questo ufficio il 20.7.1999) rimessa dal Conservatore del Registro delle Imprese, avente ad oggetto contestazioni sul verbale del 31.3.1998 dell'Assemblea della Anca Immobiliare (omissis) ed esaminati gli atti allegati;

Preso atto delle contestazioni sollevate dalla signora Dirce Tasso vedova Carapanelli e delle richieste dalla stessa formulate;

Preso atto delle conclusioni dell'ufficio del P.M. convocato in ordine alla deduzione del falso nella verbalizzazione assembleare;

Ritenuto che l'accertamento dell'asserito falso; la dichiarazione dell'asserita nullità dell'assemblea; la pronuncia di annullamento della nomina del

liquidatore (da parte dell'assemblea dichiaratamente totalitaria ed unanime di una società a responsabilità limitata la quale non ha ad oggetto la deliberazione di scioglimento bensì solo l'accettazione delle dimissioni del liquidatore già nominato e la nomina del nuovo liquidatore ex art. 2450 II c.c.) non possono formare oggetto di provvedimento da parte di questo Ufficio in sede di giurisdizione volontaria né di intervento ai sensi dell'art. 2191 c.c. se non preceduto da decisione giurisdizionale a cognizione piena che abbia rimosso la validità del deliberato assembleare sul quale si fonda l'iscrizione dell'accettazione di carica del nuovo liquidatore;

PQM

dichiara non luogo a provvedere sulla nota del Conservatore del R.I. nonché sulle richieste della signora Dirce Tasso vedova Carpanelli e ordina rimettersi gli atti in archivio.

Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Caleffi

23/04/1999
Ric. Salis

Giudice del registro - poteri – estensione – art. 2191 c.c. – art. 11 DPR 581/95.

Il significato da attribuire alla locuzione “condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”, va individuato nella possibilità per l'ufficio del registro ed il giudice del registro di valutare non la validità “giuridica” dell'atto, bensì la sua validità “estrinseca”, prescindendo da ogni controllo attinente al merito.

Società di capitali - deliberazioni assembleari – nomina di amministratore – divieto di ricoprire la carica ex art. 26 L. 81/93 – eventuale causa di invalidità – non rileva ai fini dell'iscrivibilità.

La violazione dell'art. 26 della L. 81/93 si configura come una eventuale causa di invalidità della delibera di nomina di amministratore ed in quanto tale esula dall'ambito d'indagine demandato al giudice del registro in sede di controllo.

Il Giudice del Registro delle Imprese

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 23.4.1999:

premesso che con istanza in data 15.4.1999 Franco Salis chiedeva, ex art. 2191 c.c., la cancellazione dal Registro delle Imprese delle delibere di nomina di Baldino Antonio Francesco alla carica di amministratore della Sogeaal spa nonché a quella di Presidente del consiglio di amministrazione della medesima società in data 27.10.1998 e in data 31.3.1999; letti gli atti e sentiti gli interessati;

osserva

considerato che il ricorrente fonda sostanzialmente l'istanza di cancellazio-

ne delle suddette delibere sulla violazione dell'art. 26 della L. n. 81/93, il quale, vieta al Sindaco di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni, e quindi sulla invalidità delle stesse, deducendo in particolare la loro nullità ex art. 2379;

ritenuto che “l’invalidità” denunciata dal ricorrente esula dall’ambito di indagine demandato al giudice del registro delle imprese in sede di controllo sulla iscrivibilità degli atti;

ritenuto, infatti, che tale conclusione, pur nella netta divergenza di opinioni manifestatasi in giurisprudenza relativamente all’ampiezza dei poteri di controllo del giudice del registro delle imprese in sede di iscrizione di atti societari, è imposta dalle seguenti considerazioni;

rilevato che ai sensi dell’art. 11 6° comma DPR 581/95 “prima di procedere all’iscrizione l’ufficio accerta”: a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda, b) la regolarità della compilazione del modello, c) la corrispondenza dell’atto o del fatto di cui si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge, d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione, e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione e che l’art. 2191 c.c. stabilisce che il Giudice del Registro ordina la cancellazione di una iscrizione se la stessa è avvenuta “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”;

ritenuto che, alla luce di tali disposizioni, il Giudice del Registro, pur non dovendosi limitare ad un controllo di mera legittimità formale, riguardando l’ambito dei relativi poteri anche la corrispondenza dell’atto o del fatto di cui si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge e la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, non può condurre la sua indagine fino ad un controllo di validità e quindi di merito dell’atto iscritto;

ritenuto in particolare che tale conclusione è imposta da ragioni sia di natura letterale sia di natura sistematica;

considerato infatti che, quanto alle ragioni di natura letterale, si deve innanzi tutto sottolineare che lo stesso legislatore ha delimitato l’ambito del controllo alle condizioni previste dalla legge per la mera “iscrizione” dell’atto e non per la sua “validità”;

ritenuto che tale argomentazione assume ancora maggior rilievo se si tiene conto della peculiare funzione dell’iscrizione degli atti societari – cui è preordinato il controllo in esame – diretta unicamente a rendere gli atti iscritti opponibili ai terzi e non incidente sulla validità ed efficacia degli stessi (cd. pubblicità dichiarativa contrapposta alla cd. pubblicità costitutiva per la quale il controllo dell’autorità giurisdizionale è non solo preventivo – in sede di omologazione – rispetto alla iscrizione dell’atto ma altresì esercitato dal collegio nell’ambito di un procedimento in camera di consiglio), tanto

che l'atto valido produce i suoi effetti indipendentemente dalla iscrizione mentre l'atto invalido rimane tale anche se regolarmente iscritto; considerato inoltre che, quanto alle ragioni di natura sistematica, il nostro ordinamento per contrastare l'invalidità degli atti societari, come del resto di tutti i negozi giuridici, ha previsto la possibilità per gli interessati di impugnare la delibera davanti al giudice ordinario nell'ambito di un procedimento contenzioso in contraddittorio tra gli interessati, e che, pertanto, ammettere la possibilità per l'ufficio del registro prima e per il giudice del registro poi di sindacare la validità di un atto significherebbe risolvere questioni devolute alla competenza del giudice ordinario in sedi non qualificate ed al di fuori delle garanzie proprie del giudizio di cognizione, dando vita inoltre a decisioni del tutto inutili rispetto alle eventuali pronunce giurisdizionali emesse sulla medesima controversia perché inidonee a contrastarle in caso di giudizi difformi, con il rischio altresì di dare o meno pubblicità ad atti poi giudicati, quanto a validità, in maniera contrapposta dall'unico organo competente ad effettuare tale valutazione e cioè l'organo giurisdizionale; ritenuto in definitiva che il significato da attribuire alla locuzione "condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione", al fine di determinare l'ambito del controllo in esame e nell'arduo tentativo di trovare una definizione esemplificativa della questione in esame, va individuato nella possibilità per l'ufficio del registro ed il giudice del registro di valutare non la validità "giuridica" dell'atto bensì la sua validità "estrinseca", ricomprensibile ad es. la competenza dell'ufficio presso cui è stato iscritto l'atto, l'imputabilità dell'atto alla società e all'organo deliberante, l'esistenza del fatto oggetto della domanda, la sua qualificazione nell'ambito della categoria degli atti per cui la legge prescrive l'iscrizione stessa, la sussistenza di condizioni speciali previste dalla legge per l'iscrizione e così via, prescindendo però da ogni controllo attinente al merito dell'atto e alla sua validità "giuridica", la cui valutazione spetta unicamente all'autorità giurisdizionale in sede di procedimento ordinario (nel caso in esame peraltro il ricorrente ha proposto, sulla base delle medesime argomentazioni fatte valere in questa sede, l'azione di annullamento davanti al giudice ordinario, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia delle delibere); considerato, pertanto, che il ricorso in esame si fonda unicamente sulla eccepita violazione dell'art. 26 della L. n. 81/93, richiedendo quindi un accertamento di merito sulla validità delle delibere di nomina assunte dal C.d.A. della Sogeaal SpA, e che al contrario non emergono condizioni di non iscrivibilità dell'atto legate alla sua validità "estrinseca" (l'ufficio che ha provveduto alla iscrizione dell'atto è competente, la delibera di nomina del presidente del consiglio di amministrazione rientra nella categoria degli atti da iscrivere per legge, l'atto proviene dall'organo competente ad assumere la delibera iscritta), l'istanza ex art. 2191 c.c. deve essere rigettata,

con assorbimento delle questioni relative al merito della stessa. (omissis).

REGISTRO IMPRESE

Tribunale di Treviso **30/10/1997**
Giud. Reg. Schiavon **Ric. Favero**

Registro imprese - iscrizione – deposito di firma – sottoscrizione autenticata dal segretario comunale – ammissibilità – art. 20 Legge n. 15 del 04.01.1968 e art. 2703 c.c.
È ammисible il deposito al registro delle imprese delle firme degli amministratori di una società di persone qualora l'autentica sia effettuata dal segretario comunale.

Il Giudice del Registro delle Imprese
visto il ricorso proposto da Lorella, Anna e Vilma Favero, quali amministratori della C.M.F. s.r.l., contro la determinazione assunta il 10.9.1997 dal Conservatore del Registro delle Imprese di Treviso;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
rilevato che sono state depositate presso l'Ufficio del Registro, ai sensi dell'art. 2383 co. 4 c.c., le firme di Lorella e di Anna Favero autenticate dal segretario comunale;
ritenuto che il segretario comunale ai sensi dell'art. 20 L. 4.1.1968, n. 15, ha il potere di autenticare sottoscrizioni, in relazione ad istanze che si presentino alla pubblica amministrazione;
considerato in particolare che le norme sull'autenticazione delle sottoscrizioni, ivi compreso l'art. 2703 c.c. che espressamente il Conservatore richiama, prevedono che essa possa essere effettuata, in alternativa, dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, qual è in generale, per domande indirizzate alla pubblica amministrazione, il segretario comunale (ed è – nel caso specifico – anche il funzionario del registro delle imprese, in forza della previsione dell'art. 14 D.P.R. 581/95), sicché appare infondata l'interpretazione della norma in base alla quale il Conservatore con il provvedimento reclamato ha rifiutato la richiesta di deposito si firme;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, ordina sia accolta la richiesta di deposito delle firme degli amministratori della C.M.F. s.r.l. Lorella ed Anna Favero, così come presentata il 4.6.1997 al Registro delle Imprese di Treviso.

Tribunale di Biella **06/07/1996**
Giud. Reg. Cigliola **Ric. Coop. Di Servizi Sirio 93**

Registro imprese - iscrizione – istanza – firma autenticata – necessità – rimessione in termini per la regolarizzazione – ammissibilità.
Qualora manchi la sottoscrizione autenticata dell'istanza d'iscrizione di un atto al re-

gistro delle imprese, l'ufficio può consentire la rimessione in termini per la regolarizzazione della domanda.

Il Giudice del Registro, dott. Paolo Cigliola,
visto il ricorso presentato da Cooperativa Di Servizi Sirio 93, in persona del legale rappresentante pro tempore, dep. il 5.7.1996, ai fini della revoca del provvedimento di rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 11 comma 12 d.p.r. n. 581/95;
letti gli atti e la documentazione allegata;
rilevato:
che alla stregua di quanto dedotto dal ricorrente sussistono sufficienti elementi per ritenere che la denunciata mancanza di sottoscrizione sia stata effettivamente determinata da errate o insufficienti indicazioni ricevute presso l'ufficio; che non si ravvisano allo stato possibili motivi di pregiudizio alla veridicità e completezza del sistema di pubblicità realizzato dal registro derivanti dal consentire al ricorrente di regolarizzare la domanda di iscrizione.

P.Q.M.

Revoca il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione relativo all'impresa ricorrente;
Fissa il termine del 30.9.1996 per la regolarizzazione della domanda di iscrizione a cura dell'impresa ricorrente.

Tribunale di Arezzo
Giud. Reg. Cappelli

22/01/1999
Ric. Benini

Registro imprese - iscrizione – requisiti minimi dell'atto.

In presenza di una richiesta di iscrivere al registro delle imprese un atto privo delle condizioni minime di chiarezza e legalità necessarie a renderlo degno di pubblicità, il Conservatore ha sicuramente il potere di respingere l'istanza.

Il Giudice del Registro delle Imprese di Arezzo,
letto il ricorso ex art. 2189 c.c., presentato in data 8.1.1999 da "Fattoria la Forra di Galeffi Collinson Gabriella & C" s.a.s, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione n. 13203 del 20.8.1998 della scrittura privata autenticata per notaio D'Abramo di Livorno del 21.7.1998, adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo in data 23.12.1998;
considerato che con la predetta scrittura l'odierna ricorrente Benini Maria Lorenza, dopo aver premesso di aver assunto a seguito della morte dell'acomandatario, Galeffi Gabriella, avvenuta in data 23.1.1998, quale socio superstite, con atto del 30.6.1998 (ben 5 mesi dopo), la carica di amministratore provvisorio della società (ex art. 2323 c.c. e quindi senza responsabilità illimitata e con soli poteri di ordinaria amministrazione) riservandosi "...la possibilità di ricostruire la pluralità dei soci... di continuare la società con gli eredi della signo-

ra Galeffi Gabriella, o liquidare gli stessi, o liquidare la società... ”, e preso atto che non era stato ancora raggiunto un accordo con gli eredi testamentari della defunta (tra i quali è da ricomprendere la stessa Benini), mentre un nuovo soggetto si era detto disposto ad entrare nella società, aveva ricostituito la pluralità dei soci riducendo contestualmente il capitale della società di un importo pari alla quota spettante *al de cuius*, decideva:

1. di proseguire l'attività sociale con un nuovo socio che subentrava (a chi? come?) in qualità di accomandante;
2. di “.. *preliminarmente...*” (??) ridurre il capitale sociale (operazione che si definisce “... *necessaria...*”);
3. di (da ritenere però in modo implicito) aumentare il capitale sociale di importo pari alla quota assunta dal nuovo socio;

Osserva

compito del Giudice delle imprese è in questa sede verificare se sussistano le condizioni di validità *estrinseca* dell'atto tali da renderlo iscrivibile; se cioè l'atto contenga chiaramente tutti gli elementi dai quali si possano con certezza dedurre le variazioni dell'assetto societario apportate dai soci, che siano suscettibili di pubblicità.

Ebbene non sembra che tali condizioni sussistano sotto vari aspetti e l'atto presentato per l'iscrizione risulta essere decisamente oscuro tanto che l'Ufficio, richiesto di provvedere alla sua pubblicità, sarebbe costretto a dare per accertati passaggi e decisioni che nel medesimo non sono esplicitati e della cui adozione non si può essere certi.

Nel corpo dell'atto si fa riferimento al fatto che la socia superstite, con atto precedente, si era riservata la facoltà di scegliere tra le operazioni ad essa (e solo ad essa, in mancanza di patuizione contraria) offerte dall'art. 2284 c.c.; se ne deduce quindi che a quella data detta socia superstite non avesse ancora deciso se offrire o meno agli eredi (e quindi anche a se stessa) la possibilità di entrare a far parte della compagnie sociale; un mese dopo questo dubbio pare non essere ancora sciolto se nella premessa dell'atto *de quo* si legge: “...che a tutt'oggi non è stato ancora raggiunto un accordo con gli alti eredi della signora Galeffi... ” (accordo riguardo a cosa: alla continuazione della società o al quantum della liquidazione?); nel prosieguo la Benini assume decisioni che non avrebbe avuto il potere di prendere se non avesse deciso di liquidare la quota della defunta ai suoi eredi (e quindi a se stessa). Se ne deduce che questa è la decisione adottata, ma questa è solo una deduzione, perché in nessuna parte dell'atto tale scelta è esplicitata.

Il quesito è allora il seguente: è in potere dell'Ufficio del Registro delle Imprese dedurre qualcosa da un atto sociale? E soprattutto, è legittimo che l'Ufficio deduca l'adozione di una decisione così importante e che deve essere comunicata ai terzi? La risposta per ovvi motivi non può che essere negativa.

Se tale scelta non fosse stata fatta, la Benini non avrebbe avuto il potere di far

entrare, essa sola, il nuovo socio, dato che gli eredi della Galeffi, una volta entrati a far parte della compagine sociale con effetto retroattivo avrebbero anch'essi dovuto esprimere il loro assenso (presumibilmente a mezzo di un rappresentante comune).

Proseguiamo. Ammesso e non concesso che dalla premessa si potesse intuire con sufficiente grado di certezza l'opzione ex art. 2284 c.c., un secondo dubbio si presenta: l'atto enuncia: “... *preliminarmente pertanto si rende necessario ridurre il capitale sociale di £ 219.974.400 comprendente la quota di spettanza del de cuius, portando lo stesso a £ 54.993.600...*” e nel presente si legge: “... *non avendo fornito gli eredi e legatari della de cuius detta prova (della presentazione della dichiarazione di successione), la società nell'avviare il procedimento liquidatorio, in base al diritto potestativo dei superstiti, ha agito in maniera del tutto esente da critiche limitandosi ad iscrivere nel proprio passivo il debito da restituzione, ma procrastinandone l'adempimento sino al momento in cui eredi e legatari forniranno la prova di aver incluso in dichiarazione di successione il cespote in parole...*”. Questo passaggio lascia, in realtà, alquanto perplessi poiché:

non è allegato l'atto costitutivo e non è pertanto possibile sapere se esso contenga particolari disposizioni per la liquidazione della quota del socio deceduto, tuttavia qualora nessuna previsione fosse in esso contenuta ci si porrebbe il problema di scegliere tra le due posizioni che si incontrano in dottrina e in giurisprudenza su quale sia il soggetto tenuto alla liquidazione della quota in caso di morte del socio nelle società di persone: se la società o i soci superstiti e la scelta di una piuttosto che l'altra posizione influenza notevolmente il caso concreto;

si definisce necessaria una riduzione del capitale che, al momento, non si giustifica e forse (se la situazione patrimoniale della società fosse stata tale da sopportare il peso della liquidazione senza intaccare il capitale) non lo sarebbe stata mai;

si evidenzia e si iscrive nel passivo un debito che non è stato ancora quantificato, atteso che l'accordo con gli eredi non è stato raggiunto e che l'art. 2289 c.c. fa riferimento alla *situazione patrimoniale* e non al capitale (che è solo la misura della partecipazione del socio alla società), ma allora le possibilità sono due: o si conosce quanto è il debito e si accerta che è tale da assorbire anche parte del capitale sociale e allora non si applica l'art. 2306 c.c. oppure si opera una riduzione preventiva del capitale, che non può che rientrare nell'ipotesi di riduzione per esuberanza, soggetta – sicuramente – alla previsione dell'art. 2306 c.c., della quale nell'atto non si fa menzione alcuna.

Nel ricorso si fa ancora notare che la società avrebbe ben agito non avendo pagato gli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, ma, ad avviso di questo giudice, quello che interessa all'Ufficio del Registro delle Imprese non è se e come la quota del *de cuius* sia stata liquidata e tantomeno se si è rispettata la norma fiscale (cosa che esula dalla sua competenza), ma se si è

deciso di continuare la società con gli eredi o di liquidare la quota e, in quest'ultimo caso, se l'importo da corrispondere agli eredi è tale da richiedere o meno una riduzione del capitale sociale onde verificare se la riduzione *de quo* rientri o non nella previsione dell'art. 2306 c.c. e sorga il diritto di opposizione dei creditori sociali.

Nell'atto tutte queste informazioni non risultano espresse, né sono deducibili con certezza; l'unico dato sicuro è che, per evitare lo scioglimento della società ex art. 2272, n. 4 c.c., la società superstite ha deciso di far entrare un nuovo socio accomandante al quale viene attribuita una partecipazione di minoranza calcolata sul capitale risultante dalla sopra criticata riduzione. Orbene, poiché alla luce di quanto sopra detto, il quadro potrebbe essere in realtà ben diverso, ovvero se il capitale non avesse dovuto essere ridotto e il suo ammontare fosse quello originario di circa trecento milioni di lire, le quote di partecipazione sarebbero certamente diverse.

In conclusione all'ufficio si era richiesto di iscrivere un atto confuso, dal quale non risulta chiaro cosa sia successo e quali potranno essere gli sviluppi della situazione e anche volendo abbracciare la tesi più restrittiva il Conservatore del Registro delle Imprese ha sicuramente il potere di rifiutare l'iscrizione degli atti privi delle condizioni minime di chiarezza e legalità necessarie a rendere l'atto degno di pubblicità.

PTM

rigetta il reclamo e conferma l'impugnato provvedimento.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

01/06/1999
Ric. Conservatore

Registro imprese - sequestro di quote – iscrizione al registro imprese – principio di tipicità – art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Presso il registro delle imprese devono essere iscritti solo gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione ex art. 2188 c.c. e art. 11 co 6 DPR 581/95, per cui il sequestro di quote di partecipazione di una s.a.s. non deve essere iscritto, non trattandosi di patto che comporta modifiche del rapporto sociale.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso del Conservatore del Registro delle Imprese, diretto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione della nomina dell'avv. Giovanni Molè ad amministratore dei beni sequestrati dal Tribunale di Ragusa a carico di Fashion Corporation Group – Gemelli Scandalo di Claudia Berg & C. s.a.s., (omissis); preso atto che gli interessati, avvisati, non si sono presentati; considerato che presso il Registro delle Imprese devono essere iscritti soltanto gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione (art. 2188 c.c. e 11 comma 6 DPR 581/95);

rilevato che il sequestro di quote di partecipazione di una società in accompan-
dita semplice non deve essere iscritto, non trattandosi di patto che comporta
modifiche del rapporto sociale;

rilevato che ugualmente non deve essere iscritto il sequestro di beni o di un
complesso di beni che costituiscono patrimonio della società stessa, che deve
avvenire soltanto con le forme dell'esecuzione forzata;

ritenuta pertanto errata l'iscrizione del provvedimento del 7.1.1999 del Tribu-
nale di Ragusa;

PQM

ordina la cancellazione dell'iscrizione avvenuta il 26.2.1999 della nomina
dell'avv. Giovanni Molè ad amministratore di beni della società sopra indicata.

Tribunale di Taranto
Giud. Reg. De Marzo

23/03/1998
Ric. Pappadà

Registro imprese - sezioni speciali - iscrizione d'ufficio della cessazione d'impresa - le-
gittimità - art. 2193 c.c - DPR 581/95.

*Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'impresa relativamente ad
un piccolo imprenditore iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese.*

Il giudice delegato,

viste le comunicazioni del Conservatore del registro delle imprese, recanti la
data del 18 e 22 gennaio 1998, e la documentazione allegata;

rilevato che il sindaco del Comune di Lizzano, con ordinanza n. 4 del 15 gen-
naio 1997, ha revocato a Pappadà Adriano, (omissis), l'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività di raccoglitrice di materiale ferroso;

considerato che il Pappadà risulta iscritto nella sezione speciale dei piccoli im-
prenditori del registro delle imprese di Taranto;

rilevato che la prevista funzione di certificazione anagrafica e di pubbli-
cità-notizia attribuita, all'iscrizione nelle sezioni speciali, dall'art. 8, comma 5, L.
n. 580/1993 incide sull'operatività dell'art. 2193 c.c., ma non anche sull'obbligato-
rità dell'iscrizione e sulle regole codistiche intese a garantire l'effettività
di tale prescrizione; considerato, in particolare: a) che la previsione di «sezioni
speciali» del registro delle imprese conferma la natura unitaria di quest'ultimo,
esattamente avvertita dall'art. 7 D.P.R. n. 581/1995; b) che, pertanto, il richia-
mo agli artt. 2188 e seguenti c.c., operato dall'art. 8, secondo comma, L. n.
580/1993, concerne anche le sezioni speciali; c) che nessun rilievo, ai fini che
qui interessano, assume il regime di efficacia previsto dall'art. 2193 c.c. (esclu-
so per le sezioni speciali, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, L. n. 580/1993), in
quanto esso, di per sé considerato, risolvendo problemi di opponibilità di fatti,

fonda una qualificazione dell'iscrizione in termini di onere e non di obbligo della parte interessata a rendere conoscibili determinate vicende; d) che, essendo la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro ispirate al principio della completezza e dell'organicità (art. 8, sesto comma, L. n. 580/1993), non è ragionevole interpretare il sistema normativo nel senso che, con riguardo alle sezioni speciali, le iscrizioni non sarebbero obbligatorie e sarebbe escluso il procedimento di iscrizione d'ufficio;

ritenuto, per tali considerazioni, tutte svolte in relazione a norme di grado primario, di dover disattendere le indicazioni provenienti da una fonte subordinata, quale l'art. 18, settimo comma, D.P.R. n. 581/1995 (collocato nel capo II dedicato al «Procedimento di attuazione della pubblicità nelle sezioni speciali del registro delle imprese») che, richiamando il solo art. 11 («Procedimento di iscrizione su domanda») e non anche il successivo art. 16 («Procedimento d'iscrizione d'ufficio»), entrambi collocati nel capo 1 dedicato al «Procedimento di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese», sembrerebbe escludere l'operatività dell'iscrizione d'ufficio con riguardo alle sezioni speciali; ritenuto che l'interesse pubblico alla conoscenza dei soggetti operanti sul mercato e delle vicende che li riguardano, interesse sotteso alla prevista obbligatorietà delle iscrizioni, impedisce che il Pappadà, nonostante la revoca dell'autorizzazione comunale, possa continuare ad apparire ai terzi come legittimamente esercente l'attività sinora svolta;

ritenuto che, in effetti, la revoca dell'autorizzazione comunale preclude, nel caso di specie, la legittima prosecuzione dell'attività e si configura come causa di cessazione dell'impresa, ossia come fatto estintivo da iscrivere a norma dell'art. 2196 c.c.;

rilevato che il Pappadà, con raccomandata del 17 ottobre 1997, è stato inutilmente invitato dall'ufficio del registro a richiedere entro il termine, reputato congruo da questo giudice, di quindici giorni l'iscrizione della cessazione dell'impresa;

P.Q.M.

ordina l'iscrizione della cessazione dell'impresa esercitata da Pappadà Adriano. (omissis) Dispone che il presente decreto sia comunicato all'interessato a cura della cancelleria, che, in assenza di reclamo nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 2192 c.c., provvederà, altresì, alla comunicazione all'ufficio del registro delle imprese.

Tribunale di Perugia
Giud. Reg. Cossu

09/03/1998
Ric. Ingeborg Verena Rauch

Registro imprese - sezioni speciali - iscrizione d'ufficio - legittimità - competenza esclusiva del Giudice del registro - provvedimento autonomo del Conservatore - illegittimità - reclamabilità innanzi al Giudice del registro - artt. 2189 ss. c.c., artt. 11, 16,

18, D.P.R. 581/95.

Nonostante la mancanza nell'art. 18 D.P.R. 581/95 di una espressa previsione in tal senso, la funzione unitaria del registro delle imprese, che ne determina la esplicita unitarietà della struttura, impone di ritenere che anche per le sezioni speciali del registro sia applicabile il procedimento di iscrizione d'ufficio, nel senso che, ove ricorrono i presupposti di questa, il Conservatore è abilitato ad iscrivere l'imprenditore nella sezione ritenuta di pertinenza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 unicamente il Giudice del registro ha il potere, con decreto motivato reclamabile al Tribunale, di disporla, previa verifica delle condizioni di legge: ne consegue che l'iscrizione d'ufficio effettuata dal Conservatore con provvedimento autonomo, non essendo avvenuta nel rispetto delle condizioni di legge, deve essere cancellata con decreto del Giudice del registro.

Il Giudice del registro delle imprese,

letto il ricorso presentato il 24 gennaio 1998 da Ingeborg Verena Rauch avverso l'iscrizione di ufficio nel Registro delle imprese, sezione Piccoli imprenditori; a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3 marzo 1998, ha pronunciato il seguente decreto.

A seguito di informativa del corpo di Polizia municipale di Perugia, il Conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Perugia, con provvedimento in data 1° settembre 1997 comunicato con lettera datata 8 settembre 1997, iscriveva d'ufficio la sig.ra Ingeborg Verena Rauch, titolare della ditta «Toko Colimbo» al Registro delle Imprese, sezione Piccoli imprenditori.

Con ricorso depositato il 24 gennaio 1998 la suddetta Ingeborg si opponeva al provvedimento, assumendo il difetto dei presupposti necessari e chiedendo la reiscrizione al R.E.A., sezione Esercenti arti e professioni.

Convocate le parti avanti al giudice del registro, si presentava la sola ricorrente, che chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il presente ricorso si configura come opposizione alla iscrizione d'ufficio nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Osserva questo giudice che il procedimento di iscrizione nel Registro è disciplinato, certamente in maniera non esaustiva e scoordinata rispetto alle disposizioni del codice civile, dal DPR 7 dicembre 1995, n. 581, il quale, agli artt. 11 e ss. ed all'art. 16 regola l'iscrizione a domanda e d'ufficio.

L'art. 18, che riguarda il procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali e che rimanda, per la parte non regolata, all'art. 11 (procedimento di iscrizione su domanda), non prevede un procedimento di iscrizione di ufficio, ma la funzione unitaria del Registro, che ne determina la natura, egualmente unitaria e la esplicita unitarietà della struttura (art. 7), impone, di ritenere che anche per l'iscrizione nelle sezioni speciali sia applicabile il procedimento di iscrizione di ufficio, nel senso che, ove ricorrono i presupposti di questa, il Conservatore è abilitato ad iscrivere l'imprenditore nella sezione ritenuta di pertinenza.

Da questa considerazione consegue l'affermazione della giurisdizione astratta del Giudice del registro alla verifica del corretto esercizio da parte del Conser-

vatore dei poteri ad esso attribuiti.

Lo schema procedimentale del D.P.R. citato non prevede espressamente la possibilità di ricorso al Giudice del registro avverso un'iscrizione d'ufficio e questo perché l'art. 16 attribuisce al giudice stesso -ed unicamente al giudice - il potere, con decreto motivato reclamabile al tribunale, di disporla, previa verifica delle condizioni di legge, tra le quali, in primis, quelle attinenti alla regolarità formale del procedimento stesso.

Nella fattispecie, invece, il Conservatore, con provvedimento autonomo, ha provveduto alla iscrizione d'ufficio.

Resta quindi da vedere se detto provvedimento - anomalo - sia reclamabile avanti al Giudice del registro, ovvero debba essere impugnato con ricorso amministrativo.

Reputa questo Giudice che debba adottarsi la prima soluzione.

L'art. 2191 c.c. attribuisce al Giudice del registro il potere di provvedere con decreto alla cancellazione di un'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.

Ora, da un lato, richiamando quanto in precedenza argomentato circa il contenuto del controllo, tra le condizioni di legge non possono certo escludersi quelle che attengono alla regolarità formale del procedimento, cosicché, dando un contenuto concreto al potere di vigilanza attribuito al giudice dall'art. 2188 c.c., deve ritenersi che la giurisdizione a questo attribuita sia di carattere generale, di legittimità e di merito e sia esclusiva nella specifica materia, che non attiene all'amministrazione dell'Ufficio, ma unicamente al contenuto degli atti su cui il controllo deve esplicarsi, dal quale non è esclusa la verifica dei poteri del Conservatore.

Quanto al potere di iniziativa, la disposizione dell'art. 2191 c.c., letta alla stregua delle norme regolamentari di riempimento di cui al D.P.R. n. 581/95, se attribuisce al Giudice del registro il potere di cancellazione d'ufficio, non esclude - anzi, impone, secondo lo schema attuato dal legislatore del 1993 e del 1995 - che tale potere sia esercitato su iniziativa della parte interessata, Ufficio o soggetto privato.

Siffatta lettura, a parere dello scrivente, permette un collegamento organico fra l'art. 2191 c.c. e l'art. 17, D.P.R. n. 581/93, completando lo schema procedimentale di natura giurisdizionale, ancorché di giurisdizione volontaria, che regola i conflitti in tema di iscrizione e cancellazione degli atti nel Registro delle imprese.

L'officialità del provvedimento comporta poi che, portata la questione a conoscenza del giudice, questi abbia il potere-dovere di provvedere alla completa verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, anche al di là delle specifiche prospettazioni delle parti (che nel caso *sub iudice* sono limitate al merito).

Nella fattispecie concreta, quindi, il provvedimento di iscrizione di ufficio è avvenuto al di fuori delle condizioni di legge previste dall'art. 16, D.P.R. 7 di-

cembre 1995, n. 581 e deve disporsi la cancellazione dell'iscrizione medesima.

L'IMPRESA INDIVIDUALE

Tribunale di Frosinone **30/01/1999**
Giud. Reg. Bracaglia Morante **Ric. Conservatore**

Impresa individuale - attività di autoriparazione - cancellazione dal repertorio degli autoriparatori - cancellazione d'ufficio dal registro imprese.

Qualora un'impresa individuale esercente l'unica attività di autoriparatore viene cancellata dal repertorio delle imprese esercenti attività di autoriparazione istituito dalla legge 122/92, vengono meno i presupposti per la sua permanenza nel registro delle imprese e si deve dar corso alla procedura di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.

Il Giudice del Registro,

Vista la nota 21.1.99 del Conservatore del Registro delle Imprese ed esaminata la documentazione allegata;

Visto il provvedimento del 10.3.98 del Segretario Generale della c.c.I.A.A. di Frosinone che ha disposto la cancellazione delle ditte inadempienti dallo speciale Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione, istituito dalla legge 122/92;

Rilevato che le imprese Individuali Cinelli Bruno, Di Santo Sabrina, Scafi Giuseppe e Violetta Aurelio svolgono esclusivamente attività di autoriparazione e che i titolari delle imprese non si sono presentati all'audizione prevista dall'art. 2191 c.c.;

Ritenuto pertanto che sono venuti meno i presupposti per la permanenza di tali imprese nel Registro;

P.Q.M.

Visto l'art. 2191 c.c.

Dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese presso la c.c.I.A.A. di Frosinone delle seguenti imprese: (OMISSIS).

Tribunale di Frosinone **06/10/1997**
Giud. Reg. Bracaglia Morante **Ric. Frantellizzi**

Impresa individuale - attività di rilievi topografici - attività professionale - non iscrivibile al registro imprese.

Le attività di rilievi topografici rientrano nelle specifiche competenze professionali dei geometri ex art. 40 L. 144/49 e art. 16 lett. a) b) e c) R.D. 11. 02.1929 n. 274 e tale attività professionale non rientra fra quelle per le quali è prevista l'iscrizione al registro delle imprese.

Il giudice del registro delle imprese

visti gli atti della procedura di cancellazione d'ufficio dal Registro nei confronti di Frantellizzi Enzo, (omissis) trasmessi dal Conservatore del Regi-

stro delle Imprese presso la CCIAA di Frosinone in data 2.10.1997; rilevato che il suddetto è iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Frosinone (v. nota 26.5.1997 - prot. 1225); che le attività di 'rilievi topografici' per il cui svolgimento risulta iscritto al Registro delle Imprese di Frosinone al n. 112068 rientrano nelle specifiche competenze professionali dei Geometri ex art. 40 legge 2.3.1949 n. 144 e 16 lett. a), b) e c) r.d. 11.2.1929 n. 274; ritenuto che, in base all'art. 9 del D.P.R. 7.12.1995 n. 581, è escluso l'obbligo di denuncia per gli esercenti attività professionali che siano obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali (c.d. professioni protette); che tali attività professionali non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è prevista l'iscrizione al Registro dall'art. 7 D.P.R. 581/95; che non sussistono pertanto le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione al Registro delle Imprese, visto ed applicato l'art. 2191 c.c.,

ORDINA

la cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone di Frantellizzi Enzo, (omissis).

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

25/02/1999
Ric. Castellan

Impresa individuale - cancellazione - perdita del requisito di iscrizione presso il Ruolo degli Agenti e rappresentanti di Commercio per mancanza dei requisiti - cessazione d'impresa - obbligo d'iscrizione della cessazione.

La cancellazione dal Ruolo degli Agenti e rappresentanti di Commercio (R .A.R.) per mancanza dei requisiti di iscrizione fa sorgere il divieto di svolgere attività di agente o rappresentante per cui cessa automaticamente anche l'impresa. Vi è l'obbligo, ex art. 2196 co. 3 c.c. di richiedere l'iscrizione della cessazione. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo, si provvede con l'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
a seguito dell'ordinanza del 25.1.1999, con cui veniva chiesto a Castellan Italo di documentare l'eventuale esercizio di attività d'impresa ulteriore rispetto a quella di agente di commercio e la data di inizio di tale ulteriore attività; letta la richiesta presentata il 12.1.1999 dal Conservatore del Registro delle Imprese, relativa all'iscrizione di ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di Castellan Italo, quale agente di commercio;
sentite le parti; letti gli atti ed i documenti allegati e prodotti su specifico invito; ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato e ritenuto che:

il 29.4.1994, il Castellan ha patteggiato la pena in ordine ad un reato di oltraggio commesso l'11.12.1993;

- il 27.4.1998, la Commissione Provinciale per la tenuta del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (R.A.R.) ha rilevato la perdita del requisito di iscrizione al Ruolo previsto dall'art. 5 lett. "c" della L. n. 204/1985 (il non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione);

il 5.5.1998, la Commissione suddetta ha comunicato al Castellan la propria intenzione di provvedere alla cancellazione dal Ruolo ai sensi dell'art. 7 co. 3° n. 1 della L. n. 204/1985 (per il venire meno di uno dei requisiti dell'iscrizione);

il Castellan è venuto a conoscenza della comunicazione l'11.5.1998 (circostanza pacifica);

nella comunicazione si faceva presente al Castellan la possibilità di chiedere di essere sentito prima del provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art.7 co. 4° L. n. 204/1985;

il 8.9.1998, la Commissione ha deliberato di cancellare il Castellan dal R.A.R., ritenendo l'assimilazione del patteggiamento alla sentenza di condanna agli effetti de quibus sulla base di un parere del Ministero dell'Industria (n.380958 del 22.7.1997);

il 18.9.1998 la Commissione ha comunicato al Castellan la suddetta decisione, con l'avvertenza che egli avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico alla Commissione Centrale presso il Ministero dell'Industria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvenuto il 22.9.1998 (circostanza indiscussa) ai sensi dell'art.7 co. 5 L. n. 204/1985;

non risulta che il Castellan abbia proposto ricorso alla Commissione centrale entro il termine del 22.10.1998, con la conseguente definitività del provvedimento di cancellazione dal Ruolo, ai sensi dell'art. 7 co. 5 cit.;

ulteriore conseguenza è il divieto, per chi non è iscritto al Ruolo, di svolgere attività di agente o rappresentante, previsto dall'art. 9 della L. n. 204/1985;

il divieto di svolgere l'attività di Agente comporta l'impossibilità giuridica di proseguire in tale attività, cessata la quale, essendo l'unica attività d'impresa posta in essere dal Castellan, che non risulta essere imprenditore ad altro titolo (come da certificato della Camera di Commercio in atti), cessa automaticamente anche l'impresa;

di conseguenza, il Castellan aveva l'obbligo di chiedere l'iscrizione della cessazione, ai sensi dell'art. 2196 co. 3° cc., entro trenta giorni, ciò che non si è verificato;

l'ufficio del Registro imprese avrebbe dovuto (ai sensi dell'art. 2190 cc.) invitare l'imprenditore con raccomandata a richiedere l'iscrizione della cessazione, trattandosi di iscrizione obbligatoria, ma l'invito, che è stato omesso, risulta comunque superfluo, vista la pendenza di questa procedura, che evidenzia l'intento contrario da parte del ricorrente;

per quanto sopra, la fattispecie deve essere qualificata preferibilmente come iscrizione di Ufficio di un fatto (la cessazione dell'impresa), che il Giudice del Registro può ordinare con decreto a seguito della mancata richiesta da parte dell'imprenditore, ex art. 2190 cc, anziché come cancellazione di ufficio conseguente ad un'iscrizione avvenuta senza le condizioni previste dalla legge, ipotesi questa meglio riferibile, con la miglior dottrina, alla mancanza ab origine delle condizioni per l'iscrizione e non al venire meno delle stesse dopo la regolare iscrizione;

il Conservatore, pertanto, non poteva disporre la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 cc, non sussistendone i presupposti, e va confermata la revoca della determinazione n. 148 del 13.11.1998, già disposta con provvedimento del 18.12.1998;

ciò premesso, e preso atto, da un lato dell'intervenuta definitività del provvedimento di cancellazione dal R.A.R. del Castellan, dall'altro dell'omessa richiesta da parte sua dell'iscrizione del fatto della cessazione dell'impresa (essendo attualmente superfluo ogni invito a provvedere);

ritenuto che l'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria in sede ordinaria (cfr. Cass.s.u. 13 aprile 1994 n. 3466), che allo stato non risulta essere stata ancora iniziata, non sospenda l'efficacia del provvedimento impugnato;

rilevato che l'attività di agente era l'unica attività di impresa posta in essere dal Castellan e che, pur esplicitamente invitato, il ricorrente non ha documentato l'esercizio di una diversa attività (in ipotesi, come affermato, di procacciatore di affari), con riferimento alla data in cui è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal R.A.R. (i.e. l'8.9.1998), ma solo dal 1°.10.1998 (vedi fax della Luxottica del 17.2.1999 in atti);

considerato che detta attività deve reputarsi cessata per il divieto posto dall'art. 9 della L. n. 204/1985, e con essa deve reputarsi cessata - sempre con riferimento all'8.9.98 - anche l'attività d'impresa, con il conseguente relativo obbligo di iscrizione della cessazione (salvo la facoltà per Castellan di ottenere la reiscrizione nel Registro delle Imprese con effetto dal 1°.10.1985, ma in una diversa posizione);

ritenuto che non sia conferente il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 6 della L. n. 204/1985, che non riguarda le imprese individuali, bensì le società;

ritenuto che, per le imprese individuali, la cessazione dell'attività coincida

con la cessazione dell'impresa, nonostante l'eventuale permanenza di rapporti attivi e passivi ad essa relativi, a differenza di quanto avviene per le società, la cui estinzione segue solo al compimento della fase di liquidazione, coincidente con la liquidazione effettiva dei rapporti che fanno capo alla società (cfr. Cass. 8 gennaio 1997 n. 73);

PQM

visti gli artt. 2196 co.3 - 2190 cc;

ordina l'iscrizione della cessazione dell'impresa individuale di Castellan Italo, (omissis) in conseguenza della cancellazione dal R.A.R. disposta dalla competente Commissione l'8.9.1998.

Tribunale di Vercelli
Giud. Reg. Campese

02/07/1997
Ric. Conservatore

Impresa individuale - decesso dell'imprenditore individuale – cessazione dell'impresa – iscrizione d'ufficio – art. 2196 u.c. del c.c.

Il decesso dell'imprenditore individuale costituisce un fatto rilevante che deve essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2196 u.c. del c.c. L'esistenza dell'impresa individuale è legata all'esistenza in vita ed all'attività della persona fisica dell'imprenditore, per cui i suoi eventuali eredi, se volessero continuare l'esercizio della medesima impresa, dovranno procedere ad autonoma iscrizione.

Il Giudice delegato alla vigilanza sul Registro delle Imprese vista l'istanza del Responsabile dell'Ufficio del Registro delle Imprese depositata in Cancelleria il 23.6.97;
visto l'allegato certificato di morte di Bosio Anna, (omissis) deceduta a Vercelli (omissis),
pronuncia il seguente

DECRETO

ritenuto che Bosio Anna Claudia era titolare di impresa individuale, corrente in Vercelli (omissis),
ritenuto che la morte dell'imprenditore individuale costituisce un fatto rilevante che deve essere iscritto nel Registro ai sensi dell'art. 2196 u.co. c.c.;
ritenuto altresì che l'esistenza dell'impresa individuale è legata all'esistenza in vita ed all'attività della persona fisica dell'imprenditore e che i suoi eventuali eredi, ove decidano di continuare l'esercizio dell'impresa cui si riferiscono i beni aziendali oggetto di eredità, dovranno procedere ad una autonoma iscrizione nel Registro quali imprenditori individuali o collettivi;

ritenuto, quindi, che nel caso di morte dell'imprenditore individuale è venuto meno il soggetto a cui previamente indirizzare (in base a quanto previsto dagli artt. 2190 c.c. e 16 D.P.R. 7.12.1995 n. 581) l'invito a richiedere entro un congruo termine l'iscrizione del fatto in questione; visto il parere formulato dal P.M. in data 27.6.97 ("Il P.M. V°, nulla oppone"); visti gli artt. 2190 c.c., 8 L. 29.12.1993 n. 680 e 16 D.P.R. 7.12.1995 n. 581; ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 2188 c.c. e 4 D.P.R. 7.12.1995 n. 581;

P.Q.M. Ordina

relativamente alla impresa individuale di Bosio Anna Claudia (omissis), iscritta nel Registro delle Imprese di Vercelli (omissis), sezione speciale piccoli imprenditori, l'iscrizione nel Registro stesso della cessazione dell'impresa per morte della titolare, (omissis).

Tribunale di Napoli
Giud. Reg. Lipani

21/07/1999
Ric. Conservatore

Impresa individuale - fallimento - revoca - sentenza passata in giudicato - non menzione nei certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese - legittimità.

La sentenza di revoca del fallimento, passata in giudicato, elimina qualsiasi conseguenza per l'imprenditore dichiarato fallito, per cui è legittima la richiesta di non menzione delle annotazioni relative al fallimento nei certificati rilasciati dall'Ufficio del registro delle imprese.

Il Giudice del Registro,
letta la richiesta che precede; rilevato che la sentenza di revoca del fallimento, passata in cosa giudicata, elimina ogni e qualsiasi conseguenza per l'imprenditore dichiarato fallito, dovendo considerarsi la sentenza di fallimento come mai pronunciata (pur, di fatto, sullo stato di insolvenza); che, pertanto, appare giustificata la richiesta dell'imprenditore, il cui fallimento sia stato revocato, di eliminazione di qualsiasi annotazione riguardante la dichiarazione di fallimento dalle certificazioni che rilascia l'ufficio del Registro delle Imprese, poiché la sentenza di fallimento rappresenta, dopo la sua revoca, un fatto giuridicamente irrilevante che, come tale, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'imprenditore; dispone l'eliminazione della menzione della sentenza di fallimento, ove venga data la prova del passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola

18/05/1998
Ric. Conservatore

Impresa individuale - iscrizione all'albo delle imprese artigiane - rigetto - iscrizione al registro imprese - necessità - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

Qualora la Commissione Provinciale per l'Artigianato rigetti la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, il cui accoglimento avrebbe invece avviato le procedure di annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane del registro imprese, resta in capo all'impresa l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'impresa, invitata a richiedere l'iscrizione nelle forme previste, non adempie, si provvede all'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice del Registro,

visto il provvedimento dei 14 gennaio 1998 con il quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA) di Biella ha deliberato di rigettare la domanda, presentata dall'impresa sopra indicata, di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, il cui accoglimento avrebbe invece avviato le procedure di annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane del registro imprese, su segnalazione da parte della CPA stessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 581/95;

visto il modulo di domanda di iscrizione presentato e sottoscritto dal titolare dell'impresa, che riporta le informazioni essenziali circa l'attività e i dati legali dell'impresa;

osservato che la motivazione del provvedimento non riposava sul superamento dei limiti dimensionali imposti all'impresa artigiana dalla legge 443/85, e che quindi è possibile presumere che l'impresa rientri nella fattispecie descritta dall'art. 2083 c.c.;

rilevato che, in seguito al provvedimento citato, è quindi sorto in capo all'impresa stessa l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attività di abbattimento piante, ai sensi dell'art. 18 del DPR 581/95;

accertato inoltre, sulla base della dichiarazione successivamente prodotta dall'impresa stessa, che tale attività è cessata il 31 dicembre 1997;

constatato che l'impresa medesima, invitata con lettera raccomandata (omissis) a presentare al registro delle imprese le domande di iscrizione dell'inizio e della cessazione di attività di abbattimento piante, e la conseguente richiesta di cancellazione, non ha aderito all'invito stesso;

ORDINA

l'iscrizione d'ufficio dell'impresa Benzio Ottino Marco nella sezione speciale dei piccoli imprenditori, per l'esercizio dell'attività di abbattimento piante, iniziata in data 27/10/1997;

l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'impresa stessa, per cessazione dell'attività avvenuta il 31/12/1997; (omissis)

**Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola**

**27/11/1997
Ric. Conservatore**

Impresa individuale - iscrizione all'albo delle imprese artigiane - rigetto - iscrizione al registro imprese - necessità - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

Qualora la Commissione Provinciale per l'Artigianato rigetti la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, il cui accoglimento avrebbe invece avviato le procedure di annotazione nel registro imprese, resta in capo all'impresa l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'impresa, invitata a richiedere l'iscrizione nelle forme previste, non adempie, si provvede all'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice del Registro,

rilevato che, in seguito al rigetto da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA) della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di Biella - il cui accoglimento avrebbe avviato le procedure di annotazione nel Registro Imprese su segnalazione da parte della CPA stessa - è sorto in capo all'impresa sopra indicata l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di autotrasporto merci, ai sensi dell'art 2196 c.c.;

accertato, sulla base delle certificazioni rilasciate dal comune di Mongrandino, che l'impresa ha esercitato la propria attività a decorrere dal 2/4/1996 fino al 10 marzo 1997;

constatato che invece l'impresa non ha ottemperato all'obbligo di presentare al registro delle imprese le prescritte domande di iscrizione e di successiva cancellazione;

rilevato che l'impresa stessa, invitata con raccomandata (omissis) a richiedere l'iscrizione nelle forme previste, non ha aderito all'invito stesso;

osservato che il rigetto della domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è stato motivato da un superamento dei limiti dimensionali richiesti per l'attribuzione dello status di artigiano, e che pertanto si può a buon titolo ritener che l'impresa possa rientrare nella definizione dell'art. 2083 c.c. ed essere iscritta nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro imprese;

visti l'art. 2190 del Codice Civile e l'art. 16 DPR 581/95;

ORDINA

l'iscrizione d'ufficio dell'impresa nella sezione speciale dei piccoli imprenditori per l'attività di autotrasporto merci c/terzi iniziata in data 2/4/96 e della cancellazione dell'impresa stessa per cessazione dell'attività in data 10/2/97. (omissis)

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

27/09/1997
Ric. Bergamasco

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese - attività di parrucchiere, estetista, tricologia in forma ambulante - inammissibilità - art. 2191 c.c.

L'attività di estetista, parrucchiere e mestieri affini esercitata in forma ambulante non può essere iscritta nel registro delle imprese in quanto attività vietata, poiché l'esercizio di questa attività in forma ambulante non permette di effettuare i necessari controlli igienico-sanitari, attuabili solo presso la sede dell'impresa o presso il domicilio dell'imprenditore.

Il Giudice del registro,
letto il ricorso presentato il 15.7.1997 da Bergamasco Gianpaolo, con il quale viene chiesta la riforma del provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della sua attività di "servizi domiciliari tricologici", in quanto si tratterebbe di attività vietata in forma ambulante; sentite le parti; letti gli atti; ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato che Bergamasco Gianpaolo ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese per la sua attività di "servizi domiciliari tricologici";

rilevato che tale attività, come si evince dal dépliant illustrativo, consiste in "Taglio, Piega a phon, Permanente, Colore - riflessante, Colpi di luce, Check-up completo del capello, Trattamenti tricologici, Integrazione di cappelli graduale o totale";

rilevato che il ricorrente ha specificato che si tratta di attività di "estetica, parrucchiere, tricologia";

ritenuto che sia l'attività di estetista, che quella di parrucchiere (come quella del barbiere e dei mestieri affini) non possano essere esercitate in forma ambulante o (il che è la stessa cosa, nell'intenzione del Legislatore) fuori dell'apposita sede autorizzata e soggetta ai necessari controlli igienico-sanitari (vedi artt.1, commi 3 e 4, e 2, comma 2, lett. b, legge 14 febbraio 1963 n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n.1142, e art.3, commi 5 e 6, legge 4 gennaio 1990 n.1);

ritenuto, infatti, che la ratio della norma sia quella di rendere possibili i necessari controlli igienico sanitari (ciò che è attuabile presso la sede dell'impresa o presso il domicilio dell'imprenditore, ma non fuori di tali luoghi e presso il domicilio dei clienti) e che, quindi, ai fini considerati, l'esercizio dell'impresa presso il domicilio dei clienti sia equiparabile all'esercizio ambulante della medesima, espressamente vietato dalle citate leggi;

PQM

visto l'art.2191 cc; rigetta il ricorso proposto il 15.7.1997 da Bergamasco Gianpaolo.

Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Caleffi

06/02/1998
Ric. Veneziano

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese - attività di sublocazione - attività commerciale - ammissibilità - art. 2189 c.c.

L'attività di sublocazione, quando riveste la caratteristica di un'organizzazione stabile e non occasionale per l'esercizio di un'attività economica, diretta alla produzione di servizi, costituisce un'attività imprenditoriale iscrivibile al registro imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso presentato in data 27.1.1998 da Lorella Veneziano avverso il rifiuto del Conservatore all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione piccoli imprenditori, dell'attività denunciata dalla Veneziano; ritenuto che dalle caratteristiche illustrate dalla ricorrente nell'odierna istanza emergono tutti i presupposti dell'attività imprenditoriale ed in particolare una organizzazione stabile e non occasionale per l'esercizio di un'attività economica, diretta nel caso in esame alla produzione di servizi in favore della collettività;

ritenuto che, in particolare, tale requisito emerge dalla combinazione di diversi fattori produttivi sia reali sia personali;

ritenuto, inoltre, che l'attività in esame non è idonea, se effettivamente esercitata mediante la stipulazione di meri contratti di sub-locazione con terze persone, ad eludere le norme sulla mediazione, difettando comunque l'elemento caratterizzante quest'ultimo tipo di attività e cioè la messa in contatto di due persone per la conclusione di un affare;

ritenuto che, pertanto, non si ravvisano gli impedimenti per la iscrizione al Registro delle Imprese rilevati nel provvedimento impugnato.

PQM

visto l'art. 2189 c.c.;

dispone l'iscrizione nel Registro delle Imprese, Sezione piccoli imprenditori, dell'impresa di sub locazione di beni immobili Lorella Veneziano con sede in Santa Teresa di Gallura.

Tribunale di Livorno
Giud. Rel. Melilli

09/06/1997
Ric. Piazza

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese - presentazione titolo subentro in precedente attività - necessità - sussistenza - comodato di azienda - forma pubblica o privata autenticata - necessità - sussistenza.

L'imprenditore individuale che intende iscriversi nel registro delle imprese

subentrando, anche a titolo di comodato, in una azienda commerciale già ubicata nella medesima sede deve dimostrare, a pena del rifiuto dell'iscrizione stessa, l'esistenza di un idoneo titolo in forma pubblica o privata autenticata.

Sul reclamo proposto da Piazza Marco avverso il decreto emesso in data 24 novembre 1996 dal Giudice Delegato alla vigilanza sul Registro delle Imprese, con il quale veniva respinto il ricorso proposto da Piazza Marco avverso il rifiuto di iscrizione dello stesso Piazza come ditta individuale presso la CCIAA di Livorno;

letti gli atti, udito il relatore, sciogliendo la riserva, osserva:

Il reclamo non è fondato. La legge n. 310/93 ha lasciato come era il comma I dell'art. 2556 c.c., secondo il quale per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà od il godimento dell'azienda è richiesta ai fini probatori la forma scritta:

tal norma ha, invece, modificato per i suddetti atti il regime di pubblicità, stabilito in precedenza, statuendo che "i contratti di cui al comma 1, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante; pertanto, viene chiaramente posto un onere pubblicitario per l'iscrizione nel registro delle imprese: ossia il principio dell'autenticità del titolo ai fini della pubblicità stessa.

Il disposto mutamento di regime pubblicitario, importa che, dalla semplice denuncia, anche senza presentazione di titolo documentale, si sia passati alla formalità obbligatoria del deposito, che presuppone la necessità del documento scritto. Quest'ultimo poi deve essere redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ed il dovere per l'iscrizione nel registro delle imprese risulta posto a carico, non più delle parti, ma del notaio rogante o autenticante. Si tratta con evidenza di formalità disposte dalla legge per rispondere a quelle esigenze di certezza e trasparenza che sono proprie di ogni regime pubblicitario e che prescindono dalla norma di cui al comma 1 dell'art. 2556 c.c., dettate solo da finalità probatorie tra le parti. Per quanto concerne poi la natura del contratto di comodato stipulato tra la proprietà dell'impianto e il Piazza, esso non è certamente, come sostenuto dal reclamante, un semplice comodato di beni, non rientrante nella previsione dell'art. 2556 c.c., bensì un vero e proprio comodato di azienda, come risulta ampiamente dalle clausole contrattuali evidenziate nel decreto *de quo*.

Si ha, infatti, trasferimento del godimento di azienda (art. 2556 c.c.) quando i vari beni, compreso l'immobile, che ne faccia parte, siano og-

gettivamente destinati nella loro inscindibile unità alla gestione dell'azienda. La pubblicità derivante dalla acquisita licenza UTIF in capo al comodatario, non rende inutile la pubblicità dell'atto di trasferimento del godimento dell'azienda, in quanto il rilascio della licenza è subordinato proprio all'esistenza del comodato di cessione dell'impianto e della conseguente pubblicità dello stesso, nelle forme suddette.

In conclusione, va respinto il reclamo *de quo*, con la conferma del decreto impugnato

PQM

Il Tribunale respinge il reclamo come sopra proposto da Piazza Marco; conferma il decreto emesso dal giudice delegato alla vigilanza del Registro delle Imprese in data 24 novembre 1996.

Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola

18/05/1998
Ric. Conservatore

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese - trasferimento sede legale - variazione della residenza del titolare - mancata corresponsione diritti di segreteria - rifiuto - iscrizione d'ufficio.

Quando la domanda di iscrizione del trasferimento della sede legale dell'impresa e della variazione della residenza del titolare, manchi dei prescritti diritti di segreteria, e il titolare, nonostante la diffida a provvedere, sia inadempiente, si deve dar corso all'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice del Registro,

Visto il provvedimento datato 8 aprile 1998, con il quale il Conservatore dei Registro Imprese di Biella ha rifiutato la domanda di iscrizione del trasferimento della sede legale dell'impresa sopra indicata e della denuncia di variazione della residenza del titolare, in quanto l'impresa stessa non ha corrisposto i diritti di segreteria stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Industria 22/12/1997;

rilevato che l'invito a richiedere l'iscrizione nelle forme prescritte era contenuto nello stesso provvedimento di rifiuto, notificato con raccomandata (omissis), ma che l'impresa non vi ha aderito;

visti l'art. 2190 del Codice Civile e l'art. 16 DPR 581/95;

ORDINA

l'iscrizione d'ufficio del trasferimento della sede legale dell'impresa e della variazione della residenza del titolare, entrambe ubicate in Roppolo, Strada Statale 1 a far data dal 1/1/1998 (omissis).

Tribunale di Vercelli
Giud. Reg. Campese

18/11/1996
Ric. Libiani

Impresa individuale - modifica attività – L. 46/90 – oggetto – termine di entrata in vigore del divieto di iscrizione – DPR 447/91 – applicabilità.

Fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 447/91 l'attività di installazione di impianti poteva essere legittimamente esercitata da tutte le imprese regolarmente iscritte al registro delle ditte e pertanto la suddetta attività è iscrivibile, per il periodo considerato, al registro delle imprese.

Il Giudice delegato

visto il ricorso proposto da Maurizio Libiani, quale titolare della ditta “Futura HI-FI” (omissis);

letta la domanda presentata dal Libiani in data 7.10.96 e diretta ad ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell’attività esercitata con l’aggiunta della seguente espressione: “Dal 10.4.89 è iniziata l’attività di installazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche elettriche atmosferiche”;

letto altresì il provvedimento del Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese di Vercelli in data 18.10.96 di rifiuto dell’iscrizione della predetta denuncia di attività, comunicato a mezzo raccomandata il 24.10.96 e contro il quale è stato presentato ricorso;

visto il parere formulato dal P.M. in data 9.11.96 (“Il P.M. nulla oppone all’accoglimento del ricorso”);

visti gli artt. 2189 c.c., 8 L. 29.12.1993 n. 580 e 11 D.P.R. 7.12.1995 n. 581; ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 2188 c.c. e 4 D.P.R. 7.12.1995 n. 581;

pronuncia il seguente

DECRETO

ritenuto che l’impresa individuale Libiani è già iscritta nel Registro delle Imprese di Vercelli, sezione Piccoli Imprenditori, con l’insegna “Futura HI-FI” e per l’attività di “commercio minuto di articoli casalinghi, elettrodomestici, radio e televisori, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva ed accessori”, con data di inizio 10.4.89, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato;

che il rifiuto di iscrizione della modifica dell’attività è stato motivato dal Conservatore del Registro delle Imprese sul rilievo che la relativa domanda è collegata ad altra presentata dallo stesso Libiani il 25.7.96 per ottenere – in applicazione degli artt. 4 e 6 L. 5.11.1996 n. 25 – il riconoscimento dei requisiti professionali previsti dalla L. 5.3.1990 n. 46 e che la L. 25/96 non risulta applicabile alla fattispecie;

che nel provvedimento impugnato il Conservatore ha, peraltro, affermato che la modifica di attività denunciata dal Libiani può essere riconosciuta valida solo fino alla data di entrata in vigore della L. 46/90, poiché da tale data l'esercizio delle attività previste dalla legge stessa è subordinato al preventivo riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

che il giudice in questa sede è chiamato a pronunciarsi non già sul riconoscimento dei requisiti professionali di cui alla L. 46/90, bensì soltanto sulla questione relativa all'oggetto dell'attività dell'impresa del Libiani, in ordine alla quale occorre stabilire se dal 10.4.89 (data di iscrizione dell'impresa) questa abbia effettuato – oltre che il commercio al minuto di radio e televisioni, materiale elettrico, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva ed accessori – anche l'attività di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e di impianti di protezione da scariche elettriche atmosferiche;

che dalle fatture indicate in copia al ricorso, risulta che la predetta attività di installazione venne effettivamente esercitata dalla Futura HI-FI dall'inizio dell'attività dell'impresa (10.4.89) quanto meno fino all'8.10.90 (data cui si riferisce la fattura prodotta al doc. 27);

che nel predetto periodo l'attività di installazione non era ancora subordinata al previo accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui agli artt. 2, comma 2, e seguenti L. 46/90;

che infatti, benché la L. 46/90 (ai sensi del suo art. 19) sia entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.3.90, tuttavia l'art. 18 della medesima legge ha autorizzato - in via transitoria e fino all'emanazione del regolamento di attuazione della legge (intervenuta con il D.P.R. 6.12.1991 n. 447) – all'attività di installazione degli impianti le imprese di cui all'art. 2, comma 1, della legge, ovvero tutte le imprese regolarmente iscritte nel registro ditte;

che, pertanto, nel periodo per il quale il Libiani ha comprovato di avere esercitato l'attività di cui chiede l'iscrizione, questa risulta essersi svolta in conformità delle disposizioni all'epoca vigenti,

che, conseguentemente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, anche se limitatamente al periodo sino all'8.10.90, non essendo stata fornita per il tempo successivo la prova di attività legittimamente esercitata;

che il rifiuto di iscrizione della modifica da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese appare, dunque, ingiustificato relativamente al periodo di attività dal 10.4.89 all'8.10.90;

P.Q.M. ordina

relativamente all'impresa individuale di Libiani Maurizio (Futura HI-FI),

l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Vercelli della seguente modifica, in aggiunta alle attività già iscritte: "Dal 10.4.1989 è iniziata l'attività di installazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche elettriche atmosferiche, attività continuata fino all'8.10.1990".

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

15/10/1998
Ric. De Grandis

Impresa individuale – procura conferita dall'imprenditore - iscrizione al registro imprese – piccolo imprenditore - legittimità - art. 2206 c.c.

La procura conferita dall'imprenditore deve essere depositata ai fini dell'iscrizione, ed a tale deposito è tenuto anche il piccolo imprenditore.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato dalla ditta individuale Multimoto di De Grandis Renzo, (omissis), avverso il provvedimento del Registro delle Imprese di Varese del 12 giugno 1998 (ricevuto il 16 giugno 1998) di rifiuto di iscrizione della procura speciale rilasciata dal titolare della ditta individuale a favore di Mazzucchelli Angelo in data 17 aprile 1998;

vista la documentazione allegata, il fascicolo relativo alla società e rilevata la tempestività del ricorso ha pronunciato il seguente decreto
rilevato che l'art. 2206 c.c. pone un obbligo di deposito per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese delle procure a prescindere dal loro contenuto e al solo scopo di garantire la pubblicità ai terzi in ordine ai poteri di rappresentanza conferiti all'interno di un'impresa;

rilevato come il Conservatore del Registro delle Imprese debba effettuare solo un controllo di legittimità e non di merito e come pertanto, nel caso di specie, debba limitarsi a verificare se sussista il citato obbligo anche nei confronti del piccolo imprenditore;

rilevato come l'art. 2206 c.c. debba ritenersi applicabile anche al piccolo imprenditore dal momento che, ex art. 7 reg. attuativo del registro imprese, lo stesso è divenuto soggetto al regime pubblicitario del Registro delle Imprese, con conseguente applicazione di tutte quelle norme del codice civile che prescrivono l'obbligo della pubblicità di tipici atti di impresa, quale è quello dei rilascio di procura;

rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso presentato dalla ditta individuale Multimoto di De Grandis Renzo debba essere accolto;

PQM

Visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso presentato dalla ditta individuale Multimoto di De Grandis Renzo avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione della procura rilasciata da De Grandis Renzo in data 17 aprile 1998 a favore di Mazzucchelli Angelo emesso in data 12 giugno 1998 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese dispone l'iscrizione della predetta procura ai sensi dell'art. 2206 c.c.

L'IMPRESA AGRICOLA

Tribunale di Trento
Giud. Reg. Solinas

19/5/1997
Ric. Gubert

Impresa agricola - iscrizione al registro imprese - requisiti - produzione finalizzata al fabbisogno familiare - assenza di uno scopo di lucro - inammissibilità.

Non ha i requisiti dell'impresa e pertanto non è iscrivibile al registro delle imprese l'attività agricola destinata esclusivamente al fabbisogno familiare interno e non per il mercato con conseguente carenza di un intento economico finalizzato alla realizzazione di un guadagno.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Donatella Solinas

Letto il ricorso ai sensi dell'art.2189 c.c. di data 27/3/1997, depositato il 28/3/1997, proposto dal signor Renzo Gubert avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese di data 17/3/1997, di rifiuto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda di iscrizione di impresa agricola;

Ritenuta la tempestività della proposizione del ricorso da parte del signor Gubert, atteso che, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, il provvedimento, di rifiuto del Conservatore risulta notificato all'interessato in data 20/3/1997;

Osserva quanto segue

Nell'ambito dell'interpretazione evolutiva data dalla più autorevole, consolidata e prevalente dottrina all'art. 2135 c.c., nonché alla luce di orientamenti anche recenti della giurisprudenza, si ritiene che la figura dei l'imprenditore agricolo presupponga e racchiuda in sé la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2082 c.c. per la figura dell'imprenditore commerciale.

Infatti, mentre in epoca anteriore al Codice Civile, la coltivazione del fondo non era considerata attività di impresa, in quanto il Codice di Commercio non la includeva tra "gli atti di commercio", come vi includeva le "imprese di manifatture", le "Imprese di fabbriche o di costruzioni" ecc. (art.3 Codice di Commercio abrogato);

mentre lo sfruttamento delle risorse della terra era regolato, anziché dal Codice di Commercio, dal Codice Civile ed era concepito come attività di mero godimento della terra (non essendo la vendita dei prodotti ed il conseguimento di un profitto sufficienti ad attribuire al proprietario la qualifica di commerciante), oggi l'agricoltura è considerata attività d'impresa: l'art. 2135 c.c. definisce, infatti, espressamente come imprenditore, in particolare come imprenditore agricolo, "chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse".

Ha acquistato rilievo, nell'ambito di un sistema legislativo che considera imprenditore chi svolge, "professionalmente", attività produttiva, ciò che gli agricoltori presentano in comune con gli industriali, ossia il fatto che gli

uni, al pari degli altri, producono beni e, quindi, svolgono un'attività che può essere considerata come creativa di ricchezza.

Ciò ha portato ad una sostanziale assimilazione anche delle società in agricoltura alle società commerciali, diventate tutte, ormai, società per l'esercizio collettivo di un'impresa.

Secondo l'opinione dottrinaria e giurisprudenziale corrente, la regola è che l'acquisto della qualità di imprenditore ha luogo solo dopo che il soggetto sia venuto in contatto con la clientela.

La sola organizzazione dell'attività, disgiunta dalla destinazione dell'impresa al mercato, non basta per l'identificazione dell'imprenditore.

La produttività non può essere circoscritta al momento in cui si forma la ricchezza e la produzione in sé appare destinata allo scambio. (cfr. Galgano, *L'impresa*, in Trattato di diritto civile commerciale e di diritto pubblico dell'economia da lui diretto, II° Padova, 1978; Galgano, *Le società di persone*, Trattato di diritto commerciale diretto da Ciccù-Messineo; Galgano, *L'impresa e le società*-Diritto civile e commerciale di F. Galgano, ed. Cedam 1990; Ferrara-Corsi, *Gli imprenditori e le società*, pag.34; Casanova, *Impresa e azienda*, pag.20; Franceschelli, *Imprese e imprenditori*, pag.27; e, in giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 19.12.80 n. 6563; Corte App. Napoli, sent. n. 1207 dei 21.5.1985).

È pertanto ritenuta incompatibile con la presenza di un imprenditore l'ipotesi in cui il proprietario di un terreno lo sfrutta, come il signor Gubert, esclusivamente per i propri bisogni familiari, secondo un ciclo di produzione - pure, a suo dire, organizzato anche con il supporto di mezzi agricoli meccanici - e con un consumo integrale, senza mai ricorrere al mercato.

Infatti, secondo gli orientamenti citati, condivisi da questo giudice del Registro, pur potendosi ravvisare, anche in assenza di uno scopo di lucro, una certa economicità dell'attività del proprietario, consistente nel risparmio delle spese o nel vantaggio di evitare il ricorso all'esterno per il soddisfacimento di bisogni personali (fattispecie che viene prospettata proprio con riferimento all'imprenditore agricolo), non è ipotizzabile la figura di un imprenditore, in quanto produzione e risparmio di spese, senza destinazione dei prodotti al mercato rimangono "privi di colorazione, poiché la produzione, anche quando resti un'attività privata, va inserita nel quadro più generale della produzione in un certo contesto sociale: il soggetto che produce per s'è stesso è indifferente al mercato" (cfr. Il codice civile, Commentario diretto da P. Schlesinger, pag. 154).

In definitiva, momento fondamentale per l'esistenza dell'impresa, è quello del suo contatto con il pubblico, non ritenendosi sufficiente accertare la presenza dell'elemento dell'organizzazione o che l'impresa sia strutturalmente fatta per il mercato.

Se non c'è contatto con l'esterno, non esiste impresa o perché i beni o servizi vengono assorbiti dallo stesso soggetto o perché la produzione non è iniziata.

Quindi, il momento dello scambio non può mai mancare, neppure nell'esercizio di un'impresa agricola (cfr. Galgano, *L'impresa*, pag.75, il quale, al proposito, definisce superfluo l'estremo della "intermediazione", richiesto dal n. 2 dell'art. 2195 c.c., essendo sufficiente che si alienino beni propri per diventare imprenditore commerciale.).

Unitamente alla dottrina citata, si osserva, poi, che la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che lo scopo di lucro fa parte tradizionalmente degli elementi soggettivi dell'imprenditore, perché connaturato alla concezione stessa dell'impresa (Cass. 6.4.1966 N. 1907, in Riv. dir. comm. 1966, II, 458; Cass. 30.3.1951 N. 708, in Rep. Foro It. 1951, voce Impresa Agricola, n. 1).

Ulteriore interpretazione normativa dalla quale si desume che la destinazione al mercato dei prodotti agricoli è indispensabile per la configurabilità di un'impresa (agricola) è prospettata dal Galgano, il quale evidenzia, testualmente : "L'art. 2135 II° co. c.c. fa riferimento, oltre che alle attività di trasformazione, a quelle dirette all'alienazione dei prodotti agricoli: non si allude, ovviamente - spiega l'autore -, al fatto in sé dell'alienazione dei prodotti agricoli, che non è un'attività ulteriore rispetto all'attività produttiva e che costituisce, anzi, l'estremo indispensabile affinché il produttore agricolo possa essere considerato imprenditore (chi coltiva il fondo per soddisfare il proprio fabbisogno personale e senza offrire al mercato i propri prodotti, non esercita "professionalmente" l'attività produttiva e non è, quindi, imprenditore ai sensi dell'art. 2082 C.C" (*L'impresa e le società-Diritto Civile* Comm. Di F. Galgano ed. Cedam 1990, pag. 64).

All'impresa agricola fanno poi riferimento, apportando precisazioni ed elementi definitori, anche articoli di numerose leggi, aventi specifici oggetti, sia in materie rientranti in campo civilistico (es.art.10 L. 11.2.71 n.11), sia in materie rientranti in altri settori del diritto(es. Art.28 D.P.R. 29.9.73 n. 597, sul l'istituzione e disciplina dell'IRPEF; art.12 L. 9.5.75 n.153 sull'attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità Europea per la riforma dell'agricoltura).

Il problema dei coordinamento di queste norme con l'art. 2135 c.c. va inoltre tenendo conto che, per la loro specialità e finalità, le singole norme non sono certamente idonee a modificare la definizione del Codice Civile, ma possono confermare certi indirizzi interpretativi di tale definizione.

Nel caso di specie si ritiene che l'insussistenza dei presupposti concernenti l'iscrizione al Registro richiesta dal signor Gubert, trovi ulteriore conferma nella circostanza che, secondo quanto espressamente stabilito dalla recen-

tissima L. 25/3/1997 n. 77,concernente "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio", nonché dalla L. 28/2/97 n. 30 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31.12.1996 n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, escludendosi, in tal modo, l'obbligo di iscrizione addirittura con riferimento ad una parte di quegli imprenditori agricoli che immettono sul mercato la produzione dei loro fondi.

Dato normativo ancor più significativo, in ordine alla considerazione che anche il legislatore include la presenza di un imprenditore agricolo nella sola ipotesi di immissione della produzione sul mercato, è costituito dal D.M. 7.12.1996 con il quale è stata approvata la modulistica del Registro delle imprese ed in particolare il modello A/1 (iscrizione di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto).

In particolare, pur avendo il nuovo Registro delle imprese, che attua e modifica il Codice Civile, incluso per la prima volta gli agricoltori in un sistema di pubblicità legale, assieme alle imprese degli altri settori, il citato modello A/1 prevede come dato obbligatorio l'indicazione del numero di partita IVA, avvalorando, pertanto, gli orientamenti interpretativi civilistici sopra esposti, i quali escludono che possa considerarsi attività di impresa l'attività agricola destinata, come nel caso del ricorrente, esclusivamente al fabbisogno familiare interno e non per il mercato, con conseguente carenza di un intento economico finalizzato alla realizzazione di un guadagno e cioè di un incremento patrimoniale.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Tribunale di Trento
Giud. Rel. Paolucci

17/07/1997
Ric. Gubert

Impresa agricola - iscrizione al registro imprese - requisiti - produzione finalizzata al fabbisogno familiare - assenza della professionalità dell'attività economica esercitata - inammissibilità - artt. 2135 - 2082 c.c.

Non ha i requisiti dell'impresa e pertanto non è iscrivibile al registro imprese l'attività agricola destinata esclusivamente al fabbisogno familiare interno e non per il mercato. La destinazione dei beni al mercato, infatti, rappresenta un presupposto della professionalità dell'attività economica esercitata.

Il Tribunale (omissis)

DECRETO

nel proc. n. 1036/97 Cam. Cons., promosso da Gubert Renzo con ricorso ex art. 2192 c.c. depositato il 09/06/97 avverso il decreto del 19/05/97 - depositato il 20/05/97 e comunicato il 26/05/97 - del Giudice del Registro delle Imprese di Trento.

1. Con il ricorso in oggetto viene portata all'attenzione del Tribunale la questione se possa considerarsi imprenditore agricolo colui che, come Gubert Renzo (in base alle sue stesse affermazioni: vedi in particolare il punto n. 4 della nota d.d. 26/01/97 indirizzata al Conservatore del Registro delle Imprese, prodotta in allegato al ricorso), coltiva direttamente ed abitualmente (o comunque non occasionalmente e non voluttuariamente) il fondo, sia pur in via secondaria rispetto alla sua attività principale, destinando i relativi prodotti esclusivamente al fabbisogno suo e della sua famiglia, anziché al mercato.
2. È ius receptum, non abbisognevole di approfondita disamina in questa sede, che il concetto di imprenditore, secondo il codice civile vigente, identifica ogni sorta di produttori professionali, quali che siano le forme organizzative dell'attività produttiva e la natura di quest'ultima, sia essa un'attività industriale o commerciale, sia essa un'attività agricola.
3. Ne consegue che gli elementi costitutivi della fattispecie dell'imprenditore in generale, di cui all'art. 2082 c.c., devono sussistere anche per l'imprenditore agricolo, salvo, naturalmente, lo statuto speciale di quest'ultimo, disciplinato dall'art. 2135 ss., c.c.
4. Orbene, nella comune interpretazione di dottrina e giurisprudenza si ritiene, con assoluta prevalenza, che è imprenditore solo chi produce beni o servizi per il mercato, negandosi quindi la qualità di impresa in senso tecnico-giuridico alla c.d. impresa "per proprio conto" (ipotesi che ricomprende anche il caso in cui si produca non solo per sé, ma anche per soddisfare i bisogni dei propri congiunti, in adempimento degli inderogabili obblighi derivanti dai rapporti familiari).
 - 4.1. Tale interpretazione è, secondo alcuni, derivante da una lettura "corretta" dell'art. 2082 c.c., in virtù della quale la norma richiederebbe il "... fine della produzione [per lo scambio] o dello scambio di beni o di servizi". Essa presuppone che l'espressione "scambio di beni" sia sinonimo di "intermediazione nella circolazione dei beni", vale a dire identifichi l'attività, tipica del "commerciante", di acquisto di beni e, senza alcuna trasformazione della loro intrinseca sostanza, di successiva rivendita: si tratta, dal punto di vista economico, del fenomeno della distribuzione dei beni sul mercato del consumo, distinto dall'attività di produzione di beni o di servizi, la cui destinazione allo "scambio" non varrebbe comunque ad integrare il requisito dell'"intermediazione", nei sensi di cui sopra. Non mancano,

invero, i dati normativi di riferimento, ed in particolare l'art. 2195 c.c., che, nel definire l'attività dell'imprenditore commerciale in senso tecnico-giudico, distingue tra quella “industriale diretta alla produzione di beni o di servizi” (n. 1) e quella “intermediaria nella circolazione dei beni” (n. 2). In questo modo il dato letterale offerto dal ricorrente – che sottolinea la presenza nel testo dell'art. 2082 c.c. della particella disgiuntiva “o”, anziché della congiunzione, tra le attività cui deve essere destinata l'attività dell'imprenditore – viene ad essere sminuito, non escludendo che anche la produzione debba essere diretta all'alienazione, seppur senza alcuna attività di intermediazione dei beni.

4.2. La tesi sopra esposta sembra tuttavia non considerare che l'art. 2082 c.c., come ha evidenziato un'autorevole dottrina, ha riguardo, nel definire le finalità dell'attività di impresa, al requisito comune della creazione della ricchezza, “la quale può consistere nella produzione di beni o servizi e può anche consistere nel maggior valore acquisto, in virtù della distribuzione al consumo, da beni preesistenti; e non c'è dubbio che nuova ricchezza sia stata creata anche da chi tiene per sé o fruisce egli stesso dei beni o dei servizi che ha prodotto”.

L'interpretazione sfavorevole all'assunto del ricorrente si fonda invece, secondo un iter argomentativo più rispettoso del dato letterale dell'art. 2082 c.c., seguito dalla medesima dottrina, sulla mancanza, nella c.d. impresa “per conto proprio”, del requisito dell'attività economica professionalmente svolta. La professionalità ex art. 2082 c.c. non si esaurisce, infatti, nell'abitudine e non occasionalità dell'esercizio di un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi, ma comprende anche il concetto di “obiettiva economicità” dell'attività svolta, da intendersi né come perseguimento dello scopo di lucro né come attività astrattamente lucrativa, bensì come idoneità della stessa a remunerare, mediante il ricavato dei beni o servizi prodotti, i fattori della produzione impiegati, applicando il metodo utilitario alle operazioni intraprese (cfr. Cass. 14/07/1965 n. 1508). Ciò, se da un lato consente di ricomprendere nella nozione di imprenditore, ad esempio, le società cooperative (si pensi alle cooperative di consumo che producono per i soli soci: questi ultimi pagano un prezzo che consente alla cooperativa di remunerare i costi di produzione, ispirandosi così al principio di obiettiva economicità, pur senza destinare al mercato i beni o servizi ceduti ai soci), d'altro lato esclude che lo stesso risultato possa raggiungersi per un singolo, in rapporto al quale non è ravvisabile uno scambio con se stesso (o con coloro -come nella specie- nei cui confronti la prestazione dei beni o dei servizi costituisce l'adempimento di inderogabili doveri derivanti da vincoli familiari, in difetto di prova della sussistenza di rapporti a titolo oneroso). In questo modo la destinazione al mercato dei beni o servizi pro-

dotti viene in rilievo non già come elemento ineludibile in sé per la qualificazione imprenditoriale dell'attività produttiva, bensì come un presupposto (in genere indispensabile, ma eccezionalmente mancante) della professionalità dell'attività economica esercitata.

5. Come sopra detto, anche la giurisprudenza è concorde, senza eccezioni edite, nel ritenere che sia attività economica d'impresa solo l'attività produttiva destinata al mercato, sia pur ad un mercato ristretto (cfr. Cass. 3735/54; App. Bologna 13/05/76, in Giust. Civ., 1977, II, 349). Sul punto non sono mancati precedenti relativi alla specifica materia dell'attività agricola: si è così ritenuto che "non può configurarsi come attività imprenditoriale agricola l'attività di coltivazione priva della destinazione almeno parziale dei prodotti del fondo alla vendita. Anche il coltivatore diretto, che pur sempre deve essere un imprenditore agricolo, non può limitarsi a svolgere un'attività destinata a soddisfare solo le esigenze dirette della propria famiglia, senza vendere i prodotti del fondo" (Trib. Chiavari 27/01/79, RDA, 1979, II, 191). Ed ancora, in tema di distinzione della nozione di "coltivatore diretto" prevista dalla legislazione sui patti agrari e di quella prevista dal codice civile: "Come per la legislazione speciale sui contratti agrari, anche ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, e del conseguente diritto di riscatto, di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, modificata dalla legge 14 agosto 1971 n. 817, la nozione di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art 2083 cod. civ.; pertanto, i diritti citati, presupponendo soltanto la coltivazione diretta (del fondo oggetto del diritto di prelazione, e del conseguente diritto di riscatto, o di un fondo confinante) giustificata da un titolo giuridico, sono attribuiti sia a chi coltiva direttamente il fondo a fine di venderne i prodotti sul mercato, ed ha perciò la qualità di piccolo imprenditore agricolo, sia a chi di tale qualità è privo dedicandosi alla coltivazione diretta del fondo per destinarne i prodotti a consumo proprio" (Cass. 19/12/80 n. 6563, citata anche dal Giudice del Registro).

6. In conseguenza di quanto sopra, il provvedimento impugnato (ed il precedente rifiuto di iscrizione frapposto dal Conservatore del Registro delle Imprese) risulta esente da censure e va di conseguenza confermato, con rientro del ricorso ex art. 2192 c.c.

L'AZIENDA

Tribunale di Modena
Giud. Reg. D'Orazi

01/04/1998
Ric. Caffarri

Azienda - definizione - dimensione modesta - non rileva per la qualificazione dell'azienda - trasferimento - iscrivibilità al registro imprese.

La dimensione modesta dell'impresa o la complessità dell'organizzazione non rilevano per la qualificazione dell'azienda e del relativo contratto di cessione.

Il Giudice del Registro,
letto il ricorso ex art. 2189 c.c., depositato il 17 marzo 1998 dal dott. Marco Caffarri, Notaio in Modena, avverso il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione del contratto di cessione di "una camera di cottura e relativa licenza per la panificazione", stipulato con scrittura privata tra le parti Nora Athos, Nora Sonia, Benetti Rina, Nora Barbara (cedenti) e Bortolotti Rino, titolare dell'omonima ditta individuale (cessionario), autentico nelle firme dal predetto Notaio in data 5/11/97, osserva:
il rifiuto del Conservatore è fondato sulla considerazione che oggetto della cessione non è un'azienda secondo la definizione codicistica di "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" ma una camera di cottura per la panificazione e quindi soltanto un bene strumentale dell'azienda, non identificabile con l'azienda nel suo complesso e non rientrante, pertanto, nella disciplina di cui all'art. 2556 c.c.;
deve in primo luogo rilevarsi che le parti hanno qualificato l'accordo come cessione d'azienda, conferendo espressamente al notaio l'incarico di provvedere "ai necessari depositi presso gli Uffici competenti";
l'elemento tuttavia determinante che assume significato univoco, non solo nell'intenzione delle parti, ma anche da un punto di vista oggettivo, al fine della qualificazione del contratto intercorso tra le parti come contratto di cessione d'azienda è rappresentato dall'avere le parti previsto il trasferimento non solo della camera di cottura ma anche della licenza per la panificazione (a prescindere dalla validità di un siffatto accordo per la indisponibilità delle autorizzazioni amministrative).
Tale previsione indica, infatti, che oggetto della cessione non è semplicemente una camera di cottura, quanto piuttosto un insieme di beni indispensabili e nel contempo sufficienti per lo svolgimento di una particolare attività produttiva.
La dimensione modesta dell'impresa che nel caso di specie ha ad oggetto l'attività di "fornaio", non richiede un'organizzazione di beni strumentali particolarmente complessa né la complessità dell'organizzazione assurge, del resto, ad elemento qualificante l'azienda;

PQM

letto l'art. 2189 c.c.; accoglie il ricorso; ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese del contratto di cessione d'azienda autenticato nelle firme dal notaio Marco Caffarri in data 5/11/97.

**Tribunale di Ascoli Piceno
Giud. Reg. Calvaresi**

**23/7/1998
Ric. GI.DI.CI. s.a.s. di Cimadore Tullio**

Azienda – trasferimento – atto di straordinaria amministrazione – carenza di legittimazione del cedente – iscrizione al registro imprese – inammissibilità – art. 6 DPR 581/95 – art. 2191 c.c.

L'atto di trasferimento di azienda è atto di straordinaria amministrazione e pertanto, quando il cedente non dispone dei relativi poteri, non essendo conforme alla legge, non è iscrivibile.

L'anno 1998 il giorno 23 del mese di luglio nel procedimento n. 493 del 1998 promosso con ricorso da "GI.DI.CI. s.a.s. di Cimadore Tullio" nei confronti di Gironelli Rosolino avanti al Giudice del Registro Imprese, f.f., dott. Carlo Calvaresi

rilevato che la Soc. "GI.DI.CI. s.a.s. di Cimadore Tullio" con ricorso depositato il 16.6.1998, ha chiesto la cancellazione di ufficio, ex art. 2191 c.c., dell'atto trascritto in data 12.5.1998 (omissis) presso il Registro delle Imprese da Gironelli Rosolino, rappresentato da scrittura privata in data 20.4.98 autenticata dal Notaio Enrico Franciosi di Rimini, con cui il nominato Sig. Gironelli, qualificandosi "Liquidatore della Società GI.DI.CI. s.a.s. di Gironelli Rosolino e C." effettuava la cessione d'azienda;

rilevato che è stata fissata l'udienza del 23.7.1998, ore 9.30, per l'audizione della persona interessata, Sig. Gironelli Rosolino, al quale il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato il 18.7.1998 dall'Uff. Giudiziario;

rilevato che sino alle ore 11,25 del 23.7.1998, innanzi al Giudice del Registro Imprese f.f., dott. Carlo Calvaresi, nessuno è comparso, e che il Gironelli non ha addotto alcun legittimo impedimento e che pertanto deve ritenersi in tal modo adempiuto l'obbligo di previa audizione dell'interessato di cui all'art. 2191 c.c.;

ritenuto, nel merito, che effettivamente, alla data della "cessione di azienda" del 20.4.98, Gironelli Rosolino non rivestiva all'interno della Soc. "GI.DI.CI. s.a.s." la carica di liquidatore della Società, poiché con decreto del Tribunale di Fermo del 30.1.96, iscritto nel Registro Imprese in data 27.3.98, al Gironelli erano stati revocati i poteri di amministrazione straordinaria per atti implicanti pagamenti di somme superiori a L. 10.000.000 (omissis).

ritenuto pertanto che, a norma dell'art. 6 del Regolamento d'attuazione dell'art. 8 della L. 29.12.93, n. 580, l'atto del quale è stata chiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese non è conforme alla legge, e che pertanto ne deve essere ordinata la cancellazione d'ufficio a norma dell'art. 2191 c.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 2191 c.c.

ORDINA

al Sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Ascoli Piceno di provvedere alla cancellazione d'ufficio dell'atto trascritto in data 12.5.1998 (omissis) su istanza della Ditta "GI.DI.CI. s.a.s." di Gironelli Rosolino & C. rappresentato da scrittura privata in data 20.4.98 autenticata dal notaio Enrico Franciosi.

Tribunale di Pordenone **10/10/1996**
Giud. Reg. Manzon **Ric. Bevilacqua**

Azienda - trasferimento - da parte di impresa non commerciale – esclude carattere di azienda – iscrizione al registro imprese – inammissibilità – art. 2555 c.c.

L'ente che non costituisce impresa commerciale non può ritenersi titolare di un'azienda e pertanto il relativo atto di cessione non va iscritto.

Letto il ricorso proposto in data 4.10.1996 dal Notaio Guido Bevilacqua avverso il provvedimento in data 19.9.1996 del Conservatore del Registro Imprese con il quale si è denegata iscrizione all'atto di cessione di azienda commerciale dal ricorrente rogato in data 30.5.1996 ed intercorso tra il Circolo Culturale Ricreativo Castions e Nicoletti Claudia; ritenuto che il ricorso va respinto, posto che, prima ancora che operare il rilievo di cui al provvedimento impugnato, si deve constatare che non vi è prova alcuna che l'ente cedente l'azienda sia impresa commerciale e come tale titolare di un'azienda (arg. letterale ex art. 2555 c.c.), anzi parrebbe proprio che tale qualità tale ente non abbia, data la sua denominazione

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Tribunale di Napoli **02/05/1997**
Giud. Reg. Lipani **Ric. Coppola**

Azienda - trasferimento - fallimento del dante causa in corso di registrazione dell'atto - iscrivibilità al registro imprese.

Se l'atto di trasferimento d'azienda è avvenuto quando il dante causa non era ancora dichiarato fallito, non esiste alcuno ostacolo alla iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Letto il reclamo del notaio Luigi Coppola avverso il rifiuto di iscrizione dell'atto di cessione di azienda tra Esposito Immacolata e Felaco Luca, in-

tervenuto il 24/01/1997;

ritenuto che l'atto, avente data certa, desumibile dall'autentica di firma, è stato stipulato quando il cedente era ancora "in bonis"; che, pertanto, non sussiste alcun ostacolo alla chiesta iscrizione (restando salve, ovviamente, le iniziative della curatela fallimentare in ordine alla efficacia del predetto atto nei confronti della massa dei creditori);

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo in data 24/01/1997, dispone iscriversi l'atto di cessione di azienda intervenuto il 24/01/1997 tra Esposito Immacolata e Felaco Luca.

Tribunale di Varese **01/06/1999**
Giud. Reg. Fumagalli **Ric. Serpe**

Azienda – trasferimento - iscrizione al registro imprese - atto pubblico o scrittura privata autenticata - necessità - art. 2556 co. 2 c.c.

Il contratto d'affitto d'azienda, per poter essere iscritto al registro imprese, deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ex art. 2556 co. 2 del Codice Civile, norma applicabile a tutti quei contratti in cui sia presente almeno un imprenditore soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Serpe Lucrezia, (omissis), nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, avverso il provvedimento del Registro delle Imprese di Varese del 24.11.1998 (ricevuto il 7.12.1998) di rifiuto di iscrizione del contratto di affitto di azienda stipulato dalla ricorrente in data 11.12.1997 con il signor Sergio Zaina nella forma di scrittura privata registrata;
vista la documentazione allegata, il fascicolo relativo alla società e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato preliminarmente come, tenuto conto dell'attività svolta dalla ricorrente (commercio ambulante a posteggio fisso di abbigliamento), la stessa deve considerarsi piccolo imprenditore che esercita il commercio ambulante;

rilevato come ai fini della questione sollevata deve essere presa in considerazione la posizione dei piccoli imprenditori rispetto agli adempimenti richiesti dall'art. 2556 c.c., a prescindere poi dall'appartenenza o meno alla categoria degli ambulanti;

rilevato come il rifiuto dell'iscrizione richiesta da Serpe Lucrezia sia stato

motivato da parte del Conservatore del Registro delle Imprese partendo dal presupposto che l'art. 6 della L. n. 310/93 (che ha sostituito il comma II dell'art. 2556 c.c.) sia norma applicabile anche al piccolo imprenditore, con la conseguenza che il contratto di affitto d'azienda - di cui è stata chiesta l'iscrizione - sarebbe dovuto essere stipulato nella forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

rilevato come l'art. 7 del D.P.R. n. 581/95 definisca espressamente il registro delle imprese come unico e comprensivo delle sezioni speciali (fra le quali vi è quella apposita per i piccoli imprenditori, oggi dunque soggetti al regime di pubblicità e di iscrizioni, sebbene nell'apposita sezione, così come sancito dalla legge);

ritenuto come, ai fini della pubblicità della circolazione delle aziende, tenuto conto di quanto sopra detto in merito agli obblighi gravanti anche sui piccoli imprenditori dopo l'introduzione e l'attuazione del registro imprese e tenuto altresì conto della finalità perseguita dalla L. n. 310/93 (di garantire la massima trasparenza dei trasferimenti di ricchezza ai fini della prevenzione della criminalità economica organizzata), il concetto di "imprese soggette a registrazione" non possa più essere inteso nel senso restrittivo indicato dal codice civile all'art. 2195 c.c., bensì in senso più ampio, comprensivo delle imprese soggette a registrazione nelle apposite sezioni speciali (inesistenti all'epoca in cui è stata prevista la nozione di cui all'art. 2195 c.c.);

rilevato come l'interpretazione di cui sopra, oltre a tenere in considerazione e ad operare un coordinamento sistematico fra le diverse leggi che oggi regolano il sistema di pubblicità delle imprese, soddisfa l'esigenza perseguita dal legislatore di dar vita ad un sistema pubblicistico attendibile che offra un quadro completo e veritiero di tutti gli imprenditori operanti sul mercato, garantendo altresì la finalità di massima trasparenza in ordine alla circolazione della ricchezza e di prevenzione della criminalità organizzata perseguita dalla L. n. 310 del 1993;

ritenuto come la motivazione del Conservatore del Registro delle Imprese sia del tutto condivisibile alla luce dell'interpretazione esposta e del fatto che quindi l'art. 2556 c.c. debba considerarsi norma applicabile a tutti quei contratti in cui sia presente almeno un imprenditore soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale;

P.Q.M.

visto l'art 2189 c.c.

RESPINGE

il ricorso presentato da Serpe Lucrezia, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, avverso il provvedimento dell'Ufficio del Registro delle Imprese di rifiuto di iscrizione del contratto d'affitto d'azienda.

Tribunale di Alessandria **27/06/1996**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Carbone**

Azienda - trasferimento – iscrizione al registro imprese ex legge 310/93 – versamento tassa di concessione governativa – non dovuta.

Le disposizioni tributarie in materia prevedono il pagamento della tassa di concessione governativa solo per gli atti sociali e l'atto di cessione d'azienda non è configurabile necessariamente come atto sociale.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Letto il reclamo del notaio Alfonso Carbone avverso il provvedimento in data 26 aprile 1996 relativo alla mancata iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione d'azienda tra Pagani Maria Rosa e Domi sas; considerato che il negozio di che trattasi va iscritto nel registro, ai sensi della L. 310/93;

considerato che tale disposizione normativa non pare operare distinzione alcuna tra la posizione dell'impresa costituita in forma societaria e quella di cui è titolare un imprenditore individuale;

considerato altresì che le disposizioni tributarie in materia (art. 4 n. 2 tar all. D.P.R. 641/72, modif. dall'art. 61, 1 co. d.l. 331/93, convertito in legge 427/93) prevedono il pagamento del tributo prima dell'iscrizione solo per gli atti sociali;

l'atto di che trattasi non pare rientrare nell'ambito applicativo della disposizione tributaria, in quanto non è configurabile necessariamente come atto sociale;

considerato poi che l'ipotesi non sembra rientrare tra quelle previste dall'art. 4, 2 co. della tar. all. al D.P.R. 641/72 modificato come sopra, in quanto la formulazione della norma induce a preferire il carattere tassativo della stessa;

considerato che nell'enumerazione di ipotesi riportate dalla citata disposizione non è indicato l'art. 2556 cc, non potendo sopprimere a tale scopo la menzione di "iscrizioni nel Registro delle Imprese... relative a... imprenditori individuali";

P.T.M.

visto l'art. 2189 cc accoglie il ricorso del notaio Alfonso Carbone, mandando al signor Conservatore del Registro per ogni atto conseguente.

Conforme Trib. di Alessandria, 27/6/96, ric. Oneto.

I CONSORZI

Tribunale di Torino **16/02/1998**
Giud. Reg. De Crescienzo **Ric. SI.NO.DO.**

Consorzio - con attività esterna – nomina comitato direttivo – iscrizione al registro imprese - necessità.

Il dato testuale dell'art. 2612 n° 4 c.c. non si limita a fare riferimento ai soli soggetti che abbiano la rappresentanza dell'ente consortile, ma anche a quelli che ne abbiano la sola amministrazione, sì che anche i nominativi di questi ultimi devono essere annotati nel registro imprese.

Il Giudice,

Visti gli atti del procedimento n. 4304/97

Vista la nota del signor Conservatore del Registro delle Imprese;

Visto il parere espresso dal sig. Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino;

Visto il provvedimento 20.11.1997 di questo Giudice;

Vista la memoria difensiva formulata dal legale rappresentante del consorzio SINODO Sistema Informativo Normativa Doganale;

Visto l'art. 2612 c.c.

OSSEVA

Lo statuto del Consorzio Si.No.Do – Sistema Informativo Normativa Doganale -, prevede all'articolo 11: “il comitato direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, con la sola esclusione di quanto la legge o il contratto riservano all'assemblea, al presidente e al direttore...”

L'articolo 2612 n. 4 c.c. prevede espressamente la iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto che contempla “le persone cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i rispettivi poteri”.

Il dato testuale della norma non si limita a fare riferimento ai soli soggetti che abbiano la “rappresentanza” dell'ente consortile, ma anche a quelli che ne abbiano la sola amministrazione, sì che anche i nominativi di questi ultimi devono essere annotati nel registro delle imprese.

Rilevato quindi, pienamente condivisibile il parere espresso dal Pubblico Ministero (“... la nozione di direzione ex art. 2612 II co. n. 4 c.c. è sovrapponibile a quello di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio di cui allo Statuto...”).

PQM

Visto l'art. 2190 c.c. ordina l'iscrizione della delibera 19.2.1997 relativa alla nomina dei componenti del comitato direttivo del Consorzio Si.No.Do. – Sistema informativo normativa doganale.

Tribunale di Napoli
Giud. Reg. Lipani

14/05/1998
Ric. Mazzella

Consorzio - con attività esterna – fallimento delle imprese consorziate – accertamento dello scioglimento con nomina del liquidatore – necessità.

Il consorzio in cui siano venuti a mancare tutti i soci deve rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere l'accertamento dello scioglimento e la contestuale nomina del liquidatore.

Il Giudice del Registro

letto il reclamo tempestivamente depositato da Mazzella Daniela N.Q.; considerato, anzitutto, che non è stata fornita alcuna prova circa l'asserita dichiarazione di fallimento di tutte le società consorziate, comportante, a norma di statuto (peraltro neppure esibito) la loro esclusione di diritto dal consorzio;

che la reclamante, come risulta dal provvedimento di rifiuto emesso dal conservatore, ha richiesto l'iscrizione dello scioglimento e la cancellazione del consorzio senza lo svolgimento della fase di liquidazione;

che tale rifiuto si palesa legittimo, non potendo essere omessa la fase della liquidazione, come si evince dal disposto dell'art. 2612, 2° comma n. 5; rilevato a quest'ultimo proposito, che la legale rappresentante dovrà, ove realmente si siano verificate le situazioni denunciate, chiedere al Presidente del Tribunale (cui dovrà essere fornita idonea e completa documentazione) l'accertamento dello scioglimento e la contestuale nomina di un liquidatore.

P.Q.M. RIGETTA

il reclamo.

Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Finazzi

17/10/1996
Ric. Consorzio universitario

Consorzio - consorzi universitari – artt. 60 e 61 R.D. 1592/33 – enti pubblici – attività non commerciale – registro imprese – non iscrivibilità.

I consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del R.D. 1592 del 1933, hanno natura di enti pubblici e sono diretti alla realizzazione di un fine pubblicistico del tutto estraneo al paradigma dell'art. 2082 c.c.

Il Giudice del Registro

sciogliendo la riserva, letti esaminati gli atti del fascicolo n. 2276 relativo al Consorzio Universitario della Provincia di Trapani ed allegato al presente procedimento;

vista la nota con la quale il Conservatore del Registro segnala l’iscrizione nel Registro delle Imprese di detto Consorzio, nonostante l’oggetto dello stesso non faccia riferimento ad alcuna attività di impresa;
viste le deduzioni esposte dal Consorzio;

OSSERVA

Questo giudice è chiamato a decidere, ai sensi dell’art. 2191 c.c., sulla regolarità dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, iscritto già da tempo nel predetto registro.

In proposito va anzitutto premesso che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 581/95, nel Registro delle Imprese sono iscritti soltanto i soggetti previsti dalla legge ed in particolare: 1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 c.c., 2) le società di cui all’art. 2200 c.c., 3) i consorzi di cui all’art. 2612 e le società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c., 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al d.l. 23.7.91, n. 240, 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi della L. 218/95, 7) gli imprenditori agricoli, 8) i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c., 9) le società semplici di cui all’art. 2251 c.c., di cui quelli previsti ai nn. 7-8-9 in corrispondenti sezioni speciali del Registro.

Occorre pertanto verificare se il Consorzio rientri in una delle categorie di soggetti sopra elencate.

Al riguardo decisivo risulta l’accertamento sulla natura del Consorzio e dell’attività da questo svolta.

Sotto il primo profilo va anzitutto rilevato che il Consorzio risulta essersi costituito a norma degli artt. 60 e 61 del R.D. n. 1592 del 31.8.33, “per sostenere il Polo Didattico di Trapani dell’Università degli Studi di Palermo” (cfr. statuto del Consorzio in atti).

Ad esso va pertanto riconosciuta la natura propria degli enti disciplinati da dette norme.

Sanciscono queste ultime l’obbligo per i rettori e direttori delle università (statali) di promuovere, tra l’altro, la formazione di consorzi, dotati di personalità giuridica, la cui funzione è essenzialmente quella di coordinare le iniziative (prevalentemente finanziarie) nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Università ed Istituti.

Si tratta pertanto di organismi che operano nell’ambito dell’istruzione superiore con organizzazione fissata, ancorché nelle sue linee generali, da provvedimenti legislativi e sotto l’influenza ed il controllo dell’università sostenuta e conseguentemente del Ministero della Pubblica Istruzione, e pertanto agli stessi non può che essere riconosciuta natura di enti pubblici (cfr. in

argomento, anche se in ordine ad un diverso caso concreto, Cass. sez. un. del 28.5.81, secondo cui il Consorzio per la scuola di Studi Turistici di Rimini, costituito per provvedere al mantenimento in Rimini della predetta scuola, nonché per finanziare un istituendo corso di laurea in Studi Turistici, ha natura di ente pubblico non economico perseguendo finalità di ordine generale con struttura di tipo pubblicistico).

Ne deriva che anche al Consorzio parte del presente procedimento, nato e costituito secondo le citate disposizioni normative, va riconosciuta detta natura.

Del tutto inconferente risulta di conseguenza il richiamo operato dalla difesa dello stesso alle norme di cui agli artt. 2602 e ss. c.c., riguardando queste ultime organismi di diritto privato che nulla hanno a che vedere con i consorzi in esame.

Esclusa così l'applicabilità al caso di specie in particolare dell'art. 2612 c.c., occorre verificare, sempre ai fini della necessità o meno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, se il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, rientri nell'ambito degli enti pubblici di cui all'art. 2201 c.c., se cioè svolga un'attività commerciale e questa costituisca l'oggetto esclusivo o principale dell'ente.

La questione non può che essere risolta in termini negativi.

Come già chiarito in premessa la funzione del Consorzio è quello di assicurare il mantenimento del Polo Didattico di Trapani dell'Università di Palermo, con interventi di supporto prevalentemente finanziari (acquisto e gestione delle attrezzature e strumenti scientifici utili all'esercizio dell'attività didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione, promozione e organizzazione di convegni, corsi laboratori, centri di ricerca, seminari ecc. promossi in Trapani dall'Università di Palermo ecc.): si tratta pertanto di una attività istituzionalmente diretta a sostenere economicamente il Polo Didattico di Trapani e quindi al perseguimento di un fine di carattere pubblicistico, del tutto estraneo al paradigma dell'art. 2082 c.c..

Detto Consorzio, non svolgendo attività commerciale, non può pertanto neppure essere ricondotto nell'ambito dei soggetti previsti dal citato art. 2201 c.c..

Sulla scorta delle precedenti considerazioni risulta evidente che l'iscrizione nel Registro delle Imprese è avvenuta senza che ne esistessero le condizioni di legge, con la conseguenza che ne deve essere disposta la cancellazione.

P.Q.M.

visti l'art. 2191 c.c. e l'art. 17 del D.P.R. n. 581/95 ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.

Tribunale di Torino**Giud. Reg. De Crescienzo****25/10/1996****Ric. Conservatore**

Consorzio - oggetto sociale – non contempla quanto previsto dall’art. 2602 – iscrizione al registro imprese – inammissibile.

Un consorzio la cui attività consiste nella gestione di attività di educazione permanente nei settori economico finanziari, promozione di attività di ricerca in campo economico, gestione di borse di borse di studio ed attività similari, non contempla quanto previsto dall’art. 2602 del Codice Civile, per cui, non svolgendo attività imprenditoriale, non è giustificabile la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Vista la segnalazione del sig. Conservatore del Registro delle Imprese del 15.5.1996 con la quale veniva richiesta la valutazione della presenza delle condizioni per il mantenimento della iscrizione nel Registro delle Imprese del Consorzio per la Ricerca e l’istruzione Permanente in Economia – Piemonte, (omissis).

OSSERVA

Il consorzio di cui in epigrafe risulta essere stato costituito per atto pubblico a rogito Notaio Marocco del 7.11.1990, senza per altro che venisse richiesto atto di omologazione in quanto non necessario.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, acquisito agli atti del procedimento, risultano consorziati l’Università degli Studi di Torino, la Cassa di Risparmio di Torino, l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

Oggetto del Consorzio, ex. art. 4 dello statuto risulta essere effettivamente (come segnalato dal sig. Conservatore) la gestione di attività di educazione permanente nei settori dell’economia e della finanza, la promozione di attività di ricerca in campo economico, gli interventi consultivi e di supporto per scuole dirette a fini speciali, l’agevolazione dei rapporti tra industria, Enti Locali e Università degli Studi di Torino, la gestione di borse di studio.

L’art. 2602 c.c. comma 1 dispone che “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Invero l’oggetto sociale del Consorzio in esame non contempla quanto previsto dall’art. 2602 c.c. ed esula dal Consorzio medesimo una natura imprenditoriale che giustificherebbe la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

P.Q.M.

Visto l’art. 2191 c.c., in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, pur ritualmente interpellato ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese del “Consorzio per la ricerca e l’istruzione Permanente in Economia, Piemonte” (omissis).

**Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Calienno**

**12/06/1998
Ric. Unionfarma Tp**

Consorzio - ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi – nozione.
Va definito consorzio con attività esterna ogni consorzio che preveda di assumere in nome proprio, obbligazioni con i terzi, sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, con l'effetto che, qualora tale attività si concreti nell'esercizio di un'impresa il consorzio sarà soggetto anche al fallimento.

Il Giudice del Registro delle Imprese
ha emesso il seguente DECRETO

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento del 22 aprile 1998, il Conservatore del Registro delle Imprese della provincia di Trapani rifiutava l'iscrizione del contratto di consorzio denominato “Unionfarma Tp”, costituito con atto pubblico dell'11 marzo 1998 rogato dal Notaio Alberto Tranchida con studio in Castellammare del Golfo (n. rep. 19.197).

In particolare, il Conservatore motivava il rifiuto adducendo l'omessa previsione del contratto di consorzio di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi avente natura imprenditoriale.

Avverso siffatto rifiuto insorgeva il richiedente con ricorso depositato il 5 maggio 1998.

Il notaio evidenziava l'illegittimità del provvedimento di rifiuto, rilevando che lo scopo del consorzio, cioè quello di garantire ai consorziati l'acquisto a condizioni più vantaggiose di determinati prodotti farmaceutici, presupponeva di per sé un'attività esterna indipendentemente dalla formale istituzione di un ufficio ad hoc.

Ciò premesso chiedeva che il Giudice del Registro ordinasse l'iscrizione dell'atto istitutivo del consorzio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Com'è noto, l'art. 2612 c.c. impone l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un estratto del contratto di consorzio che preveda l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi.

La ratio legis di tale disposizione va ricercata nell'esigenza di tutelare l'affidamento dei terzi qualora l'attività di organizzazione comune, requisito necessario di ogni tipo di consorzio, non si esaurisca nella prestazione di attività nei confronti dei soli consorziati bensì si risolva anche nel porre in essere con i terzi rapporti giuridici strumentali alla realizzazione dello scopo consortile.

L'attività esterna cui si riferisce la norma, non si identifica necessariamente in un'attività imprenditoriale, atteso che essa comprende – stante l'ampiezza

della nozione di “ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi” – anche l’attività di rappresentanza e tutela degli interessi degli organizzati nelle molteplici e complesse pratiche che sia necessario svolgere con organi ministeriali, finanziari ecc. (Cass. 3163/95).

Sulla base di tale impostazione va, pertanto, definito consorzio con attività esterna ogni consorzio che preveda di assumere in nome proprio, attraverso le persone che ne hanno la rappresentanza, obbligazioni con i terzi, sia del lato attivo sia da lato passivo, con l’effetto che, qualora tale attività si concreti nell’esercizio di un’impresa (anche di natura ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c.), il consorzio sarà soggetto anche al fallimento.

In definitiva la nozione di “ufficio destinato a svolgere un’attività esterna” va interpretata in modo estensivo, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, che il contratto di consorzio preveda l’astratta possibilità dello stesso di porre in essere con i terzi, in nome proprio, rapporti obbligatori, senza che sia necessario, da un lato, la formale istituzione di un apposito ufficio e, dall’altro, che l’attività con i terzi si concreti nello svolgimento di un’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c..

Nella fattispecie, il contratto istitutivo del consorzio “Unionfarma Tp” prevede espressamente che il consorzio possa, in nome proprio, assumere obbligazioni con i terzi (in particolare Aziende farmaceutiche) per garantire ai consorziati condizioni più vantaggiose nell’acquisto di determinati prodotti farmaceutici attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

Ne deriva che tale previsione impone di per sé l’iscrizione del consorzio nel Registro delle Imprese, indipendentemente da ogni valutazione circa la natura imprenditoriale dell’attività in cui si concreta l’intervento del consorzio presso i terzi.

Pertanto, andrà ordinata l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto istitutivo del consorzio ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice del Registro accoglie il ricorso depositato il 5 maggio 1998 dal notaio Alberto Tranchida e, per l’effetto, ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di Trapani di iscrivere l’atto pubblico dell’11 marzo 1998, rogato dal notaio Alberto Tranchida (n. 19.197 di rep.) con cui è stato costituito il consorzio denominato “Unionfarma Tp”.

LA SOCIETÀ SEMPLICE

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

07/04/1997
Ric. Genziana s.s.

La società semplice - oggetto sociale - acquisto e gestione di titoli, azioni e partecipazioni - attività commerciale- inammissibilità- artt. 2189 - 2249 c.c.

L'astratta previsione che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c e pertanto l'atto non è iscrivibile al registro delle imprese.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,

Visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Società Semplice Genziania, (omissis), avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 26.8.1996;

vista la documentazione allegata; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato preliminarmente come il ricorso ex art. 2189 c.c. non sia stato tempestivamente presentato dalla società ricorrente nel termine di legge di otto giorni (essendo il provvedimento del Conservatore stato recapitato in data 28.8.1996 ed essendo il ricorso stesso datato 20.9.1996), ciò che comporta l'improcedibilità del ricorso.

ad abundantiam, rilevato come la società ricorrente abbia il seguente oggetto sociale: “la società ha per oggetto l'acquisto e la gestione di titoli, azioni e partecipazioni. La società potrà tuttavia compiere qualsiasi atto, senza limitazioni quanto alla natura di esso, che sia connesso con l'oggetto sociale sopraindicato”;

rilevato come il rifiuto di iscrizione sia stato motivato da parte della Camera di Commercio sul rilievo che, essendo prevista nell'oggetto sociale della Genziana s.s. la possibilità di investire il proprio patrimonio in titoli, azioni e partecipazioni di società (sia di capitali che di persone attesa la genericità dei riferimenti), la società stessa finirebbe con lo svolgere un'attività di tipo commerciale preclusa alle società semplici ex art. 2249 c.c.;

rilevato come la ratio del suddetto divieto debba essere ravvisata nel fatto che il legislatore vuole inibire che un'attività di tipo commerciale venga svolta attraverso uno schema di società che non è sottoposta agli obblighi e ai controlli previsti ed imposti per l'imprenditore commerciale;

rilevato come possa fondatamente sostenersi che soltanto la previsione di investire il patrimonio di una società semplice in società di capitali non violi il dattato legislativo. Invero, anche in ipotesi di partecipazione totalitaria da parte di una società semplice in altra società di capitali, l'attività commerciale continerebbe ad essere svolta dalla società partecipata (dotata di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale perfetta e soggetta agli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale). Viceversa l'astratta possibilità che la

società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. essendo possibile che la società semplice, socio illimitatamente responsabile, entri in rapporto con i terzi, assuma in proprio obbligazioni e sia pertanto chiamata a risponderne personalmente, ciò che comporta l'esercizio di un'attività commerciale;

rilevato pertanto come solo qualora venga specificato che la società semplice ha per oggetto la partecipazione in una società di capitali può affermarsi che la stessa svolge, conformemente al dettato legislativo, un'attività economica non commerciale limitandosi ad amministrare la propria partecipazione nella società partecipata, non entrando in rapporto con i terzi e non assumendo obbligazioni delle quali i soci possano essere chiamati a rispondere;

rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, non possa trovare accoglimento il ricorso presentato da Genziana s.s. avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Varese e debba confermarsi il rifiuto, di iscrizione;

P.Q.M.

visto l'art. 2189 c.c. dichiara il ricorso proposto da Società Semplice Genziana improcedibile perché proposto oltre il termine di legge e conferma il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 26.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Treviso
Giud. Reg. Schiavon

08/03/1997
Ric. Azienda Agricola S. Fosca di Gemin e C.s.s.

Società semplice - oggetto sociale – acquisto, gestione e vendita di macchine agricole – attività commerciale – illegittimità – art. 2135 c.c.

L'attività di acquisto, gestione e vendita di macchine agricole anche per conto terzi non può essere considerata attività agricola, neppure per connessione. Pari-menti deve escludersi la qualifica agricola tutte le volte in cui l'imprenditore provvede all'acquisto del bestiame con la preminente finalità di rivederlo, configurandosi, in tale ipotesi, non attività di allevamento, ma di pura speculazione.

Conservatore - poteri – integrazione di documentazione – inosservanza del termine – non obbligatorietà – art. 2189 c.c.

L'ufficio del registro delle imprese non ha alcun obbligo ai sensi dell'art. 11 co. 11 del D.P.R. 581/95, di richiedere integrazioni di documentazione, né l'eventuale inosservanza del termine di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo D.P.R. comporta la "decadenza" del provvedimento stesso.

Il Giudice del Registro delle Imprese

visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Azienda Agricola S. Fosca di Gemin Armido e C. Società Semplice avverso il provvedimento di rifiuto della sua iscrizione alla sezione speciale delle società semplici e sezione imprenditori agricoli del Registro delle Imprese di Treviso.

Ritenuta la tempestività del ricorso.

Considerato che il rifiuto è stato motivato, per un verso sulla base del rilievo che, ai sensi dell'art. 3 dei patti sociali, una parte dell'oggetto sociale (quella relativa ad "acquisto, vendita e gestione di macchine agricole anche per conto terzi ed attrezzature di ogni genere utili alle produzioni agricole ed all'allevamento del bestiame") corrisponderebbe ad attività non agricola, ma commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e, per altro verso, che l'attività esercitata denunciata nel modello A5 punto A3 ("allevamento di suini, allevamento di scrofe destinate alla produzione di lattoni, ingrasso di lattoni") non sarebbe parimenti una attività agricola, rileva:

I) le doglianze riferite ad un asserito "eccesso di potere per carenza di motivazione... e per illogicità e incongruità" del provvedimento (per non aver provveduto l'Ufficio a richiedere ulteriori informazioni o documenti probatori idonei a "dimostrare la qualifica del soggetto richiedente") e ad una asserita "nullità" del provvedimento stesso "per decadenza" (per avere il Conservatore comunicato il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione oltre il termine di otto giorni dalla sua adozione, essendo stata la relativa raccomandata inviata il 30 gennaio 1997) sono manifestamente infondate atteso che: 1) l'art. 11 c. 11 del Regolamento di cui al DPR 581/1995 prevede che l'Ufficio non ha alcun obbligo di richiedere integrazioni di documentazione, comunque inutile, nel caso di specie ("l'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare..."); 2) l'eventuale inosservanza del termine di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo Regolamento non può comportare alcuna "decadenza", che, del resto, sarebbe del tutto assurda e illogica, posto che ad una tale ipotesi sanzionatoria dovrebbe necessariamente conseguire la perenizzazione del provvedimento (e, in ogni caso, giammai una iscrizione di ufficio dell'atto).

II) L'attività di "acquisto, vendita e gestione di macchine agricole anche per conto terzi..." non può sicuramente essere considerata alla stregua di attività agricola, neppure per connessione. Infatti l'art. 2135 c. 2 c.c. considera attività connesse (a quelle previste nel primo comma, c.d. eccezionali) solo quelle che costituiscono un completamento economico dell'attività principale, nel senso della "trasformazione" o della "alienazione" dei "prodotti agricoli". È evidente, invece, che la compravendita e la "gestione" (termine questo, comunque, ambiguo) di macchine agricole, tanto più se effettuate "per conto terzi", non possono mai essere considerate come attività agricole per connessione, che si riferiscono, invece, ai prodotti del fondo, per di più con un collegamento che deve essere in condizioni di "normalità".

III) Anche sotto il secondo profilo di merito il ricorso deve essere disatteso, posto che il concetto di “allevamento” (art. 2135 c. 1 c.c.) deve ricomprendersi non solo l’attività di cura, di nutrizione e di sviluppo del bestiame, ma anche quella di riproduzione, consistente nell’incremento del patrimonio zootecnico, attraverso la moltiplicazione e lo sviluppo dei capi. Deve, perciò, escludersi la qualifica agricola tutte le volte in cui l’imprenditore – come nel caso di specie – provveda all’acquisto del bestiame con la premolare finalità di ingrastrarlo e di rivenderlo, essendo, in questa ipotesi, sicuramente prospettabile non un’attività di allevamento (neppure in senso lato, ma di pura speculazione).

P.Q.M.

Respinge il ricorso

**Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone**

**06/10/1997
Ric. Peron**

Società semplice - oggetto sociale- attività commerciale - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha nel proprio oggetto sociale l’attività di gestione di beni mobiliari, non può esercitarla nella forma della società semplice in quanto trattasi di attività commerciale.

Il giudice del registro, letto il ricorso presentato il 5.9.1997 dalla Società Semplice Peron, con il quale viene chiesta la riforma del provvedimento di rifiuto di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, in quanto si tratterebbe di attività rientrante o nel tipo della comunione di godimento o in quello dell’attività di impresa commerciale e, quindi, da esercitare sotto forma di società commerciale; sentite le parti; letti gli atti; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che la Società ha nel proprio oggetto sociale l’attività di gestione di beni mobiliari, che in nessun caso può essere esercitata nella forma della società semplice, trattandosi di attività commerciale (vedi sub art. 2195 n. 2 o n. 5 c.c.);

rilevato, per quanto riguarda l’attività di godimento degli immobili, che essa è limitata alla percezione dei canoni di locazione degli stessi (vedi la distinta per il versamento dell’INVIM, in atti), cioè viene svolta in maniera statica, e che tale attività rientra in pieno nella fattispecie della comunione di godimento, di cui all’art. 2248 cc;

P.Q.M.

visto l’art. 2189 cc; rigetta il ricorso proposto il 5.9.1997 dalla Società Semplice Peron.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

07/10/1998
Ric. Procacci

Società semplice - oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - artt. e 2291 e s.s.

La società che ha per oggetto un'attività di acquisto di beni immobili non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nelle fattispecie previste dal capo III del titolo V del Codice Civile (artt. 2291 e s.s.).

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso presentato da Antonio Procacci in data 20.7.1998 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese della s.s. Duomosei, emesso dal Conservatore il 10.6.1998 n. 078597;

osservato che il Conservatore del Registro ha ritenuto che l'oggetto sociale di questa società ha natura commerciale e consente la gestione di beni altrui; ritenuto, quanto a quest'ultimo, rilievo, che l'indicazione di un'attività di gestione dei beni è sufficiente ad individuare un'attività di amministrazione degli stessi per conto proprio, dovendosi escludere il ricorso ad attività di carattere fiduciario, per la quale sono oggi previsti rigorosi sistemi di controllo e rilevato inoltre che la gestione, riferita all'acquisto, lascia chiaramente intendere l'esercizio di attività per conto proprio e non di terzi; considerato che invece è ben fondato il primo rilievo, in quanto "l'acquisto di beni immobili" costituisce attività commerciale, per l'esercizio della quale deve essere utilizzato un tipo di organizzazione societaria previsto nei capi III e seguenti del titolo V delle società (artt. 2291 ss.);

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Podernone
Giud. Reg. Vitulli

12/08/1996
Ric. Vicentini

Società semplice - oggetto sociale – attività commerciale – illegittimità – art. 2249 c.c.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice Civile, quindi non in società semplice.

Il Presidente, (omissis) sul ricorso ex art. 2189 c.c. proposto dal legale rappresentante della società semplice Azienda Agricola Vicentini Orgnani, avverso il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese; esaminati gli atti ed assunte le informazioni fornite dal Conservatore in data odierna con nota n. 12286 Prot.;

rilevato che tra i fini statutari della società vi è sia l'attività agricola che quella commerciale;

che pertanto il rifiuto di iscrizione va confermato ma per motivi diversi da quelli deliberati dal Conservatore il 4 luglio 1996 in quanto a norma dell'art. 2249 c.c. le società che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e segg. del Titolo V del Codice Civile, quindi non in società semplice

conferma

il rifiuto di iscrizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Pordenone di cui sopra.

Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Di Florio

09/12/1996
Ric. Rayneri

Società semplice - oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - artt. 2189 -2195 -2249 c.c.

L'attività di acquisto, costruzione e gestione di immobili, configurandosi come commerciale, non può costituire l'oggetto sociale di una società semplice.

Il Giudice del Registro, dott. Antonella Di Florio,

letto il ricorso presentato dal dott. Alessandro Rayneri avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto di iscrizione al Registro stesso della società semplice "Pachima";

rilevato che il Conservatore del Registro delle Imprese ha osservato - a sostegno del rifiuto - che l'oggetto sociale della "Pachima" ("acquisto, costruzione e gestione di beni immobili rustici ed urbani, con esclusione di ogni attività commerciale") maschera in realtà proprio lo svolgimento di una attività commerciale, precluso, ai sensi dell'art. 2249 c.c., alle società semplici; e che l'odierno ricorrente afferma invece che l'attività descritta nell'oggetto sociale può considerarsi soltanto una attività economica, ma non commerciale, in quanto:

1) essa sarebbe implicitamente prevista come oggetto della società semplice anche dalla legge, che vincola la forma della costituzione all'oggetto del conferimento, "richiedendo la forma scritta qualora vengano conferiti in società immobili o diritti reali immobiliari";

2) che la risoluzione ministeriale n. 530643 del 28.7.1992 esclude che il reddito di una società immobiliare sia reddito d'impresa, potendosi da ciò desumere argomenti in favore della tesi propugnata secondo la quale l'attività indicata non possa considerarsi commerciale; ritenuto che l'art 2249 c.c. descrive "in via residuale" il possibile oggetto

della società semplice, prevedendo che “le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nel capi III° e seg. di questo titolo (soc. in nome collettivo, in accomandita semplice o soc. di capitali)” e che “le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice...”: dal che si desume che la società semplice, pur svolgendo una attività economica, comune a tutte le forme imprenditoriali, non possa svolgere attività commerciale; atteso che la tradizionale differenza fra attività commerciale ed attività economica sta nel fatto che sia la prima che la seconda sono caratterizzate dallo scopo di lucro (e cioè dalla finalizzazione ad una produzione di reddito secondo il principio della economicità) ma, in più, l'attività commerciale è quella tipicamente descritta nelle ipotesi di cui all'art. 2195 c.c.; e che pertanto deve esaminarsi se “l'acquisto costruzione e gestione di beni immobili”, seppur con la formale esclusione di “ogni attività commerciale”, debba farsi rientrare in una delle attività descritte nel citato art. 2195 c.c. considerato che se pure l'acquisto e la costruzione di immobili in forma societaria potrebbero configurare una attività non commerciale (anche se paiono mancanti, in tal caso, anche le caratteristiche di economicità, per cui più che una società semplice sembrerebbe ipotizzabile una comunione a scopo di godimento), l'attività di gestione non può che essere ricompresa - in assenza di una maggiore specificazione di ciò che i soci intendono concretamente fare - nelle ipotesi descritte dall'art. 2195 nn. 2 e 5, dovendosi da una parte escludere che per “gestione” si intenda la mera manutenzione di ciò che si è costruito, ed essendo, d'altra parte, implicito che il termine non possa escludere una attività di compravendita di immobili o di locazione degli stessi (anche perché non è dato capire in quale altra attività la gestione possa concretamente realizzarsi);

considerato ulteriormente che l'argomento desunto dalle disposizioni di cui agli artt. 2251 e 1350 c.c. appare fumoso e non decisivo, in quanto le osservazioni sopra sviluppate non equivalgono certo ad escludere che alla società semplice possano conferirsi beni, anche immobili (con il conseguente obbligo di costituire la società con atto pubblico) mentre fanno escludere che il conferimento equivalga alla gestione e che pertanto tale attività possa trovare nelle norme testé citate la propria legittimazione come oggetto sociale della società semplice medesima; e che quanto indicato nella risoluzione ministeriale, oltre a non essere vincolante per il giudice, appare di dubbia ragionevolezza ai fini che ci occupano, essendo difficile che possa escludersi che le società immobiliari producano reddito d'impresa (laddove è notorio che nel nostro paese l'investimento maggiormente redditizio sino a pochissimi anni or sono è stato proprio quello

immobiliare) e costituendo per contro una sorta di ammissione sulla natura di società immobiliare della "Pachima";
ritenuto pertanto che l'iscrizione è stata correttamente rifiutata dal Conservatore del Registro delle Imprese;
v. gli artt. 2195, 2189 e 2249 c.c.

RIGETTA

il ricorso presentato dal dott. Alessandro Raynenri avverso il rifiuto di iscrizione della società semplice "Pachima" nel Registro delle Imprese.

Tribunale di Torino **01/12/1997**
Giud. Reg. De.Crescienzo **Ric. Pes e più**

Società semplice - oggetto sociale - attività di acquisto, amministrazione e vendita di immobili o porzioni di immobili o quote di comproprietà di immobili e loro assegnazione ai soci - compatibilità con la forma legale della s.s. - giurisprudenza.
L'attività economica d'acquisto, amministrazione, vendita d'immobili è perfettamente compatibile con il modello legale della società semplice e non si configura come una comunione legale in quanto trattasi di attività economica che travalica il semplice schema della comunione.

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento n. 5276/97 promosso da Mani società semplice di Pes Stefano e Buffa Pes Maria Teresa

OSSERVA

Con ricorso depositato il 22.10.1997, l'avv.to Stefano Pes, in proprio e quale legale della società semplice Nuni, ha chiesto la cancellazione di ufficio con effetto ex tunc, dal registro delle imprese - sezione speciale Società semplici - della "Mani Società Semplice".

In particolare, il ricorrente, lamentando che, a seguito della iscrizione della prefata società nella sezione speciale del registro delle imprese di Torino, il Conservatore del Registro aveva richiesto il pagamento dei "diritti camera-li" susseguiti alla iscrizione, chiedeva a questo giudice un provvedimento di cancellazione della medesima società dal registro delle imprese siccome avvenuta senza che ricorressero le condizioni previste dalla legge.

A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente, segnalando che molti Uffici del Registro avrebbero negato la iscrizione delle società semplici immobiliari, argomentava che non sarebbe previsto dalla legge l'obbligo della iscrizione di quelle società semplici che, essendo semplici "immobiliari" e costituite fra i coniugi, non avrebbero alcun carattere imprenditoriale o commerciale.

La questione posta dal ricorrente (al di là delle ragioni e degli aspetti legali

connessi con il tema della applicazione delle imposte definite “diritti camerali”) si appalesa seria e meritevole di attenzione.

Passando al merito del problema, deve essere sottolineato che, prima dell'entrata in vigore della legge 580/1993, il codice civile prevedeva l'obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese, limitatamente agli imprenditori commerciali individuali, nonché per le società commerciali, per le cooperative e per gli enti pubblici economici; dal tenore delle norme del codice civile si doveva desumere che tale obbligo non ricorreva nella ipotesi delle imprese agricole e delle società semplici.

A sua volta, l'articolo 8, comma 4 della legge 580/1993, ha sostanzialmente modificato e innovato la disciplina originariamente dettata dal codice civile, prevedendo l'obbligo di “iscrizione” per soggetti che prima tale onere non avevano: 1) piccoli imprenditori commerciali; 2) imprenditori agricoli; 3) società semplici.

Inoltre l'articolo 7 del regolamento di attuazione del già citato articolo 8 della legge 29.12.1993 n. 580 (v. G.U. n. 28 del 3.2.1996 sup. n. 17), elencando i soggetti che devono essere iscritti nel registro delle imprese ha espressamente previsto al punto 9): “le società semplici e di cui all'art. 2251 del codice civile”.

Il successivo articolo 18 del citato regolamento ha disciplinato altresì, al IV comma, il contenuto della domanda di iscrizione delle società semplici.

Il complesso delle norme citate, che costituisce un novum rispetto alla disciplina dettata dal codice civile, indica in modo assolutamente inequivocabile che il legislatore ha contemplato fra i soggetti obbligati alla iscrizione nel registro delle imprese, anche le società semplici, senza operare alcuna distinzione fra le stesse a seconda del tipo di attività o di oggetto sociale prescelto.

Pertanto deve ritenersi escluso che (come adombra la parte ricorrente) nel nostro ordinamento possano coesistere società semplici che abbiano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e società semplici che, a loro volta, tale obbligo non abbiano.

In altri termini, il legislatore, approntando uno schema di applicazione della disciplina del registro delle imprese originariamente previsto dal codice civile, ha deciso di innovare la normativa, adeguandola ad una realtà economica e sociale più moderna e improntata ai criteri di massima trasparenza, si da escludere la esistenza di soggetti giuridici (come nel caso delle società semplici) che possano sfuggire ad ogni qualsivoglia forma di pubblicità.

Di qui discende, necessariamente che tutte le società semplici, in quanto tali, devono essere iscritte nel registro delle imprese.

L'unico limite al potere - dovere della iscrizione consiste nel fatto che il Conservatore del registro deve negare la iscrizione della società semplice

nella ipotesi in cui siano ravvisabili ipotesi di nullità dell'oggetto sociale, mentre in ogni altro caso la iscrizione deve essere disposta.

Nel caso di specie la mancanza del carattere imprenditoriale o commerciale, così come denunciato dall'avv.to Pes, non vale ad escludere la legittimità della iscrizione. Infatti, esaminando il contratto sociale della s.s. Mani, si rileva che la stessa ha "... per oggetto l'acquisto, la amministrazione e la vendita di immobili o porzioni di immobili o quote di comproprietà di immobili e la loro eventuale assegnazione ai soci. Essa potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, compresa quella di accollarsi i mutui ipotecari gravati sugli immobili acquistandi".

L'oggetto sociale su indicato appare perfettamente compatibile con il modello legale della società semplice, essendo prevista una attività economica (acquisto, amministrazione, vendita di immobili) che supera il semplice modello della comunione legale che, previsto dall'art. 2248 c.c., non deve (e non può) essere iscritto nel registro delle imprese. (Sulla distinzione fra Società Semplice e comunione legale v: Tribunale Milano, 4 novembre 1993 Giur. comm. 1994, II°, 866; Cassazione civile sez. I, 10 novembre 1992 n. 12087 Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11; Tribunale Cagliari 18 luglio 1985 Riv. giur. Sarda 1987, 102).

PQM

Respinge il ricorso.

Tribunale di Terni
Giud. Reg. Rainone

06/06/1997
Ric. Nike s.s.

Società semplice - oggetto sociale - attività di compravendita ed amministrazione beni immobili - illegittimità - art. 2189 c.c.

L'attività di compravendita ed amministrazione di beni immobili configurandosi come attività commerciale non può costituire l'oggetto sociale di una società semplice.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
(omissis), letto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato dalla Nike società semplice avverso il provvedimento adottato dalla Camera di Commercio il 13/05/1997;

rilevato, in primo luogo, che compete al Conservatore un esame preliminare della domanda di iscrizione, esame sia di natura formale, sia di natura sostanziale e che tale esame è stato doverosamente e legittimamente compiuto, come risulta dal testo del provvedimento oggi impugnato dalla Nike; rilevato, altresì, che un simile controllo appare doveroso anche nel caso di iscrizione - come quella richiesta nel caso di specie - nelle sezioni speciali

(lo si ricava dal disposto degli artt. 18 e 11 del regolamento e, in particolare, dal co. 7 del predetto art. 18);

ritenuto, quanto al merito della decisione del Conservatore, doveroso concludere che la stessa appare corretta in punto di diritto e, perciò, condivisibile, essendo emerso che la Nike ha previsto nel proprio atto costitutivo, all'art. 3, la possibilità di compravendere ed amministrare beni immobili ed essendo stabilito dall'art. 2249, co. 1 c.c. che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali debbano costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti "di questo titolo", capo III nel quale, infatti, non è compresa e disciplinata la società semplice; ritenuto, perciò, doversi respingere il ricorso,

visto l'art. 2189 c.c. respinge il ricorso avanzato il 22/05/1997 dalla Nike s.s. avverso il rifiuto di iscrizione adottato dal Conservatore della Camera di Commercio il 13/05/1997, rifiuto di iscrizione che va, perciò, confermato.

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

15/10/1996
Ric. Cino s.s.

Società semplice - oggetto sociale – attività di formazione di un patrimonio familiare – illegittimità – art. 2248 c.c.

Nella società semplice l'oggetto sociale non può essere costituito dal solo scopo di formare un patrimonio sociale.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Cino – Società Semplice di Franco e Luisa Giannantoni, con sede in Varese, (omissis) avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 22.8.1996;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come la contrapposizione tra comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.) e società (art. 2247 c.c.) deve essere incentrata sul diverso modo di utilizzazione delle cose nel senso che nelle società i beni conferiti dalle parti vengono utilizzati "per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili", mentre nella comunione c'è il "solo scopo di godimento di una o più cose" (art. 2248 c.c.);

rilevato come da un'analisi dell'oggetto sociale della Cima s.s. ("formazione di un patrimonio di risparmio per la famiglia di Franco e Luisa Giannantoni, riservato in prospettiva nel tempo anche ai figli degli stessi

Nicola e Ludovica") appaia evidente che l'unico intento perseguito dalle parti è quello di formare un patrimonio sociale, senza obbligarsi ad esercitare un'attività economica (e cioè produttiva) allo scopo di dividere gli utili; rilevato pertanto che appare del tutto condivisibile la motivazione alla base del rifiuto all'iscrizione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese della suddetta società;

P.Q.M.

visto l'art. 2189 c.c.

respinge il ricorso presentato da Cino – Società Semplice di Franco e Luisa Giannantoni avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 22.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Alessandria **05/12/1997**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Balestiero**

Società semplice - oggetto sociale – attività di gestione conto terzi – attività commerciale – inammissibilità.

La gestione per conto terzi di beni mobili o immobili configura un'attività estranea a quella del tipo societario previsto dall'art. 2251 e segg. del Codice Civile.

Il Giudice per il Registro delle Imprese presso il tribunale di Alessandria, visto il reclamo interposto dall'avv. Giampiero Balestiero n.q. avverso il provvedimento del Conservatore in data 31 ottobre 1997;

considerato che non sembra che l'atto impugnato abbia assunto connotazioni improprie, per quel che attiene alle competenze;

si osserva infatti che non è stato esercitato un controllo di merito, bensì è stata sindacata la possibilità di iscrivere nel registro di una società semplice, che presenta elementi propri delle società commerciali;

la distinzione tra gestione in conto proprio o per conto di terzi è essenziale al riguardo, trattandosi di uno dei modi più attendibili per operare il distincione, al fine di valutare la congruità del tipo societario scelto, in relazione all'attività prevista;

la gestione per conto di terzi di beni mobili od immobili rimanda infatti, e solo per esemplificare, alle società di gestione di patrimoni altrui, configurando così un'attività estranea a quella del tipo societario eletto;

non vi è poi ostacolo a negare l'iscrizione (richiesta dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva) a società già esistenti e non più in possesso dei requisiti per ottenere quanto domandato;

P.T.M.

respinge il reclamo.

Tribunale di Alessandria **02/02/1998**
Giud. Rel. Mela **Ric. Vitelleschi**

Società semplice - oggetto sociale - attività di gestione e godimento d'immobili - natura commerciale - inammissibilità.

L'attività di gestione e godimento d'immobili non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Conservatore - poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese assume i connotati del controllo di mera legalità e non si estende alla validità dell'atto.

Il Tribunale (omissis)

visto il ricorso proposto dalla Vitelleschi Società Semplice avverso il provvedimento del giudice del registro delle imprese in data 5 dicembre 1997 di rifiuto di iscrizione;

osserva

L'art. 2189 c.c. prescrive, com'è noto, che l'ufficio del registro, prima di procedere all'iscrizione "deve accettare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

La presente controversia pone all'esame di questo collegio l'interpretazione di tale espressione, ai fini della determinazione dell'ambito e della portata dei poteri di controllo connessi dall'ordinamento giuridico all'ufficio del registro delle imprese.

Invero, come peraltro sostenuto dalla migliore dottrina, l'esercizio di tale potere va posto in funzione ed in ragione delle finalità di pubblicità dichiarativa assolte dall'istituto dell'iscrizione.

Ne consegue che il controllo dell'ufficio del registro delle imprese - e quindi anche del giudice preposto a tale ufficio - non può che assumere i connotati del controllo di mera legalità, risultando inammissibile ogni forma di verifica che si estenda ad investire la validità dell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione.

Detta interpretazione trova eloquente conferma nella relazione al progetto preliminare del codice di commercio, laddove l'estensione dei controlli devoluti all'Ufficio del registro viene significativamente riferita all'accertamento della "documentazione della prova dei fatti" da iscrivere; vale a dire ad una tipologia di controllo limitata "all'estrinseco", e lungi da qualsiasi forma di giudizio, di natura sostanziale sulla veridicità e sulla validità delle situazioni dichiarate.

D'altro lato, diversamente opinando, si perverrebbe a conferire all'ufficio del registro delle imprese un potere sostanzialmente identico, se non persino maggiore, a quello attribuito al tribunale in sede di omologazione, con la conseguenza che lo stesso giudice delegato potrebbe addirittura essere chiamato, in sede di reclamo, alla risoluzione di conflitti di interessi relativi

alla validità di determinati atti sostanzialmente con i poteri e con i compiti tipici dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa.

Con ciò snaturandosi completamente la funzione di un ufficio che ha il solo compito di portare a conoscenza dei terzi determinati fatti.

Se le argomentazioni che precedono rispondono a corretti criteri logico-giuridici, occorre allora concludere che il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche, e di mera legalità dell'atto (competenza dell'ufficio, autenticità delle sottoscrizioni, astratta iscrivibilità dell'atto, imputabilità dello stesso, alla società, idoneità della documentazione prodotta), senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione.

Seguendo tale impostazione deve escludersi la possibilità per l'ufficio del registro delle imprese di dichiarare la nullità di clausole o di qualificare diversamente la società inquadrandola nell'ambito di un "tipo" diverso da quello prospettato dalle parti.

Ciò premesso rileva il tribunale che l'espressione "attività di gestione e godimento di immobili" ricomprende sia quella espletata per conto proprio che di terzi e che quest'ultima ha sicuramente natura commerciale.

Ne consegue che un oggetto sociale nel quale è astrattamente possibile ricordare anche attività commerciale non è compatibile con il tipo normativo di cui agli artt. 2251 e segg. c.c..

P.Q.M. respinge

il ricorso proposto dalla Vitelleschi Società Semplice avverso il provvedimento del giudice del registro delle imprese in data 5 dicembre 1997 di rifiuto di iscrizione.

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

15/10/1996
Ric. Topi s.s.

Società semplice - oggetto sociale – attività di gestione immobiliare – ammissibilità – art. 2189 - 2249 c.c.

L'unica attività di tipo immobiliare esercitabile da parte di una società semplice, è quella di gestione immobiliare (amministrazione e godimento) esclusivamente di beni immobili di proprietà sociale (c.d. amministrazione e gestione in comune di patrimonio immobiliare sociale) e non attività di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili anche di proprietà altrui, in quanto quest'ultima costituisce attività commerciale.

Il Giudice delegato del Registro delle Imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Topi (Luoghi) s.s. di LUIGI

Zanzi e C., con sede a Varese, (omissis) avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 22.8.1996;

vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che la società ricorrente ha per oggetto “acquisto, possesso, godimento, alienazione sotto qualsiasi forma di beni immobili e pertinenze degli stessi, nonché la costruzione ed il restauro storico degli immobili”, oggetto sociale che, per la sua genericità, può ricomprendere anche l'esercizio di un'attività immobiliare di tipo commerciale;

rilevato che la società semplice non può svolgere attività commerciale stante il disposto dell'art. 2249 c.c.;

rilevato in particolare che l'unica attività di tipo immobiliare esercitabile da parte di una società semplice è quella di gestione immobiliare (amministrazione e godimento) esclusivamente di beni immobili di proprietà sociale (cd. “amministrazione e gestione in comune di patrimonio immobiliare sociale”) ciò che non ricorre nel caso di specie in cui l'oggetto sociale contempla addirittura la possibilità di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili anche di proprietà altrui, attività evidentemente di tipo commerciale;

rilevato pertanto che la motivazione alla base del rifiuto all'iscrizione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese sia del tutto condivisibile;

P.Q.M.

visto l'art. 2189 c.c.

respinge il ricorso presentato da Topi (Luoghi) s.s. di Luigi Zanzi e C., avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 22.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

27/09/1997
Ric. Lebano

Società semplice - oggetto sociale- attività di godimento- illegittimità- art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto un'attività di mero godimento non può essere svolta nella forma della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione ex art. 2248 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese
letto il ricorso presentato il 3.9.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese della società semplice Domitilla;

osservato che il Conservatore ha ritenuto che la società avesse per oggetto il solo godimento di beni ed ha sostenuto che questa attività è regolata dalle norme sulla comunione, non da quelle delle società lucrative non commerciali; preso atto delle osservazioni del ricorrente Pasquale Lebano, dirette a dimostrare che la gestione di un patrimonio è espressione di attività economica non commerciale lecita e idonea ad essere inquadrata nello schema societario; ritenuto che legittimamente il Conservatore del registro ha sostenuto che una società di mero godimento non è prevista dal nostro ordinamento: l'art.2248 c.c. infatti prescrive che l'attività di godimento di uno o più beni in comune sia regolata dalle norme del titolo VII del libro III, e dunque dalle regole della comunione; tale preceitto trova fondamento nel fatto che se vi è un'attività di godimento non esiste attività di impresa (che consiste in un'organizzazione di beni a fini produttivi), ma soltanto un'attività di conservazione dei beni (diretta a suddividerne i frutti tra i comproprietari); occorre considerare che nell'istituto della società i beni comuni hanno una funzione servente rispetto all'impresa, perché sono un mezzo per la svolgimento dell'attività di impresa, mentre nell'istituto della comunione il rapporto beni-attività si inverte ed è l'attività che svolge funzione servente rispetto ai beni; pertanto nei casi in cui si denuncia un'attività di solo godimento, si confessa l'esistenza di una semplice comunione di beni e non può esservi società; e va segnalato che la distinzione non è priva di effetti perché i creditori personali dei singoli comproprietari possono direttamente soddisfarsi sui beni in regime di comunione mentre non possono aggredire direttamente i beni conferiti in società; se ne deduce che, dettando l'art.2248 c.c., il legislatore si è preoccupato di tutelare questi creditori dall'abusivo utilizzo di schermi societari che non possono dunque trovare riconoscimento in un contesto di pubblicità così rilevante come il nuovo Registro delle Imprese;

considerato inoltre che l'oggetto della società interessata consiste nella "formazione di un patrimonio mobiliare e immobiliare" e "nella gestione di esso" e dunque deve essere ritenuto illegittimo per genericità: infatti l'attività in campo mobiliare è talmente ampia da non fornire sufficienti elementi di determinazione e può essere estesa fino a comprendere attività riservate soltanto ad alcuni soggetti;

considerato infine che per "formare e gestire" un patrimonio appare inevitabile svolgere attività commerciale di compravendita e non è pertanto comprensibile la tassativa "esclusione di ogni e qualsiasi attività di carattere commerciale";

PQM

visto l'art. 2189 co. 3 c.c., respinge il ricorso proposto da Pasquale Lebano contro il provvedimento di rietto di iscrizione nella sezione speciale delle

società semplici del registro delle imprese di Milano della Domitilla s.s..

Tribunale di Modena 27/10/1997

Giud. Reg. D'Orazi **Ric. Caseificio Sociale Campanella s.s.**

Società semplice - oggetto sociale - attività di trasformazione prodotti lattiero caseari - attività commerciale - illegittimità - artt. 2189 - 2195 - 2249 c.c.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsse secondo uno dei tipi regolati nei capi III e segg. del titolo V, libro V c.c., quindi non in società semplice.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato il 13/10/97 dalla società semplice Caseificio Sociale Campanella con sede a Mirandola, (omissis) avverso il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione della società nella sezione speciale delle società semplici, nonché nella sezione speciale degli imprenditori agricoli;

ritenuto che la ricorrente ha precisato di svolgere l'attività di trasformazione in formaggio, burro e latticini del latte conferito dai soci imprenditori agricoli e di vendita dei prodotti ottenuti, con ripartizione tra i soci produttori del guadagno; che ai sensi dell'art. 2249 c.c. le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsse secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V;

che per attività connesse alla coltivazione del fondo, secondo il disposto di cui all'art. 2135 c.c., devono intendersi quelle attività accessorie e strumentali all'attività di produzione agricola che deve rimanere l'attività principale;

che non risulta che la società, in quanto soggetto distinto dai soci che ne fanno parte, svolga come attività principale l'attività di produzione agricola; che, venendo meno tale condizione, l'attività connessa non può essere considerata accessoria e pertanto assume carattere commerciale;

PQM

letto l'art. 2189 c.c.; rigetta il ricorso.

Tribunale di Treviso

05/03/1997

Giud. Reg. Schiavon

Ric. Dal Balcon

Società semplice - oggetto sociale- attività economiche che non siano commerciali - art. 2195 c.c. - illegittimità.

La generica dizione dell'oggetto sociale relativa all'esercizio di attività economiche che non siano commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c. non è inquadrabile nella fattispecie della società semplice, potendosi configurare alternativamente o nella

comunione a scopo di godimento o nell'attività di gestione di tipo commerciale.

Conservatore - poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il Conservatore deve svolgere un sindacato esteso alla verifica dei requisiti di legittimità sostanziale dell'atto da iscrivere; deve cioè accertare che gli atti sottoposti al suo esame, ai fini dell'iscrizione, siano conformi ai principi dell'ordinamento ed ai modelli legislativi.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

visto il ricorso proposto da Dal Balcon Giuseppe (in qualità di legale rappresentante della “Elpiro - Società Semplice”), avverso il provvedimento con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l’iscrizione nel Registro stesso, Sezione Speciale Società Semplici, della società sopra indicata,

rilevata la tempestività del reclamo ai sensi dell’art. 2189, 3° comma, c.c.,
osserva

quanto all'affermazione del ricorrente secondo cui il Conservatore dovrebbe limitarsi ad un controllo meramente formale dell'atto, il giudice rileva che, al contrario, il medesimo, la cui attività è diretta a soddisfare un interesse pubblico, deve svolgere un sindacato esteso alla verifica dei requisiti di legittimità sostanziale dell'atto da iscrivere; e questo soprattutto perché la formula usata dall'art. 11 c. 6 lett. e del DPR 7 dicembre 1995 n. 581 (riproducente il disposto dell'art. 2189 c.c.) equivale sostanzialmente a quella utilizzata dagli artt. 2330 e 2411 c.c. in tema di sindacato del Tribunale in sede di omologazione, talché, come è pacifico che quest'ultimo deve estendere il proprio controllo anche al contenuto degli atti, così non può dubitarsi del fatto che anche il Conservatore debba accertare che gli atti sottoposti al suo esame, ai fini della iscrizione, siano conformi ai principi dell'ordinamento ed ai modelli legislativi.

Per ciò che riguarda il merito, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2249, 1° e 2° comma, c.c. le società aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciale (il cui concetto è individuato per *relationem* dall'art 2195 c.c.) devono costituirsì secondo uno dei tipi regolati dai capi 3° e seguenti del titolo 5° del libro 5° del codice civile (cioè secondo lo schema delle società in nome collettivo, in accomandita, per azioni o a responsabilità limitata); invece, per lo svolgimento dell'attività di tipo commerciale non è utilizzabile la società semplice, la quale è caratterizzata proprio per il fatto di avere ad oggetto l'esercizio di un'attività diversa da quella commerciale (es. quella agricola).

Quindi, non è neppure ipotizzabile, nel sistema normativo attuale, la costituzione di una società semplice avente per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale e le società di tale tipo che - di fatto - svolgessero siffatta atti-

vità andrebbero considerate alla stregua di società in nome collettivo **irregolari** (il cui concetto è ben diverso da quello di "società semplice").

Il fatto, poi, che la società di cui trattasi sia proprietaria di terreni agricoli non significa affatto che la stessa abbia ad oggetto attività agricola, come sembra affermare il ricorrente. In ogni caso questo tipo di attività sarebbe svolto non in via esclusiva, come ammette il ricorrente medesimo, talché il problema resterebbe immutato.

In realtà la società di cui trattasi ha per oggetto: "l'esercizio di attività **economiche** che non siano commerciali ai sensi dell'art. 2195 del codice civile". La formula usata è ambigua e contraddittoria, potendosi prospettare solo una duplice ipotesi: o i contraenti l'hanno voluta riferire al mero godimento di beni immobili (come, del resto, farebbe supporre il verbale di assemblea 12.7.85) ed allora il contratto ha l'intrinseca natura della "comunione", posto che anche una società semplice suppone lo svolgimento di una attività economica volta alla produzione di un utile; oppure quella stessa espressione equivale ad esprimere un concetto più vasto rispetto al concetto di comunione, ricoprendente un'attività di gestione di tipo commerciale, ed allora non è possibile utilizzare lo schema della società semplice, ai sensi dell'art. 2249 c.c.,

P. Q. M. Respinge il ricorso.

Tribunale di Treviso
Giud. Reg. Schiavon

05/03/1997
Ric. Caneazzo

Società semplice - oggetto sociale - attività professionale - illegittimità - L. n. 1815/39 - art. 2232 c.c.

L'associazione fra professionisti è l'unica forma lecita di attività professionale svolta in forma associativa, del tutto distinta dal rapporto societario il quale non è utilizzabile allo scopo dell'esercizio di attività intellettuale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
visto il reclamo proposto da Caneazzo Alessandro, quale socio amministratore della S.P.M. Società semplice, avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione della detta Società emesso in data 11.2.97 dal Conservatore del registro delle imprese di Treviso;
osservato che la società di cui si chiede l'iscrizione ha ad oggetto l'esercizio in forma societaria di attività professionale, rileva:
la legge n. 1815/1939 non vieta (ammettendola, anzi, espressamente) la costituzione di forme associative, le quali, però, dovranno essere diverse da quelle societarie, posto che è consentito l'esercizio congiunto, ma non co-

mune (come nella società) dell'attività professionale.

L'associazione tra professionisti è l'unica forma lecita di attività professionale svolta in forma associata ma è del tutto distinta dal rapporto societario (in qualunque forma esso si atteggi), il quale non è utilizzabile allo scopo dell'esercizio di attività intellettuale (così Cass. n. 2555/1987); invece, l'utilizzazione della forma societaria comporta una violazione del principio della personalità dell'incarico professionale, che è un fondamentale principio assunto dall'ordinamento (art. 2232 c.c.).

È ben vero che esistono norme (soprattutto tributarie) che equiparano alle società semplici le associazioni costituite fra persone fisiche per l'esercizio di professione o arti, ma una cosa è il consentire lo svolgimento di tale ultima attività in forma sociale (ancorché con una società semplice) ed altra e ben diversa cosa è l'equiparazione - comunque sempre a fini specifici, quali quelli fiscali o successori - tra associazione professionale e società semplice.

PQM

rigetta il ricorso.

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

06/10/1997
Ric. Canazei

Società semplice - oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità.

L'attività di godimento dell'immobile di proprietà rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 c.c. e quindi non può costituire oggetto sociale di una società semplice.

Il giudice del registro,

letto il ricorso presentato il 6.9.1997 dalla Società Semplice Canazei, con il quale viene chiesta la riforma del provvedimento di rifiuto di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, in quanto si tratterebbe di attività rientrante o nel tipo della comunione di godimento o in quello dell'attività di impresa commerciale e, quindi, da esercitare sotto forma di società commerciale;

sentite le parti;

letti gli atti;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato, per quanto riguarda l'attività di godimento dell'immobile di proprietà di cui all'oggetto sociale della Società Canazei, che essa è limitata al

mero godimento dello stesso (come dichiarato a pag. 2 del ricorso), cioè viene svolta in maniera statica, e che tale attività rientra in pieno nella fattispecie della comunione di godimento, di cui all'art.2248 cc;

PQM

visto l'art.2189 cc;

rigetta il ricorso proposto il 6.9.1997 dalla Società Semplice Canazei.

Tribunale di Ravenna
Giud. Reg. Gilotta

08/06/1996
Ric. Frama

Società semplice - oggetto sociale- determinabilità- necessità- artt. 2135 - 2195 - 2248 c.c.
L'oggetto sociale di una società deve essere compiutamente individuato al fine della iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del registro imprese.

Il giudice del registro ha pronunciato il seguente
decreto

in esito al ricorso 22 maggio 1996 proposto da Alberto Francesconi contro il rifiuto opposto dal Conservatore alla domanda di iscrizione della "Fra.Ma – Società Semplice" nella sezione speciale delle società semplici:
vista la domanda di iscrizione e i documenti ad essa allegati;

visto l'atto di diniego opposto dal Conservatore del Registro, osserva.

La della "Fra.Ma – Società Semplice" risulta costituita con scrittura privata autenticata in not. Scarano in data 28.12.1995; ha per oggetto "l'esercizio dell'attività immobiliare agricola e non, nonché di godimento di partecipazioni in società commerciali, all'uopo possedute anche a titolo di proprietà".
"È espressamente esclusa qualsiasi attività finanziaria e/o commerciale".

L'art. 18 comma 4 del d.p.r. 29.12.1995, n. 580, prevedendo che la domanda di iscrizione comprenda l'indicazione, fra l'altro, dell'oggetto sociale, attribuisce all'ufficio del registro delle imprese una potestà di controllo sul contenuto del contratto, finalizzata alla corretta iscrizione del soggetto economico.

Nella lettura dell'oggetto sociale della Fra.Ma il conservatore ha ravvisato "un'attività incompatibile con quella tipica non commerciale delle società semplici".

Il ricorrente si duole del rifiuto opposto all'iscrizione, sostenendo che "esercitare l'attività immobiliare agricola significa poter gestire aziende agricole per le quali notoriamente la forma giuridica di società semplice è la più adeguata e meno costosa anche da un punto di vista amministrativo"; che l'inciso "il godimento di partecipazioni"… già di per sé configura la non commercia(bi)lità delle stesse e il mantenimento delle partecipazioni al fine di percepire i frutti dividendi".

Il problema sollevato, come si vede, è duplice, e riguarda il significato giuridico da attribuirsi alle locuzioni “attività immobiliare agricola (e non)” e “godimento di partecipazioni in società commerciali, all’uopo possedute anche a titolo di proprietà”.

Trattandosi, peraltro, dell’oggetto del contratto, ancor prima del problema “commercialistico”, e cioè se trattasi di “società semplice o di società commerciale”, va posto e risolto quello “civilistico” della sua determinatezza o determinabilità, secondo quanto previsto dall’art. 1346 cod. civ.

A tal fine, va subito precisato che, di fatto, le altre clausole contrattuali non concorrono alla determinabilità dell’oggetto: non soccorre quindi il criterio interpretativo posto dall’art. 1363 cod. civ.; parimenti, che non possono concorrere alla determinabilità dell’oggetto del contratto la lettura che di esso ne fa, in questa sede, il ricorrente, essendo la sua una pura tesi difensiva e non un comportamento interpretativo valutabile ai sensi dell’art. 1362, 2° comma, cod. civ. Ciò premesso, deve convenirsi che la locuzione “attività immobiliare agricola (e non)” in realtà, non vuol dir nulla o, meglio, può significare troppe cose, tutte non proprio aderenti all’attività agricola quale descritta dall’art. 2135 cod. civ.

Infatti, se voleva farsi riferimento, come sostiene il ricorrente, alla gestione di aziende agricole, bisognerebbe spiegarsi, innanzi tutto, il senso della estensione anche alle attività immobiliari *non* agricole, cui letteralmente ed espressamente *il contratto* fa riferimento. In secondo luogo, bisognerebbe spiegarsi il senso dell’aggettivazione “immobiliare”, che, se riferita alla impresa agricola, ha solo un significato fuorviante: l’attività agricola non è *anche attività immobiliare*, è agricola e basta. È infatti immobiliare, nel linguaggio comune, l’attività avente ad oggetto o comunque pertinente a beni immobili, e non l’attività che si svolge su beni immobili; è immobiliare, nel linguaggio comune, l’attività di compravendita di beni immobili; l’attività di mediazione sulle compravendite di beni immobili (e in questi casi a nulla rileva che la compravendita abbia ad oggetto solo beni agricoli). La stessa attività di gestione di immobili, urbani o rustici, è, nel linguaggio comune, riferita alle abitazioni e non alla coltivazione dei terreni.

Non è vero quindi che il Conservatore abbia voluto perseguire le intenzioni: è vero invece che questo primo oggetto del contratto è espresso in modo oggettivamente equivoco e talmente ampio, da far ritenere che la Fra.Ma intenda svolgere qualunque attività immobiliare, fuorché quella agricola propriamente detta.

Resta da chiedersi se una funzione discretiva non abbia la clausola secondo cui “è espressamente esclusa qualsiasi attività finanziaria e/o commerciale”. Si tratta tuttavia di una clausola di stile, che non dissipa i dubbi che produce la genericità delle indicazioni prima esaminate sull’oggetto del contratto. Già il riferimento all’attività finanziaria è un fuor di luogo, posto che se c’è una cosa che la prima clausola sicuramente esclude è che la Fra.Ma abbia

ad oggetto un'attività *mobiliare*; il riferimento poi alle attività non commerciali, ammesse che con esse si siano intese quelle previste dall'art. 2195 cod. civ., non vale a dare determinatezza di contenuto alla locuzione "attività immobiliare agricola (e non)" che, anche se letta alla luce dell'integrazione "non finanziaria né commerciale", resta, a causa delle incompatibili aggettivazioni "immobiliare" e "agricola (e non)", del tutto misteriosa. La Fra.Ma ha pure ad oggetto, secondo il contratto sociale, il "godimento di partecipazioni in società commerciali, all'uopo possedute anche a titolo di proprietà". La società, cioè, può acquistare e "godere" quote o partecipazioni di società commerciali.

Si tratta tuttavia di una "chance" che non tocca il problema della natura della società, ai fini che qui interessano. Secondo l'art. 2248 cod. civ. "la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III", cioè dalle norme sulla comunione in generale: se quindi *questo solo* fosse l'oggetto della Fra.Ma, dovrebbe escludersi la sua natura societaria; se *anche questo fosse l'oggetto della* Fra.Ma, esso non varrebbe ad individuare e ad attribuire alla Fra.Ma la natura di società semplice reclamata dal ricorrente.

Per concludersi, se, come è indiscutibile, l'oggetto sociale deve essere compiutamente individuato al fine della iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle Imprese, è legittimo il rifiuto di iscrizione ove oggettivamente incerta è la sua descrizione nella domanda o nel contratto ad essa allegato; a maggior ragione va rifiutata l'iscrizione quando, come nel caso di specie, la sua indeterminatezza ed imperscrutabilità lo rendono nullo secondo la generale disciplina del contratto.

P.Q.M.

visto l'art. 2189 cod. civ. rigetta il ricorso.

Conforme: Tribunale di Ravenna – 08/06/1996 – Ric. Fede soc. semplice;
Tribunale di Ravenna – 08/06/1996 – Ric. Ga.Ga.

Tribunale di Treviso
Giud. Reg. Schiavon

05/03/1997
Ric. De Nardi

Società semplice - oggetto sociale - esercizio di macchine agricole - attività commerciale - illegittimità - art. 2195 c.c.

Non è iscrivibile al registro delle imprese una società semplice avente per oggetto sociale l'attività di "esercizio di macchine agricole", espressione che per la sua ambiguità è suscettibile di consentire lo svolgimento di attività estranee a quelle di imprenditore agricolo.

Il Giudice del Registro delle Imprese

pronunciandosi sul ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da De Nardi Pietro, socio della “De Nardi Pietro e Renato s.d.f.” avverso il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione al registro delle imprese di Treviso, Sezione Speciale Società Semplici e Sezione degli Imprenditori Agricoli della suddetta società, rileva:

1) le doglianze riferite ad un asserito “eccesso di potere per carenza di motivazione...e per illogicità e incongruità” del provvedimento (per non aver provveduto l’Ufficio a richiedere ulteriori informazioni o documenti probatori idonei a “dimostrare la qualifica del soggetto richiedente”) e ad una asserita “nullità” del provvedimento stesso “per decadenza” (per avere il Conservatore comunicato il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione oltre il termine di otto giorni dalla sua adozione, essendo stata la relativa raccomandata inviata il 30 gennaio 1997) sono manifestamente infondate atteso che: a) l’art. 11 co. 11 del Regolamento di cui al DPR 581/1995 prevede che l’Ufficio non ha alcun obbligo di richiedere integrazioni di documentazione, comunque inutile, nel caso di specie (“l’ufficio, prima dell’iscrizione, può invitare...”); b) l’eventuale inosservanza del termine di cui all’art. 11 e 12 del medesimo Regolamento non può comportare alcuna “decadenza”, che, del resto, sarebbe del tutto assurda e illogica, posto che ad una tale ipotesi sanzionatoria dovrebbe necessariamente conseguire la perenzione del provvedimento (e, in ogni caso, giammai una iscrizione di ufficio dell’atto).

2) Per ciò che riguarda il merito, si rileva che l’oggetto sociale è la “gestione di aziende agricole e l’esercizio di macchine agricole” e che il Conservatore ha rifiutato l’iscrizione avendo ritenuto “commerciale”, ai sensi dell’art. 2195. c.c., l’attività di “esercizio di macchine agricole”.

Si deve premettere che siffatta locuzione è difficilmente comprensibile, potendo avere significati ambigui. Il ricorrente afferma che tale attività ha carattere marginale rispetto a quella “principale” di “gestione di aziende agricole”; e, per indurre a tale conclusione, egli fa riferimento a dati estranei all’atto costitutivo, come quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, all’estensione del terreno disponibile ecc.), che, tuttavia, sono suscettibili di mutare nel tempo e, quindi, non possono aver alcun rilievo ai fini dell’identificazione dell’oggetto sociale, che va riguardato in sé, con riferimento alla portata interpretativa delle espressioni usate.

Premesso ciò, è ben vero che la gestione di un’azienda agricola comporta necessariamente l’utilizzazione (e, quindi, l’esercizio, in senso operativo) di macchine agricole, ma, allora, delle due, l’una: 1) se intesa in questo significato, non era affatto necessario far menzione, nel contratto sociale, di questo tipo di attività, la quale è inevitabilmente ed ovviamente connessa a qualunque forma di agricoltura (è come se si menzionasse, accanto all’esercizio di una azienda agricola, il taglio del fieno o la concimazione del proprio terreno); 2) ma, se

intesa, invece, in senso più ampio, allora è evidente che una tale locuzione potrebbe implicare lo svolgimento di un'attività, pur se quantitativamente modesta, del tutto estranea a quella agricola (come, ad esempio, la commercializzazione di macchine).

E poiché l'interpretazione del contratto sociale va condotta, per un verso, con riguardo non ad una situazione contingente dei soggetti costituenti la società, ma al possibile sviluppo futuro della compagine sociale e, per altro verso, considerando l'utilità concreta di tutte le espressioni usate dai contraenti (che, diversamente, sarebbero superflue e totalmente inutili in un contesto ermeneutico), occorre necessariamente interpretare l'(ambigua) espressione “esercizio di macchine agricole” come suscettibile di consentire lo svolgimento di attività estranee a quelle dell'imprenditore agricolo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola

30/01/1997
Ric. Idea Consult s.s.

Società semplice - oggetto sociale – esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette – art. 2 L. n. 1815/39 – inammissibilità.

Il divieto di cui all'art 2 L. n. 1815/39 avente ad oggetto l'esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette, deve intendersi in senso assoluto, ossia riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare le società semplici.

Il Giudice del Registro,
visto il ricorso presentato da (omissis), dep. il 16.1.1997, avverso il provvedimento CCIAA Biella 8.1.1997 (omissis), di rifiuto di iscrizione;
rilevato che la dottrina prevalente ritiene che il divieto di cui all'art. 2 L. n. 1815/39, avente ad oggetto l'esercizio in forma societaria delle cd. *professioni protette*, debba intendersi in senso assoluto, ossia riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare *le società semplici*.
(cfr. Cottino, Diritto Commerciale, Cedam, 1976, p. 377, il quale ravvisa una possibilità di esercizio in forma societaria soltanto “per quelle professioni che, non essendo assoggettate al requisito dell’iscrizione in albi, non essendo in altre parole professioni protette, non dovrebbero impigliarsi, per accesso di protezione, nelle preclusioni della legge del 23 novembre 1939, n. 1815”. Per il resto la normativa in questione “non sembra lasciare spazio all’adozione, per l’esercizio comune di tali attività, in forme societarie anche se personalizzate (società semplice o collettiva o in accomandita semplice (...) L’unica forma permessa pare essere quella dell’associazione; il concetto è chiaramente espresso, in positivo e in negativo, negli artt. 1 e 2 e ribadito con la prescrizione

che i nomi di tutti i professionisti debbano comparire nella denominazione del loro ufficio (laddove è sufficiente che la regione sociale, ossia il nome di una società di persone, contenga il nome di uno dei soci illimitatamente responsabili, anche recesso o defunto”);

che l’opinione contraria, che ammetterebbe lo svolgimento delle attività professionali cd. protette anche nelle forme della società semplice, appare limitata ad alcune, seppure importanti posizioni dottrinali (Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, 1994, pp. 280 ss.; Rescigno, Montalenti, Schiano Di Pepe, Abbadessa, citt. in Cottino, *ibidem*);

che ancora più marcata appare la posizione della giurisprudenza che, a livello di legittimità, sembra avere assunto un consolidato orientamento negativo (per lo meno a partire da cass. 4.7.1974, n. 1936, foro it. 1974, I, 3050; cfr anche cass. 28.2.1995-26.1.1996, n. 590, guida al diritto 13/96, p. 49; cass. 10.6.1994, n. 5648, guida al diritto cit. p. 51 e giust. civ. 1995, II, 1337; cass. 5.11.1993, n. 10942, guida al diritto cit.; cass. 12.3.1987, n. 2555, foro it. 1988, I, 554, cass. 85/6271, commentario breve al codice civile, cedam 1994, sub art. 2247; trib. Modena 4.4.1991, foro it. 1992, I, 2252, con nota di Cosentino; trib. Roma 4.10.1995, le società 1996, 315, con nota di Schiano Di Pepe);

che le sporadiche aperture giurisprudenziali, per quanto autorevoli (cfr. da ultimo c.a. Milano 19.4.1996, in le società 1996, 1283) – e probabilmente più condivisibili – non appaiono allo stato tali da incrinare l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, anche in considerazione della funzione di pubblicità legale e quindi di tutela della fede pubblica e della certezza del traffico giuridico connessa all’istituto del registro delle imprese, che impone l’adozione di criteri (anche meramente organizzativi) il più possibile uniformi ed aderenti agli orientamenti prevalenti;

P.Q.M.

rigetta il ricorso di cui sopra.

Conforme: Tribunale di Biella – 10/02/1997 – Ric. Guglielmino Ogliaro e Cappa s.s.

**Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola**

**11/03/1997
Ric. Rondi Viscontino s.s.**

Società semplice - oggetto sociale – esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette – art. 2 L. n. 1815/39 – inammissibilità.

Il divieto di cui all’art 2 L. 1815/39 avente ad oggetto l’esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette, deve intendersi in senso assoluto, ossia

riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare le società semplici.

Il Giudice del Registro, (omissis)

a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell' 11.3.1997;

rilevato:

che in data 10.12.1996 veniva conseguita l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di Biella di Rondi Viscontino Ingegneri Associati s.s. – (omissis), avente ad oggetto "esercizio in forma associata di tutte le attività proprie, o di quelle che in futuro potranno divenire proprie della professione di ingegnere";

che secondo la prevalente dottrina il divieto di cui all'art. 2 l. n. 1815/39, avente ad oggetto l'esercizio in forma societaria delle cd. *professioni protette*, deve intendersi in senso assoluto, ossia riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare le *società semplici*.

Cfr. Cottino, Diritto Commerciale, Cedam, 1976, p. 377, il quale ravvisa una possibilità di esercizio in forma societaria soltanto "per quelle professioni che, non essendo assoggettate al requisito dell'iscrizione in albi, non essendo in altre parole professioni protette, non dovrebbero impigliarsi, per eccesso di protezione, nelle preclusioni della legge del 23 novembre 1939, n. 1815"; per il resto la normativa in questione "non sembra lasciare spazio all'adozione, per l'esercizio comune di tali attività, in forme societarie anche se personalizzate (società semplice o collettiva o in accomandita semplice (...)) L'unica forma permessa pare essere quella dell'associazione; il concetto è chiaramente espresso, in positivo e in negativo, negli artt. 1 e 2 e ribadito con la prescrizione che i nomi di tutti i professionisti debbano comparire nella denominazione del loro ufficio (laddove è sufficiente che la regione sociale, ossia il nome di una società di persone, contenga il nome di uno dei soci illimitatamente responsabili, anche recesso o defunto");

che l'opinione contraria, che ammetterebbe lo svolgimento delle attività professionali cd. protette anche nelle forme della società semplice, appare limitata ad alcune, seppure importanti posizioni dottrinali (Ferrara, Corsi,

Gli imprenditori e le società, Giuffrè, 1994, pp. 280 ss.; Rescigno, Montalenti, Schiano Di Pepe, Abbadessa, citt. in Cottino, ibidem);

che più marcata appare la posizione della giurisprudenza che, a livello di legittimità, sembra avere assunto un consolidato orientamento negativo (perlomeno a partire da cass. 4.7.1974, n. 1936, foro it. 1974, I, 3050; cfr anche cass. 28.2.1995-26.1.1996, n. 590, guida al diritto 13/96, p. 49; cass. 10.6.1994, n. 5648, guida al diritto cit. p. 51 e giust. civ. 1995, II, 1337; cass. 5.11.1993, n. 10942, guida al diritto cit.; cass. 12.3.1987, n. 2555, foro it. 1988, I, 554; cass. 6.12.1986, n. 7263 le società 1987, 133; cass. 85/6271, commentario breve al codice civile, cedam 1994, sub art. 2247; trib. Modena 4.4.1991, foro it. 1992, I, 2252, con nota di Cosentino; trib.

Roma 4.10.1995, le società 1996, 315, con nota di Schiano Di Pepe; d'altro canto, corte cost., ord., 21.1.1988, n. 71 facendo riferimento all'analogia pronuncia n. 17 del 1976, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità della L. 1815/39 rilevando che essa non esclude in modo assoluto la possibilità di esercizio in forma associativa, purché l'associazione stessa si costituisca tra persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di specifiche e secondo la normativa prescritta); che, per quanto riguarda i riferimenti normativi dedotti dagli odierni resistenti (cfr., ad es. d.p.r. 21.1.1997, n. 23, regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili; le società di *visione* risultano del resto già espressamente disciplinate dal d.p.r. n. 136/75), è noto come in campo legislativo “sono state disordinatamente emanate leggi che, quasi ignorando l'esistenza stessa del problema, hanno fatto riferimento a questa o quell'ipotesi di società professionale, dando così l'impressione di legittimazioni parziali e settoriali di non facile coordinazione con il sistema generale” (Rordorf, Vecchie e nuove tipologie societarie: società consortili, società di professionisti ecc., seminario c.s.m. 28-3.11.1991), senza che, ciononostante, si possa parlare delle società tra professionisti come di un tipo di società compiutamente regolamentate su base generale ad eccezione della più volte menzionata legge del 1939; che le sporadiche aperture giurisprudenziali, per quanto autorevoli (cfr. da ultimo c.a. Milano 19.4.1996, in *Le società* 1996, 1283; più in generale, come noto, a partire dagli anni settanta si è assistito al tentativo di elaborare una distinzione tra attività professionale vera e propria, riservata al singolo professionista o al più esercitabile nelle ristrette forme associative consentite dalla l. 1815/39, ed attività strumentali alla prestazione professionale, oppure tali da inglobare queste ultime nell'ambito di un più vasto appalto di servizi, esercitabili anche in forma di società commerciale; la stessa casistica in tema di omologazione di atti societari si è così arricchita di società di capitali, prevalentemente in campo medico e contabile, i cui oggetti sociali talvolta stentano a nascondere i connotati propri della libera professione esercitata in forma collettiva sotto il velo di formule che descrivono invece mere attività di gestione dei mezzi tecnici occorrenti allo svolgimento della libera professione: per tale via ricevevano ad esempio piena legittimazione le società di progettazione industriale – cd. di *engineering* – aventi ad oggetto un articolato complesso di prestazioni implicanti la necessità di un'organizzazione industriale, ipotesi che non viene però dedotta come ricorrente nel caso di specie, d'altro canto, le stesse pronunce alle quali si fa riferimento, nell'escludere che il divieto di legge sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la costituzione di una società avvenga per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli professionisti, quale è la prestazione di servizi che

trascendono l'oggetto delle professioni protette, ovvero nel caso in cui la società abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio di una attività professionale ancorché protetta che, peraltro, resti nettamente separata e distinta dall'organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile) non appaiono allo stato tali da incrinare l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, anche in considerazione della funzione di pubblicità legale e quindi di tutela della fede pubblica e della certezza del traffico giuridico connessa all'istituto del registro delle imprese, che impone l'adozione di criteri (anche meramente organizzativi) il più possibile uniformi ed aderenti agli orientamenti prevalenti (in questo senso si può ulteriormente osservare come la linea del locale ufficio del registro, di rifiuto di iscrizione di società aventi ad oggetto attività di tipo professionale, risulta comune agli uffici dell'intero Piemonte); che deve pertanto ritenersi che l'iscrizione in oggetto sia stata effettuata senza che ne ricorressero i presupposti, così che i relativi effetti pubblistici devono essere annullati dal momento in cui essa è avvenuta; visti gli art. 2191 c.c. e 16 d.p.r. 581/95;

P.Q.M.

ordina la cancellazione dell'impresa di cui sopra dal Registro delle Imprese di Biella, con effetto dal 10.12.1996.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

09/12/1998
Ric. Fadani

Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professione protette - art. 2 L. 1815/39 - art. 24 L. 266/97 - inammissibilità.

Le società fra professionisti non possono essere iscritte nel registro delle imprese data l'incompatibilità tra professioni protette e schema societario. E ciò per tre ragioni: innanzitutto il principio di esecuzione personale della prestazione (art. 2232) che non può essere osservato in un regime societario; in secondo luogo vi è incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di esercente le professioni protette ed infine il fatto che, il professionista, sotto lo schermo della personalità giuridica, sarebbe esente da responsabilità patrimoniale con conseguente pregiudizio dei clienti.

Il Giudice del Registro,
letto il ricorso che precede presentato da Enrico Fadani, quale amministratore unico della Società semplice Rechtsanwalte Enrico Fadani e Barbara Niemann Fadani, contro il provvedimento di rifiuto del Conservatore del registro, osserva quanto segue:

L'abrogazione dell'art. 2 della L. 23/11/1939 n. 1815 (che vieta la costituzione di società tra gli esercenti le professioni protette) da parte dell'art. 24 L. 7/8/1997 n. 266, ha ridotto ma non eliminato gli ostacoli posti dalla legislazione vigente alla costituzione di società tra soggetti che esercitano le professioni protette.

Infatti tre sono gli ostacoli che l'ordinamento italiano frappone alla costituzione di una società tra professionisti.

Innanzitutto il principio di esecuzione personale della prestazione (art. 2232 c.c.), che non può essere certo osservato ove venga adottato lo schema societario.

In secondo luogo l'incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di esercente le professioni protette.

Vi è infine poi, seppur solo con riguardo alla costituzione di società di capitali tra professionisti, l'ostacolo rappresentato dalla circostanza secondo cui il professionista, sotto lo schermo della personalità giuridica, andrebbe sostanzialmente esente da responsabilità patrimoniale, con conseguente pregiudizio dei clienti.

Risulta allora chiaro che la Società semplice Rechtsanwalte Enrico Fadani e Barbara Niemann Fadani non può essere iscritta nel registro delle imprese, posta l'incompatibilità tra professioni protette e schema societario.

Ciò premesso non può però non rilevarsi il notevole scarto esistente tra le disposizioni normative prima descritte e la realtà degli studi professionali, spesso organizzati in forma di impresa e dove l'incarico, al fine di fornire un'assistenza globale, viene di fatto espletato dallo Studio nel suo complesso piuttosto che dal singolo professionista.

L'improcrastinabile esigenza di adeguare le norme a tale realtà non può però essere compiuta in via interpretativa, ma è affidata al Legislatore, (come è del resto avvenuto in altri paesi comunitari) che vi sta ponendo mano attraverso l'adozione di una legge quadro sulle professioni.

P.Q.M

Respinge il ricorso.

Tribunale di Milano	29/09/1997
Giud. Reg. Tarantola	Ric. Giacomello

Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - art. 2 L. 1815/39 - art. 24 co. 1 L. 266/97 - ammissibilità.

Una associazione di professionisti, può assumere la forma della società semplice in quanto il problema relativo al fatto che lo schermo societario impedisca il controllo di attività protetta è facilmente superabile ove nella ragione sociale vengano indicati i nomi dei soci e questi siano abilitati a svolgere la specifica professione oggetto dell'attività sociale.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso, depositato in data 11.8.1997, contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della società semplice Studio Medico Dentistico Associato GBR di Giacomello Alberto e Maurizio;

osservato che il Conservatore del registro ha motivato il rifiuto sostenendo che l'esercizio in forma associata "di tutte le attività proprie della professione di medico chirurgo e odontoiatra", previsto nell'oggetto della società, non può essere svolto nella forma societaria;

rilevato che l'argomento letterale sul quale si basa questo assunto ha perso valore a seguito dell'abrogazione dell'art.2 della legge 23.11.1939 n.1815, disposta dall'art. 24 comma 1 della legge 7.8.1997 n. 266;

considerato che non sembra sussistano valide ragioni sistematiche per impedire che l'associazione di professionisti assuma la forma della società semplice: infatti la preoccupazione che lo schermo societario impedisca il controllo di attività protette non sussiste ove nella ragione sociale vengano indicati i nominativi dei soci, e questi siano abilitati a svolgere la specifica professione che forma oggetto dell'attività sociale; i rilievi sulla spersonalizzazione della professione poi possono essere superati tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale che, in tema di responsabilità professionale, tende a ricondurre ad un criterio unitario le conseguenze giuridiche di un comportamento tenuto dal singolo professionista e dalla struttura nel quale lo stesso opera;

rilevato in particolare che la forma della società semplice non elude il collegamento col prestatore d'opera professionale ed anzi si presta ad assicurare ai terzi la collaborazione con altre professionalità e con le conseguenti responsabilità;

considerato che, nel caso di specie la ragione sociale fa riferimento allo studio medico dentistico dei dottori Alberto e Maurizio Giacomello, entrambi iscritti nell'albo dei medici odontoiatri;

ritenuto che non è necessario attendere il regolamento ministeriale previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge n. 266/1997 per ordinare l'iscrizione della società in oggetto perché ad oggi i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 1815/1939 sussistono in capo agli iscritti agli ordini professionali;

PQM

ordina l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di Milano della s.s. Studio Medico Dentistico Associato GBR di Giacomello Alberto & Maurizio.

**Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola**

**03/06/1999
Ric. Studio Verna**

Società semplice - oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - iscrizione al registro imprese - ammissibilità.

Un'attività economica non commerciale tra professionisti che si organizzano in modo da offrire le loro prestazioni al pubblico può essere esercitata in forma di società semplice. Sotto questa forma resta garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l'individuazione delle caratteristiche personali.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso, presentato dai soci della società semplice "Studio Verna società professionale di Maurizio Dragoni, Franco F. Formenti, Claudio G. Legnazzi, Fabio Salina, Mario Alberto Torrai, Sergio Valieri e Giuseppe Verna dottori commercialisti e della dott. Laura Restelli ragioniere", contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione della società nel registro stesso; osservato che il Conservatore del Registro ha motivato il rifiuto sostenendo che non è possibile procedere ad iscrizione di società costituite tra professionisti; osserva quanto segue.

Gli ostacoli che tradizionalmente si oppongono alla costituzione di società di professionisti riguardano sia la possibilità che l'istituto societario venga utilizzato per svolgere attività non imprenditoriale che la legittimità dello svolgimento in forma societaria di un'attività professionale.

Sotto il primo profilo la giurisprudenza del Tribunale di Milano si è ormai attestata nel senso di riconoscere accanto alle tradizionali figure dell'impresa commerciale e dell'impresa agricola, anche quella dell'impresa civile, con la conseguenza che non vi sarebbero ostacoli all'esercizio in forma di società semplice di un'attività economica non commerciale come quella di professionisti che si organizzano in modo da offrire al pubblico le loro coordinate prestazioni.

Sotto il secondo profilo, il divieto all'utilizzo della forma societaria risultava tradizionalmente fondato sul dettato dell'art. 2232 c.c., che prevede l'esecuzione personale dell'incarico assunto dal professionista, e sull'indicazione della legge 23.11.1939 n. 1815, che restringeva le forme di esercizio in comune delle attività professionali a quelle dello studio associato. Tale divieto ha cominciato ad entrare in crisi a seguito di alcuni sporadici interventi del legislatore fiscale, che sembravano far riferimento a forme societarie anche in campo professionale (art. 5 comma 5 DPR n. 633/72, art. 6 dpr n. 600/73; art. 11 c. 2 L. n. 576/80, art. 5 comma 3 lettera c DPR n. 917/96), nonché a seguito della previsione del DPR n. 136/75 di costituzione di società semplici aventi ad oggetto la revisione contabile, con soci abilitati all'esercizio di questa tipica attività professionale. Un ulteriore motivo di rottura dell'impostazione tradizionale è stato introdotto

dall'espressa abrogazione dell'art. 2 della legge n. 1815/39 ad opere dell'art. 24 della legge n. 266/97 (cd legge Bersani): è ben vero che quest'ultimo intervento legislativo non ha risolto in modo definitivo il problema perché ha rinviato ad un regolamento l'indicazione dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività professionale in forma societaria e questo regolamento non è più stato emanato, ma occorre considerare che i motivi del blocco legislativo sono determinati dalla preoccupazione della eliminazione della responsabilità personale del singolo professionista e soprattutto dallo scadimento delle prestazioni, ove dovesse sfuggire al controllo delle associazioni di categoria l'attestato di abilità all'esercizio della professione. Queste preoccupazioni non sembra però abbiano ragion d'essere nei casi in cui l'attività venga esercitata nelle forme della società di persone e particolarmente della società semplice: sotto questa forma resta infatti garantita la responsabilità illimitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l'individuazione delle caratteristiche personali.

E così il legislatore, pur non essendo ancora riuscito a provvedere al riordino delle professioni intellettuali, ha chiaramente dimostrato favore ad una soluzione di questo tipo, provvedendo, con legge 18.11.1998 n.415, a modificare l'art. 17 della legge n.109/94 in materia di lavori pubblici, nel senso che a questi lavori possono accedere anche "le società di professionisti di cui al comma 6 lettera a" e precisamente "le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nelle forme di società di cui ai capi II, III, IV del titolo V del libro V del codice civile, e cioè nelle forme di società di persone.

La società costituita dai ricorrenti presenta queste caratteristiche e può pertanto essere iscritta nel registro delle imprese.

PQM

ordina l'iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano della s.s. "Studio Verna società professionale di Maurizio Dragoni, Franco C. Formenti, Claudio M. Legnazzi, Fabio Salina, Mario Alberto Torrani, Sergio Vagliari, Giuseppe Verna dottori commercialisti e della dott. Laura Restelli ragioniere".

Tribunale di Milano
Giud. Rel. Ferraris

26/02/1998
Ric. Guasti

Società semplice - oggetto sociale - gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale - attività non rivolta a terzi - iscrizione al registro imprese.

L'attività di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale è idonea ad essere assunta come oggetto sociale di una società semplice, giacché, a differenza delle attività individuate dall'art. 2195 c.c., non è tipicamente e strutturalmente rivolta verso i terzi, per cui queste società possono essere iscritte nella sezione speciale del registro imprese.

Il Tribunale (omissis) ha pronunciato seguente

D E C R E T O

Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, udito il Relatore, rilevato che il decreto del Giudice del registro, riguardo al quale è stato proposto il reclamo, ha riscontrato - sia pure ipoteticamente - la natura commerciale dell'attività dedotta;

ritenuto che, di conseguenza, l'interesse al reclamo sussista in quanto il decreto predetto ha negato l'iscrizione richiesta nella sezione speciale delle società semplici;

rilevato che l'oggetto sociale dedotto è anzitutto indicato, nell'atto costitutivo, come "l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni mobili e immobili di proprietà sociale alla scopo di ricavarne un maggior reddito", mentre nel decreto del Giudice del registro le dette tecniche gestionali vengono individuate, valorizzando l'indicazione dei poteri spettanti all'organo amministrativo, nell'"acquisto di immobili nonché di partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari in genere e l'eventuale disinvestimento";

ritenuto che la valutazione di liceità della società semplice avente ad oggetto esclusivo a principale la gestione di beni immobili, di beni mobili iscritti in pubblici registri o di quote di partecipazione in società, inequivocabilmente desumibile dal tenore dell'art. 29, c.1, della L. 27/12/97 n. 449, imponga (a) di ritenere che l'attività di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale sia idonea a essere assunta come oggetto sociale lucrativo in generale, (b) di ritenere che l'adozione di moderne tecniche al fine di massimizzare reddito, che a parere di questo collegio, non s'individua nei poteri dell'organo amministrativo e, di per sé, non annette all'oggetto sociale alcun carattere di commercialità, sia irrilevante al fine dell'individuazione dell'oggetto sociale idoneo ad essere assunto come oggetto di una società semplice, (c) di ritenere che l'attività di gestione di beni mobili e immobili di proprietà sociale - alla quale deve ricondursi l'oggetto sociale dedotto - sia idonea a essere assunta come oggetto sociale di una società semplice, giacché, a differenza delle attività individuate dall'art. 2195 c.c., non è tipicamente e strutturalmente rivolta verso i terzi;

ritenuto che l'iscrizione nella sezione speciale società semplici non sia limitata alle imprese agricole e alle società di revisione, e che il ricorso proposto a norma dell'art. 2192 c.c. avverso il provvedimento di rigetto adottato dal Giudice del registro meriti accoglimento;

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nella sezione speciale società semplici del registro delle imprese di Milano della società Valdivia.

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

07/04/1997
Ric. Pluta s.s.

Società semplice - oggetto sociale - investimento in azioni, quote o carature di altre società (di persone o di capitali) - attività commerciale - inammissibilità - artt. 2189 - 2249 c.c.

L'astratta previsione che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. e pertanto l'atto non è iscrivibile al registro imprese.

Il Giudice delegato del registro delle imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Pluta Di Ferlonu Mariangela & C. s.s., con sede in Vergiate, (omissis) avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione da parte del Registro delle Imprese di Varese in data 26.8.1996;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come la società ricorrente abbia il seguente soggetto sociale: "la società ha per oggetto l'acquisto, la costituzione e la conservazione di beni immobili propri ovvero l'acquisto di titoli, quote e/o azioni siano essi quotati o no";

rilevato come il rifiuto di iscrizione sia stato motivato da parte della Camera di Commercio sul rilievo che, essendo prevista nell'oggetto sociale della Pluta s.s., tra l'altro, la possibilità di investire il proprio patrimonio in azioni, quote o carature di società (sia di capitali che di persone attesa la generalità dei riferimenti), la società stessa finirebbe con lo svolgere un'attività di tipo commerciale preclusa alle società semplici ex art. 2249 c.c.;

rilevato come la ratio del suddetto divieto debba essere ravvisata nel fatto che il legislatore vuole inibire che un'attività di tipo commerciale venga svolta attraverso uno schema di società che non è sottoposta agli obblighi e ai controlli previsti ed imposti per l'imprenditore commerciale;

rilevato come possa fondatamente sostenersi che soltanto la previsione di investire, il patrimonio di una società semplice in società di capitali non violi il dettato legislativo. Invero, anche in ipotesi di partecipazione totalitaria da parte di una società semplice in altra società di capitali, l'attività commerciale continuerebbe ad essere svolta dalla società partecipata (dotata di personalità giudica, di autonomia patrimoniale perfetta e soggetta agli obblighi previsti dalla legge a carico dell'imprenditore commerciale). Viceversa l'astratta possibilità che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. essendo possibile che

la società semplice, socio illimitatamente responsabile, entri in rapporto con i terzi, assuma in proprio obbligazioni e sia pertanto chiamata a risponderne personalmente, ciò che comporta l'esercizio di un'attività commerciale; rilevato pertanto come solo qualora venga specificato che la società semplice ha per oggetto la partecipazione in una società di capitali può affermarsi che la stessa svolge, conformemente al dettato legislativo, un'attività economica non commerciale limitandosi ad amministrare la propria partecipazione nella società partecipata, non entrando in rapporto con i terzi e non assumendo obbligazioni delle quali i soci possano essere chiamati a rispondere;

rilevato come, alla luce delle esposte considerazioni, non possa trovare accoglimento il ricorso presentato da Pluta s.s. attraverso il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Varese e debba confermarsi il rifiuto di iscrizione;

PQM

visto l'art. 2189 c.c. respinge il ricorso presentato da Pluta di Ferloni Mariangela & C. s.s. avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 26.8.1996 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Milano **03/07/1997**
Collegio Giud. Trib. di Milano **Ric. Lazzati**

Società semplice - oggetto sociale- rifiuto di iscrizione al registro imprese - attività economica non commerciale - integrazione dello statuto - rettifica della domanda - ammissibilità.

Un'attività economica non commerciale, può essere svolta nella forma della società semplice. È però necessario, per ottenere l'iscrizione al registro delle imprese, precisare il contenuto non meramente di godimento dell'attività esercitata, nonché l'esclusione del carattere della commercialità ed ogni altra eccettuazione rispetto alla gestione di titoli.

Conservatore - poteri - controllo qualificatorio - sussistenza.

Non sembra dubbio, in presenza di sezioni speciali previste per l'iscrizione di determinati soggetti, che il controllo debba investire l'esatta destinazione della domanda e pertanto la violazione dell'art. 2249 c.c. che disciplina i tipi di società non deve essere valutata in chiave di nullità dell'atto, bensì di riqualificazione della fattispecie.

Sciogliendo la riserva, il Collegio ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, nel senso che non possa escludersi a priori l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle società semplici della società reclamante, a

condizione che vengano apportate alcune modifiche al suo statuto.

Deve peraltro ribadirsi la legittimità del controllo esercitato dal Conservatore e successivamente dal Giudice del registro, i quali rispettivamente hanno negato l'iscrizione motivando sulle finalità di mero godimento di beni mobili e immobili, mentre il secondo, pur confermando tale rilievo sotto il profilo della genericità dello statuto, preso atto dei chiarimenti forniti dagli istanti, ha prospettato il carattere commerciale della società come ostativo all'iscrizione, oltre a formulare altri rilievi.

In effetti, la normativa vigente prevede, oltre alla verifica del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (art. 2189 cc), il controllo da parte del Conservatore circa "l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 11, n. 6, lett. d del regolamento): si tratta del controllo cd qualificatorio, che concordemente gli si riconosce.

In particolare, non sembra dubbio, in presenza di sezioni speciali previste per l'iscrizione di determinati soggetti, che il controllo debba investire l'esatta destinazione della domanda e pertanto la violazione dell'art. 2249 cc che disciplina i tipi di società non deve essere valutata in chiave di nullità dell'atto - sono note le dispute circa l'esistenza di un potere di controllo sulla validità dell'atto, già manifestatesi nella interpretazione della norma dell'art. 2189, comma 2 cc, cui la nuova disciplina non sembra avere innovato, in quanto dalla Relazione emerge che il controllo non dovrebbe spingersi sino a valutare la validità dell'atto sotto un profilo giuridico - bensì di riqualificazione della fattispecie.

Prospettandosi dunque dubbi sul carattere commerciale della società, anziché negarsi l'iscrizione, questa avrebbe dovuto essere iscritta nella diversa sezione del registro che le competeva, eventualmente passando attraverso la fase della richiesta di rettifica della domanda, prevista dall'art. 11, n. 11 del regolamento.

Per stabilire invece se la società rivesta i requisiti per essere qualificata come società semplice, in mancanza di criteri offerti dal codice civile ed in presenza di una specifica disposizione a carattere negativo - contenuta nell'art. 2248 cc, che riconduce al titolo VII del libro della proprietà (art. 1100 e segg. del cc) la comunione costituita al solo scopo di godimento - si rivela legittima la negazione della iscrizione di una società il cui atto costitutivo si limiti a prevedere il semplice godimento di beni mobili e immobili. Si tratta invero di caratteri che non possono appartenere ad alcun tipo di società.

Né può ritenersi sufficiente l'aggiunta dell'attività di gestione degli stessi beni (riscossione di canoni, esecuzione di opere di mantenimento o di miglioramento) che non consente di fuoriuscire dal novero delle attività tipiche di amministrazione della cosa comune (vedi l'art. 1105 cc).

Non sembra quindi dubbio che ove sia presentato al Conservatore uno sta-

tuto che *ictu oculi* si riferisca ad un'attività di mero godimento, egli possa rifiutare l'iscrizione della società in qualunque sezione del registro.

Deve però osservarsi che le funzioni che dovrebbero essere svolte dalla società Prova, così come sono state descritte dai reclamanti, non si limitano ad un'attività statica (addirittura contemplativa, come si è detto da taluno) di consumo, ma tendono al reimpiego dei frutti prodotti dai beni, ad esempio acquistandone altri (come avviene del resto nell'ambito della stessa impresa agricola e delle società cd immobiliari, nelle quali, rispetto al caso presente, si aggiunge la vendita degli immobili).

Ci si troverebbe quindi in presenza di un'attività economica che (come sostiene la dottrina più avvertita) costituisce un connotato sufficiente a differenziare l'esercizio dell'impresa dal semplice godimento, mentre l'esclusione del carattere della commercialità di cui all'art. 2195 cc e la presenza degli ulteriori requisiti della professionalità e della organizzazione consentono di configurare la cd impresa civile individuata come un *tertium genus* tra l'impresa commerciale e l'impresa agricola.

Lo stesso dato normativo che non consente di configurare una figura societaria per l'esercizio di un'attività di semplice godimento di beni offre un argomento a *contrario per* affermare che, allorché un simile limite sia superato, la costituzione di una società con questi scopi non trovi ostacolo.

Non appare invece decisivo al Collegio l'argomento che il reclamante vorrebbe trarre dal confronto tra la disposizione dell'art. 18, n. 2 del regolamento che richiede per l'iscrizione delle imprese l'indicazione della partita Iva dell'imprenditore, mentre per le società semplici richiede solo l'indicazione del numero di codice fiscale dei soci (vedi il n. 4 dello stesso articolo). Un simile argomento potrebbe infatti provare troppo ove la norma fosse letta come se escludesse il carattere di impresa (civile) della società semplice, che invece, come si è visto, deve esserne riconosciuto. La spiegazione può invece essere vista distinguendo tra i requisiti fiscali stabiliti per la società semplice - che può anche non rivestire la qualifica d'impresa - e quelli dei singoli soci che, ove rivestano una delle qualifiche previste dall'art. 35 del D.P.R. 633/72, dovranno avere una propria partita Iva.

Per vero, l'esercizio di un'attività economica ai sensi dell'art. 2247 cc (che si contrappone al solo scopo di godimento di cui all'art. successivo) rappresenta lo scopo comune ad ogni tipo societario, mentre il carattere della commercialità dell'attività, di cui all'art. 2249, co. 1 cc, impone l'adozione di tipi sociali diversi dalla società semplice.

In un sistema così congegnato, non può dunque negarsi la possibilità che un'attività economica non commerciale sia svolta nella forma della società semplice, così da aggiungere un'altra specie alle figure già riconosciute, rappresentate dalle imprese agricole e dalle società di revisione (oltre alle

società di professionisti), le quali non possono esaurire la categoria delle società che hanno per oggetto un'attività “diversa da quella commerciale”, di cui fa menzione l'art. 2249, comma 2 c.c.

Ne consegue, ad avviso del Collegio - per quanto compete alla funzione di controllo da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese - che non possa rifiutarsi l'iscrizione di una società semplice con le suddette caratteristiche.

Per escludere il carattere della commercialità, deve ritenersi sufficiente la esplicita dichiarazione in tal senso, contenuta nello statuto, a meno che, anche in questo caso, non si appalesi dallo statuto stesso che, ad onta della formale esclusione, si prevede lo svolgimento di un'attività avente sostanzialmente tale natura.

Nel caso in esame, tuttavia, per un verso, l'esclusione di attività aventi carattere commerciale è prevista solo con riferimento alle attività accessorie (vedi art. 3, parte seconda dello statuto), mentre dovrebbe riguardare anzitutto l'oggetto principale.

Per altro verso, dovrebbe essere esplicitato con espressioni più specifiche (ove non si voglia procedere ad una elencazione) il tipo di attività - diverso dal semplice godimento e gestione dei beni - che si intende svolgere in forma societaria.

Anche il problema del possibile esercizio di attività finanziaria, avente tipicamente carattere commerciale ai sensi dell'art. 2195, n. 2 cc, oltre a non essere consentita ai sensi degli artt. 113 e 106 del D.Lg 1 settembre 1993, n. 385 (TU delle leggi bancarie e creditizie), rilevata dal Giudice del registro, potrebbe trovare soluzione, ad avviso di questo Collegio, oltre che in forza della precitata esclusione di ogni aspetto commerciale, attraverso la precisazione che non si tratta, di attività prevalente, ma di semplice investimento dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dei soci in titoli di vario genere, nel rispetto delle norme che presiedono a questa specie di transazioni.

In applicazione del principio contenuto nell'art. 11, n. 11 del regolamento (oltre che dell'art. 6 lett. b della legge 7 agosto 1990, n. 241), il richiedente dovrà quindi essere invitato a integrare, sotto il triplice profilo sopra indicato, lo statuto nel termine assegnando.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visti gli art. 2192 cc e 11, n. 11 del regolamento, accoglie il reclamo avverso i provvedimenti di rifiuto dell'iscrizione da parte del Conservatore e del Giudice del registro, invitando il richiedente a precisare il contenuto non meramente di godimento dell'attività esercitata dalla società iscrivenda, nonché l'esclusione del carattere della commercialità e ogni altra necessaria accettuazione rispetto alla gestione di titoli, assegnando per la presentazione al Conservatore della nuova domanda così corretta il termine di mesi tre.

**Tribunale di Asti
Giud. Reg. Dovesi**

**12/10/1998
Ric. Hubmann e più**

Società semplice - soci stranieri – condizioni di reciprocità – nozione.

La reciprocità va esaminata sotto un duplice profilo: sotto l'aspetto del riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato estero, di un diritto uguale o simile a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia e nel senso che lo stesso non ponga per il suo esercizio alcuna discriminazione a danno dei cittadini italiani.

Il Giudice del registro, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con propria determinazione in data 04.02.98, comunicata a Kasper Paul e Hubmann Mariolina in data 10.02.98, il Conservatore del Registro delle Imprese rifiutava l'iscrizione della società Azienda Agricola Morosso S.p.A. Società Semplice, poiché, essendo stata costituita la compagine tra due cittadini italiani residenti in Italia e un cittadino svizzero residente a Ennetburg, non si riteneva verificata la condizione di reciprocità ex art. 16 Disposizioni sulla legge in generale.

Proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento e da Hubmann Mariolina personalmente (depositato in data 16.02.98) e dall'avv. Mangone in forza di procura speciale dalla prima rilasciata allo stesso, il procedimento veniva istruito mediante produzioni documentali e con richiesta, da parte del G.D., di informazioni all'Ambasciata italiana a Berna circa l'eventuale sussistenza di limitazioni poste dall'ordinamento elvetico nei confronti di cittadini italiani che intendono costituire in Svizzera una società semplice.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' pacifico, infatti, che la costituzione di società in Italia da parte di stranieri può ammettersi solo se sussiste la condizione di reciprocità, ossia se analogo diritto è consentito al cittadino italiano e senza discriminazioni nello Stato straniero di provenienza di colui che intende costituire in Italia una società (cfr. Tribunale Napoli 12.01.95; Tribunale Verona 11.04.95).

Deve, pertanto, valutarsi se, nel caso di specie, ricorra la suddetta condizione di cui all'art. 16 Disp. leggi in generale.

A tale proposito deve osservarsi come l'orientamento della giurisprudenza in materia sia nel senso di accertare se nel paese di appartenenza dello straniero sia riconosciuto al cittadino il godimento di un diritto uguale o simile, nella sua oggettiva struttura, a quello che lo straniero intende esercitare in Italia, e se lo Stato medesimo, nel riconoscerlo, non ponga alcuna discriminazione a danno del cittadino (cfr. Cass. 1681/93; 1442/84).

Di recente, inoltre, è emersa la propensione a porre l'accento prevalentemente sull'assenza di discriminazioni nel paese straniero a danno dell'italiano (cfr. App. Roma 22/02/89; Cass., 6918/95).

La reciprocità, pertanto, come si evince dai lavori preparatori al codice civile, va esaminata sotto un duplice profilo: sotto l'aspetto del riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato estero, di un diritto uguale o simile a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia e nel senso che lo stesso non ponga per il suo esercizio alcuna discriminazione a danno degli stranieri ed, in particolare, dei cittadini italiani.

Deve inoltre tenersi presente che un determinato diritto trova, nei singoli ordinamenti, una propria specifica regolamentazione, collegabile alle tradizioni giuridiche di ciascuno, alle condizioni politiche ed economiche del paese, nonché al suo inserimento in un complesso di altre norme, regolamentazione che ne determina le concrete modalità di attuazione.

Ed allora deve ritenersi che una comparazione estesa a tutto questo complesso di norme resta estranea alla lettera e alla ratio dell'art. 16 disp. prel.; pertanto, nell'accertamento del riconoscimento di un determinato diritto nell'ordinamento straniero e dell'assenza di discriminazioni a danno del cittadino italiano, si deve del tutto prescindere dalle modalità di esercizio regolamentate dalla legge straniera o da quella italiana, facendosi esclusivo riferimento al diritto nella sua oggettiva struttura.

Ciò premesso deve rilevarsi che, a seguito della richiesta di informazioni inoltrata, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha inviato copia di una nota del Dipartimento svizzero di Giustizia e Polizia, nonché di nota dell'Ufficio Federale degli Stranieri, dalle quali si evince che non sussiste alcuna discriminazione a carico di cittadini italiani non residenti in Svizzera che intendano costituire una società con soci illimitatamente responsabili, non prevedendo la legge svizzera alcuna restrizione in materia.

Alla luce di quanto sopra affermato circa criteri secondo cui valutare la sussistenza della condizione di reciprocità, quindi, deve concludersi per l'accoglimento dei ricorsi riuniti, risultando verificata la condizione di cui all'art. 16 disp. prel. c.c.

P.Q.M. ORDINA

al Conservatore del Registro delle Imprese l'iscrizione dell'Azienda Agricola Morosso Società Semplice nel registro delle imprese.

Tribunale di Podernone **30/07/1996**
Giud. Reg. Manzon **Ric. Giraldi**

Società semplice - socio – società di capitali – inammissibilità.

Le società di capitali, per consolidata giurisprudenza della S.C., non può essere socia di una società semplice.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso proposto da Giraldi Cinzanella in Acco quale legale rapp.te della Società Semplice ACCO avverso il provvedimento in data 4.7.1996 con il quale il Conservatore del registro delle imprese ha rifiutato l'iscrizione di detta società; letti gli allegati,

osserva:

Il ricorso va respinto e quindi denegata l'iscrizione della società sindidata nel R.I., anche se per una ragione diversa da quella esposta dal Conservatore.

Pregiudizialmente infatti si deve osservare che la società in questione risulta essere stata costituita tra una persona fisica, la ricorrente, ed una società di capitali quali è la Gestioni Agricole Immobiliari Acco S.p.A.

Ciò per consolidata giurisprudenza della S.C. non è ammissibile e questo giudice non ha ragione per disattendere consimile orientamento (v. Cass. Civ. 464/85, 5636/88, tra le altre).

P.Q.M.

respinge il ricorso.

LE SOCIETÀ DI PERSONE

Amministratori	p. 149
Atto costitutivo	» 149
Cancellazione	» 161
Capitale sociale	» 163
Cessione di quote	» 166
Esclusione di socio	» 171
Ragione sociale	» 172
Recesso di socio	» 172
Scioglimento	» 178
Sede legale	» 188
Simulazione di contratto	» 189
Società in accomandita semplice	» 190
Società consortile in nome collettivo	» 201

Tribunale di Rimini
Giud. Reg. Federico

08/05/1997
Ric. Edil Contract e C. s.n.c.

Amministratori – nomina d'amministratore diverso da uno dei soci – incompatibilità con gli artt. 2257, 2258 e 2293 c.c. – atto non iscrivibile al registro imprese.

Nelle società in nome collettivo la nomina di un amministratore esterno è in contrasto con gli artt. 2257, 2258 e 2293 c.c. e deve ritenersi incompatibile con la peculiare natura e funzione della società.

Il Giudice del Registro

Letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da Bruno Baschetti, per conto della Edil Contract & C. s.n.c., con cui viene impugnato il rifiuto del Conservatore dei RR.II. di Rimini di iscrizione modificativa dell'atto costitutivo della su menzionata s.n.c.;

Rilevato che nella modifica dell'atto costitutivo di prevede (art. 7) che l'amministrazione e la rappresentanza sociale venga demandata ad un amministratore unico esterno, il quale potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

Ritenuto che nella società in nome collettivo la nomina di un amministratore diverso da uno dei soci appare in contrasto con il disposto degli artt. 2257 e 2256, 2293 c.c. e deve ritenersi incompatibile con la peculiare natura e funzione delle società di persone.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Tribunale di Ragusa
Giud. Reg. Ignaccolo

28/02/1997
Ric. Raniolo

Atto costitutivo - modifica - copia autenticata dal libro dei verbali - forma in contrasto con l'art. 11, co. 4 del DPR 581/95 - non iscrivibile.

Non è iscrivibile al registro imprese la modifica dei patti sociali se l'atto non è presentato nella forma prevista dall'art. 11 co. 4 del D. P. R. 581/95.

Il Giudice, visto il ricorso tempestivamente presentato da Raniolo Rosario nella qualità di legale rappresentante avverso il rifiuto del Conservatore della Camera di Commercio di Ragusa di procedere all'iscrizione della delibera della assemblea dei soci con cui venivano apportate modifiche all'atto costitutivo della società "Raniolo Rosario e C. S.n.c." inerente la sede legale e l'oggetto sociale;

ritenuto che il Conservatore ha fondato il diniego di iscrizione sull'assunto

che la delibera assembleare era stata depositata in copia fotostatica autentica invece che in originale con sottoscrizione autenticata, come richiede l'art. 11 co. 4 D.P.R. 581/95 allorché debba iscriversi un atto consistente in scrittura privata non depositata presso un notaio; che la censura è a sua volta basata sulla previsione di cui all'art. 2300 c.c., che richiede, ai fini della iscrizione, unicamente il deposito in copia autentica della delibera ove si tratti di modifiche dell'atto costitutivo risultante, come nella specie, da deliberazione dei soci;

che la censura medesima non appare accoglibile per quanto di seguito rilevato. L'art. 8 co.2 L. 580/93 stabilisce che l'Ufficio del Registro delle Imprese provvede alla tenuta del registro in conformità agli artt. 2188 e ss. c.c. "nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui all'art. 8".

Il regolamento di attuazione in oggetto prevede, a sua volta, all'art. 11 co. 4 che l'atto da iscrivere va depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio e che solo negli altri casi va depositato in copia autentica, così dettando una disposizione in contrasto con l'art. 2300 c.c. - nell'interpretazione più plausibile di quest'ultima norma - per il caso in cui la delibera sociale di modifica dell'atto costitutivo consista in una scrittura privata non depositata presso un notaio (che è quella di cui si discute).

Non è ignoto che le previsioni regolamentari costituiscono fonti normative di livello inferiore alla legge ed a questa subordinate nella gerarchia delle fonti medesime, ma non ci si può sottrarre dal rilevare che nel caso in esame è proprio la legge - ossia la fonte primaria - che recepisce "in toto" all'art. 8 co. 2 la normazione regolamentare come parte integrante di essa, cosicché la norma inferiore può essere disapplicata solo ove preveda disposizioni contrastanti unicamente con la legge che si propone di attuare.

Rispetto ad altre contrarie disposizioni di legge, la norma regolamentare in oggetto - in quanto recepita dalla fonte primaria che ad essa dichiara di uniformarsi - opera alla stregua di un fenomeno di successione di leggi nel tempo in base al quale la legge successiva in contrasto con altra anteriore va applicata dal momento in cui acquista efficacia con implicito effetto abrogativo di quella precedente (v. art. 15 disposizioni sulla legge in generale).

Alla luce delle suesposte considerazioni il rifiuto del Conservatore non risulta illegittimo.

Diversa è poi la questione se il regolamento abbia dettato disposizioni che trascendono o si pongono in contrasto con la legge che demanda ad esso la attuazione. Ciò non può dirsi avvenuto nel caso in esame visto che i particolari principi concernenti il divieto di duplicazione di adempimenti, gravi od oneri a carico delle imprese cui la normativa regolamentare si sa-

rebbe dovuta ispirare ai sensi dell'art. 8 L. 580/93, riguardano esclusivamente l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro nonché l'acquisizione e l'utilizzazione da parte della Camera di Commercio di ogni notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini della iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, ipotesi, entrambe, estranee all'oggetto dei contendere.

Il ricorso va in conclusione rigettato.

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c. rigetta il ricorso in premessa

Tribunale di Roma **22/06/1998**
Giud. Reg. Deodato **Ric. Brandizzi e più**

Atto costitutivo – modifica – contravvenzione della clausola c.d. “di continuazione” – illegittimità – art. 2252 e 2284 c.c.

Non iscrivibile al registro delle imprese, per mancanza delle condizioni di legalità sostanziale, la modifica dei patti sociali di una società di persone avvenuta in contravvenzione alla clausola c.d. "di continuazione" stabilita nell'atto costitutivo e in deroga all'art. 2284 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

Esaminati gli atti del fascicolo n. 8/98 e preso atto delle osservazioni degli interessati:

Ritenuto che, in presenza della clausola statutaria c.d. "di continuazione" di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo della "Brandizzi Arnaldo e Guido Elettroforniture s.a.s" derogativa del disposto di cui all'art. 2284 c.c., le modifiche del contratto sociale possono essere assunte soltanto con il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.) e, quindi, con il consenso degli eredi del socio deceduto Brandizzi Arnaldo entro il termine di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo; Ritenuto, perciò, che la modifica dei patti sociali formalizzata con atto del 9 gennaio 1997 dal notaio Piercarlo Capparelli di Velletri rep. n. 64320 è legittima per contravvenzione alla clausola di cui all'art. 5 dell'atto costitutivo ed all'art. 2252 c.c. onde la relativa iscrizione è avvenuta senza la ricorrenza delle condizioni di legalità sostanziale dell'atto;

POM

Visto l'art. 2191 c.c. ordina al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma di procedere alla cancellazione della iscrizione della domanda presentata con protocollo n. 9700009357 del 20.1.1997 relativa alla società compiutamente identificata nella nota del Conservatore n. 006147 indirizzata al G.R.I. il 27.3.1998 e pervenuta all'ufficio in data 14.4.1998.

**Tribunale di Vercelli
Giud. Reg. Campese**

**27/05/1996
Ric. Ippolito**

Atto costitutivo - modifica - amministratore della società non socio - inammissibilità - art. 2295 n. 3 - 2266 c.c.

Non è ammessa una modifica dei patti sociali che preveda che l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società sia affidata ad un amministratore unico “anche non socio” in quanto gli amministratori di una società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 2295 n. 3 c.c. devono essere necessariamente soci. Ciò è confermato anche dall’art. 2266 c.c. il cui comma 1 dispone che la società acquista diritti ed assume obbligazioni “per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza”

visto il ricorso proposto dal Notaio Dott.ssa Lucia Ippolito, depositato in Cancelleria il 22-5-96;

letto l’atto di modifica societaria (n. 35.431 Rep. 7.265 Racc.) relativo alla “C.E.V. - Costruzioni edili ed affini di Centri Mario e Vergano Carlo s.n.c.” (con sede in San Germano Vercellese, via Torino n. 11), nonché il provvedimento dell’Ufficio del Registro delle Imprese di Vercelli in data 14-5-96 di rifiuto dell’iscrizione della predetta domanda di modifica, comunicato con raccomandata il 18-5-96 e contro il quale è stato presentato ricorso;

visto il parere contrario formulato dal P.M. in data 24-5-96;

visti gli artt. 2189 c.c., 8 L. 29-12-1993 n. 580 e 11 D.P.R. 7-12-1995 n. 581; ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 2188 c.c. e 4 D.P.R. 7-12-1995 n. 581;

pronuncia il seguente

DECRETO

Ritenuto:

che la modifica societaria non è stata iscritta dall’Ufficio del Registro delle Imprese in quanto l’articolo VI dei patti sociali modificati prevede che l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società è conferita ad un amministratore unico, “anche non socio”, e che, in attuazione di tale clausola, “per i prossimi tre esercizi sociali i soci all’unanimità eleggono amministratore unico il signor Vergano Carlo”, il quale appunto non è socio;

che l’Ufficio ha ritenuto la clausola contrastante con il disposto dell’art. 2295 c.c., il quale - nel disciplinare l’atto costitutivo della società in nome collettivo - prevede al punto 3 che l’amministrazione e la rappresentanza della società spetti ai “soci”;

che effettivamente l’art. 2295 n. 3 c.c. va interpretato nel senso che gli amministratori della società in nome collettivo e, più generalmente, di una società di persone debbano essere necessariamente soci (v. espressamente in tal senso Cass. 25.1.1968 n. 218);

che tale conclusione risulta giustificata dai rilievi che seguono:

- a) il legislatore, là dove in materia societaria ha voluto ammettere la possibilità di amministratori non soci, lo ha espressamente detto (si veda p.es. l'art. 2380, comma 1 c.c. relativo alla società per azioni) o ha comunque consentito tale possibilità con espressioni non equivoche (cfr. l'art. 2487, comma 1 c.c. in materia di società a responsabilità limitata);
- b) per la società in nome collettivo non solo le norme specifiche che regolano tale tipo (quale, appunto, l'art. 2295 c.c.), ma anche quelle in materia di società semplice (applicabili alla s.n.c. in virtù del disposto dell'art. 2293 c.c.) non consentono di ammettere la figura di un amministratore non socio. Infatti, la clausola “salvo diversa pattuizione” contenuta nell'art. 2257 c.c. va interpretata - rapportandola anche al successivo art. 2258 - nel senso che i soci possono derogare alla regola di base per cui “l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”, stabilendo che l'amministrazione spetti non a “ciascuno dei soci”, ma solo ad uno o ad alcuni di essi, oppure che vi sia una amministrazione congiuntiva;
- c) che amministratori possono essere solo i soci è ulteriormente confermato dall'art. 2266 c.c., il quale al comma 1 dispone che la società acquista diritti ed assume obbligazioni “per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza”. Alla luce di tale previsione, la “diversa disposizione del contratto” menzionata dal comma 2 dell'art. 2266 consente all'atto costitutivo di derogare soltanto al fatto che tutti i soci amministratori siano anche rappresentanti e abbiano potere per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, ma non certo di dissociare la qualità di amministratore da quella di socio;
- d) la sentenza 29-5-1990 n. 5031 della Corte di Cassazione richiamata dal notaio ricorrente, affronta il diverso problema della legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto della società di persone: detta legittimazione può essere “delegata ad un terzo da ciascun socio, che è legale rappresentante della società medesima”. La pronuncia conferma quindi che la legale rappresentanza della società spetta unicamente ai soci ed il terzo può agire in nome e per conto di essa, ma solo in base ad una specifica delega;
- e) una società di persone ben può avvalersi - al pari di un imprenditore individuale e qualora non vi siano limiti nell'atto costitutivo, - dell'opera gestoria di un terzo, conferendogli un mandato con rappresentanza in ordine a determinate operazioni utili allo svolgimento dell'attività sociale. In questo caso, però, il terzo non acquista la qualifica di “amministratore” in senso tecnico, la quale rimane in capo ai soci o ad almeno alcuni di essi. Ciò evita l'inconveniente non già del venir meno della responsabilità illimitata dei soci (che sussisterebbe comunque, anche nell'ipotesi di un amministratore non socio), bensì del passaggio della direzione dell'impresa ad un soggetto che non risponde personalmente ed illimitatamente delle attività della stessa in base al rapporto sociale;

che, nella fattispecie di cui al ricorso, in sede di modifica societaria è stato previsto che un non socio sia non già mandatario dei soci amministratori (o del socio amministratore) della s.n.c. C.E.V., bensì vero e proprio amministratore; che, dunque, il rifiuto di iscrizione della modifica da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese appare legittimo;

P.Q.M. dichiara legittimo

il rifiuto della iscrizione nel Registro delle Imprese di Vercelli della domanda di modifica societaria relativa alla "C.E.V. - Costruzioni edili ed affini di Centri Mario e Vergano Carlo s.n.c.", presentata l'8.5.96 (prot. n. 960000178), e per l'effetto conferma l'impugnato provvedimento dell'Ufficio, del Registro delle Imprese di Vercelli (omissis).

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumarò

14/01/1998
Ric. Corallo

Atto costitutivo – modifica forma giuridica in società di capitali – in attesa d'iscrizione al registro imprese – cessione di quote – ammissibilità – a un gruppo di acquirenti congiuntamente – ammissibilità – iscrivibilità.

Quando una società di persone viene trasformata in società di capitali, nelle more dell'iscrizione della delibera al registro imprese, resta intatto il potere di modificare la compagine sociale da parte dei soci che possono cedere la loro quota a un singolo o a un gruppo di acquirenti congiuntamente.

Il Giudice del Registro,

visto il ricorso proposto in data 10.12.1997 dal notaio Corallo avverso il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione dell'atto, da detto notaio ricevuto, con il quale Momigliano Patricia, socia accomadante della "Sporting Pinamare s.a.s. di Walter Momigliano & C." ha ceduto parte della sua partecipazione di socia ad un gruppo di trenta persone che l'hanno acquistata in ragione di 1/30 ciascuno;
letti gli atti;

osserva

L'art. 2300 cod. civ., applicabile alle s.a.s. per il richiamo contenuto nell'art. 2315, attribuisce agli amministratori l'onere di richiedere all'Ufficio del Registro l'iscrizione di un atto modificativo dell'atto costitutivo e l'art. 2189 cod. civ. attribuisce "al richiedente" la facoltà di proporre ricorso al Giudice del Registro avverso il rifiuto d'iscrizione. Ciò, tuttavia, non esclude che è legittimato a proporre ricorso al G.d.R. sia anche il notaio che ha ricevuto l'atto soggetto ad iscrizione in quanto tale legittimazione deriva dalla legge notarile che attribuisce ai notai la facoltà di presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione riguardanti le stipulazioni loro affidate dalle parti.

Non pare possa seriamente dubitarsi che natura di volontaria giurisdizione abbia il procedimento davanti al G.d.R. atteso che, nel silenzio della legge, le uniche norme applicabili paiono essere quelle di cui agli artt. 737-742 c.p.p. ed il fatto che il controllo del Giudice del Registro e del Tribunale in sede di ricorso avverso il provvedimento del Giudice è analogo a quello del Tribunale in sede di omologa.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi che non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui il controllo del Conservatore è limitato alle condizioni di esistenza del negozio; la reclamabilità dei provvedimenti davanti all'A.G. impone, infatti, di ritenere (così come la giurisprudenza di merito ha ritenuto prima dell'istituzione del Registro delle Imprese, v. Trib. Rimini 11.11.1983, in *Le Società*, 1984, 197; Trib. Trento, 16.8.1988, *ibid.* 1988, 1187 e Trib. Roma, 20.12.1988, *ibid.*, 1989, 604) che tale controllo debba avere ad oggetto, oltre che la veridicità dei fatti e l'esistenza del negozio, la conformità di esso alle norme dell'ordinamento non derogabili dai privati e ciò in considerazione del tenore delle norme di legge (non vi è sostanziale differenza tra l'art. 2189 cod. civ. e gli artt. 2411 e 2436 che, ormai pacificamente, consentono controlli di natura sostanziale) e dell'esigenza di conferire unicità al sistema di pubblicità di impresa evitando che nel Registro figurino iscrizioni di attività contrarie ai principi dell'ordinamento.

Nel caso di specie non si ravvisano nel negozio di cessione violazioni che ne impediscono l'iscrizione.

Con delibera 22.10.1997 la "Sporting Pinamare s.a.s. di Walter Momigliano & C." è stata trasformata in società per azioni, l'atto è stato omologato dal Tribunale il 6.11.1997.

Il 14 novembre, con atto di notaio, la socia accomandante Momigliano Patricia ha ceduto parte della sua quota di partecipazione ad un gruppo di 30 persone "congiuntamente in contitolarità tra di loro in ragione di 1/30 ciascuno"; detto atto è stato depositato il 18/11 al Registro delle Imprese per l'iscrizione ed il Conservatore ha emesso provvedimento di rifiuto, comunicato il 3 dicembre, motivato: (A) dall'impossibilità di cedere quote di società di persone di cui sia "nel frattempo intervenuta la trasformazione in società avente personalità giuridica ancorché non iscritta nel Registro delle Imprese"; (B) dall'estranietà alle disposizioni del codice civile della cessione di quote a più soggetti "congiuntamente in contitolarità tra loro" nonché della nomina di un rappresentante comune.

Per quel che attiene al primo motivo di rifiuto, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2498, comma 3, cod. civ., la società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese.

La migliore dottrina è concorde nell'affermare la natura costitutiva della pubblicità e la norma di cui all'art. 2499 cod. civ., nel prevedere la respon-

sabilità dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte prima della iscrizione (e, quindi, anche successive alla delibera di trasformazione) conforta questo orientamento, del resto conforme in materia di costituzione di società, al quale questo giudice ritiene di dover aderire.

La natura costitutiva della pubblicità e la mancanza di norme che limitino il potere dei soci di modificare l'atto costitutivo nelle more dell'iscrizione, comporta, allora, l'ammissibilità di modifiche alla compagine sociale dopo la delibera di trasformazione e prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Si potrebbe sostenere che il socio entrato a far parte della società dopo la delibera di trasformazione non è stato in condizione di manifestare il proprio consenso, ma tale limitazione non è certamente tutelabile in sede di controllo da parte del Conservatore e nemmeno del Giudice chiamato a pronunciarsi sul rifiuto e, comunque, non si è verificata in questo caso in quanto nelle premesse dell'atto di cessione si è dato atto della delibera di trasformazione assunta.

Per quanto riguarda il secondo motivo, nessuna disposizione di legge vieta che la quota dell'acomandante sia acquistata anziché da un singolo da un gruppo di persone congiuntamente che, per evidenti ragioni pratiche, nominino un rappresentante ed anzi, l'ammissibilità di una tale ipotesi è desumibile dalla trasmissibilità della quota di partecipazione dell'acomandante per causa di morte con la conseguenza che, se più sono gli eredi del socio defunto ed i soci superstiti non consentono a ciascun erede di occupare un'autonoma posizione di acomandante, gli eredi succederanno come gruppo nella quota sociale del de cuius, che rimarrà indivisa, ed eserciteranno i loro diritti a mezzo di un rappresentante, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di comproprietà di un'azione (art. 2347 cod. civ.).

Pertanto la domanda deve essere accolta (omissis).

Tribunale di Rovigo
Giud. Reg. Miazzi

23/04/1997
Ric. Soriani

Atto costitutivo - modifica - legittimati all'iscrizione al registro imprese.
È da escludere che sorga per l'Ufficio del Registro Imprese l'obbligo o la possibilità di procedere all'iscrizione di un atto non sociale (p.es. recesso di socio) proveniente da un socio o da un creditore.

(omissis) Visto il ricorso in oggetto, il giudice osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2300 c.c. le "modificazioni dell'atto costitutivo e gli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione" devono essere

iscritte nel registro delle imprese.

Non vi è dubbio che rientrino fra i cambiamenti che devono essere resi pubblici le modifiche del contratto sociale sia risultanti da deliberazioni dei soci, sia derivanti da altre cause (morte, recesso, esclusione di diritto etc). Nel primo caso andrà depositata copia autentica della deliberazione, nel secondo caso, in analogia a quanto previsto dall'art. 2444 c.c., la iscrizione potrà avvenire sulla base di una attestazione degli amministratori (vedi in dottrina: F. Ferrara, *Gli Imprenditori e le società*).

Vi è dunque da accertare quali siano i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione.

Sicuramente l'art. 2300 c.c. legittima gli amministratori; l'art. 2190 disciplina la iscrizione d'ufficio; ci si chiede se l'art. 2189 c.c., che parla di iscrizione su domanda dell'interessato, abiliti a ciò anche il socio receduto.

Ora, non va considerato a tali fini un concetto generico di interesse di fatto, quale quello che potrebbe vantare un creditore o un socio, ma va inteso il termine come interesse specifico, che deriva dal fatto che, la legge prevede un obbligo all'iscrizione gravante su un determinato soggetto, obbligo diretto o sostitutivo, che spetta perciò solo all'imprenditore individuale, agli amministratori di imprese sociali o a chi per legge è tenuto a sostituirli.

In realtà va considerato preliminarmente che ciò che rileva è principalmente l'atto da trascrivere, che deve essere un atto della società: o la delibera, o l'annotazione.

Solo quando, nel caso di specie, sia avvenuta l'annotazione sorgerà l'obbligo di iscrizione; così che nel caso di inottemperanza da parte degli amministratori potrà provvedervi d'iniziativa l'ufficio (magari su denuncia del socio interessato: vedi in dottrina: G. Ragusa Maggiore, *Il Registro delle Imprese*); senza tener conto che la legge prevede ipotesi sostitutive cui potrebbe farsi ricorso in via analogica (vedi artt. 2296, 2330 c.c.).

E' da escludere pertanto che sorga per l'ufficio dei Registro delle Imprese l'obbligo o la possibilità di procedere all'iscrizione di un atto non sociale, proveniente da un socio o da un creditore: in tal senso si è espresa anche la giurisprudenza di merito: "Non è accoglibile il ricorso presentato dal socio di una società in nome collettivo contro il rifiuto da parte del cancelliere di iscrivere il suo recesso nel registro stesso": Trib. Milano, 16/7/1986.

Per questi motivi, visto l'art. 2189 c.c., il Giudice del Registro ritiene legittimo il rifiuto iscrizione n. 23 dei 28.3.1997 relativo alla società L'Angolo Arredamenti S.n.c. di Callegaro e Soriani.

Tribunale di Torino
Giud. Rel. Arisio

27/01/1997
Ric. Borelli

Atto costitutivo - modifica - manifestazione di volontà negoziale - sottoscrizione autenticata - necessità.

La modifica dei patti sociali concretandosi in una manifestazione di volontà negoziale richiede l'autenticazione delle firme.

Il Tribunale (omissis)

nel reclamo proposto da:

Borelli Fabrizio, in qualità di socio accomandatario della Società Clean Sec 1 ora S.a.s. di Borelli Fabrizio & C., avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Registro il 5.12.96, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Si tratta del reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice del Registro pronunciato in data 10.12.96, con il quale è stato confermato il diniego all'iscrizione dell'atto presentato al Conservatore dell'Ufficio del Registro, diniego motivato dalla mancanza di autenticazione delle firme apposte sul documento in esame.

In particolare, il Giudice del Registro ha ritenuto che siffatta autenticazione fosse necessaria ex art. 11 DPR 581/1995, in quanto si era in presenza di manifestazione di volontà negoziale.

Nel reclamo viene, all'opposto, sostenuto che non sussiste l'esigenza di rispettare tale incombente, in quanto, comunque, non si verterebbe nell'ipotesi di scrittura privata relativa ad accordo fra i soci, mentre il fatto oggettivo del decesso di uno dei soci accomandatari comporterebbe *ex lege*, automaticamente, le modifiche in questione.

Orbene, si deve innanzitutto rilevare che, come risulta dallo stesso atto di cui è stata richiesta l'iscrizione, in esso è stata apposta la sottoscrizione – si noti bene – di entrambi i soci, e cioè sia di colui che è rimasto come unico accomandatario, sia dell'accomandante; inoltre, che tali sottoscrizioni appaiono sotto la frase “Per accettazione del contenuto ed adesione da parte di tutti i soci”; e, infine, che la frase medesima, con le suddette firme, è apposta proprio sotto la nuova espressa formulazione di quattro articoli dei patti sociali.

Orbene, dal complesso delle circostanze ora evidenziate risulta già di per sé evidente che le parti hanno inteso porre in essere una vera e propria manifestazione di volontà, e ciò a prescindere dalla circostanza che siffatta manifestazione fosse o meno necessaria, ovvero che le conseguenze sui patti sociali derivassero o meno automaticamente dal decesso dell'altro accomandatario.

Che tale, poi, in effetti sia stata l'intenzione delle parti risulta altresì confermato dalla riflessione che se fosse stato vero il contrario, se cioè si fosse in quel contesto unicamente voluto rivolgere al Conservatore la mera ob-

manda di iscrizione della modifica dei patti sociali verificatasi automaticamente – ex lege – al momento del decesso del socio, allora non vi sarebbe stata alcuna ragione per inserire la frase in calce di cui sopra; inoltre, in tale ipotesi, neppure vi sarebbe stato alcun motivo perché in calce all'atto in questione venisse apposta la sottoscrizione non solo dell'acomandatario, ma anche dell'acomandante, come invece in concreto è avvenuto.

Alla luce di tali osservazioni si deve di conseguenza concludere nel senso che si è in presenza di manifestazione di volontà delle parti, e che pertanto le firme apposte in essa avrebbero dovuto essere autenticate, ex art. 11 DPR 581/95.

Né, poi, può assumere rilievo la circostanza, sostenuta dal reclamante, secondo cui le modificazioni richieste si sarebbero in ogni caso verificate automaticamente, a seguito del decesso dell'acomandatario, cosicché, non essendo affatto necessaria la scrittura privata, neppure sarebbe necessaria l'autenticazione delle firme che ad essa si riferiscono.

Sul punto, infatti, si osserva che, una volta accertato, come lo è stato, che si è in presenza di manifestazione di volontà fra le parti, non è compito di questo Collegio valutare se la manifestazione di volontà avrebbe dovuto essere manifestata, ovvero se essa sia ultronea, in quanto la modifica dei patti sociali sarebbe intervenuta automaticamente: in questa sede, infatti la valutazione non deve essere portata sul diverso, ipotetico, tipo di atto che sarebbe stato eventualmente sufficiente porre in essere: l'indagine ora da effettuarsi, infatti, è unicamente quella concernente la valutazione dello specifico ed effettivo atto di cui è stata richiesta e negata l'iscrizione, così cioè come esso in realtà è stato redatto, dovendosi unicamente accertare se il medesimo, rispetto alla sua forma apparente, abbia o meno i requisiti richiesti ex lege, impregiudicata evidentemente ogni valutazione su un'eventuale nuova formulazione del medesimo.

In definitiva, pertanto, atteso che la normativa richiamata in tema di scrittura privata non lascia adito a dubbi sull'esigenza di autenticazione delle firme, e che esse nel caso in questione non sono state autenticate, non resta che rigettare il reclamo proposto. (omissis)

Tribunale di Ravenna
Giud. Reg. Gilotta

28/03/1998
Ric. Zonta

Atto costitutivo - socio - cittadino cinese - art. 16 preleggi - L. 3.3.1987 n. 109 relativa alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese - condizioni di reciprocità - sussistenza - iscrivibilità.

È iscrivibile al Registro Imprese l'atto costitutivo di una società di persone in cui uno dei soci sia cittadino della Repubblica Popolare Cinese.

Il giudice del registro ha pronunciato il seguente decreto

in esito al ricorso 20 marzo 1998 proposto da Zonta Silvana nella qualità di legale rappresentante della “Oriente di Zonta Silvana & C.” s.a.s, avverso il rifiuto opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese all’iscrizione della predetta società, già avente ragione sociale “Oriente di Chen De Bin & C.” s.a.s, con sede a Faenza, Corso Mazzini, 149:

visti gli atti allegati al ricorso;

acquisita d’ufficio copia integrale del relativo fascicolo, osserva:

La legge 3 marzo 1987, n. 109, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985, tutela gli investimenti, nel territorio dello Stato, di residenti e società dello Stato estero. Per investimento, si intende, tra l’altro, ed espressamente (art. 2, lett. b), la formazione di quote societarie e altre forme di partecipazione.

Il rifiuto dell’iscrizione, opposto dall’ufficio, sulla base di un’informativa richiesta al Ministero degli esteri e contenuta in nota 141/REC/128 del 23.1.1998, è fondata sul difetto delle condizioni di reciprocità previste dall’art. 16 delle preleggi, ma non considera che la disposizione ha carattere residuale e che la stessa fa salve le diverse disposizioni contenute in leggi speciali.

Orbene, la summenzionata legge 109/1987 si pone in evidente rapporto di specialità rispetto al principio di reciprocità, attribuendo essa stessa ai cittadini della Repubblica popolare cinese protezione giuridica ai loro investimenti.

Certamente, la stessa legge contempla la verifica in *itinere* che di fatto stessa protezione sia concessa dalla autorità dello Stato estero ai cittadini italiani e l’informativa data sul punto dal Ministero degli esteri dimostra, allo stato, relazioni insoddisfacenti.

È tuttavia altrettanto certo che in questi casi, affinché gli effetti della legge siano sospesi, è necessario o un intervento legislativo in senso abrogativo oppure una denuncia del trattato che ne impedisca la tacita rinnovazione (art. 13): in assenza di questi atti, la relativa normativa non può non comportare il riconoscimento della capacità giuridica al cittadino della Repubblica popolare cinese.

PQM

visto l’art. 2189 cod. civ., ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese del protocollo 3472/1998 della “Oriente di Chen De Bin & c.” s. a. s. (omission).

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

18/07/1998
Ric. Guarino

Atto costitutivo - socio - cittadino Pakistano - condizioni di reciprocità - residenza in Italia - illegittimità.

Le condizioni di reciprocità tra l'Italia ed il Pakistan richiedono, come requisito per poter svolgere attività commerciale in forma societaria, la residenza in Italia dei cittadini stranieri.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso, depositato il 19.5.1998 dal notaio Ivano Guarino, contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione dell'atto costitutivo della A.T.G.I. di Babar Abbas & c. s.a.s.;

osservato che il Conservatore del Registro ha rilevato che le condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello del Pakistan richiedono come requisito per poter svolgere attività commerciale in forma societaria la residenza in Italia dei cittadini stranieri ed ha constatato che in data 19.11.1997, all'atto della costituzione della società, tale requisito mancava in uno dei soci; preso atto che Babar Abbas è residente in Italia dal 30.8.1995 e Abbas Kaneez Syeda dal 9.1.1998;

considerato che la società deve essere iscritta ove siano rispettati i requisiti di legge e che non rileva la circostanza che il requisito della cittadinanza sia stato acquisito da uno dei soci dopo la stipulazione dell'atto;

ritenuto che attualmente sussistono i requisiti soggettivi dei soci;

PQM

visto l'art.2189 c. 3 c.c., in accoglimento del ricorso,

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della A.T.G.I. di Babar Abbas & C. s.a.s.

Tribunale di Ravenna
Giud. Reg. Gilotta

12/04/1997
Ric. Conservatore

Cancellazione dal registro imprese - soci incapaci d'agire - legittimità.

L'iscrizione di una società commerciale avente uno o più soci incapaci d'agire o una nomina a liquidatore di persona interdetta, va negata e, se eseguita, deve essere cancellata.

Il giudice del registro ha pronunciato il seguente decreto:

Vista la missiva 19 marzo 1997 del responsabile del procedimento che comunica la condanna, fra l'altro, all'interdizione legale di Bellenghi Roberto e D'Aleo Gianluca, entrambi soci esclusivi della "Californian Trade Com-

pany" s.n.c. di D'Aleo Gianluca & C.; Bellenghi, inoltre, liquidatore della "Mondo Piccino" s.n.c. di Soldati Roberta e Callegati Alessandra; D'Aleo, infine, titolare di ditta individuale;

considerato che l'interdizione legale è una pena accessoria che equipara la persona colpita all'interdetto giudiziale (art. 32 c.p.);

considerato che all'interdetto è preclusa sia la partecipazione alle società commerciali (art. 2294 cod. civ) che l'attività del mandatario (art. 1722, n. 4, cod. civ.), alla quale è equiparabile quella del liquidatore (artt. 2276, 2260, 2259 cod. civ.);

ritenuto che, in base agli artt. 2189, 2°co., e 2191 cod. civ. andrebbe negata e, ove eseguita, cancellata, l'iscrizione di una società commerciale avente uno o più soci incapaci d'agire o di una nomina a liquidatore di persona interdetta; ritenuta per analogia applicabile la norma dell'art. 2191 cod. civ. al caso di specie, essendo identica la "ratio" della potestà di cancellazione dell'iscrizione illegittimamente avvenuta, per motivi coevi all'iscrizione, rispetto al caso dell'iscrizione divenuta illegittima per motivi coevi all'iscrizione, rispetto al caso dell'iscrizione divenuta illegittima per motivi sopravvenuti; ritenuto infine che, per quanto riguarda la ditta individuale D'Aleo Gianluca, il relativo provvedimento esula dai compiti di vigilanza di questo giudice

P.Q.M.

visto l'art. 2191 cod. civ.,

ordina la cancellazione dal registro delle società della "Californian Trade Company" s.n.c. di D'Aleo Gianluca & C. e della nomina di Bellenghi Roberto a liquidatore della "Mondo Piccino" s.n.c. di Soldati Roberta e Callegati Alessandra.

**Tribunale di Padova
Giud. Rel. Limitone**

**02/10/1997
Ric. Argentieri**

Cancellazione per fallimento - chiusura del fallimento - riacquisto capacità patrimoniale - cancellazione d'ufficio - inammissibilità.

Le condizioni per la cancellazione della società irregolarmente iscritta devono sussistere fino al momento della richiesta di cancellazione. Considerato che con la chiusura del fallimento si riacquista la piena capacità patrimoniale, non può essere disposta la cancellazione d'ufficio della società in quanto non sussistono più le condizioni per la cancellazione.

Il Tribunale (omissis)

sul ricorso ex art. 2192 c. c. proposto da Argentieri Giuliano, con l'avv. A. Piscicelli di Portogruaro, (omissis) nei confronti della S vem Italia sas di Marsiglia Michele & C., qui costituita con l'avv. Marco Quagliato, con

domicilio eletto in via XX Settembre n.79, e con la Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, parte necessaria, così decide:

- sentito il giudice relatore;
- letti gli atti e i documenti allegati;
- visto il decreto del Giudice del Registro del 4.7.1997;

ritenuto che le argomentazioni in esso espresse rimangano tuttora valide, posto che, da un lato, le incapacità patrimoniali del fallito cessano con la chiusura del fallimento e, dall'altro lato, le condizioni per la cancellazione di ufficio della società irregolarmente iscritta debbano sussistere fino al momento della richiesta di cancellazione;

considerato altresì che lo stato di fallimento non preclude in linea di principio l'esercizio di una nuova impresa commerciale;

rilevato che il fallimento di Volpe Raffaella, socia accomandante della Svem Italia sas, si è chiuso il 5.12.1995 e che, quindi, ella è attualmente in condizioni di piena capacità patrimoniale;

ritenuto, di conseguenza, che non possa essere disposta la cancellazione di ufficio richiesta dal ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 2192 c.c.;

rigetta il ricorso proposto da Argentieri Giuliano (omissis).

Tribunale di Trento
Giud. Reg. Solinas

06/09/1996
Ric. Grisotto

Capitale sociale - quote - costituzione di un diritto di usufrutto - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di costituzione di un diritto di usufrutto su quote di società di persone in quanto le stesse afferiscono a posizioni contrattuali complesse, non rappresentate da alcun titolo e concernono posizioni giuridiche non suscettibili di qualificazione nell'ambito della nozione giuridica della proprietà.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso ex art. 2189 III^o co. c.c. proposto da Grisotto Mariano anche quale socio della società "Eredi Grisotto Rodolfo di Grisotto Mariano e C. s.n.c." (omissis)

letti gli atti;

a parere di questo giudice, la costituzione di un diritto di usufrutto su quote di società di persone deve ritenersi inammissibile.

Infatti, come correttamente rilevato dal Conservatore del Registro delle Imprese nel provvedimento di rifiuto di iscrizione oggetto del presente ricorso,

“il diritto di usufrutto è un diritto reale limitato, caratterizzato dal requisito di tipicità ed avente ad oggetto, come tale, ogni bene patrimoniale materiale ed immateriale che possa formare oggetto del diritto di proprietà.

Tra tali beni non possono ricomprendersi le quote sociali di società di persone, afferendo le stesse a posizioni contrattuali complesse, non rappresentate da alcun titolo (come invece avviene per le società di capitali) e concernendo posizioni giuridiche non suscettibili di qualificazione nell’ambito della nozione giuridica della proprietà”.

Pur nella consapevolezza della esistenza di orientamenti dottrinari autorevoli in favore della ipotizzabilità della costituzione di diritti reali limitati su quote di società di persone, appare significativa, al fine di sostenere la tesi opposta, la circostanza che lo stesso legislatore prevede espressamente, all’art. 2352 c.c., la possibilità di costituire diritti reali di usufrutto soltanto con riferimento alle azioni di S.P.A. che, per di più, sono materialmente rappresentate da un titolo cartaceo (più agevolmente qualificabile nell’ambito giuridico del bene mobile).

Si ritiene che tale previsione, per la sua specificità ed eccezionalità, non possa essere applicata analogicamente alle quote di società di persone, oltre che per le ragioni sopra esposte, alla luce sia del silenzio (in questo caso eloquente) del legislatore, il quale “ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit”, sia dell’ulteriore circostanza che, anche nel dettare la disciplina delle S.R.L. (la cui partecipazione non è rappresentata, al pari che nelle società personali, da alcun titolo cartolare) con rinvio alle disposizioni relative alle S.P.A. (cfr. artt. 2475 u.c., 2476, 2478, 2482 c.c.) e con specifiche disposizioni concernenti la vendita e l’espropriazione (artt. 2477, 2480 c.c.) nonché il pegno di quote (art. 2483 c.c.), il Codice Civile omette ogni previsione relativamente alla possibilità di costituire diritti di usufrutto sulle quote sociali.

Suscita inoltre perplessità, al fine di sostenere la tesi dei ricorrenti, la circostanza che, mentre con riferimento alla costituzione di diritti di usufrutto su azioni, vengono normativamente disciplinate – pur ammettendosi la convenzione contraria – le modalità di esercizio dei rispettivi diritti da parte del socio nudo proprietario e del titolare del diritto di usufrutto, nell’ambito delle società di persone (e delle S.R.L.) il legislatore ometta al proposito ogni regolamentazione, anche di tipo meramente sussidiario rispetto alla prevalente autonomia contrattuale afferente ad una cessione di usufrutto di quote, alla quale sono connesse rilevanti problematiche concernenti, tra l’altro, l’individuazione del soggetto avente diritto di voto, nonché obbligo di conferimento o diritto alla quota di liquidazione, diritto di opzione, diritto di approvazione del bilancio ecc.

Si evidenzia, inoltre, che ammettere in via generale la possibilità di costituzione e cessione di diritti reali di usufrutto su quote di società di persone,

comporterebbe ulteriori, rilevanti problematiche interpretative dai significativi ed immediati risvolti concreti, nell'ipotesi, pur configurabile astrattamente, di cessione di diritti di usufrutto in favore di terzi non soci, alla luce del principio dell'intuitus personae e della responsabilità patrimoniale dei soci (ai quali spetta anche l'amministrazione ex art. 2257 c.c.), caratterizzanti in tale forma societaria.

Ai fini dell'accoglimento del presente ricorso non appaiono, pertanto, convincenti, né decisive, le due isolate e remote pronunce della Corte di Cassazione, citate dai ricorrenti, le quali, peraltro, solo incidentalmente affrontano le problematiche in oggetto.

PQM

Respinge il ricorso.

Tribunale di Trento
Giud. Rel. Giuliani

09/01/1997
Ric. Grisotto

Capitale sociale - quote - costituzione di diritto di usufrutto - iscrizione al registro imprese - ammissibilità

È ammissibile la costituzione di un diritto d'usufrutto, sulla quota di una società di persone potendo soccorrere, quanto all'individuazione delle modalità d'esercizio dei relativi diritti i principi elaborati a proposito dell'usufrutto di azioni e di quote.

Il Tribunale (omissis) ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. 1657/96 Cam. Cons., promosso da Grisotto Mariano (anche quale amministratore della snc "Eredi Grisotto Rodolfo di Grisotto Mariano & C."), Zortea Annunziata e Grisotto Roberto (avv.ti Piergiorgio Sandri e Severo Cassina) con ricorso ex art. 2192 c.c., depositato il 24/09/96, avverso il decreto di data 06/09/96 del Giudice del registro delle imprese di Trento; visto il predetto ricorso ed i documenti allegati;

ritenuto che non si ravvisano ragioni di ordine sistematico assolutamente ostative all'ammissibilità della costituzione di un diritto di usufrutto che abbia ad oggetto, la partecipazione in una società, a prescindere dalla sussistenza o meno di un titolo di natura cartolare in cui detta partecipazione si incorpora: l'argomento fondato sulla necessità che l'oggetto dell'usufrutto sia una *res*, la quale possa formare l'oggetto del diritto di proprietà (come il titolo azionario nella s.p.a.), non considera che il diritto vivente riconosce natura di *res immaterialis* anche alla quota sociale della s.r.l., la quale, secondo la Suprema Corte, non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale equiparato, ex art. 812 cod. civ., al be-

ne mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni (cfr. Cass. 7409/1986). Consegu che non sussistono ostacoli ad ammettere la costituzione del diritto d'usufrutto sulla quota di s.r.l., pur in mancanza del titolo cartolare rappresentativo della partecipazione societaria (ed integrante un bene mobile materiale) e pur concernendo la quota una posizione giuridica complessa, comprendente diritti ed obblighi facenti capo al suo titolare. Invero, la Suprema Corte riconosce apertamente la possibilità dell'usufrutto di quota di s.r.l., sostenendo tra l'altro che la disciplina circa l'esercizio del diritto di voto è la stessa prevista dall'art. 2532 c.c., uguali essendo le ragioni sottese alle due fattispecie, a nulla rilevando la natura cartolare del titolo azionario e l'accentuazione dell'elemento personale nella s.r.l. (cfr. da ultimo Cass. 19/08/96 n. 7614, in *Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore*, n. 44 del 09/11/96, pag. 34 ss.). Poiché le stesse considerazioni possono farsi, sotto il profilo in esame, anche per le partecipazioni a società di persone, viene meno il presupposto su cui il primo giudice ha fondato il rigetto del ricorso, mentre gli altri aspetti tratteggiati nel provvedimento in esame non sembrano decisivi nel senso dell'inammissibilità della fattispecie, ben potendo soccorrere, quanto all'individuazione delle modalità d'esercizio dei relativi diritti, i principi elaborati a proposito dell'usufrutto di azioni e di quote, ove non detti disposizioni l'autonomia negoziale, e facendo invece riferimento, quanto agli altri profili, alle norme sulle modifiche dei patti sociali e sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nelle società di persone.

Il ricorso va dunque accolto, con consequenziale ordine all'Ufficio del Registro delle Imprese di Trento di iscrivere l'atto di cui trattasi.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto menzionato nel ricorso richiamato in epigrafe.

Tribunale di Ragusa **12/07/1997**
Giud. Reg. Ignaccolo **Ric. Migliore**

Cessione di quote - consenso degli altri soci - libertà di forma - art. 2252 c.c.
In caso di modifica del contratto sociale, il consenso dei soci può essere desunto anche da atti e comportamenti concludenti, senza che siano necessari particolari requisiti di forma.

Il Giudice, visto il ricorso presentato nell'interesse della ditta "Migliore Antonio e C. S.n.c.", con sede in Modica, avverso il rifiuto del Conservatore della C.C.I.A.A. di Ragusa di procedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto avente ad oggetto la cessione parziale di quote da parte di due soci a

terzo estraneo alla originaria compagine sociale; ritenuto che, per come emerge pacificamente in atti, il rifiuto opposto dal Conservatore alla iscrizione richiesta ha per motivo l'assenza di consenso unanime dei soci alla modifica del contratto sociale determinata dall'ingresso di un nuovo socio, e probabilmente anche la carente documentazione del consentito esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci (si rileva in proposito che non è stato trasmesso o depositato il provvedimento di rifiuto che però non appare necessario ai fini della decisione); che né l'una, né l'altra delle ragioni suindicate può dirsi sussistente nella specie, che per quanto si evince dall'atto notarile del 31.12.1996, pressoché contestuale a quello rifiutato, allegato al ricorso, tutti i rimanenti componenti della compagine sociale hanno concordemente ed in modo unanime dichiarato di essere a conoscenza che i soci Migliore Giovanni e Migliore Angelo erano intenzionati a cedere parte delle loro quote a Migliore Lucca e di rinunciare al diritto di prelazione stabilito in loro favore dall'art. 10 dello statuto societario; che ciò, infatti, oltre a far considerare rispettata la suddetta previsione statutaria, autorizza ad interpretare la volontà di tutti i soci nel senso di consentire unanimemente all'ingresso del nuovo socio e così alla modifica del contratto, ove si consideri che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 2860/1984) il consenso di tutti i soci ai sensi dell'art. 2252 c.c., non è soggetto a requisiti di forma e può essere desunto anche da atto o comportamenti che dimostrino in modo inequivocabile l'unanime volontà dei soci medesimi; che le svolte considerazioni consentono di ritenere assorbite tutte le altre argomentazioni addotte nel ricorso; che quest'ultimo va pertanto accolto; (omissis).

Tribunale di Napoli
Giud. Reg. Lipani

15/06/1998
Ric. Grimaldi e più

Cessione di quote - deroga statutaria al principio unanimistico per il maggioritario - legittimità.

È legittima la deroga statutaria al principio unanimistico a favore di quello maggioritario, in virtù di una più facile circolazione delle quote comportante la modifica del contratto sociale dal punto di vista della composizione personale.

Cessione di quote - comporta il subentro di un nuovo soggetto che assume la stessa posizione del suo dante causa - retrocessione del socio accomandatario ad accomandante.

La cessione della quota di partecipazione col semplice consenso della maggioranza del capitale, comporta che possa realizzarsi un mutamento del contratto con il subentro di un nuovo soggetto che viene ad assumere la stessa posizione del suo dante causa. È legittima la retrocessione degli accomandatari al rango di accomandanti poiché essa rientra a pieno titolo nell'ambito della modifica a maggioranza dei patti sociali per ciò che riguarda la composizione societaria.

Il Giudice del Registro sciogliendo la riserva espressa nel verbale che precede; richiamato integralmente del proprio decreto in data 20.2.1998 e vista la notificazione regolarmente effettuata a Ferrandino Filippo e Ferrandino Floriana, che non sono comparsi, e al contenuto dell'esposto depositato il 19.1.1998 da Grimaldi Raffaele, Iride Anna Maria, Di Lustro Elisa, Di Massa Lucio;

osserva

1. L'art. 2315 c.c. richiama le disposizioni dettate per la S.n.c. in quanto compatibili con la particolare struttura della S.a.s.; il richiamo deve intendersi esteso, quanto alla modifica del contratto sociale, in virtù dei disposti dell'art. 2252 c.c., che prevede il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Orbene, nei patti regolanti la S.a.s. Centro Polidiagnostico Ischia di Ferrandino Pietro e C., si rinviene la clausola n. 6 che disciplina il regime del trasferimento delle quote sociali, serve fare alcuna distinzione tra quote degli amministratori e quote di pertinenza degli accomandatari, subordinando al consenso della maggioranza del capitale sociale (e prevedendo soltanto un diritto di prelazione degli altri soci, da esercitarsi secondo particolari modalità).

L'ampiezza della formula statutaria non consente equivoci: i soci derogano al principio unanimistico a favore di quello maggioritario, in vista di una più facile circolazione delle quote comportante la modifica del contratto sociale dal punto di vista della composizione personale. La validità di tale clausola derogatoria è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza prevalenti anche con riferimento al trasferimento della quota di un socio accomandatario (Cass. 10.2.1974 n. 340), ipotesi che, com'è noto, non è disciplinata dal c.c. che regolamenta solo il diverso caso del trasferimento "inter vivos" della quota dell'accomandante (art. 2322 co. 5).

Deve, pertanto ritenersi che sia stato perfettamente legittimo il trasferimento della quota della socia accomandataria Di Costanzo Maria (a Ferrandino Filippo e Ferrandino Floriana, avvenuto col consenso o che, comunque, non risulta aver espresso voto contrario, in ogni caso ininfluente sul conseguimento della maggioranza).

2. Ciò posto, essendo del tutto legittimo l'ingresso di Ferrandino Filippo e Ferrandino Floriana, nessun rilievo può essere mosso all'assunzione da parte loro della qualifica di accomandatari (e amministratori), avvenuta col consenso degli altri soci, precedenti accomandatari, e a maggioranza degli accomandanti (il solo De Miranda Fabio, titolare di una quota minima non sottoscrisse l'atto).

Va, pertanto, evidenziato che questo Giudice ordinerà in dispositivo l'iscrizione dei predetti Ferrandino nella ragione sociale a norma degli artt. 2190

e 2314 c.c., non essendo stato adempiuto all'invito contenuto nel provvedimento in data 20.2.1998, notificato ai medesimi.

3. Si pone, ora il problema di stabilire se possa considerarsi legittima l'attribuzione agli esponenti Grimaldi Raffaele, Iride Anna Maria, Di Lustro Eliisa e Di Massa Lucio della qualifica di soci accomandanti, a seguito del più volte citato atto autenticato da notaio Arturo Antonio Pasquale in data 25.5.1994 (denuncia del 28.10.1994).

Lamentano, altresì, gli esponenti che dalla visura camerale del 31.12.1997 risultino accomandanti a partire da data ben anteriore al 25.5.1994 (il Di Massa e l'Iride dal 14.7.1981, la Di Lustro dal 22.12.1983, il Grimaldi dal 23.11.1980).

In ordine alla prima, fondamentale censura (la seconda è consequenziale), deve osservarsi che la retrocessione dei soci accomandatari ed accomandanti comporta la modificazione dei caratteri essenziali della posizione di un singolo socio nell'ambito della società e, quindi, un mutamento dell'atto costitutivo che richiederebbe il consenso di tutti i soci, in applicazione della regola generale espressa nell'art. 2252 c.c.

Ma, come si è detto in precedenza, nell'atto costitutivo si rinviene una pattuizione che, consentendo la cedibilità della quota di partecipazione a maggioranza assoluta dei capitale, e senza distinzione tra cessione di quote di accomandatari o di accomandanti, esprime manifestamente la volontà dei soci di consentire modificazioni dell'atto costitutivo, nella parte essenziale concernente l'uscita e l'ingresso di nuovi soci, in deroga al principio unanimistico.

Invero, permettere che un accomandatario ceda la sua quota di partecipazione col semplice consenso della maggioranza del capitale, comporta che può realizzarsi un mutamento del contratto con il subentro di un nuovo soggetto che viene ad assumere la stessa posizione del suo dante causa, comprensiva dei diritti e degli obblighi ad essa connessi.

Risulta, così, attenuato il legame personalistico che caratterizza le società personali, ma ciò è autorizzato dal disposto dell'art.2252 c.c., di cui i soci intesero avvalersi stante la composizione estremamente ampia della compagine sociale e l'esigenza di facilitare l'ingresso di nuovi soci.

Le vicende della società, infatti, sono caratterizzate da continui trasferimenti di quote in ambito familiare o a terzi.

Ritiene, pertanto, questo Giudice, dopo attenta riflessione sul problema - che non si presenta certo di facile soluzione (considerati anche i limiti del proprio potere, connessi alla natura non contenziosa del procedimento instaurato) - che legittimamente sia stata realizzata con la scrittura più volte citata la c.d. retrocessione degli esponenti al rango di soci accomandanti, poiché anch'essa rientra a pieno titolo nell'ambito della modificazione a maggioranza dei patti sociali per ciò che riguarda la composizione societaria.

Non si disconosce l'esistenza della recente decisione della S.C. (12.6.1996

n. 5416), dalla quale sembrerebbe desumersi il principio secondo il quale, ferma restando la regola della modificabilità a maggioranza del contratto sociale, se prevista pattiamente, nel caso di “retrocessione” dell'acomandatario ad accomandante riprenderebbe vigore la regola generale dell'unanimità dei consensi.

Ma tale affermazione di principio risulta contraddetta dalla successiva precisazione contenuta nella motivazione, secondo la quale, in relazione alla particolare fattispecie esaminata (diversa da quella oggetto del presente provvedimento) i giudici di legittimità hanno affermato che per la retrocessione dell'acomandatario ad accomandante (effettuata in quel caso dagli accomandanti) sarebbe stato necessario il consenso del primo.

Ebbene, nella vicenda che ne occupa gli esponenti, accomandatari insieme alla Parisi (e alla Di Costanzo, dante causa dei Ferrandino), nell'atto del 25.5.1994 prestarono il loro consenso al conferimento delle posizioni di accomandatari ai soli Ferrandino e all'assunzione, da parte loro, della qualità di semplici accomandanti.

Per oltre tre anni e sei mesi, durante i quali la società ha regolarmente operato, tale assetto societario non è stato messo in discussione dagli esponenti che ben avrebbero potuto adire la via contenziosa per far dichiarare l'asserita invalidità di quell'atto modificativo; né risulti che il De Miranda abbia assunto iniziative giudiziarie per far affermare la tesi (che qui si rifiuta) della necessità del consenso di tutti i soci.

La richiesta degli esponenti, va dunque respinta.

Ad analoga conclusione si deve pervenire per ciò che concerne la richiesta di modifica della retrodatazione della posizione di accomandanti. Invero, tale retrodatazione figura soltanto in una visura camerale, senza valore di certificazione, mentre nel certificato del 22.12.1997, esibito dagli stessi esponenti, correttamente i medesimi vengono qualificati come accomandanti a partire dal 25.5.1994.

Ad ogni buon conto si ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Ufficio dei Registro delle Imprese perché operi, se necessario, un riallineamento dei dati in suo possesso.

P.Q.M.

1. rigetta il ricorso depositato il 19.1.1998 da Grimaldi Raffaele, Iride Anna, Di Lustro Elisa e Di Massa Lucio;
2. ordina iscriversi nella ragione sociale della S.a.s. Centro Polidiagnostico Ischia di Ferrandino Pietro e C., i nomi degli accomandatari Ferrandino Filippo e Ferrandino Floriana;
3. dispone che la cancelleria trasmetta copia integrale del presente provvedimento all'Ufficio del Registro delle Imprese, in risposta alla nota n. 7 del 5.1.1998, per le opportune annotazioni e per l'eventuale riallineamento dei dati.

Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Caleffi

25/05/1999
Ric. Mugavero

Esclusione di socio - iscrizione al registro imprese - legittimazione ad adempiere - art. 2300 c.c.

Il socio accomandante, non rivestendo la qualità di amministratore, non è legittimato a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di esclusione.

La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2300 c.c. e non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 2296 co. 2 del Codice Civile in quanto quest'ultima si riferisce alla società in nome collettivo e riguarda una ipotesi particolare che è quella dell'iscrizione dell'atto costitutivo della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da Mugavera Marco Santi, nella sua qualità di socio accomandante della società Mondopizza S.a.s. di Chessa Alida e Chessa Ortensia avverso il provvedimento di rifiuto in data 13.5.99 del Conservatore del Registro delle Imprese ad iscrivere la delibera di esclusione dalla società dei soci Chessa Alida e Ruzzeddu Antonio Giuseppe; visti gli atti ed esaminata la documentazione; ha emesso il seguente

DECRETO

ritenuto che come esattamente rilevato nel provvedimento di rifiuto del Conservatore il Mugavera non è legittimato a chiedere la iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di esclusione in data 8.10.98, in quanto lo stesso riveste la qualità di socio accomandante e non è pertanto amministratore della società; ritenuto invero che, al contrario di quanto esposto dal ricorrente al fine di fondare la legittimazione dell'accomandante a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese, non è possibile applicare alla fattispecie in esame in via analogica la disposizione di cui all'art. 2296 2' comma c.c., relativa alle società in nome collettivo, e ciò sia perché la fattispecie in esame (iscrizione nel registro delle imprese di atti modificativi dell'atto costitutivo) è espressamente disciplinata dall'art. 2300 c.c., applicabile direttamente alle società in accomandita semplice in virtù del rinvio di cui all'art. 2315 c.c., senza necessità di ricorrere ai principi dell'analogia, sia perché la norma richiamata dal ricorrente si riferisce ad una ipotesi particolare (iscrizione dell'atto costitutivo della società) diversa da quella in oggetto, con esclusione quindi dei presupposti necessari per l'applicazione analogica delle disposizioni di legge; ritenuto inoltre che, come già rilevato dal Conservatore, non è ricavabile né da un esame letterale del testo della delibera assunta l'8.10.98 né da un esame interpretativo del medesimo, alcuna decisione di esclusione dei soci Chessa Alida e Ruzzeddu Antonio Giuseppe;

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c.; rigetta il ricorso.

Tribunale di Alessandria **06/06/1997**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Bottega**

Ragione sociale – permanenza dei nomi dei soli soci receduti a seguito di cessione di quote – ammissibilità – art. 2292 c.c.

La dizione del co. 2 dell'art. 2292 c.c. consente di derogare alla norma generale che richiede il nome di uno o più soci nella ragione sociale delle società di persone. Pertanto va iscritto l'atto di modifica che prevede una ragione sociale in cui figurano solo i nomi dei soci receduti.

Il Giudice per il Registro delle Imprese,
letto il ricorso presentato da Mina di Bottega Palmina e C. sas avverso il diniego di iscrizione del Conservatore del registro delle imprese in data 18 aprile 1997;
considerato innanzitutto che appare possibile far applicazione dell'art. 89 cpc, atteso il carattere giudiziale del presente procedimento; (omissis)
considerato nel merito che, effettivamente, la dottrina è saldamente attestata nel ritenere la norma dettata dall'art. 2292 2° co. c.c. come derogatrice del disposto del primo comma;
si deve allora ritenere che la configurazione singolare della disposizione abbia sufficiente forza, per sottrarre la specie alla applicazione della norma generale;
ne consegue che il provvedimento del Conservatore va riformato, in quanto dalle norme di legge o regolamentari attuative del registro delle imprese non si può desumere alcun precezzo capace di abrogare il principio sopra affermato;

PTM

letti gli artt. 89 c.p.c. e 2192 c.c. (omissis)
dispone iscriversi l'atto per cui è reclamo, riformando così il diniego del Conservatore del Registro delle Imprese in data 14 aprile 1997.

Tribunale di Rimini **08/05/1997**
Giud. Reg. Federico **Ric. Santini**

Recesso di socio – atto unilaterale recettizio – iscrizione al registro imprese – ammissibilità – art. 2285 c.c.

È iscrivibile al registro imprese la comunicazione di recesso di socio anche in assenza della modifica dell'atto costitutivo e quando l'istanza provenga da socio receduto.

Il giudice del registro
letto il ricorso proposto da Fabio Angelini avverso il rifiuto del Conservato-

re di iscrizione del recesso di esso ricorrente dalla società Santini Sergio & C. snc, con sede in Riccione;

rilevato che ex art. 2285 c.c. il recesso del socio di una società in nome collettivo costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che si attua e diviene operante per effetto della sola manifestazione di volontà del recedente, senza che occorra alcuna accettazione dai consoci, ed ha effetti immediati;

nel caso in cui il socio, pur avendo dato comunicazione del recesso, non venga convocato per la redazione dell'atto modificativo comunque la società non operi la modifica che apporta l'uscita del socio, appare pertanto ammissibile l'iscrizione della dichiarazione del recedente, atteso che la comunicazione del recesso alla società determina ipso iure l'effetto risolutivo;

PQM

ordina al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Rimini l'iscrizione dell'atto.

Tribunale di Vicenza
Giud. Reg. Santoro

25/05/1998
Ric. Ferrigato

Recesso di socio – iscrizione al registro delle imprese da parte del socio receduto – inammissibilità – ricorso alla procedura ex art. 2190 c.c..

Il socio receduto non è legittimato a chiedere l'iscrizione dell'atto di recesso al registro imprese, ma occorre procedere all'invito di cui all'art. 2190 c.c. nei confronti della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
considerato che

in data 23.09.1997 il notaio Umberto Ferrigato di Schio depositava presso il Registro delle Imprese l'atto con cui Soffiato Claudio con atto 26.8.1997 dichiarava di recedere dalla società “Le Torri snc di Lannunziata Luigia e Soffiato Claudio” secondo quanto previsto dall'art. 11 dei patti sociali; il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, rilevando che l'iscrizione del recesso non poteva essere iscritta “in quanto non prevista dall'art. 2257 c.c.” rifiutava l'iscrizione medesima con provvedimento comunicato in data 14.10.1997;

con ricorso ex art. 2189, co. 3°, c.c., depositato in data 22.10.1997 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e in data 5.11.1997 presso la cancelleria del Tribunale, il notaio Ferrigato impugnava il provvedimento del Conservatore, deducendo che il richiamo all'art. 2257 c.c. era del tutto inconferente e che il provvedimento del Conservatore doveva ritenersi immotivato;

con proprio precedente provvedimento 18.10.1997 questo giudice rigettava il ricorso, ma disponeva che il Conservatore procedesse all'invito di cui all'art. 2190 c.c. nei confronti della snc summenzionata; il Conservatore con lettera raccomandata 16.1.1998 procedeva all'invito di cui sopra, ma il plico veniva restituito dal servizio postale con la dicitura "trasferito senza lasciare indirizzo"; devesi pertanto disporre l'iscrizione d'ufficio dell'atto di recesso del socio Soffiato Claudio e la cancellazione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di legge;

PQM

visti gli art. 2190 e 2300 c.c. e 27 DPR 581/1995;

DISPONE

l'iscrizione d'ufficio del recesso del socio Soffiato Claudio dalla società Le Torri di Lannunziata Luigia e Soffiato Claudio.

DISPONE

l'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società Le Torri di Lannunziata Luigia e Soffiato Claudio.

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

05/02/1999
Ric. Settini

Recesso di socio – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto – iscrizione d'ufficio – art. 2190 c.c.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell'atto costitutivo con conseguente iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inadempimento, nel termine assegnato, da parte del socio rimasto, il receduto, non essendo più socio, non è legittimato a richiedere la predetta iscrizione. Provvede con decreto, il Giudice del Registro.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letta la richiesta presentata il 15.1.1999 dal Conservatore del Registro delle Imprese, relativa all'intervenuta cessazione dalla qualità di socio di Settini Luca per effetto del suo recesso, operativo, presumibilmente, già dal 17.2.1998 (data di ricevimento della comunicazione da lui inviata all'altra socia) e, comunque, dal 25.8.1998 (data di ricevimento della medesima comunicazione inviata dal Conservatore all'altra socia) e non ancora iscritto nel Registro delle Imprese;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato e ritenuto che:

il 5.8.1998, Settini Luca ha presentato all’Ufficio la comunicazione del suo recesso dalla società “La Nuova Immagine” di Zampieron Giorgia & C. snc, di cui è venuta a conoscenza l’altra unica socia rimasta Zampieron Giorgia;

il recesso è efficace, come dichiarazione unilaterale recettizia, sin dal momento in cui è reso noto ai suoi destinatari;

lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell’atto costitutivo, che va iscritta nel Registro Imprese ad iniziativa degli amministratori;

l’amministratore Zampieron Giorgia, quale unica socia, è stata invitata a provvedere alla iscrizione della modifica dei patti sociali, ai sensi dell’art. 2300 c.c., con nota ricevuta il 24.8.1998, senza alcun successivo riscontro;

Settini Luca non è legittimato, non essendo più socio ed amministratore della società, a richiedere la predetta iscrizione, cui deve, pertanto, provvedersi d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c., nell’inerzia dell’attuale unico socio ed amministratore;

che l’iscrizione è obbligatoria e che in mancanza di adempimento spontaneo nel termine debitamente assegnato vi è tenuto d’ufficio il Giudice del Registro, ai sensi dell’art. 2190 c.c.;

PQM

visto l’art. 2190 c.c.;

ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese del recesso di Settini Luca della società “La Nuova Immagine” di Zampieron Giorgia & C. snc.

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

19/11/1996
Ric. Visentin

Recesso del socio – pendenza di giudizio successivo all’atto di recesso – rifiuto di iscrizione – illegittimità.

L’atto ricognitivo di recesso del socio con contestuale modifica dei patti sociali costituisce atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. Solo la pendenza di un giudizio anteriore e non posteriore all’atto di recesso, renderebbe legittimo il rifiuto momentaneo di iscrizione.

Il giudice del registro, (omissis)

rilevato che la lettera raccomandata spedita da Visentin Adriana il 30.9.1994 è agli atti quale doc. n. 1 allegato al ricorso stesso;

ritenuto che l’atto ricognitivo di recesso del socio con contestuale relativa modifica dei patti sociali costituisca, per le società di persone, atto soggetto

ad iscrizione nel Registro delle Imprese, analogamente a quanto avviene per le deliberazioni delle assemblee straordinarie delle società di capitali (vedi artt. 2411, 2436, 2365, 2494, 2537 c.c.);

ritenuto che la pendenza del giudizio, iniziato con la notifica dell'atto di citazione del 24.2.1996, qualora questo sia successivo all'atto ricognitivo, che è del 13.2.1996, non costituisca ostacolo alla sua iscrizione, altrimenti sarebbe possibile strumentalizzare il giudizio al fine di impedire l'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese e che la sola pendenza di un giudizio anteriore all'atto ricognitivo renda legittimo il rifiuto (momentaneo) di iscrizione da parte dell'Ufficio;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.;

annulla la delibera n. 15 del 12.7.1996, con cui è stata revocata l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto ricognitivo redatto il 13.2.1996 dal Notaio dr. Roberto Paone di Camposampiero, per l'effetto confermando la precedente iscrizione.

Tribunale di Arezzo
Giud. Reg. Cappelli

19/01/1999
Ric. Ricci

Recesso di socio per giusta causa – soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione al registro imprese.

Non è legittimato a richiedere l'iscrizione dell'atto di recesso al registro delle imprese il socio receduto, ma unicamente gli amministratori.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il reclamo presentato in data 11.1.1999 da Ricci Sergio, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione n. 16728 del 14.12.1998, contenente la dichiarazione di recesso del reclamante dalla società A.m.u. snc di Rapezzi Tiziano & Ricci Sergio & C., adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo in data 23.12.1998;

rilevato che in concreto, quale causa dell'annunciato recesso, viene dedotta la violazione da parte degli altri soci di obblighi contrattuali e di doveri di lealtà e di correttezza nella gestione societaria comune, con grave danno per la società che avrebbe perduto, in conseguenza di quel comportamento ritenuto illegittimo, una rilevante fonte di ricavi;

premesso che la facoltà di recedere, che l'art. 2285 c.c. riconosce ad ogni socio, costituisce una deroga al principio generale della indissolubilità unilaterale dei contratti (art. 1372 c.c.) e non può pertanto essere ammessa fu-

ri dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto; che, salvi pertanto in casi previsti nel contratto sociale, la citata disposizione prevede due ipotesi di recesso, corrispondenti del resto a quelle generalmente ammesse per i contratti di durata:

1. Il recesso c.d. ordinario o immotivato (*ad nutum*) se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
2. Il recesso c.d. straordinario “... *quando sussiste una giusta causa...*”; che nella specie non vi sono dubbi che l’ipotesi prospettata debba essere ricompresa nel concetto di “giusta causa di recesso” atteso che vengono allegati fatti che, in base all’assunto del reclamante, non consentirebbero la normale prosecuzione del rapporto sociale essendo idonei a scuotere obiettivamente la fiducia riposta negli altri componenti la compagnie sociale e a legittimare il recedente a non voler più continuare nel rapporto medesimo;

rilevato che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modificazione della corporazione costituita con l’atto di fondazione della società (artt. 2295 e 2300 c.c.) e che quindi legittimati a richiedere la relativa iscrizione, ai sensi del citato art. 2300 c.c., sono unicamente gli amministratori e non i soci cui, in tema di iscrizione (o eventualmente di annotazione), il relativo potere è riconosciuto soltanto nell’ipotesi prevista dall’art. 2296 c.c. (né certamente, per la contraddizione che nol consente, il reclamante potrebbe vantare la sua qualità di amministratore, insieme agli altri due soci, al fine di iscrivere il proprio recesso avente, come lo stesso sostiene, effetti dal momento della relativa dichiarazione);

che pertanto le argomentazioni relative alla natura e all’efficacia *inter partes* del recesso per giusta causa non rilevano direttamente in questa sede e che, accogliendosi la tesi del reclamante qualsiasi socio, prospettando una giusta causa (che potrebbe anche non esistere) otterrebbe gli effetti della pubblicità nei confronti dei terzi dell’avvenuto recesso indipendentemente dal fondamento della sua richiesta;

che invero la dichiarazione di recesso resta una mera dichiarazione di parte o se si preferisce il mero esercizio di un preso diritto, ma che lo scioglimento del rapporto, sia pure a far tempo dalla data del recesso, non si produce, ai fini di cui all’art. 2193 c.c., che sono gli unici che qui debbono essere presi in considerazione, sin tanto che alla unilaterale manifestazione di volontà della parte interessata, che come tale non ha però alcun potere di procedere a richieste di iscrizione che riguardano esclusivamente la società, non faccia seguito la richiesta degli amministratori, che a sua volta dipende dall’avvenuto accertamento negoziale e/o giudiziale dell’intervenuto scioglimento del rapporto sociale limita-

tamente ad un socio;

PTM

rigetta il reclamo e conferma l'impugnato provvedimento.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

17/09/1998
Ric. Brillo

Recesso di socio per giusta causa – pendenza di giudizio per la liquidazione della società – iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro imprese l'atto di recesso quando vi è una controversia pendente tra i soci riguardante la liquidazione della quota e la distribuzione delle perdite della società in quanto la decisione della lite presuppone l'accertamento della qualifica di soci al momento della liquidazione e dunque anche l'accertamento della giusta causa di recesso.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letta la richiesta di Renato Brillo, diretta ad ottenere l'iscrizione di ufficio nel Registro delle Imprese del suo atto di recesso per giusta causa della Edilcor-mano di Rondini Cesare & C. s.a.s., comunicato ai soci in data 14.9.1992; preso atto che il Conservatore del Registro ha trasmesso il fascicolo senza prendere posizione sulla richiesta;

rilevato che il socio accomandatario Cesare Rondini contesta la legittimità del recesso e comunque l'operatività dello stesso, documentando che con atto autenticato dal notaio Emma Elefante il 28.12.1992, e dunque in data successiva alla comunicazione del recesso, Renato Brillo ha partecipato nella sua qualità di socio allo scioglimento anticipato della società;

considerato che è pendente controversia tra i soci per la liquidazione della quota e la distribuzione delle perdite della società (omissis) e che la decisione della lite presuppone l'accertamento della qualifica di soci al momento della liquidazione e dunque anche l'accertamento della giusta causa di recesso;

ritenuto che la richiesta è allo stato infondata, dovendo essere preliminarmente risolta la questione controversa;

PQM

sciogliendo la riserva assunta in data odierna;
respinge la richiesta avanzata da Renato Brillo

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

29/01/1998
Ric. Studio Erre di Menichetti Edoardo e C. s.a.s.

Scioglimento – cancellazione dal registro imprese – sopravvenienza di un credito – riapertura della società.

Qualora, nonostante lo scioglimento e la cancellazione dal registro imprese, venga accertata l'esistenza di un credito a favore della società, è possibile la riapertura della stessa e la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal registro imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letto il ricorso presentato il 27.11.1997 dal notaio Paolo Lovisetti, diretto ad ottenere la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese di Milano della Studio Erre di Menichetti Edoardo & C. s.a.s.; osservato che la cancellazione è avvenuta su istanza dello stesso notaio, dopo aver ricevuto l'atto di scioglimento della società in data 25.5.1994; rilevato che con sentenza in data 5.5.1997 del Tribunale di Milano è stato riconosciuto un credito della società; considerato che i soci, convocati dal Presidente del Tribunale in data 16.1.1998, hanno manifestato la volontà di continuare l'attività sociale, mantenendo Edoardo Menichetti la qualifica di socio accomandatario;

PQM

visto l'art. 2191 c.c.

dispone la cancellazione del provvedimento di cancellazione Studio Erre di Menichetti Edoardo & C. s.a.s. dal Registro delle Imprese di Milano.

Tribunale di Oristano
Giud. Rel. Muscas

28/01/1999
Ric. Lazzari e più

Scioglimento – iscrizione al registro imprese – forma richiesta per la pubblicità – scrittura privata autenticata – necessità.

Se non vi è dubbio che l'effetto solutorio della società possa essere manifestato in qualsiasi forma, è anche vero che per ottenere gli effetti pubblicistici che ne seguono, tale manifestazione di volontà deve essere espressa con le forme tipiche.

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 2192 c.c. presentato da Lazzari Iole e Virdis Antonio, soci unici dell'estinta "Central Market di Lazzari Iole & C. s.n.c.", avverso il provvedimento del Giudice del Registro in data 18.12.1998 con il quale si rigettava il reclamo dei suddetti avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione della domanda di cancellazione della Società in data 17.7.1998 da parte del Conservatore del Registro delle Imprese;
sentito il Giudice Relatore;
ritenuto che il presente ricorso non possa essere accolto per le ragioni di se-

guito specificate:

come giustamente osservano gli istanti, lo scioglimento della società in nome collettivo non è vincolato all'osservanza di forme preordinate e tipiche, ben potendo tale volontà essere espressa dai soci con qualunque forma; tuttavia tale manifestazione di volontà, assolutamente vincolante tra le parti, non è idonea a produrre effetti pubblicistici, per ottenere i quali, viceversa, la legge impone in fattispecie similari e assimilabili alla presente sotto ogni profilo, delle forme tipiche (art. 2657 c.c.).

Infatti, se non vi è dubbio che l'effetto solutorio della società possa essere manifestato in ogni modo, è anche vero che per ottenere gli effetti pubblicistici che ne conseguono, tale manifestazione di volontà deve essere espressa con forme tipiche (atto notarile, sentenza, scrittura privata autenticata) e sotto tale profilo deve estrinsecarsi il controllo che l'Ufficio del Registro deve operare in ottemperanza del II comma dell'art. 2189 c.c., e cioè valutare la idoneità della documentazione prodotta.

Peraltro, il semplice esame del modello S. 3 da presentare all'Ufficio per ottenere l'iscrizione della domanda, prevede la presentazione di un atto con forme tipiche, (B/estremi dell'atto) dal quale, ai fini pubblicistici, non si può prescindere, e che non può essere autenticato dall'addetto all'Ufficio, il cui potere certificatorio si esaurisce nell'autentica della sottoscrizione in calce al modulo.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, bisogna distinguere, da un lato, gli effetti privatistici dello scioglimento, libero nella forma, e, dall'altro, gli effetti pubblicistici, funzione tipica del Registro delle Imprese, per ottenere i quali, la domanda deve essere accompagnata da idonea documentazione, quanto meno, una scrittura privata autenticata dal notaio.

PQM

rigetta il ricorso proposto da Lazzari Iole e Virdis Antonio.

Tribunale di Oristano
Giud. Reg. Angioni

11/12/1998
Ric. Lazzari e più

Scioglimento – iscrizione al registro imprese – forma richiesta per la pubblicità - scrittura privata non autenticata – inammissibilità.

La semplice dichiarazione della volontà di sciogliere la società non è sufficiente per ottenere l'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese qualora manchi la sottoscrizione autenticata dei richiedenti.

Il Giudice del Registro

visto il reclamo proposto da Lazzari Iole e Virdis Antonio, quali soci della “Central Market di Lazzari Iole & C. Snc”, avverso il provvedimento di ri-

fiuto di iscrizione della domanda di cancellazione della società in data 17 luglio 1998 da parte del Conservatore del Registro delle Imprese.

Ritenuta la propria competenza

OSSEVA

È indubbiamente corretto ritenere che si sia verificata la fattispecie estintiva di cui all'art. 2272 n. 3 (scioglimento della società per accordo tra i soci).

Invero i ricorrenti hanno prodotto una loro dichiarazione dalla quale risulta la volontà di sciogliere la società: tale dichiarazione è valida ed efficace in quanto, per pacifica giurisprudenza (Cass. 10.5.1984 n. 2860 Foro It. 1984 – 2860) la volontà solutoria della società in nome collettivo non deve essere espressa dai soci necessariamente in forma vincolata.

Non può peraltro ritenersi che detta dichiarazione sia sufficiente per poter ottenere la relativa iscrizione della cancellazione nel registro della società.

Deve infatti rilevarsi, così come ritenuto nel provvedimento impugnato, che il Conservatore, legittimamente abbia rifiutato l'atto in quanto non accompagnato dalla sottoscrizione dei richiedenti autenticata od accertata giudizialmente.

Invero l'art. 2189 dispone che l'iscrizione ha luogo su "domanda sottoscritta" il che implica la presenza di un documento, vale a dire di un atto pubblico o scrittura privata autenticata – mancante nella fattispecie – anche quando per l'atto soggetto ad iscrizione (o cancellazione) non sia necessaria la forma scritta.

Né vale osservare che – non sussistendo precise disposizioni al riguardo – l'Ufficio del Registro dovrebbe limitarsi a recepire le dichiarazioni degli interessati, salva la loro eventuale responsabilità penale.

Infatti non avrebbe alcun senso, altrimenti, la verifica che l'Ufficio del Registro deve fare ai sensi del 2° comma dell'art. 2189 c.c., tenuto anche conto che le condizioni per la iscrizione (o cancellazione) sono quelle che attengono sia alla esistenza dei documenti giustificativi della domanda che alla loro regolarità formale.

PQM

Visto l'art. 2192 c.c., rigetta il ricorso in oggetto.

Tribunale di Napoli
Giud. Reg. Lipani

21/11/1997
Ric. Coviello

Scioglimento per mancata riscostituzione della pluralità dei soci – cancellazione del registro imprese – atto dichiarativo – necessità.

In caso di scioglimento ex art.2272 n. 4 c.c. ai fini di conseguire la cancellazione della società dal registro imprese occorre un atto in cui il socio superstite delibera le modalità della liquidazione o dichiara le ragioni per cui omette detta fase.

Il Giudice del Registro,
letto il reclamo che precede e rilevatane la tempestività ai sensi dell'art. 2189 c.c.,

osserva:

il verificarsi dell'evento di cui al n. 4 dell'art. 2272 c.c. comporta lo scioglimento automatico della società con efficacia ex tunc (sempreché non sia stata ricostituita la pluralità dei soci nel termine di sei mesi).

Tuttavia, verificatosi lo scioglimento, si offrono al socio superstite due possibilità: 1) omettere la procedura di liquidazione e continuare l'esercizio dell'attività, già sociale, quale imprenditore individuale; 2) formalizzare lo scioglimento in apposito atto notarile, manifestando la volontà di non proseguire l'attività e deliberando sulla modalità della liquidazione a norma dell'art. 2275 c.c. (in ossequio alle disposizioni dettate, in via generale, da questo giudice) dep. Can. 4.48110/916.

Anche per la prima opzione si ravvisa la necessità di un atto dichiarativo. Alla stregua di questi principi appare corretto il rifiuto del Conservatore, poiché il reclamante si è limitato a presentare solo una domanda di cancellazione, senza chiarire la scelta tra le due possibilità suddescritte.

PQM

Rigetta il ricorso.

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Miconi

16/02/1998
Ric. Bertoluzzi

Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci – delibera di ricostituzione della pluralità dei soci – revoca tacita dello scioglimento – ammissibilità.
Lo scioglimento intervenuto a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci può essere revocato anche in forma tacita nella delibera contenente la ricostituzione della pluralità dei soci.

Il Giudice del Registro
letto il ricorso proposto in data 21.1.99 dal notaio Vittorio Bortoluzzi avverso il rifiuto di iscrizione emesso dal Conservatore del Registro delle Imprese di Ancona il 15.1.99, relativo all'atto a rogito del predetto notaio in data 16.9.98 rep. n. 86.987/6.672, contenente ricostituzione della pluralità dei soci e modifiche di patti sociali della s.n.c. "Bianchi & Bertarelli s.n.c." con sede in Jesi;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che il ricorso è tempestivo;

rilevato altresì che con la morte del socio Bianchi Mario, avvenuta in data 21.8.97, e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, si è verificata una causa di scioglimento della società, ex art. 2272 n. 4 c.c.;

che tuttavia lo scioglimento della società non comporta l'immediata estinzione della stessa (che avviene solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese), con la conseguenza – ritenuta pacifica in dottrina ed in giurisprudenza cfr. Cass. civ. 29.10.94 n. 8928, Tribunale Torino, 27.2.94 – che lo scioglimento può sempre essere revocato per volontà unanime dei soci, circostanza sulla quale implicitamente concorda, del resto, lo stesso Conservatore del Registro;

che infatti l'iscrizione della delibera è stata negata solo perché il socio superstite avrebbe dovuto revocare la causa di scioglimento prima di procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci;

ritenuto che con l'adozione della delibera in oggetto deve intendersi operata una revoca tacita dello scioglimento della società, da considerarsi ammisible (nonostante l'assenza di specifica disposizione di legge) in considerazione del principio della libertà di forma, vigente in ambito contrattuale nel nostro ordinamento giuridico; è certo, infatti, che ricostituendo con uno degli eredi la pluralità dei soci, il socio superstite ha inteso senz'altro revocare – *per facta concludentia* – la causa di scioglimento della società intervenuta *ex lege*;

ritenuto altresì che tale ammissibilità è confermata dal fatto che lo stesso ricorrente chiede che tale revoca implicita abbia effetto *ex nunc*;

- visto l'art. 2189 c.c.;

ordina

la iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto a rogito notaio Bortoluzzi in data 16.9.98 rep. n. 86.987/6.672 contenente ricostituzione della pluralità dei soci e modifiche di patti sociali della s.n.c. "Bianchi & Bertarelli s.n.c." con sede in Jesi.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumarò

15/12/1997
Ric. Rossi

Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità di soci – fase di liquidazione - necessità.

La società di persone in cui sia intervenuto lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci deve adempiere all'obbligo della liquidazione pena la mancata iscrizione della cancellazione dal registro imprese.

Il Giudice del Registro,

visto il ricorso proposto da Rossi Pietro avverso il provvedimento con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese della s.n.c. "Masia Maria Rita e Rossi Pietro";

rilevato che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che con scrittura privata 20/12/1988, registrata il 9/1/1989, Masia Maria Rita ha ceduto al socio Rossi Pietro la propria quota di partecipazione alla società; che dagli atti depositati presso il Registro delle Imprese non risulta che nel termine di sei mesi della cessione della quota sia stata ricostituita la pluralità dei soci; che, pertanto, si è verificata l'ipotesi di scioglimento della società prevista dall'art. 2272 n. 4 cod. civ.;

che, in data 25.6.1997 è spirato il tramite di durata della società, stabilito, nell'atto costitutivo, in dieci anni dalla data di costituzione, sicché si è verificata anche l'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 2272 cod. civ.;

che, tuttavia, il verificarsi di una causa di scioglimento della società importa che gli effetti del contratto sociale si riducono alla definizione dei rapporti con i terzi ed alla liquidazione del patrimonio ma a ciò non consegue la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che deve essere preceduta dalla fase di liquidazione (artt. 2308 e segg. cod. civ.);

che, nemmeno, può interpretarsi come richiesta di iscrizione dello scioglimento la richiesta di cancellazione posto che manca ogni indicazione circa le modalità di liquidazione, non previste nell'atto costitutivo, né è nominato un liquidatore; che, pertanto, il ricorso avverso il rifiuto – sia pure diversamente motivato – del Conservatore di iscrizione della richiesta di cancellazione non può essere accolto; (omissis).

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

15/09/1998
Ric. Pandolfi

Scioglimento senza liquidazione – bene non assegnato – riapertura della società.

Qualora, nonostante lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese, venga accertata l'esistenza di un bene non assegnato di proprietà della società, è possibile la riapertura della stessa e la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal registro imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letta l'istanza di cancellazione del provvedimento del Conservatore del Registro del 22.6.1998 di cancellazione della società Altro modo di Vestires di Pandolfi Gerardo & C.;

osservato che questo provvedimento è stato emesso sulla base dell'atto di anticipato scioglimento della società senza messa in liquidazione, autenticato dal notaio Nicola Rivani Farolfi il 5.6.1998 n. 143897 di Rep.; rilevato che i soci non hanno provveduto all'assegnazione del bene costituito dalla licenza commerciale rilasciata dal Comune di Melzo il 10.9.1996; ritenuto pertanto che non sussistevano le condizioni per la cancellazione della società,

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione del provvedimento di cancellazione della società Altro modo di Vestire sas di Pandolfi Gerardo & C. (omissis).

Tribunale di Rimini **08/05/1997**
Giud. Reg. Federico **Ric. SO.GE.A. s.n.c.**

Scioglimento senza liquidazione –cancellazione dal registro delle imprese – residui rapporti giuridici pendenti – atto di revoca dello scioglimento e messa in liquidazione – iscrivibilità.

Qualora venga accertata l'esistenza di attività e passività sociali, nonostante lo scioglimento e la cancellazione dal registro imprese, e venga, inoltre, stipulato un atto di messa in liquidazione della società, è legittima l'iscrizione di tale atto al registro imprese in quanto consente l'opportuna pubblicità della situazione di fatto che prevale, comunque, sul provvedimento formale di conciliazione.

Il Giudice del Registro,

Letto il ricorso proposto da Domenico Vicinanza, quale legale rappresentante della SO.GE.A. snc., con cui veniva impugnato il rifiuto del Conservatore dei RR.II. di Rimini di iscrizione dell'atto di modifica dell'indirizzo della sede legale della società;

Osserva:

Con l'atto di cui si impugna il rifiuto di iscrizione i soci della SO.GE.A. snc., premesso:

di aver disposto con atto del 30 dicembre 1995 lo scioglimento senza messa in liquidazione della società sulla base del presupposto, successivamente rivelatosi errato, che si fosse provveduto all'estinzione di tutte le passività ed al riparto di tutte le attività sociali;

che da un accurato esame delle risultanze contabili erano risultati ancora esistenti crediti e debiti sociali;

dovendo pertanto porsi in liquidazione la società.

Tanto premesso in fatto, disponevano, in revoca del pregresso atto di scioglimento, la messa in liquidazione della società, con nomina del Vicinanza quale liquidatore e trasferimento della sede della società;

Il Conservatore del Registro delle Imprese rifiutava l'iscrizione dell'atto di

modifica della sede sociale in quanto la società risultava cancellata dal 15 gennaio 1997.

Avverso tale rifiuto il Vicinanza proponeva reclamo deducendo che nonostante la cancellazione la società aveva continuato ad operare al solo fine di provvedere alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Il reclamo merita accoglimento.

Conviene premettere che l'atto di cui si chiede l'iscrizione dispone, oltre al mutamento di indirizzo della sede sociale, la messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore nella persona di Domenico Vicinanza, sul presupposto della sussistenza di rapporti giuridici pendenti.

Si rileva in proposito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza la società non si estingue, nonostante il provvedimento di cancellazione fino a quando residuano rapporti giuridici pendenti (Cass. 3 aprile 1979 n. 1880 e Cass. 9 novembre 1988 n. 6026), potendo la cessazione dell'ente sociale realizzarsi solo se si sia provveduto a completare l'attività di liquidazione.

Né appare necessario provvedere preliminarmente alla revoca dell'atto di cancellazione.

La persistenza di rapporti giuridici di una società cancellata, infatti, non giustifica la revoca di provvedimento di cancellazione, esulando dalle attribuzioni del giudice del registro il potere di valutare la regolarità della cancellazione in relazione alla effettiva permanenza di rapporti giuridici in capo alla società (cfr. in tal senso Trib. Monza 22 settembre 1987).

L'atto di messa in liquidazione e di conseguente modifica della sede della società supera infatti ed abroga tacitamente, per incompatibilità, la cancellazione, che non ha natura costitutiva, né determina l'estinzione della società; l'iscrizione di tale atto appare pertanto legittima, consentendo l'opportuna pubblicità all'effettiva situazione societaria, comunque prevalente sul provvedimento formale di cancellazione.

A conclusione della fase di liquidazione, pertanto, depositato il bilancio finale di liquidazione il liquidatore dovrà nuovamente richiedere la cancellazione della società.

PQM

in accoglimento del ricorso proposto, ordina al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Rimini l'iscrizione dell'atto.

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Miconi

18/03/1997
Ric. Conservatore

Scioglimento senza liquidazione – mancata ricostituzione della pluralità dei soci –

definizione dei rapporti societari – attestazione del socio rimasto – necessità.

La società sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, in cui venga omessa la fase di liquidazione, non può essere cancellata, fino a che il socio superstite non attestì l'avvenuta definizione di tutti i rapporti della società.

Il Giudice del Registro

letta l'istanza del Responsabile del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio in data 3.3.1997;

rilevato che ai sensi dell'art. 2323 c.c. la Società in questione deve ritenersi sciolta per il venir meno della pluralità dei soci e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre, ma non può ritenersi per ciò solo estinta, in quanto la estinzione si verifica quando siano definiti tutti i rapporti giuridici con i terzi;

ritenuto che, pur essendo possibile nella società di persone l'esclusione dalla fase di liquidazione qualora non vi sia attivo da realizzare, è comunque necessario che il socio superstite, che resta responsabile per le obbligazioni sociali, attesti la suddetta definizione di tutti i rapporti della società con i terzi, e che solo all'esito possa procedersi alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese

PTM

dispone non farsi luogo alla iscrizione della cancellazione della società "New Damadei di Belardinelli Marco e C. Sas", fino a che il socio residuo non abbia attestato – anche tacitamente, dopo espresso invito dell'Ufficio del Registro delle Imprese – l'avvenuta definizione di tutti i rapporti della società.

Tribunale di Milano

Giud. Reg. Tarantola

27/09/1997

Ric. Simonini

Scioglimento senza liquidazione – revoca – società già estinta – inammissibilità.

I soci possono revocare lo scioglimento di una società in accomandita semplice solo finché le operazioni di liquidazione sono in corso e non quando, come nel caso in esame, la società è già estinta poiché i soci ne hanno deliberato lo scioglimento anticipato, omettendo la fase della liquidazione avendo l'amministratore già provveduto a realizzare i crediti, estinguere tutte le passività sociali ed effettuato l'assegnazione ai soci dei beni immobili residui.

Il Giudice del Registro delle Imprese

letto il ricorso presentato il 17.7.1997 da Wanda Simonini contro il rifiuto del Conservatore dell'Ufficio del Registro ad iscrivere l'atto di revoca dello scioglimento della Immobiliare Mava s.a.s. di Simonini Wanda e c. del

7.6.1996;

osservato che il ritardo con il quale l’Ufficio ha provveduto sulla richiesta di iscrizione, pur denunciando gli inconvenienti che ne derivano ai soci e alla società, non rileva ai fini del controllo sulla legittimità del **rifiuto**;

premesso in diritto che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la pubblicità legale di atti costitutivi o estintivi di società non ha mera efficacia informativa e neppure semplicemente dichiarativa ma ha efficacia costitutiva, non sussistendo sul punto alcuna differenza tra il controllo omologatorio del Tribunale per le società di capitale e quello affidato al Conservatore del Registro per le società di persone;

rilevato il fatto che il 21.12.1995 i soci della Immobiliare Mava hanno deliberato di sciogliere anticipatamente la società “omettendo la fase della liquidazione per aver già l’amministratore provveduto a realizzare i crediti ed altri beni mobili della società e ad estinguere tutte le passività sociali”, con conseguente assegnazione ai soci dei beni immobili residui;

considerato che, compiuta la liquidazione di una società in accomandita semplice, la società si estingue, restando salvi solo i diritti creditori non soddisfatti nei confronti di amministratori e liquidatori e, limitatamente alla quota liquidata, anche nei confronti degli accomandanti, ai sensi dell’art. 2324 c.c.;

ritenuto che i soci possano revocare l’intenzione di porre in liquidazione la società solo fintanto che le operazioni di liquidazione sono in corso e non quando sia ormai compiuta l’assegnazione dei beni (nel caso di specie con trasferimenti iscritti nei registri immobiliari);

ritenuto infondato il richiamo alla possibilità che l’ente riviva anche dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese: questa eventualità è stata infatti riconosciuta con riferimento alle società di capitale, dove è richiesto un formale atto di cancellazione, e con esclusivo riferimento a rapporti che siano rimasti pendenti e possano essere estinti solo facendo rivivere momentaneamente la società; ma anche per le società di capitale non è certamente consentito che l’ente riprenda la sua completa attività dopo la chiusura della fase di liquidazione;

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Modena
Giud. Reg. D’Orazi

09/07/1997
Ric. Niki Service di Lugli e C.

Sede legale – trasferimento - modifica atto costitutivo – atto pubblico o scrittura

privata autenticata – necessità – art. 2315 c.c.

Il trasferimento della sede legale comporta una modifica dell'atto costitutivo che deve essere attuata nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata, pertanto non è iscrivibile al registro delle imprese la semplice comunicazione di trasferimento.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto da Nicoletta Lugli e Davide Sberviglieri in qualità rispettivamente di socio accomandatario e socio accomandante della s.a.s. Niky Service di Lugli N. e c., depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 14 maggio 1997 e pervenuto a questo Giudice in data 21 giugno 1997, avverso la determinazione n. 73/R del 14 aprile 1997 di rifiuto di iscrizione del Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena della modifica dell'indirizzo della sede legale della società, presentata dalla socia accomandataria nella forma della semplice comunicazione;

rilevato che il rifiuto d'iscrizione è fondato sulla considerazione che il trasferimento della sede legale da Carpi a Novi di Modena comporta una modifica dell'atto costitutivo, in quanto tale, attuabile nella stessa forma prevista per l'atto costitutivo;

ritenuto che tale considerazione va condivisa e che per il richiamo contenuto nell'art. 2315 c.c. alla disciplina delle società in nome collettivo, l'atto costitutivo della s.a.s. deve formarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

che, pertanto, il rifiuto del Conservatore di procedere all'iscrizione della semplice comunicazione di trasferimento della sede legale è legittimo;

PQM

letto l'art. 2189 c.c.; rigetta il ricorso.

**Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola**

**06/11/1997
Ric. Diotti**

Simulazione di contratto sociale – accertamento dell'autorità giudiziaria – attribuzione della responsabilità d'impresa in via esclusiva al soggetto imprenditore – cancellazione della società dal registro delle imprese.

La sentenza di accertamento della simulazione di un contratto sociale produce l'immediata cessazione dello schermo societario, con conseguente attribuzione delle responsabilità d'impresa al soggetto individuato come imprenditore e conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato nell'interesse del Miriam Diotti, diretto ad ottene-

re la cancellazione dal Registro delle Imprese della New Tentatioin di Tortora Antonietta & c.;

osservato che la richiesta si basa sul dispositivo della sentenza emessa dal tribunale di Monza il 16.1.1997, con efficacia immediatamente esecutiva; preso atto che questo giudice ha accertato che la società è simulata, perché l'impresa sarebbe sempre rimasta nella sfera di disponibilità di Antonietta Tortora, avendo Miriam Diotti continuato a svolgere mansioni di apprendista e a fungere da socio prestanome;

rilevato che Antonietta Tortora è rimasta contumace nella fase contenziosa e non è risultata reperibile neppure nella presente fase di giurisdizione volontaria;

considerato che l'accertamento della simulazione di un contratto sociale produce l'immediata cessazione dello schermo societario, con conseguente attribuzione delle responsabilità d'impresa in via esclusiva e illimitata al soggetto individuato come imprenditore, e nel caso di specie, di Antonietta Tortora;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese della New Tentation di Antonietta Tortora & C. s.n.c.

Tribunale di Biella
Giud. Reg. Cigliola

26/02/1998
Ric. Chieppa Nunzia

Società in accomandita semplice – accomandatari – impedimento assoluto – nomina amministratore provvisorio – legittimità – art. 2323 c.c.

In caso di impedimento assoluto del socio accomandatario è giustificata l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 2323 co. 2 c.c.

Il Giudice del Registro,

visto il ricorso presentato da Chieppa Nunzia, dep. il 30.1.1998 ai fini della revoca del provvedimento 16.1.1998 di rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 11 comma 12 DPR n. 581/95;

letti gli atti e la documentazione allegata;

rilevato:

che alla stregua delle circostanze dedotte dal ricorrente e della documentazione versata in atti (cfr. in particolare certificato medico 24.11.1998 relativo a Chieppa Emanuele), risulta l'esistenza di un impedimento assoluto a carico dell'attuale socio accomandatario di Centro Scoliosi e Artrosi Ricerca e Sperimentazione di Chieppa e C. s.a.s.;

che tale situazione giustifica, secondo l'opinione della migliore dottrina in materia, l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 2323, secondo comma, c.c. (cfr. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 216 ss.; non risultano opinioni difformi né precedenti giurisprudenziali contrari);

che, nel caso di specie, anche le condizioni della nomina dell'amministratore provvisorio (con poteri limitati ai soli atti di ordinaria amministrazione, e per un lasso di tempo determinato o comunque determinabile in relazione alla cessazione dell'impedimento dedotto e/o alla nomina di altro socio accomandatario), non appaiono incompatibili con la *ratio* della norma da applicare (e con le stesse condizioni indicate dalla dottrina cit.);

PQM

revoca il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione 16.1.1998 relativo al Centro Scoliosi e Artrosi Ricerca e Sperimentazione di Chieppa e C. s.a.s.; (omissis).

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

08/01/1999
Ric. Cutino

Società in accomandita semplice – iscrizione al registro imprese – cessione di usufrutto – parte quota del socio accomandante – parte quota del socio accomandatario – ammissibilità.

È possibile l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione di usufrutto su quote della società quando è stato costituito a favore di un nuovo soggetto, comprendente una quota sia del socio accomandatario che dell'accomandante, con una diversa attribuzione degli utili societari e diversa gestione delle partecipazioni.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il ricorso presentato dal notaio Ferdinando Cutino di Besozzo, per conto di Fin.Pro di Singlitico Franco Luigi & C. s.a.s., contro il provvedimento di rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione dell'atto di cessione di usufrutto su quote della società autenticato il 26.6.1998 (n. 29525 di rep.);
preso atto che il rifiuto risulta motivato dalla considerazione che i soci non hanno apportato alcuna modifica ai patti sociali;
rilevato che tale modifica è invece consistita nel fatto che i soci hanno previsto un diverso regolamento dei loro rapporti, nel senso di costituire un usufrutto in favore di un nuovo soggetto, la Omniafin s.a.s. di Leffler Mariantonia & C., una parte della quota sia del socio accomandatario che del socio accomandante, con conseguente diversa attribuzione degli utili societari e diversa gestione delle partecipazioni;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.,

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di cessione di diritti di usufrutto sulle quote di Fin.Pro s.a.s. di Singlitico Franco Luigi & C., autenticato in data 26.6.1998.

Tribunale di Alessandria
Giud. Reg. Peruggia

24/06/1997
Ric. Patù

Società in accomandita semplice – modifica dei patti sociali – conferimento di servizi da parte del socio accomandante – inammissibilità.

La previsione di un socio accomandante d'opera non è conforme allo schema tipico previsto dalla legge per la società in accomandita semplice e pertanto l'atto che contiene siffatta pattuizione non è iscrivibile.

Il Giudice,

letto il ricorso proposto dal geom. sig.ra Maria Alba Trisoglio avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese in data 25 gennaio 1997; considerato che quest'ufficio ha già individuato con decreto 20 dicembre 1996, confermato dal tribunale di Alessandria il 3 marzo 1997, quali sono i limiti del sindacato operabile in questa sede; considerato che nell'ipotesi in esame si tratta della possibilità di sindacare la corrispondenza della società di che trattasi con il tipo previsto dalla legge; considerato infatti che l'ipotizzabilità di un socio accomandante d'opera è assai discussa in dottrina; considerato che il pur autorevole precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente geom. sig.ra Trisoglio non appare pienamente convincente nel senso indicato, poiché porta un indubbio elemento di anomalia nell'adesione delle parti al tipo negoziale dettato dalla legge; si osserva infatti che il risultato economico perseguito dalle parti contraenti appare conseguibile anche con altri strumenti, sempre previsti dal libro V del codice civile; si rileva inoltre che non sono molti i casi in cui la giurisprudenza (ad es. trib. Torino 14 marzo 1994 in Giur. It. 1995, 1, 2, 38) non ha considerato come ingerenza nell'amministrazione della società la prestazione di una attività in qualche modo gestoria dell'ente; in altre fattispecie si è considerata integrata l'ipotesi che prevede la illimitata responsabilità dell'accommadante che opera in forza di procura con ampio potere, che svolge un'attività diretta di gestione...; la giurisprudenza di legittimità ha del resto ritenuto di dover mantenere ferma la differenziazione tra la figura dell'accommadante e quella del socio d'opera (Cass. 2 agosto 1995 n. 8468), in quanto appare difficile conciliare i diversi concetti di presunzione di uguale conferimento e variabilità della quota del socio d'opera; sarebbe assai difficile applicare in questo caso i concetti derivabili dall'art. 36 cost., che non possono essere disattesi in presenza di un socio d'opera; considerato pertanto che le acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza non sembrano consentire di dar tutela (art. 1322 c.c.) alla negoziazione intercorsa, trattandosi di materia societaria; il rilevato scostamento della pattuizione intervenuta, rispetto allo schema tipico è rilevabile in questa sede, attesi i generali principi sopra ricordati;

PTM

visto l'art. 2189 c.c. disatteso il ricorso proposto dalla signora geom. Maria Alba Trisoglio, conferma il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese in data 17 maggio 1997.

Tribunale di Alessandria **05/08/1997**
Giud. Rel. Vignera **Ric. Patù**

Società in accomandita semplice – modifica dei patti sociali – conferimento di servizi da parte del socio accomandante – iscrivibilità.

È iscrivibile al registro imprese l'atto di modifica dei patti sociali in cui sia previsto un conferimento di servizi da parte del socio accomandante.

Conservatore - poteri – estensione – art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese è delimitato dalla regolarità estrinseca degli atti, non può estendersi alla verifica della validità giuridica dell'atto.

Il Tribunale (omissis),
ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso ex art. 2192 c.c. avverso il provvedimento emesso dal Giudice del registro in data 24.6.1997 a seguito del rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria dell'atto autenticato nelle firme dal notaio G. Baralis di Casale M. in data 19.12.1996 rep. 50870 portante modifica ai patti sociali della “Patù di Cellerini e Patrucco s.n.c.”.

Premesso che:

l'ambito del sindacato del Giudice del Registro ex art. 2189, ultimo comma, c.c. e di quello del Tribunale ex art. 2192 c.c. è assolutamente coincidente con quello demandato dall'art. 2189, 2° comma, c.c. all'Ufficio del registro delle imprese;

la dottrina e la giurisprudenza dominante sono concordi nel ritenere che “in sede di verifica a norma dell'art. 2189 c.c., delle condizioni per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti, che vi sono soggetti, il campo di indagine è delimitato dalla *regolarità estrinseca degli atti* e, quindi, dalla ricorrenza delle fattispecie legali cui è collegato l'adempimento pubblicitario ed in presenza dei presupposti delle stesse, sia soggettivi che oggettivi, e *non può estendersi alla verifica della validità giuridica dell'atto*” (così Trib. Prato 11 dicembre 1987, in *Società*, 1988, 401; analogamente v. da ultimo Trib. Napoli 8 gennaio 1993, *ivi*, 1993, 818);

codesta tesi va condivisa perché, se dovesse investire anche la c.d. legittimità sostanziale dell'atto, il sindacato *de quo* avrebbe lo stesso contenuto del giudizio di omologazione, che invece nel nostro ordinamento di regola investe soltanto gli atto delle società di capitali;

poiché, pertanto, il controllo di legalità esperibile in questa sede è di natura meramente formale e deve risolversi nel verificare se l'atto rientri o meno tra quelli soggetti ad iscrizione, esorbita dal controllo suddetto la soluzione della questione (peraltro controversa) circa la possibilità del socio acco-

mandante di effettuare conferimenti di servizi;
il rifiuto del Conservatore i iscrivere l'atto in contestazione appare, perciò,
ingiustificato;

PQM

in riforma dell'impugnato provvedimento del Giudice del Registro, ordina
al competente Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere l'atto di
cui in epigrafe.

Tribunale di Alessandria **25/03/1997**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Fusaro**

Società in accomandita semplice – ragione sociale – indicazione per esteso del nome del socio accomandatario – necessità – artt. 2314-2563 c.c. – giurisprudenza.

Lo scopo principale che il legislatore ha avuto di mira in tema di ragione sociale delle società di persone è senz'altro la possibilità per i terzi di conoscere chi agisce in nome e per conto della società e pertanto non vi è dubbio sulla necessità di dover indicare sia il nome che il cognome del socio accomandatario.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2189 3 co. c.c. dal notaio Andrea Fusaro di Genova in data 7 febbraio 1997, avverso il provvedimento reiettivo del Conservatore del Registro delle Imprese, considerato che l'iscrizione era stata rifiutata, per la mancata indicazione per esteso del nome del socio accomandatario della IRP Fabbricazioni materiali refrattari di G.B. Perosino e C. sas; considerato che la normativa in materia (art. 2314 c.c.) impone l'indicazione del nome di almeno uno dei soci accomandatari; considerato che va condiviso l'orientamento giurisdizionale (Trib. Piacenza 22 febbraio 1995, in foro It., 1996, I, 775; Trib. Vasto 25 ottobre 1985, in Foro It. 1986, I, 2358; Trib. Vicenza 6 ottobre 1984, in Foro it. 1986, I, 306; App. Milano 11 giugno 1982, in Riv. dir. ind., 1983, 262) che distingue le disposizioni in materia, da quelle dettate ad esempio per la ditta, nelle quali è richiesta l'indicazione del solo cognome (art. 2563 2 co. c.c.); la dottrina ha dato una lettura divergente alle disposizioni dettate in argomento, dividendosi sulle ragioni che avevano indotto il legislatore alla previsione; da un lato s'è osservato che la ragione sociale della società di persone deve permettere ai terzi l'individuazione di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili; altri autori hanno invece ricollegato la previsione in esame a motivi inerenti la concorrenza;

nel primo caso si è insistito sulla completa indicazione del nome (prenome e cognome), mentre l'opposta tesi ha dato la prevalenza al principio generale desumibile dall'art. 2563 c.c.;

si osserva in questa sede che lo scopo principale che il legislatore ha avuto di mira, in tema di società di persone, è quella della possibilità per i terzi di sapere chi agisce in nome e per conto dell'ente;

è infatti sul patrimonio di costui o di costoro che i creditori possono soddisfarsi, per cui chi entra in rapporti con la società di persone deve potere individuare il patrimonio (artt. 2313 1 co. e 2740 c.c.) di colui che risponderà delle obbligazioni contratte;

non v'è pertanto dubbio circa la necessità di indicare sia il nome che il cognome (art. 6, 2 co. c.c.) del socio accomandatario;

il ricorso in esame propone un ulteriore quesito, relativo alla possibilità di apporre la sola sigla del nome nella ragione sociale dell'istante sas;

si tratta di un uso invalso, che non sembra peraltro compatibile con l'attuato regime pubblicitario delle imprese;

la normativa ha infatti il dichiarato scopo di rendere edotti i terzi, circa le vicende dell'impresa, individuale o societaria che sia;

deriva la necessità di interpretare restrittivamente il concetto che si ritrae dalla lettura coordinata delle disposizioni sulle società di persone e sul nome individuante il soggetto di diritto;

PTM

respinge il ricorso.

Tribunale di Cuneo
Giud. Reg. Macagno

16/02/1999
Ric. Chiechio

Società in accomandita semplice – ragione sociale – indicazione per esteso del prenome e cognome del socio accomandatario – non occorre – giurisprudenza – artt. 2292-2563 c.c.

Non sussistono indici normativi tali da avallare la tesi che la finalità dell'art. 2292 c.c. sia quella di assicurare ai terzi la conoscibilità del soggetto responsabile delle obbligazioni sociali. Anzi il 2° comma dello stesso articolo prevede che sia divulgato il nominativo del socio receduto o defunto. Pertanto appare pienamente legittima e sufficiente l'indicazione del nome di un socio mediante il cognome e la sola iniziale del prenome.

Il Giudice,
letto il ricorso depositato in data 4.12.1998 da O.M.C.M. di C. Chiechio e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante Chiechio Claudio,
avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione del Conservatore del R.I. di Cuneo, emesso in data 24.11.1998 e comunicato in data 26.11.1998;

sentite le parti, che hanno insistito in ordine alle proprie contrapposte richieste; all'esito dell'udienza del 4.2.1999

osserva

Il Conservatore del R.I. di Cuneo ha opposto rifiuto nei confronti della domanda di iscrizione della scrittura privata di cessione quote e variazione patti sociali datata 26.5.1998, presentata dalla O.M.C.M. di C. Chieccchio e C. s.a.s.. Motivazione del rifiuto è la rilevata irregolarità della formulazione della ragione sociale della richiedente, che, non ricompendendo per intero il prenome del socio "C. Chieccchio" è ritenuta contraria al dettato dell'art. 2292 c.c..

La suindicata norma stabilisce che "la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale". La giurisprudenza, nei rari casi nei quali è stata chiamata a pronunziarsi in merito, ha effettivamente interpretato tale disposizione ritenendo sussistente l'obbligo di indicazione per esteso del prenome e del cognome del socio nella ragione sociale, e ciò a garanzia dei terzi, che debbono essere posti in condizione di identificare facilmente la persona giuridicamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società (cfr. Trib. Piacenza, decreto 2.2.1995; Trib. Vasto, 25.10.1985; Trib. Milano 13.11. e 6.12.1967).

La ricorrente contesta la determinazione del Conservatore sotto differenti aspetti:

1. dal punto di vista formale, evidenzia come la ragione sociale non sia stata oggetto di modifica nell'ambito dell'atto del quale è stata richiesta l'iscrizione;
2. il comportamento pluridecennale degli organi via via preposti alla vigilanza del Registro delle Imprese avrebbe ingenerato la sicurezza della licetità della ragione sociale "incriminata";
3. in sede di udienza la ricorrente ha inoltre invocato l'applicabilità per analogia della disposizione dell'art. 2563 c.c. in tema di ditta individuale.

La prima censura non appare in linea di principio infondata, se si considera che effettivamente l'atto del quale si chiede l'iscrizione non contiene modificazioni della ragione sociale, che rimarrebbe invariata anche in caso di conferma del provvedimento di rifiuto. Peraltro, considerato che il provvedimento di rifiuto del Conservatore potrebbe comunque integrare una segnalazione di illegittimità di per sé idonea a sollecitare l'esercizio dei poteri esercitabili d'ufficio dal Giudice del R.I., occorre comunque esaminare la questione del merito.

Al riguardo occorre evidenziare come sussistano indici normativi tali da permettere di dubitare che la finalità dell'art. 2292 c.c. sia proprio quella individuata dalle sporadiche pronunce giurisprudenziali citate.

È facilmente ravvisabile infatti come il secondo comma del citato articolo preveda la possibilità di mantenere nella ragione sociale il nome di socio

receduto o defunto: è ovvio che in tale ipotesi non viene in alcun modo assicurata ai terzi la conoscibilità del soggetto responsabile per le obbligazioni sociali, anzi viene divulgato il nominativo di un soggetto sicuramente non responsabile, con effetti diametralmente opposti alla presunta *ratio* della norma.

Da simili argomentazioni una autorevole dottrina trae lo spunto per sostenere l'analogia tra la disciplina della ditta e quella della ragione sociale, intesa come *ditta collettiva*, privilegiandone la finalità distintiva e concorrenziale.

In una simile ottica, che si ritiene di dover condividere, appare pienamente legittima e sufficiente l'indicazione del “*nome*” di un socio ai sensi dell'art. 2992 c.c. mediante il cognome e la sola iniziale del prenome.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente ordine al Conservatore di iscrivere l'atto oggetto dell'impugnato provvedimento di rifiuto.

PQM

visti gli artt. 2189 c.c. e 11 DPR 581/95, in accoglimento del ricorso, ordina al Conservatore del R.I. di Cuneo di iscrivere l'atto oggetto dell'impugnato provvedimento di rifiuto.

Tribunale di Torino
Giud. Reg. De Crescienzo

31/03/1998
Ric. Palazzo

Società in accomandita semplice – ragione sociale – mancata indicazione del nome del socio accomandatario o di chi agisce per conto della società – illegittimità – artt. 2314 e 2323 c.c.

Esigenze di chiarezza verso i terzi fanno ritenere che non sia corretto che nella ragione sociale della società in accomandita venga omessa qualsivoglia indicazione del soggetto che agisce per conto della società.

Il Giudice del Registro,

Visti gli atti del procedimento n. 1178/98

Visto il ricorso proposto da Palazzo Filippa quale amministratore provvisorio della Bar Centro s.a.s. già Bar Centro di Dubla Rosaria & c. s.a.s.

OSSERVA

Dagli atti prodotti dalla parte ricorrente emerge che:

il socio accomandatario della Bar Centro s.a.s. di Dubla Rosaria & c. s.a.s. con sede in Settimo Torinese, via Roma n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, ha ceduto le proprie quote al socio accomandante, recedendo dalla società e non autorizzando l'uso del proprio nome nella ragione sociale.

Il socio accomandante, ai sensi dell'art. 2323 c.c. ha proceduto alla nomina

di un amministratore provvisorio, in attesa di procedere alla ricostituzione della compagine sociale.

È stata chiesta l'iscrizione della modifica della ragione sociale nella forma "Bar Centro s.a.s.".

Il Conservatore del Registro delle Imprese ha manifestato il rifiuto alla annotazione dell'atto segnalando che ai sensi dell'art. 2314 c.c. la società in accomandita può agire sotto la ragione sociale di almeno uno degli accomandatari.

Avverso il rifiuto suddetto la parte ha presentato ricorso a questo magistrato.

Il ricorso appare meritevole di attenzione.

Invero se da lato l'art. 2314 c.c. dispone che la società agisca sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con la indicazione di società in accomandita semplice, dall'altro lato l'art. 2323 c.c. contempla e disciplina l'ipotesi in cui sia venuta meno nella compagine sociale la categoria dei soci accomandatari, sì che la società stessa può sopravvivere per la durata di mesi sei sotto la conduzione di un amministratore provvisorio che proceda al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza assumere la qualifica di socio accomandatario.

Peraltro la legge non detta regola alcuna in ordine alla dizione della ragione sociale nel caso in cui il socio accomandatario receduto o i suoi eredi si oppongano all'uso del nome di questi, nella ragione sociale.

È evidente, attraverso il combinato disposto degli artt. 2314 e 2392 c.c. che la mancanza del consenso all'uso del nome del socio receduto, costituisce legittimo motivo per la eliminazione del nome stesso dalla ragione sociale.

Per tale ragione la doglianza avanzata dal ricorrente apparirebbe fondata. Peraltro, esigenze di chiarezza verso i terzi fanno ritenere che non sia ancora del tutto corretto e sufficiente che nella ragione sociale della società in accomandita venga pretermessa ogni e qualsivoglia indicazione del nominativo del soggetto che agisce per conto della società, anche limitatamente al compimento dei soli atti di amministrazione ordinaria.

Per tali ragioni, a differenza di quanto richiesto dalla parte ricorrente, appare più opportuno e corretto che la denominazione sociale riporti l'indicazione del nome dell'amministratore provvisorio e della relativa qualifica rivestita.

Pertanto nel caso di specie il sig. Conservatore del Registro delle Imprese, legittimamente ha rifiutato l'iscrizione della ragione sociale Bar Centro s.a.s., in quanto i terzi non hanno nessuna immediata indicazione del soggetto che ha l'amministrazione della società, potendo, altresì, il fatto costituire motivo di equivoco che potrebbe ridondare anche a danno del socio accomandante.

Per contro il sig. Conservatore del Registro delle Imprese dovrà procedere

all’iscrizione, se richiesta della ragione sociale che porti la seguente dizione “Bar Centro sas” in persona di Palazzo Filippa, amministratore provvisorio.

PQM

Respinge il ricorso.

Tribunale di Milano

Giud. Reg. Tarantola

10/06/1999

Ric. Clerici

Società in accomandita semplice – trasformazione – natura non commerciale – società semplice – ammissibilità.

È possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando, esclusa ogni attività commerciale, risulti un’attività economica (svolta in forma societaria), che consista in una organizzazione di mezzi diretti a ricavare da beni o servizi un’utilità che corrisponda al loro naturale valore economico.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso, presentato il 18 maggio 1999 da Paolo Clerici, nella qualità di rappresentante di Residenza Bigli società semplice, contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di trasformazione da società in accomandita semplice;

osservato che il conservatore ha ritenuto che la società avesse per oggetto il solo godimento di beni ed ha sostenuto che questa attività è regolata dalle norme sulla comunione, non da quelle delle società lucrative non commerciali; rilevato che la ricorrente sostiene che l’oggetto sociale è molto più ampio, comprendendo, oltre al godimento di immobili, la “gestione ed amministrazione degli stessi e il reimpegno dei frutti prodotti”;

considerato che risulta espressamente esclusa ogni attività commerciale; ritenuto che tra una comunione di godimento e una società commerciale possa esservi spazio per un’attività economica svolta in forma societaria, come quella oggetto del ricorso, che consista in una organizzazione di mezzi diretti a ricavare da beni o servizi un’utilità che corrisponda al loro naturale valore economico;

PQM

visto l’art. 2189 c. 3 c.c., ordina l’iscrizione nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Milano di Residenza Bigli società semplice (omissis).

Tribunale di Milano

Giud. Reg. Tarantola

08/01/1999

Ric. Tomasini

Società in accomandita semplice – trasformazione – natura non commerciale – so-

cietà semplice – ammissibilità.

È possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando la parte di oggetto sociale avente natura commerciale è stata eliminata e le attività di gestione e amministrazione si riferiscono ad un'attività di semplice sfruttamento del bene e quindi ad un'attività economica di natura non commerciale.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

visto il ricorso presentato dal notaio Marco Tomasini di Milano, per conto dei soci della Sama di Bianchi Germano & c. s.s., contro il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto della domanda di iscrizione della trasformazione della società dalla originaria forma di s.a.s.; osservato che il rifiuto è motivato dalla considerazione che l'oggetto sociale, espresso come “amministrazione e gestione di beni immobili in genere”, sarebbe illecito sia perché non riferito a beni di proprietà sociale sia perché comprensivo di attività commerciale;

rilevato, quanto al primo motivo, che il tradizionale rifiuto a consentire l'attività di gestione di beni mobili o immobili, senza la precisazione che si trattassero di beni di proprietà sociale, si sosteneva sul divieto imposto alle società ordinarie a svolgere attività fiduciaria; che questa impostazione è stata messa in crisi dall'introduzione della disciplina SIM e EUROSIM, che ha precisato l'oggetto e i controlli delle società fiduciarie; che pertanto l'attività di gestione di beni altrui può oggi essere intesa come semplice attività diretta al miglior sfruttamento di beni, e dunque come un'amministrazione dei beni senza interposizione di persona (si noti che un'interpretazione in tal senso dell'espressione “gestione” è data dal Dlgs 16.2.1996 n. 104, relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dove è previsto l'affidamento della gestione di immobili a società ordinarie, con la precisazione, all'art. 3 comma 4, che la “gestione” riguarda “la complessiva amministrazione attiva del patrimonio e può comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione di servizi condominiali, la riscossione dei canoni, l'attivazione prevista in caso di morosità, la stipula e il rinnovo dei contratti di locazione”);

rilevato, quanto al secondo motivo, che le espressioni “gestione e amministrazione” sembrano riferirsi ad un'attività di semplice sfruttamento del bene, e quindi ad un'attività economica di natura non commerciale, che può essere esercitata nella forma della società semplice (v. T. Milano 18.3.1998 Cominotto s.s.); considerato che la volontà dei soci deve essere interpretata in questo senso, dal momento che la parte di oggetto sociale della s.a.s. avente natura eminentemente commerciale (compravendita e commercio di immobili) è stata eliminata;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasformazione di Sama di Bianchi Germano & C. s.a.s. in Sama di Bianchi Germano & C. s.s. (n. 7622/1428 dott. Marco Tomasini del 20.7.1998).

Tribunale di Napoli **09/01/1998**
Giud. Reg. Lipani **Ric. RIAS.**

Società consortile in nome collettivo – natura giuridica – società in nome collettivo – ammissibilità.

Lo scopo consortile può essere assunto da una delle società disciplinate dai capi III e seg. del titolo V del Codice Civile e pertanto anche da una società in nome collettivo.

Il Giudice del Registro,

Letta la nota del 2.12.1997,

considerato che a mente dell'art. 2615 ter, lo scopo consortile può essere assunto istituzionalmente da una delle società disciplinate dai capi III e seg. del titolo V del c.c. (e quindi anche da una società in nome collettivo);

dispone

iscriversi l'atto per notaio Fisichella del 14.11.1997, con l'annotazione – a tutela di terzi – che trattasi di società in nome collettivo.

L'ufficio del Registro delle Imprese provvede all'adempimento, non potendo ritenersi vincolante la codifica di riferimento per la gestione informatica, in modo che risulti chiaramente la natura giuridica della società consortile.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Amministratori	p. 205
Bilancio	» 231
Cancellazione	» 240
Capitale sociale	» 242
Costituzione di fondo patrimoniale	» 244
Deliberazioni assembleari	» 246
Procura	» 254
Scioglimento	» 261
Sede sociale	» 267
Sindaci	» 269

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

12/12/1997
Ric. Roggio-Bettella-Zaccariotto

Società di capitali - amministratore – dimissioni – decorrenza – dalla data di arrivo presso la sede sociale.

La cessazione dalla carica di amministratore decorre dal momento in cui la lettera raccomandata inviata dall'amministratore dimissionario è pervenuta presso la sede sociale. La possibilità di prendere conoscenza della raccomandata deve considerarsi equivalente alla sua effettiva conoscenza, specie nel caso in cui la predetta possibilità corrisponda all'esercizio di un dovere d'ufficio da parte del Collegio Sindacale, rimasto non adempiuto.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso depositato il 15.9.1997 da Roggio Luca, Bettella Lorenzo e Zaccariotto Mariano, quali Sindaci della Hi-Fin Spa, con il quale viene chiesta la riforma della determinazione n. 44/97 del Conservatore del registro delle imprese, in quanto la cessazione della carica di Consigliere di amministrazione di Betteto Pierpaolo dovrebbe decorrere dal 28.5.1997 e non dal 13.12.1996, come inteso dell'Ufficio del Registro delle Imprese; sentite le parti; letti gli atti; ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che il termine per la proposizione del ricorso al Giudice del Registro scadeva in giorno festivo (domenica) e che, quindi, esso doveva intendersi prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo;

rilevato che tale termine scadeva dunque il 15.9.1997 e non il 14.9.1997;

rilevato che il ricorso è stato depositato in termini il 15.9.1997;

ritenuto, pertanto, di dover esaminare il merito del ricorso;

ritenuto che l'iscrizione della cessazione della carica dell'amministratore Betteto Pierpaolo debba decorrere dal 13.12.1996, come affermato dal Conservatore del registro delle imprese, e ciò per l'assorbente considerazione per la quale i Sindaci si sono riuniti presso la sede sociale per procedere alla verifica trimestrale il 20.12.1996, in presenza del Presidente del Consiglio di amministrazione, e non hanno provveduto, come avrebbero dovuto per dovere di ufficio, a visionare gli atti della società presso i quali dovevano trovarsi le raccomandate loro inviate dall'amministratore dimissionario presso la stessa sede sociale, ivi pervenute sin dal 13.12.1996, e certamente già note quanto meno al Presidente del Consiglio di amministrazione, che ne era destinatario al pari del Presidente del Collegio sindacale, entrambi presenti alla riunione del 20.12.1996;

ritenuto quindi che la possibilità di prendere conoscenza delle raccomandate debba considerarsi equivalente alla loro effettiva conoscenza, specialmente nel caso di specie, in cui la predetta possibilità corrisponde

all'esercizio di un dovere di ufficio rimasto non adempiuto;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.;

revoca il decreto del 4.11.1997, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso dei Sindaci, perché depositato fuori termine;

rigetta il ricorso proposto il 15.9.1997 da Broggio Luca, Bettella Lorenzo e Zaccariotto Mariano, quali Sindaci della Hi-Fin Spa.

Tribunale di Novara
Giud. Reg. Brambilla

30/12/1998
Ric. Conservatore

Società di capitali - amministratori – dimissioni e nomina del nuovo amministratore – mancata iscrizione al registro imprese – istanza dell'amministratore dimissionario – iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

L'iscrizione di un verbale portante le dimissioni e la nomina degli amministratori di una società, qualora il nuovo amministratore non provveda ad iscriverlo al registro delle imprese, deve essere iscritto d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Il Giudice delle imprese,
ha emesso il seguente

DECRETO

vista la comunicazione del Conservatore del registro delle imprese, avente per oggetto l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della cessazione dalla carica di amministratore unico della Impresa Edilserramenti S.r.l. del sig. Leo Spataro e della nomina ad amministratore unico del sig. Francesco Pette;

rilevato che la segnalazione è stata effettuata con comunicazione dell'amministratore dimissionario in data 16.5.1997 e corredata da estratto notarile conforme dell'assemblea ordinaria dei soci del giorno 30.7.1991 ove si rileva la predetta sostituzione;

che il soggetto obbligato è stato ripetutamente invitato a richiedere l'iscrizione come da r.r. allegate;

che dunque è opportuno procedere all'iscrizione di ufficio non avendovi provveduto nei termini l'organo della società ai sensi di legge;

PQM

visto l'art. 2190 c.c.

ORDINA

l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica di amministratore unico della società Edilserramenti S.r.l. del sig. Leo

Spa-taro, (omissis), e della nomina ad amministratore unico del sig. Francesco Pette.

Tribunale di Torino **26/02/1998**
Giud. Reg. De Crescienzo **Ric. Banfo**

Società di capitali - amministratori – cessazione dalla carica – iscrizione al registro imprese – cancellazione dell'iscrizione – estensione della cancellazione agli altri componenti.

La cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese della cessione dalla carica di Consigliere e Presidente della società avvenuta in assenza delle condizioni di legge, eseguita limitatamente al reclamante, si estende anche agli altri componenti il consiglio di amministrazione della società in quanto ugualmente effettuata in difetto delle condizioni di legge.

Il Giudice,

Letti gli atti del procedimento n. 5663/97;

Visto il ricorso proposto dal sig. Banfo Aldo;

Visto il proprio provvedimento del 6.12.97;

Rilevato che nel giudizio camerale si è costituita la sola società Inser S.p.A. depositando memoria e documenti;

Rilevato che non si è costituita nessuna delle altre persone indicate nel citato provvedimento;

Rilevato che il Tribunale di Torino con proprio decreto del 26.9.1997 ha ordinato al sig. Conservatore del registro delle imprese la “Cancellazione dell'iscrizione della comunicazione depositata presso il registro delle imprese dal dr. Armando Zaccaria, presidente del Collegio sindacale della Infrastrutture & Servizi – Inser S.p.A. in data 3.1.1997, relativa alla cessazione del dr. Pietro Gola dalla carica di Consigliere e Presidente della società con decorrenza 24.12.1996, perché avvenuta in difetto delle condizioni di legge”;

Rilevato che il dr. Aldo Banfo, qui ricorrente, versa nella stessa identica situazione del dr. Pietro Gola, già parte nel procedimento 4037/97 definito con la decisione sopra richiamata;

Rilevato che il Tribunale sostanzialmente ha già pronunciato nella materia oggetto del presente procedimento, sì che non è possibile, per questo giudice, procedere ad un nuovo riesame dello stesso oggetto del contendere, ancorché oggi riproposto da altro componente del consiglio di amministrazione della Infrastrutture & Servizi – Inser S.p.A., attesa l'assoluta identità e inscindibilità delle posizioni sostanziali delle parti stesse;

Rilevato che per le suddette ragioni allo stato non possono trovare accoglimento le argomentazioni della società che si è costituita opponendosi alla richiesta formulata dal ricorrente;

Rilevato che sull'oggetto del contendere pende procedimento avanti alla Corte di Cassazione essendo stato presentato un ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto del Tribunale di Torino, già citato;
Rilevato che il suddetto ricorso non ha sospeso la efficacia esecutiva del detto decreto del Tribunale di Torino;

PQM

Accoglie il ricorso.

Visto l'art. 2191 c.c.

Ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino, in ossequio al disposto del decreto del Tribunale di Torino 26.9.1997 – 1.10.1997, la cancellazione dell'iscrizione della comunicazione depositata presso il registro delle imprese dal dr. Armando Zaccaria, Presidente del Collegio sindacale della Infrastrutture & Servizi – Inser S.p.A. in data 31.1.1997, relativa alla cessazione dei signori Aldo Banfo, Pierandrea Bottero, Elio Faussonne, Valter Michelini dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione della società con decorrenza 24.12.1996, perché avvenuta in difetto di condizioni di legge.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

01/06/1999
Ric. Mello-Grand

Società di capitali - amministratori – cessazione della carica – mancanza della maggioranza nel consiglio di amministrazione – iscrizione al registro imprese – inammissibilità – art. 2385 c.c.

La rinuncia all'incarico ad amministrare, ex art. 2385 del Codice Civile, ha effetto soltanto quando resta in carica la maggioranza del consiglio. Se in un consiglio composto da quattro membri, due di questi si dimettono, non vi è più la maggioranza, per cui le dimissioni dei due consiglieri non avranno effetto prima della ricostituzione del consiglio e solo allora sarà possibile l'iscrizione al registro imprese della domanda di cessazione dalla carica.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il ricorso, presentato da Sergio Mello-Grand nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Food & Beverages Online srl, (omissis), diretto ad ottenere la revoca del rifiuto all'iscrizione della domanda di cessazione di due consiglieri di amministrazione;
osservato che il Conservatore del registro delle imprese ha negato l'iscrizione sul presupposto che le dimissioni dei consiglieri non hanno effetto prima della ricostituzione del consiglio;
rilevato in fatto che il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri e che due soltanto di questi sono dimissionari;

considerato che l'art. 2385 c.c. dispone che la rinuncia all'incarico ad amministrare ha effetto soltanto quando resta in carica la maggioranza del consiglio;

rilevato che tale principio è confermato dall'art. 14 dello statuto sociale, che prevede la decadenza dell'intero consiglio soltanto quando si dimette la maggioranza dei componenti;

ritenuto che la maggioranza in un consiglio di quattro membri non può essere che quella di tre componenti e che pertanto le dimissioni di due consiglieri non hanno effetto immediato;

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

Tribunale di Torino

18/03/1997

Giud. Reg. De Crescienzo

Ric. Gola

Società di capitali - amministratori – dimissioni della maggior parte del consiglio – clausola “simul stabunt simul cadent” – decadenza intero consiglio di amministrazione.

In base alla clausola “simul stabunt simul cadent”, legittima espressione dell'autonomia privata, il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Il Giudice,

Visti gli atti del procedimento n. 251/97

Visto il ricorso proposto dal sig. Gola Piero Giovanni ai sensi degli artt. 2190 e 2191 c.c.

Rilevato che appare opportuno, alla luce anche del disposto di cui all'art. 2191 c.c. che la società Inser Spa, (omissis), faccia pervenire le proprie osservazioni in merito a quanto richiesto ed esposto dalla parte ricorrente;

Rilevato che appare altresì opportuno che al fascicolo sia allegata copia della comunicazione depositata presso il Registro delle Imprese dal sig. Armando Zaccaria, presidente del Collegio Sindacale, in data 3.1.1997 e protocollata in sede di presentazione con il n. 97/00000612/01;

Rilevato che appare altresì opportuno che il sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino sia informato del contenuto del ricorso, per quanto di sua eventuale competenza alla luce del disposto di cui all'art. 2409 c.c.

PQM

Ordina che il sig. Cancelliere del Tribunale

1) comunichi copia del ricorso e del presente provvedimento alla Infrastrutture & Servizi – Inser Spa, perché faccia pervenire a questo ufficio eventuali osservazioni scritte in merito al ricorso medesimo entro il termine

- di gg. 30 dalla comunicazione;
- 2) acquisisca presso il competente Conservatore del registro delle imprese copia della comunicazione depositata presso il Registro delle Imprese dal sig. Armando Zaccaria, presidente del Collegio Sindacale, in data 3.1.1997 e protocollata in sede di presentazione con i n. 97/00000612/01;
 - 3) comunichi al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, copia del presente ricorso e relativi allegati.
-

Il Giudice del Registro,
Letti gli atti del procedimento n. 251/97

OSSERVA

Con il ricorso ex art. 2191 c.c. il dr. Piero Giovanni Gola, nella sua qualità di ex consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Infrastrutture & Servizi – Inser Spa ha proposto reclamo contro l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con il quale il Collegio Sindacale della prefata società aveva comunicato la cessazione dalla carica dell'intero consiglio di amministrazione, per non essere sussistenti le condizioni di legge. Nel contempo il ricorrente, ex art. 2190 c.c. chiedeva che questo giudice del registro delle imprese invitasse "il collegio sindacale – ai sensi dell'art. 2385, terzo comma c.c. - a depositare presso il registro delle imprese, la comunicazione portante la cessazione con effetto dal 31.12.96 del ricorrente dalla carica di consigliere (nonché di presidente del consiglio di amministrazione); ciò con la massima urgenza".

Con proprio decreto questo giudice, alla luce dei fatti esposti dal ricorrente disponeva:

- 1) la contestazione dei fatti di cui al ricorso alla parte società Inser Spa
- 2) l'acquisizione di copia degli atti e dei documenti afferenti alle iscrizioni denunciate di irregolarità;
- 3) la comunicazione di copia degli atti al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto di sua eventuale competenza ex art. 2409 c.c.

Seguivano quindi:

- 1) nuova memoria con la quale il ricorrente rappresentava l'essere venuto meno l'estremo della urgenza atteso l'atteggiamento assunto dal socio pubblico della Inser Spa;
- 2) trasmissione degli atti da parte del Conservatore del registro delle imprese;
- 3) memoria con documenti prodotta dalla parte resistente con la quale venivano confutate le tesi del ricorrente e veniva richiesta la reiezione del ricorso e l'invio degli atti al sig. Pubblico Ministero.

La questione sollevata dal ricorrente ruota intorno alla concreta applicazio-

ne dell'art. 16 IV dello Statuto della società Inser Spa, che recita: *“Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per le nuove nomine”*.

Prima di affrontare la questione giuridica occorre fare una breve cronistoria dello svolgimento dei fatti:

- a) in data 24.4.1996 l'assemblea della Inser Spa nominava quali componenti del consiglio di amministrazione i sigg.ri: Roberto Gallo, Aldo Banfo, Pierandrea Bottero, Elio Faussone, Valter Michelini.
- b) In data 27.9.1996, a seguito delle dimissioni del sig. Roberto Gallo, il consiglio di amministrazione cooptava quale consigliere e presidente della Inser Spa il sig. Gola Piero Giovanni (ex art. 2386 c.c.).
- c) In data 5.12.1996 il Consiglio di amministrazione deliberava la convocazione dell'assemblea della società per: 1) la nomina di un amministratore in sostituzione del sig. Roberto Gallo; 2) la nomina di un componente del collegio sindacale; 3) l'assunzione della deliberazione dell'aumento del capitale sociale da 2 a 5 miliardi.
- d) L'assemblea di cui sopra non poteva essere regolarmente tenuta né il 19.12.1996 né il 24.12.1996 attesa la assenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
- e) In data 24.12.1996 i sigg.ri Valter Michelini, Elio Faussone, Pierandrea Bottero, nella loro veste di componenti del consiglio di amministrazione della Inser Spa presentavano le proprie dimissioni inviando, in tal senso, al presidente del consiglio di amministrazione della società, tre telegrammi spediti rispettivamente alle ore 12.16 – 12.17 – 12.19 del 24.12.1996.
- f) L'assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il 30.12.1996, andava deserta.
- g) L'assemblea tenutasi in data 31.12.1996 provvedeva quindi alla nomina di un nuovo componente del collegio sindacale in sostituzione di uno dei dimissionari.
- h) In data 3.1.1997 il presidente del Collegio sindacale depositava presso il registro delle imprese la comunicazione della decadenza dalla carica di consigliere del sig. Gola con effetto dal 24.12.1996 ritenendosi che a quella data, per effetto dell'applicazione del citato articolo 16 dello statuto societario si fosse determinata la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione (risultando dimissionario la maggioranza dello stesso).

MOTIVI DELLA DECISIONE

In questa sede non può essere messa in discussione la validità della clausola di cui all'art. 16 IV comma dello statuto della società Inser Spa, e ciò sotto due diversi ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo il Giudice del registro delle imprese non può svolgere al-

cun sindacato su clausole societarie che siano già state oggetto di vaglio e di valutazione di legittimità da parte del Tribunale in sede di giudizio di omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

2) In secondo luogo la giurisprudenza costante ritiene perfettamente legittime le c.d. clausole “*simil stabunt simul cadent*” fra le quali può essere fatta rientrare quella oggetto di vaglio del presente giudizio (in tal senso fra le ultime v.: “la clausola *simul stabunt simul cadent* costituisce una legittima espressione dell'autonomia privata, non solo nel caso in cui si subordini la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione al venir meno della maggioranza degli amministratori, ma anche quando faccia dipendere tale decadenza dal venir meno di una minoranza”. Corte appello Torino 1 luglio 1991, Giur. It. 1992, I, 2, 27).

Infatti le c.d. clausole “*simil stabunt simul cadent*” costituiscono un legittimo atto di autonomia privata essendo poste a tutela di apprezzabili interessi sociali; tali clausole, inoltre devono essere considerate valide ed immediatamente produttive di effetti sia che subordinino la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione al venir meno della maggioranza degli amministratori sia che la facciano conseguire al venir meno di una minoranza (in tale senso v.: Tribunale Milano 22 dicembre 1989, Giur. It. 1990, I, 2, 225 e in Giur. merito 1990, 713; Riv. dir. comm. 1990, II, 235; e nello stesso senso v. anche: Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1990 n. 2197, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3 Dir. fall. 1990; II, 992).

Pertanto, ritenuta la validità della clausola “*simil stabunt, simul cadent*” in generale e di quella di cui all'art. 16 dello statuto della società Inser Spa, rileva accertare quale sia il suo concreto modo di atteggiarsi e, conseguentemente, se l'iscrizione della comunicazione operata dal Presidente del Collegio della Inser Spa presso il registro delle imprese sia corretta.

Secondo l'assunto del ricorrente l'effetto del succedersi delle dimissioni avvenuto a distanza di pochi minuti l'una dell'altra, ad opera della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione avrebbe comportato, ex art. 2385 c.c., l'effettiva cessazione della carica del consigliere Valter Michelini e la prorogatio degli altri (sigg.ri Elio Fausson e Pierandrea Bottero) fino alla data della loro effettiva sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti del consiglio di amministrazione ad opera dell'assemblea. Se così fosse, dovrebbe ritenersi la illegittimità della iscrizione operata dal Presidente del Collegio sindacale presso il registro delle imprese, in quanto la data del 24.12.1996 dovrebbe essere rettificata con quella in cui gli amministratori della società sono effettivamente cessati dalle cariche sociali (cioè nel momento in cui sono stati effettivamente sostituiti dal nuovo consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea della società).

Peraltro l'iscrizione effettuata appare comunque corretta.

Infatti la clausola “*simil stabunt simul cadent*” è congegnata in modo tale

che non possa darsi luogo in alcun modo alla prorogatio del consiglio di amministrazione ex art. 2385 c.c. perché, in caso contrario ne sarebbe violato lo spirito e la finalità. Infatti questo tipo di clausola permette di procedere ad una generale sostituzione dell'intero consiglio di amministrazione mantenendo inalterati i rapporti interni alla società frutto dell'equilibrio assunto nell'ambito della compagine assembleare. Il principio per esempio può essere ritenuto particolarmente corretto in società a capitale misto (come nel caso di specie), perché in tale modo è possibile mantenere all'interno del consiglio di amministrazione equilibri che potrebbero essere pregiudicati qualora, dimissionaria una parte dei consiglieri, si dovesse tenere, per effetto della prorogatio ex art. 2385 c.c., in carica altra parte del consiglio di amministrazione.

Nel caso di specie si deve ritenere che, verificatesi le dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla sequenza cronologica in cui ciò sia avvenuto, siano contestualmente decaduti anche i consiglieri non dimissionari con conseguente necessaria applicazione della disciplina di cui al IV^a dell'art. 2386 c.c. e non già di quella di cui all'art. 2385 c.c.

Pertanto, atteso che in data 24.12.1996 si sono verificate le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, in quella stessa data si è verificata la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione della società Inser Spa per effetto della disposizione di cui all'art. 16 dello Statuto sociale. Conseguentemente l'iscrizione operata dal Presidente del Collegio sindacale presso il registro delle imprese appare pienamente legittima e corretta appare l'indicazione della data dalla quale devono essere fatti decorrere gli effetti della cessazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

La soluzione alla quale si perviene comporta la reiezione della domanda principale del ricorso nonché di quella subordinata.

Ogni altra doglianza sollevata dal ricorrente in ordine alla correttezza e dalla fedeltà di quanto riportato nei registri e nei verbali assembleari esula dalle competenze di questo giudice.

Attesa anche la richiesta formulata dalla parte resistente, si ritiene che copia degli atti debba essere trasmessa al sig. Procuratore della Repubblica a completamento degli atti che già sono stati trasmessi.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza: respinge il reclamo.

Tribunale di Torino
Giud. Rel. Scotti

26/09/1997
Ric. Gola

Società di capitali - amministratori – dimissioni della maggior parte del consiglio – regola “*simul stabunt simul cadent*” – termine di decorrenza della cessazione degli amministratori rimasti – art. 2385 co. 1, 2^a parte.

*Nel caso di dimissioni della maggior parte del consiglio, la regola “*simul stabunt simul cadent*” determina un’efficacia differita e postergata della decadenza dei Consiglieri rimasti. Vale dunque il principio generale della prorogatio nella carica dei titolari dell’organo sino all’avvenuta sostituzione ex art. 2385 co. 1, 2^a parte, per chiare finalità di continuità di gestione della persona giuridica.*

Il Tribunale (omissis),
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento 4037 R.G.V. 1997 ex art. 2192 c.c. promosso dal dott. Piero Giovanni Gola avverso il decreto 18-28.3.1997 del Giudice del Registro delle Imprese, relativo alla società “*Infrastrutture e Servizi – Inser s.p.a.*”;

Il Tribunale

letti gli atti del procedimento ed in particolare gli atti del procedimento di prime cure, il provvedimento reso dal Giudice del registro delle imprese, il ricorso depositato il 31.7.1997 dal dott. Gola e la memoria difensiva depositata il 17.9.1997 dalla Inser s.p.a.,

viste le conclusioni assunte dal Pubblico Ministero con nota 14.8.1997 nel senso della conferma dell’impugnato provvedimento,

visto l’art. 2192 c.c.,

osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 10.1.1997 il dott. Piero Giovanni Gola nella qualità di ex Consigliere e Presidente di amministrazione della s.p.a. Infrastrutture & Servizi – Inser (di seguito, semplicemente Inser) impugnava ai sensi dell’art. 2191 c.c. l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto con cui il Collegio Sindacale della società aveva comunicato la cessazione dalla carica dell’intero Consiglio di amministrazione, ritenendo insussistenti le condizioni di legge. Chiedeva al contempo che il Giudice del registro invitasse il Collegio Sindacale a depositare la comunicazione portante la cessazione con effetto dal 31.12.1996 del Gola stesso dalla carica di Consigliere e Presidente della società, il tutto con la massima urgenza.

In seguito a provvedimento del Giudice del registro veniva costituito il contraddittorio con la Inser, che depositava memoria difensiva e veniva acquisita documentazione.

Con provvedimento reso il 18-28.3.1997 il Giudice respingeva il ricorso proposto dal dott. Gola.

In data 30.5.1997 il Pubblico Ministero apponeva il visto, rinunciando a proporre il reclamo.

In data 23.7.1997 il ricorrente prendeva visione in cancelleria del provvedimento.

Con ricorso depositato in data 31.7.1997 il dott. Gola impugnava dinanzi al Tribunale il provvedimento del Giudice del registro insistendo per la revoca dell'iscrizione *de qua* e per la formulazione di espresso invito all'organo amministrativo a depositare per l'iscrizione presso il registro delle imprese della comunicazione portante la cessazione del Gola delle cariche ricoperte (di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione) solo con effetto dal 31.12.1996.

La Inser depositava proprie osservazioni scritte in data 17.9.1997 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità (per la proposizione intempestiva) o la reiezione del reclamo e la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive in esso contenute.

Il Pubblico Ministero, per parte sua, concludeva per la conferma del provvedimento impugnato.

1) *La tempestività del gravame presentato dal dott. Gola*

La difesa della Inser ha sostenuto l'intempestività e la conseguente inammissibilità del gravame proposto dal dott. Gola avverso il decreto del Giudice del registro del 18-28.3.1997 con riferimento al termine di 15 giorni accordato dall'art. 2192 c.c., decorrente dalla "comunicazione" del provvedimento.

La Inser afferma che il dott. Gola aveva acquisito, in linea di fatto, effettiva e piena conoscenza del provvedimento del Giudice, in data anteriore al 4.4.1997, data in cui era apparso un articolo sul "Corriere di Chieri", intitolato "*Ha perso il ricorso l'ex Presidente Gola*" che già attribuiva la seguente dichiarazione: "*Ho premesso di non commentare. La sentenza non entra nel merito del ricorso: non sono stati affrontati i problemi posti. Mi è stato insomma messo il bavaglio! Qui si sono verificati meccanismi che non mi appartengono, e qui mi fermo*".

Secondo la Inser l'articolo prova il fatto storico della dichiarazione, la dichiarazione prova il fatto storico della conoscenza da parte del dott. Gola del contenuto concreto del provvedimento e tale conoscenza infine va ritenuta fatispecie equipollente alla comunicazione del provvedimento ai fini della decadenza ai sensi dell'art. 2192 c.c.

Tale impostazione non può assolutamente essere condivisa in nessuno dei tre necessari passaggi logici.

In primo luogo, l'art. 2192 c.c. individua quale *dies a quo* del termine per impugnare quello della rituale "comunicazione" del provvedimento del Giudice, in puntuale analogia con quanto disposto dalla norma generale dell'art. 739 c.p.c.

La materiale conoscenza del provvedimento non può affatto essere equiparata al fatto processualmente rilevante dell'eseguita comunicazione, che, realizzando la conoscenza legale dell'atto, fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di impugnazione.

Si verte, del resto, in tema di disposizioni preclusive del diritto di azione giurisdizionale e meritevoli pertanto di stretta interpretazione. D'altra parte, in materia di interpretazione dell'art. 739 c.p.c. (norma generale di cui l'art. 2192 è adeguamento al caso di specie) la giurisprudenza consolidata è schierata nel senso che la conoscenza di fatto del provvedimento non può essere equiparata alla rituale comunicazione ai sensi degli artt. 136 e 45 disp. att. c.p.c.: cfr. Cass. 14.5.1962 n. 1003; App. Catania 22.6.1967, Giur. it., 1967, I, 2, 782; App. Venezia 11.1.1986, Soc. 1986, 1120.

Altro discorso è che la comunicazione sia eseguita in forma diversa da quella prescritta, purché idonea allo scopo di conferire la legale conoscenza dell'atto e purché quindi vi sia l'intervento del Cancelliere, sia assicurata la certezza della data e la prova della conoscenza dell'atto (cfr. Cass. 5.8.1964 n. 2239), cosa in buona sostanza avvenuta con la dichiarazione di presa visione e comunicazione apposta dal ricorrente in calce all'originale del provvedimento in data 23.7.1997.

In secondo luogo, l'articolo giornalistico non costituisce affatto prova delle dichiarazioni attribuite al dott. Gola, neppure unitamente alla deduzione della Inser in ordine alla carenza di smentite da parte del ricorrente (fatto questo del tutto indimostrato né dimostrabile nell'ambito del presente procedimento), ma semmai ne rappresenta un mero ed insufficiente indizio.

In terzo luogo, dalle dichiarazioni attribuite al dott. Gola non si evince affatto la conoscenza del provvedimento perché, a prescindere dalle aspre valutazioni critiche, in esse si sostiene che il provvedimento non sarebbe entrato nel merito del ricorso (rilievo questo del tutto inesatto dal momento che il Giudice del registro ha proceduto effettivamente ad esaminare la materia in contestazione e cioè il momento di efficacia della cessazione della carica, dissentendo dall'opinione propugnata dal dott. Gola).

Il ricorso presentato in data 31.7.1997 e quindi nel termine di 15 giorni dal 23.7.1997 va quindi reputato tempestivo e ammissibile.

2) *L'oggetto di cognizione*

È opportuno puntualizzare che l'oggetto della cognizione devoluta nella presente sede di impugnazione ex art. 2192 c.c. all'adito Tribunale è circoscritto alla sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione nel registro delle imprese della comunicazione di decaduta dalla carica di Presidente e Consigliere del dott. Gola con effetto dal 24.12.1996.

Non sono quindi affatto pertinenti gli ampi stralci di trattazione del reclamo presentato dal dott. Gola dedicati al contesto societario in cui la vicenda oggetto di iscrizione si inserisce, alle presunte motivazioni attribuite ai vari protagonisti della vicenda e infine agli sviluppi successivi.

L'unica questione che assume rilevanza nella presente sede concerne il momento in cui il dott. Gola è cessato dalle cariche sociali ricoperte che le parti contrapposte, sulla scorta di una differente ricostruzione normativa collocano rispettivamente al 24 ovvero al 31.12.1996 (data dell'assemblea che non ha provveduto alla conferma del Consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, c.c.).

3) *Sintesi cronologica dei fatti rilevanti*

Giova alla comprensione una breve sintesi cronologica riepilogativa dei fatti rilevanti per la decisione:

- a) in data 24.4.1996 l'assemblea Inser nominava quali componenti del Consiglio di amministrazione i signori Roberto Gallo, Aldo Banfo, Pierandrea Bottero, Elio Faussone, Valter Michelini;
- b) in data 18.11.1996, in seguito a dimissioni del sig. Gallo, il Consiglio di amministrazione cooptava quale Consigliere e Presidente il dott. Piero Giovanni Gola;
- c) in data 5.12.1996 il Consiglio di amministrazione deliberava la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 30-31.12.1996, tra l'altro per provvedere alla sostituzione di Roberto Gallo con la nomina di un Consigliere e Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) in data 24.12.1996 i signori Michelini, Faussone e Bottero presentavano le rispettive dimissioni dalla carica ricoperta di Consigliere di amministrazione della società con distinti telegrammi inoltrati alle ore 12.16, 12.17, e 12.19;
- e) in data 30.12.1996 in prima convocazione l'assemblea andava deserta, mentre il successivo giorno 31 in sede ordinaria nulla deliberò in ordine alla nomina di un Consigliere in sostituzione del dimissionario Roberto Gallo;
- f) in data 3.1.1997 il Presidente del Collegio sindacale, dott. Armando Zaccaria, depositava presso il registro delle imprese la comunicazione della decadenza dalla carica di Consigliere del dott. Gola con effetto dal 24.12.1996, ritenendo che da tale data per effetto dell'applicazione dell'art. 16, 4° comma, dello Statuto sociale si fosse determinata la decadenza con effetto immediato dell'intero Consiglio di amministrazione;
- g) in data 28.1.1997 l'assemblea Inser provvedeva alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

4) *L'interpretazione dell'art. 16, 4° comma dello Statuto Inser*

La decisione della questione proposta con il reclamo del dott. Gola non può prescindere dalla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 16, 4° comma, dello Statuto della Inser Spa.

Tale articolo recita:

“L'Amministrazione della Società è affiata ad un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 9, secondo la determinazione che vien fatta dall'Assemblea degli Azionisti.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina”.

La clausola contenuta nel riportato 4° comma dell'art. 16 configura inequivocabilmente un meccanismo del tipo *“simul stabunt simul cadent”*, preordinato ad evitare la permanenza in carica dei Consiglieri di amministrazione quando, per varie ragioni venga ad alterarsi l'equilibrio precedente fra i componenti dell'organo collegiale quale originariamente espresso nella deliberazione assembleare di nomina.

La clausola *“simul stabunt simul cadent”* ha la funzione di assicurare all'assemblea un maggior controllo sulla composizione del Consiglio di amministrazione sul presupposto che la nomina dell'organo di gestione esprima un'investitura fiduciaria da parte dei soci non tanto nella somma quanto nella sintesi delle capacità dei singoli amministratori contestualmente designati (cfr. Cass. 16.3.1990 n. 2197).

Dopo alcune iniziali oscillazioni (che per vero avevano riguardato, più che altro l'ipotesi in cui il meccanismo operasse anche a fronte del venir meno di una minoranza di consiglieri), la giurisprudenza può dirsi ora del tutto consolidata nel ritenere la perfetta validità della clausola quale espressione di interessi meritevoli di tutela e non confligente con alcuna disposizione positiva del nostro ordinamento: cfr. anche Cass. 20.11.1987 n. 8551 e Cass. 4.3.1994 n. 2144; App. Milano 27.9.1983 in *Giust. civ.* 1984, I 565; Trib. Milano 22.12.1989, in *Foro It.*, 1990, I, 1704; Trib. Milano 26.4.1990, *Soc.* 1990, 1328; App. Torino 1.7.1991, in *Giur. it.* 1992, I, 2, 27; Trib. Milano 6.4.1995 in *Giur. it.* 1996, I, 2, 514.

Nella presente fattispecie nessuna delle parti contesta la validità della clausola in parola, men che meno lo stesso ricorrente, che ha avuto cura di ribadire puntigliosamente tale sua posizione nel ricorso volto al gravame; né comunque, come osservato dal Giudice del registro, sarebbe consentito nella presente sede non contenziosa la valutazione della nullità di una clausola già positivamente passata al vaglio del controllo preventivo di legittimità del Tribunale.

Ciò che rileva piuttosto è la determinazione della corretta interpretazione della clausola per stabilire il momento di efficacia della cessazione dalla carica del dott. Gola fra le due contrapposte soluzioni prospettate dal ricorrente e dalla Inser, prima tramite il Presidente del Collegio Sindacale e poi tramite i suoi nuovi organi amministrativi.

L'autonomia contrattuale, espressa nella redazione degli statuti societari, annovera differenti tipologie del meccanismo riconducibile alla clausola *“simul stabunt simul cadent”*, diversamente caratterizzata a seconda del numero di amministratori la cui cessazione provoca l'effetto sulla posizione dei superstiti, ovvero a seconda del tipo di effetto consequenziale (la decadenza automatica dalla carica ovvero l'equiparazione ai dimissionari dei consiglieri superstiti, oppure semplicemente il loro obbligo di convocare un'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio).

Appare evidente (e costituisce affermazione usuale in tutta la giurisprudenza di merito occupatasi di tali questioni) che una posizione circa il momento di efficacia della cessazione dei consiglieri superstiti, non può essere assunta in linea generale ma deve invece tener conto della concreta particolarità della clausola espressa dalla privata autonomia nel caso di specie.

Nella fattispecie il menzionato art. 16, 4 comma, non considera affatto automaticamente e immediatamente decaduto l'intero Consiglio dal momento che la disposizione si limita a stabilire che anche i Consiglieri superstiti si intenderanno dimissionari (*“l'intero Consiglio s'intenderà dimissionario”*).

Il Tribunale ritiene che la corretta interpretazione della clausola non possa condurre che alla conclusione dell'efficacia differita e postergata della decadenza dei Consiglieri superstiti, sia alla luce della lettera e della *ratio* della disposizione, sia in ossequio ai principi generali della materia societaria.

Quanto all'analisi strettamente testuale della disposizione va rimarcato come il 4° comma disputato non parli affatto di decadenza ma si limiti a considerare dimissionario l'intero Consiglio: la norma, in buona sostanza, equipara *quoad effectum* la fattispecie del venir meno (per dimissioni o altre cause) della maggioranza dei consiglieri a quella delle dimissioni (rinuncia ex art. 2385 c.c.) dei Consiglieri superstiti.

La volontà delle parti trasfusa nella clausola collega cioè al venir meno della maggioranza dei Consiglieri lo stesso effetto giuridico che scaturisce

dalle dimissioni dei superstiti.

Ed allora trova piena applicazione la norma generale di cui all'art. 2385, 1° comma c.c., secondo cui le dimissioni (o la rinunzia, se si preferisce) di un Consigliere hanno effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, mentre, in caso contrario, acquista efficacia solo dal momento in cui sia stata ricostituita la maggioranza consiliare con l'accettazione dei nuovi amministratori.

La norma in parola, unitamente al 2° comma dello stesso articolo in tema di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, codifica pertanto *in subiecta materia* il principio generale della *prorogatio* nella carica dei titolari dell'organo sino all'avvenuta sostituzione per evidenti finalità di continuità di gestione della persona giuridica.

Poiché dopo le dimissioni del Consigliere Gallo e la cooptazione come Consigliere e Presidente del dott. Gola, in data 24.12.1996 hanno contemporaneamente rassegnato le rispettive dimissioni i Consiglieri Michelini, Bottero e Faussone, è venuta a mancare la maggioranza degli amministratori originari e quindi si è prodotto in forza della clausola statutaria l'ulteriore effetto giuridico dell'equiparazione a dimissionari anche dei residui consiglieri Banfo e Gola (cooptato).

Non pare che sia possibile seguire il ricorrente nella sua tesi circa la differenziazione delle posizioni dei tre dimissionari del 24.12.1996 sulla base del differente momento di invio del telegramma di rinunzia. In effetti, trattandosi di comunicazione recettizia ex art. 1334 c.c., le dimissioni hanno prodotto effetto solo dal momento in cui sono pervenute a conoscenza del destinatario e ciò è avvenuto contemporaneamente, come par ovvio e presumibile stante l'irrisorio scarto temporale, e come del resto confermano la dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio Sindacale nella riunione del 31.12.1996 (doc. 4 di parte resistente) secondo cui egli aveva rinvenuto nella mattinata del 30.12.1996 nella propria buca delle lettere tre telegrammi.

La contestualità delle tre rinunce fa sì che per tutti e tre i Consiglieri dimissionari Michelini, Bottero e Faussone venisse ad operare il meccanismo di *prorogatio* sancito dall'art. 2385 c.c., 1° comma, 2^a parte e che analogo effetto conseguisse in via derivata in virtù della clausola anche per i restanti Consiglieri.

Non diversa è la conclusione a cui si perviene avuto riguardo allo spirito della clausola in esame.

Se infatti lo scopo della disposizione è quello di provocare l'intervento dell'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, evitandosi che attraverso il meccanismo della cooptazione venga progressivamente snaturato l'iniziale rapporto di corrispondenza fiduciaria tra assemblea e organo gestorio, par chiaro che la soluzione propugnata tutela in modo

del tutto efficace la rappresentata esigenza dal momento che l'organo amministrativo operante in regime di *prorogatio* coincideva perfettamente con quello che sin allora aveva governato la società in presunta armonia con la volontà degli azionisti.

Tale ragionamento potrebbe non valere in un'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui le dimissioni o comunque gli eventi interruttivi colpiscono progressivamente i Consiglieri, in guisa che il ridotto organo collegiale operante in regime di *prorogatio* sia composto secondo percentuali rappresentative diverse da quelle originarie.

Siffatta situazione comunque anche in tale ipotesi (diversa da quella qui esaminata) avrebbe una durata temporalmente assai ridotta, ossia il tempo di convocazione dell'assemblea e corrisponderebbe alla volontà espressa nello statuto di considerare meramente "dimissionari i superstiti".

Infine, e conclusivamente sul punto, va rilevato che non vi è affatto motivo di reputare sia pure per il breve periodo anteriore alla convocanda assemblea, più aderente agli equilibri societari la compagine gestoria rappresentata dai sindaci rispetto a quella rappresentata dagli amministratori superstiti.

Infine l'interpretazione propugnata dalla Inser entra in rotta di collisione con due importanti principi della nostra legislazione societaria:

- da un lato, e innanzitutto, con il principio di continuità dell'azione dell'organo amministrativo, garantita attraverso l'istituto della *prorogatio* (nonché della cooptazione) destinato a garantire la perdurante continuità dell'efficienza amministrativa e dell'operatività della società, secondo uno schema logico-giuridico (e cioè quello della permanenza nelle funzioni del titolare di un organo di una persona giuridica sino alla sua avvenuta sostituzione) che trova accoglimento in tutto l'ordinamento giuridico, non solo civistico (si pensi, quantomeno, al diritto amministrativo e costituzionale);
- dall'altro, e comunque, con la natura residuale ed eccezionale dell'assunzione di funzioni amministrative da parte del Collegio sindacale ex art. 2386, ult. comma c.c. che la legge riserva esclusivamente all'ipotesi in cui vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori.

La norma evidentemente considera l'ipotesi residuale in cui il meccanismo della *prorogatio* non permetta di assicurare la continuità della gestione sociale (per esempio in caso di morte o incapacità fisica o giuridica degli amministratori), non a caso utilizzando il verbo "cessare" e non citando l'ipotesi di dimissioni, e procede ad individuare un organo sussidiariamente investito dei poteri gestori di ordinaria amministrazione.

La legittimazione sostitutiva del Collegio sindacale ha peraltro natura eccezionale e residuale, come espressamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 2.10.1978 n. 4369), e rappresenta una sorta di valvola di sicurezza dell'ordinamento societario, essendo evidentemente una soluzione del tutto

straordinaria la devoluzione di poteri diretti di gestione ad un organo cui per legge è affidata, anche nell'interesse pubblico, una fondamentale funzione di controllo.

L'applicabilità della disciplina in parola ex art. 2487 c.c. anche alla società a responsabilità limitata (in cui il collegio sindacale può anche mancare) rende ulteriormente evidente la natura eccezionale e residuale della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2486 c.c.

La soluzione prospettata trova riscontro anche in puntuali precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Milano (Trib. Milano 5.10.1987, *Giur. merito* 1990, 811; Trib. Milano 11.9.1995, *Foro it.* 1996, I, 2, 514); la giurisprudenza richiamata dalla difesa della Inser riguarda viceversa fattispecie legate all'interpretazione di clausole che prevedevano la decadenza automatica e non già il mero effetto delle dimissioni dei consiglieri superstiti (fra queste l'importante ordinanza Trib. Milano 22.12.1989 in *Foro it.* 1990, I, 1704).

Ancora una volta assume rilievo la distinzione più volte accuratamente sottolineata nelle memorie del reclamante fra il concetto di dimissioni e quello di decadenza che costituisce il reale *punctum dolens* della questione dibattuta.

Né può trascurarsi l'ultimo rilievo del reclamante secondo cui la diversa soluzione finirebbe assurdamente con il privilegiare dal punto di vista della *prorogatio* l'amministratore scorretto che non si è curato di convocare l'assemblea per il rinnovo delle cariche rispetto all'amministratore la cui cessazione sia stata provocata in via derivata solo dalle dimissioni altrui.

In senso contrario a quanto sin qui esposto, non merita consenso l'argomento utilizzato dai Sindaci a sostegno della interpretazione da essi sostenuta nel verbale di riunione del 31.12.1996, basato sul dato letterale dell'impersonale particella "si" utilizzata nel testo del 4° comma dell'art. 16 per indicare il soggetto responsabile della convo-cazione assembleare.

Il valore dell'argomento è assai ridotto, tanto più che l'espressione neutra così adoperata non consente affatto di attribuire l'attività al Collegio sindacale, ma tutt'al più di mantenere una qualche incertezza soggettiva sull'autore della convocazione.

L'uso del "si" impersonale appare obiettivamente privo di particolare significato, specie se considerato in relazione al comma precedente, ad esempio, laddove l'impersonalità del "si provvede" non ha certo la funzione di sottendere particolari qualificazioni soggettive dell'agente.

Sembra quindi logico ritenere che la neutralità dell'espressione intenda tener conto dell'incertezza del soggetto agente, che può essere l'intero Consiglio o solo alcuni amministratori superstiti in regime di *prorogatio*

a seconda delle caratteristiche degli eventi interruttivi e del loro sviluppo cronologico.

5) *Le richieste del ricorrente*

La prima richiesta formulata dal ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.

Pertanto in riforma dell'impugnato decreto va ordinata la cancellazione dell'iscrizione effettuata su comunicazione 3.1.1997 del Presidente del Collegio sindacale, avvenuta senza che esistessero le condizioni di legge.

Il reclamante chiede altresì che in applicazione dell'art. 2190 c.c. il Tribunale inviti l'organo amministrativo della Inser a depositare per l'iscrizione presso il registro delle imprese la comunicazione portante la cessazione con effetto dal 31.12.1996 del ricorrente dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di amministrazione.

La richiesta non è accoglibile perché l'intervento del Tribunale ex art. 2192 è previsto solo contro i provvedimenti resi dal Giudice del registro a norma degli artt. 2190 e 2191 c.c., mentre il provvedimento ex art. 2191 c.c. del Giudice del registro sollecitato in via diretta dal reclamante, presuppone pur sempre, stando alla lettera dell'art. 2190 c.c. un preventivo invito con lettera raccomandata rivolto dall'Ufficio del Registro all'imprenditore.

6) *Le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso per reclamo (omissis).*

PQM

Il Tribunale,

a) in accoglimento del reclamo proposto dal dott. Piero Giovanni Gola, in riforma del provvedimento adottato dal Giudice del registro delle imprese con decreto 18 - 28.3.1997, portato a conoscenza del ricorrente in data 23.7.1997, ordina la cancellazione dell'iscrizione della comunicazione depositata presso il registro delle imprese dal dott. Armando Zaccaria, presidente del Collegio Sindacale della Infrastrutture & Servizi – Inser s.p.a. in data 3.1.1997, relativa alla cessazione del dott. Piero Giovanni Gola dalla carica di Consigliere e Presidente della società con decorrenza 24.12.1996, perché avvenuta in difetto delle condizioni di legge;

b) dichiara inammissibile per difetto di preventivo invito da parte dell'Ufficio l'istanza volta alla formulazione di invito al deposito per l'iscrizione della comunicazione portante la cessazione con effetto dal 31.12.1996 del dott. Gola dalla carica di Consigliere e Presidente della

società;

c) ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti o offensive contenute nel ricorso per reclamo depositato il 31.12.1997: (omissis).

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

23/03/1998
Ric. Andreani

Società di capitali - amministratori - dimissioni - istanza dell'amministratore di iscrizione delle proprie dimissioni al registro imprese - legittimità.

L'amministratore di una società di capitali, dimessosi dal consiglio di amministrazione, qualora resti in carica la maggioranza del consiglio, è legittimato a chiedere l'iscrizione delle proprie dimissioni al registro imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letta l'istanza presentata il 30.5.1997 da Patrizia Andrani al Conservatore del registro delle imprese di Milano, diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro delle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della Berthold Sistemi Integrati srl;
preso atto della difesa del Presidente del Consiglio di amministrazione Alfred Havranek e sentito Robert Zoelly, legale rappresentante del socio unico Scangraphic Sistemi Integrati A.G.;
sciogliendo la riserva assunta in data odierna;
osservato che risulta pacifico che le dimissioni presentate il 4.8.1995 da Patrizia Andreani sono state accettate dal consiglio di amministrazione, che ha continuato a funzionare nelle persone degli altri due consiglieri, Alfred Havranek e Bernard Jollivet, in virtù del disposto dell'art. 18 dello statuto, secondo il quale il consiglio si intende decaduto soltanto quando viene a mancare più della metà dei consiglieri in carica;

PQM

visto l'art. 2190 c.c.

ordina l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano delle dimissioni di Patrizia Andreani dalla carica di consigliere di amministrazione della Berthold Sistemi Integrati srl, a far tempo dal 4.8.1995.

Tribunale di Torino
Giud. Reg. De Crescienzo

30/06/1998
Ric. Gilardini

Società di capitali - amministratori - dimissioni - mancata iscrizione al registro delle imprese - iscrizione d'ufficio - art. 2190 c.c.

L'atto di dimissioni di un amministratore deve essere iscritto al registro imprese anche per la precipua esigenza che i terzi siano messi in condizione di conoscere le vicende della società e pertanto, qualora la società non provveda, l'amministratore dimissionario, può ottenere l'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice,

Letti gli atti del ricorso 1682/98

Rilevato che il sig. Maurizio Emprin Gilardini ha presentato con raccomandata le proprie dimissioni dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società Montemilne srl, mediante raccomandata inviata ritualmente alla società in data 28.11.1997;

Rilevato che la società non ha provveduto alle prescritte annotazioni presso il registro delle imprese di Torino;

Rilevato che del fatto è stata formulata contestazione da parte di questo giudice;

Rilevato che nei termini non sono state formulate osservazioni da parte della società;

Rilevato che il ricorso appare fondato e che delle suddette dimissioni deve essere data la pubblicità prevista per legge

PQM

Visto l'art. 2190 c.c.

Ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino di iscrivere, con riferimento alla società Montemilne Srl n. 3455/90, la dichiarazione di dimissione dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione del dott. Emprin Gilardini Maurizio, (omissis), indicando la decorrenza delle dimissioni dalla data del 28.11.1997.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

26/10/1998
Ric. Casarotti

Società di capitali - amministratori – dimissioni – mancata iscrizione da parte del collegio sindacale – iscrizione d'ufficio.

L'iscrizione della cessazione di un amministratore, in assenza del collegio sindacale, può essere richiesta dal Presidente del consiglio di amministrazione rimasto in carica; se quest'ultimo non provvede deve essere iscritta d'ufficio poiché non è prevista l'iniziativa ad opera del singolo interessato che non ha più rapporti con la società.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato da Roberto Casarotti contro il provvedimento del 22.7.1998 del Conservatore del registro, con il quale gli è stata negata l'iscrizione della sua cessazione da consigliere di amministrazione di a.c. & c. srl; osservato che Casarotti ha rassegnato irrevocabilmente le dimissioni con lettera ricevuta dalla società il 18.12.1996; che nessuno ha iscritto la cessazione dalla carica nel registro delle imprese e che lo stesso interessato ha avanzato conforme domanda;

rilevato che il Conservatore ha rifiutato di iscrivere tale domanda osservan-

do che, ai sensi dell'art. 2386 c. 3, la cessazione degli amministratori dall'ufficio può essere iscritta solo a cura del collegio sindacale ed inoltre che tale cessazione risultava ormai dal registro, a seguito dell'iscrizione della delibera del 20.5.1997 con la quale era stato nominato amministratore unico di a.c.& c. srl il signor Mario Giuseppe Rossi;

preso atto delle ragioni esposte dal ricorrente sia per iscritto il 26.8.1998 che oralmente;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 ottobre 1998;

ritenuto che, in assenza del collegio sindacale, l'iscrizione della cessazione di un amministratore possa essere richiesta dal presidente del consiglio di amministrazione rimasto in carica e regolarmente funzionante e che, in assenza anche di tale iniziativa, debba essere iscritta d'ufficio, non essendo contemplata dall'ordinamento ad opera del singolo interessato che, per sua stessa ammissione, non ha più rapporti con la società;

considerato inoltre che, essendo intervenuta una modifica dell'organo amministrativo, con conseguente implicita attestazione della cessazione di Roberto Casarotti dalla carica, manca un interesse concreto ad ottenere l'iscrizione richiesta;

ritenuto che tale interesse non diventi attuale a seguito della dichiarazione di fallimento della società perché in quella sede a.c. & c. risulta rappresentata dall'amministratore unico ed eventuali responsabilità dei pregressi amministratori dovranno essere valutate dalla curatela tenendo conto della data delle dimissioni e dell'effettiva uscita dalla società e indipendentemente dalle iscrizioni nel registro;

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Torino
Giud. Reg. De Crescienzo

10/10/1997
Ric. Loiacono

Società di capitali - amministratori - dimissioni - mancata iscrizione da parte del collegio sindacale - iscrizione d'ufficio - art. 2191 c.c.

Qualora il collegio sindacale di una società non provveda a richiedere l'iscrizione al registro delle imprese delle dimissioni di un amministratore, quest'ultimo può ottenere l'iscrizione d'ufficio ex art. 2191 c.c.

Il Giudice,
Letti gli atti del procedimento n. 3402/97
Vista la istanza del sig. Loiacono Vincenzo
OSSERVA

Il sig. Loiacono Vincenzo ha presentato istanza volta ad ottenere da questo giudice l'ordine di iscrivere le dimissioni dalla propria carica di componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Telos srl con sede in Torino (omissis) e alla correlativa iscrizione del nominativo del sig. Barale Domenico.

A riprova della propria istanza il sig. Loiacono produceva copia della lettera raccomandata 23.7.1996 inviata alla sede della Cooperativa Telos srl, nonché copia del verbale della assemblea ordinaria 26.7.1996 della stessa società.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il ricorrente ha seguito esattamente il dettato del 1° comma dell'art. 2385 c.c. provvedendo ad inviare la dichiarazione di dimissioni alla società, ai componenti del consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale oltre che alla società impersonalmente.

La società non ha provveduto a formalizzare quanto richiesto dal sig. Loiacono come risulta dal certificato della Camera di Commercio rilasciato in data 4.7.1997.

Effettuata la contestazione di rito, la società non ha provveduto a far pervenire le proprie osservazioni.

Pertanto in assenza di giustificazioni fondate l'istanza del sig. Loiacono deve essere accolta per quanto attiene alla sua sola posizione. Infatti non può essere dato ingresso alla ulteriore richiesta del ricorrente (ordinare la contestuale iscrizione del sig. Barale Domenico, quale nuovo presidente, in quanto l'atto di iscrizione presuppone la avvenuta accettazione della carica, atto quest'ultimo che deve essere personalmente espresso dallo stesso sig. Barale Domenico

PQM

Visto l'art. 2191 c.c.

Ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino di iscrivere le dimissioni del sig. Loiacono Vincenzo (omissis), dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Telos a.r.l., con decorrenza dal 23.7.1996.

Respinge nel resto.

Tribunale di Torino **06/11/1998**
Giud. Reg. De Crescienzo **Ric. Di Cristofaro**

Società di capitali - amministratori – dimissioni – mancata iscrizione da parte del rappresentante legale – iscrizione d'ufficio – art. 2190 c.c.

L'atto di dimissione di un amministratore deve essere iscritto al registro imprese anche per la precipua esigenza che i terzi siano messi in condizione di conoscere le vicende della società e pertanto, qualora la società non provveda, l'ammi-

nistratore dimissionario, può ottenere l'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice,

Visto il ricorso proposto da Di Cristofaro Mario, (omissis);

Rilevato che Di Cristofaro Mario ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della Tecno Plastic Srl con lettera raccomandata 13.2.1997;

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta provato che il Presidente del Consiglio di amministrazione della società ha ricevuto la suddetta comunicazione;

Rilevato che la iscrizione della rinuncia all'ufficio di amministratore ex art. 2385 c.c. non è stata iscritta nel registro delle imprese, nei termini di legge;

Rilevato che i fatti sono stati contestati alla parte mediante notificazione, avvenuta in data 16.10.1998, di copia degli atti, alla residenza del legale rappresentante della società che non ha fatto pervenire proprie osservazioni;

Rilevato che ex art. 2385 c.c., indipendentemente dagli effetti che possono eventualmente promanare sotto il profilo sostanziale dall'atto di presentazione delle dimissioni, resta comunque la circostanza che l'atto deve essere iscritto nel registro delle imprese, e ciò per rispondere anche alla precipua esigenza che i terzi siano tempestivamente messi in condizioni di conoscere la situazione della società con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo.

Rivelato che dal complesso dei documenti acquisiti appare certo che Di Cristofaro Mario ha presentato le proprie dimissioni con lettera 13.2.1997;

Rilevato che il legale rappresentante della società ha omesso il compimento della iscrizione dell'atto di dimissioni

PQM

Visto l'art. 2190 c.c.

Ordina al Conservatore del registro delle imprese di Torino di iscrivere l'atto di dimissioni dal componente del consiglio di amministrazione proposto da Mario Di Cristofaro con lettera 13.2.1997, con riferimento alla carica di componente del consiglio di amministrazione della Tecno Plastic Srl e di cui al n. 126180/1997.

Tribunale di Arezzo
Giud. Reg. Cappelli

28/06/1997
Ric. Conservatore

Società di capitali - amministratori – nomina – accettazione e compimento degli atti inerenti – mancata iscrizione al registro imprese – iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Qualora il nuovo amministratore, pur avendo accettato la nomina ed avendo posto

in essere gli atti inerenti la sua funzione, non provveda ad iscrivere la nomina al registro delle imprese, occorre provvedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Il Giudice del Registro,

vista l'istanza del Conservatore del registro delle imprese, con la quale si chiede che venga ordinata d'ufficio, ex art. 2190 c.c., l'iscrizione della nomina ad amministratore unico della società Csg s.r.l. di Gigli Francesco; esaminata l'allegata documentazione;

considerato che da quest'ultima risulta che nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci, tenuta il 10.9.1993, in conseguenza della ridotta attività sociale si ritenne opportuno modificare la conformazione dell'organo amministrativo, fino ad allora costituito da un consiglio di amministrazione e, preso atto delle dimissioni del Presidente e del Consigliere, nelle persone rispettivamente di Gentili Enzo e Serafini Massimo, fu deliberato di nominare quale amministratore unico Gigli Francesco;

che questi, accettata la nomina, ha poi compiuto atti inerenti alla funzione, quali la sottoscrizione e il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 1993, 1994 e 1995, non provvedendo tuttavia alla necessaria variazione presso il registro delle imprese, nonostante espressa richiesta della CCIAA;

che ricorrono pertanto i presupposti per provvedere all'iscrizione d'ufficio;

PTM

letto l'art. 2190 c.c.

ordina che venga proceduto d'ufficio all'iscrizione della nomina di Gigli Francesco ad amministratore unico della società CSG s.r.l.

Tribunale di Torino

20/10/1998

Giud. Reg. De Crescienzo

Ric. Palumbo e più

Società di capitali - amministratori – nomina – mancata iscrizione al registro imprese – iscrizione d'ufficio.

Qualora l'amministratore di nuova nomina, pur avendo posto in essere gli atti conseguenti la carica, non provveda ad iscrivere l'atto al registro imprese, il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni e dell'affidamento dei terzi, impongono che si provveda con l'iscrizione d'ufficio della nomina ex art. 2190 c.c.

Il Giudice

Letto il ricorso; Rilevato che i fatti sono stati ritualmente contestati alla parte;

Rilevato che dagli atti esaminati emerge che in data 21.2.1998, l'assemblea ordinaria (svoltasi in forma totalitaria) della società Tecno Plastic S.r.l. ha

sciolto il consiglio di amministrazione essendo stati conferiti i poteri di amministrazione al sig. Feletti Luigi, socio unico;

Rilevato che il sig. Feletti Luigi, nella sua veste di socio unico, ha deliberato il trasferimento della sede sociale con contestuale modificazione dell'atto costitutivo regolarmente omologato e iscritto nel registro delle imprese;

Rilevato che la suddetta iscrizione è stata operata dal sig. Feletti Luigi il quale ha dichiarato di agire in veste di amministratore della società;

Rilevato che non risulta essere stato comunicato al registro delle imprese il verbale di assemblea ordinaria 21.2.1998 con il quale i soci della Tecno Plastic srl hanno deliberato lo scioglimento del consiglio di amministrazione;

Rilevato che l'art. 2383 c.c. prevede che l'atto di nomina dell'amministratore della società di capitali è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese con contestuale deposito delle firme;

Rilevato che nel caso di specie non solo l'amministratore e socio unico, sig. Feletti Luigi è a conoscenza della propria nomina, avendo partecipato all'assemblea 21.2.1998, ma ha altresì agito successivamente nella sua predetta qualità in un atto di assemblea straordinaria;

Rilevato che il regime della pubblicità di atti tipici, previsto dal sistema normativo che disciplina il registro delle imprese, impone, ex art. 2190 c.c., la iscrizione di ufficio dell'atto relativo alla modificazione dell'organo amministrativo;

Rilevato che il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni e quello di affidamento dei terzi impongono l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2190 c.c.

PQM

ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino, di iscrivere nella sezione relativa alla società Tecno Plastic srl (omissis) il verbale dell'assemblea ordinaria del 21.2.1998 provvedendo al successivo aggiornamento delle indicazioni inerenti alla composizione dell'organo amministrativo.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

15/09/1997
Ric. Conservatore

Società di capitali - amministratori – rinuncia nel corso del mandato – cooptazione – consenso del nominato - necessità

L'istituto della cooptazione previsto dall'art. 2386 c.c., riguarda i casi in cui "nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori" che interrompono il loro mandato e non quelle in cui uno o più consiglieri non accettino neppure l'incarico. Ed in ogni caso, affinché l'incarico ad amministratore si perfezioni, occorre il consenso dell'interessato e questo consenso si realizza nel momento in cui l'amministratore designato chiede l'iscrizione al registro imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letto il ricorso del Conservatore del Registro in data 14.7.1997, diretto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione della delibera del consiglio di amministrazione della Agipservizi Lombardia spa del 20.12.1996, con la quale veniva nominato per cooptazione come consigliere della società l'ing. Nicola Esposito; sentito il legale rappresentante della società interessata; sciogliendo la riserva assunta in data odierna; osservato che la nomina per cooptazione è avvenuta a seguito di mancata accettazione della nomina a consigliere da parte dell'ing. Rivara; ritenuto che non ricorrono le condizioni per operare la cooptazione perché l'istituto previsto dall'art. 2386 c.c. riguarda i casi in cui "nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori" e, comunque si interpreti questa espressione, sembra che la norma riguardi le ipotesi in cui uno o più consiglieri vengano a mancare o rinuncino nel corso del loro mandato e non quelle in cui uno o più consiglieri non accettino neppure l'incarico: infatti se per "esercizio" si dovesse intendere il concreto adempimento del compito affidato dall'assemblea dei soci a nuovi amministratori, la soluzione indicata sarebbe di immediata intuitività, ma anche ove si dovesse intendere questo "esercizio" come riferito al normale periodo di funzionamento dell'organo assembleare, va considerato che l'incarico ad amministrare deve essere inquadrato nella fattispecie del mandato, che si perfeziona col raggiungimento del consenso e questo consenso nel caso di specie si realizza nel momento in cui l'amministratore designato dall'assemblea chiede, ai sensi del quarto comma dell'art. 2383 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese, prima dell'accettazione a nomina a consigliere è priva di valore perché non idonea a far sorgere in capo al nominato i diritti e gli obblighi che competono alla carica; considerato pertanto che il caso in esame realizza un'ipotesi di mancata nomina di un componente del consiglio di amministrazione, alla quale si può porre rimedio soltanto ricorrendo ad una nuova nomina da parte dell'organo assembleare;

PQM

ordina la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione della delibera del consiglio di amministrazione della Agipservizi Lombardia spa assunta in data 20.12.1996 per la parte relativa alla nomina per cooptazione dell'ing. Nicola Esposito.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

04/10/1997
Ric. Gibellini

Società di capitali – bilancio – deposito bilancio intermedio al registro imprese – inammissibilità – art. 2435 c.c.

L'art. 2435 del Codice Civile prevede la pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci soltanto con riferimento al bilancio di esercizio e non in relazione alle situazioni patrimoniali o ai bilanci intermedi che, per ragioni contingenti, le società possono approvare.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il ricorso presentato in data 28.7.1997 da Tiziana GIBELLINI, in qualità di liquidatrice della Hotel Lacona srl, contro i provvedimenti di rifiuto al deposito nel registro delle imprese dei documenti contabili al 15.5.1996 e al 31.12.1996, con gli allegati elenchi soci;
osservato che il Conservatore ha con quattro distinti provvedimenti (omissis) legittimamente ritenuto che questi documenti non avessero le caratteristiche del bilancio di esercizio e non dovessero quindi essere pubblicati;
ricordato che il regime di pubblicità legale proprio del registro delle imprese richiede che possano essere ricevuti per il deposito e/o per l'iscrizione soltanto atti tipici;
rilevato che l'art. 2435 c.c. prescrive la pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci soltanto con riferimento al bilancio di esercizio e non in relazione alle situazioni patrimoniali o ai bilanci intermedi che, per ragioni contingenti, le società possono approvare;
osservato che la Hotel Lacona srl chiude l'esercizio al 31.12 di ogni anno;
considerato che il "conto della gestione dal 1.1.1996 al 15.5.1996", presentato dal liquidatore al registro delle imprese di Milano è, per ammissione dello stesso liquidatore, un bilancio di periodo, e precisamente del periodo precedente alla messa in liquidazione della società; considerato inoltre che il "bilancio intermedio di liquidazione dal 16.5.1996 al 31.12.1996" è un bilancio che non comprende l'intero esercizio sociale;

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

12/08/1998
Ric. A.F.L.

Società di capitali – bilancio – deposito del bilancio di liquidazione – due bilanci di periodo considerati unitariamente – rifiuto di iscrizione al registro imprese – illegittimità.

È iscrivibile al registro imprese il deposito di due bilanci di periodo con relative

note integrative, approvati dai soci in un unico contesto in quanto possono essere considerati unitariamente ai fini della pubblicità dell'impresa.

Il Giudice del Registro delle Imprese, letti i ricorsi presentati il 17.7.1998 contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese del deposito del bilancio di liquidazione della A.F.L. Agricola Finanziaria Lombarda srl dal 12.6.1996 al 31.12.1996 (omissis) e del deposito del contestuale elenco soci (omissis); ritenuto opportuno disporne la riunione; osservato che il Conservatore ha ritenuto che il liquidatore avrebbe dovuto depositare il bilancio dell'intero esercizio e non quello relativo alla sua sola gestione; rilevato che il ricorrente sostiene che l'assemblea della società ha approvato il bilancio al 31.12.1996, comprendente sia il periodo ante liquidazione che quello successivo; considerato che effettivamente il 30.4.1997 sono stati sottoposti ai soci due bilanci di periodo con relative note integrative, uno dal 1.1.1996 al 30.6.1996 e l'altro dal 12.6.1996 al 30.12.1996, ma che i soci, approvandoli in unico contesto, li hanno considerati come un solo bilancio annuale; constatato che il liquidatore ha chiesto il deposito di entrambi i bilanci, con relativi allegati; ritenuto che i due bilanci, ai fini della pubblicità di impresa, possono essere considerati unitariamente e che appare legittima la presentazione degli stessi ad opera del liquidatore in carica al momento della richiesta di deposito; considerato che il deposito dell'elenco soci non può in ogni caso essere rifiutato perché attesta la effettiva composizione della compagnia sociale alla data di approvazione del bilancio;

PQM

in accoglimento dei ricorsi,
ordina il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del bilancio al 31.12.1996 della A.F.L. Agricola Finanziaria Lombarda srl in liquidazione, (omissis), e dell'elenco soci alla data del 30.4.1997, e cioè al momento della delibera di approvazione di quel bilancio.

Tribunale di Ascoli Piceno
Giud. Reg. Calvaresi

16/07/1998
Ric. Mandozzi

Società di capitali – bilancio – deposito progetto di bilancio – società in concordato preventivo con cessione di beni – meritevole di pubblicazione – artt. 2189-2190 c.c.

Il progetto di bilancio e dell'elenco soci, sia pure non conforme al dettato norma-

tivo di cui all'art. 2435 c.c. per mancanza di prova dell'approvazione assembleare, è ritenuto meritevole di pubblicazione nel caso di società in concordato preventivo con cessione di beni perché assolve ad un'utile funzione di conoscenza e comunicazione ai terzi.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

- letto il ricorso presentato il 15.6.1998 da Marcello Mandozzi, (omissis), e da Zallococo Anna Maria, (omissis), rispettivamente amministratore unico e liquidatore della Società "Raffaele Giardini Srl", posta in concordato preventivo con sentenza del Tribunale di Fermo depositata il 7.8.1991 (omissis); rilevato che col predetto ricorso si chiede l'emissione di decreto con cui venga ordinato al sig. Conservatore del registro delle imprese il deposito del bilancio della predetta "Raffaele Giardini Srl" chiuso al 31.12.1997 con allegato elenco soci e l'iscrizione dell'elenco soci presso il registro delle imprese di Ascoli Piceno;

esaminata la documentazione prodotta in allegato al ricorso;

rilevato che il Conservatore del registro delle imprese ha rifiutato il deposito del bilancio chiuso al 31.12.1997 ed il deposito per l'iscrizione dell'elenco soci redatto ai sensi dell'art. 2493 c.c. sostenendo che trattavasi di bilancio privo di rilevanza giuridica poiché non approvato da parte dell'assemblea, ed affermando trattarsi di un "semplice progetto" di bilancio, equivalente ad atto intero coperto da riservatezza e pertanto non destinato a terzi;

rilevato altresì, in rito, che il Conservatore fa osservare che il ricorso è stato presentato dopo la scadenza del termine di 8 giorni posto dall'art. 2189, 3° comma c.c.;

ritenuto, in rito, che il termine di cui all'art. 2189, 3° comma c.c. non è termine perentorio, posto che la norma non prevede espressamente alcuna sanzione di decadenza per l'inosservanza di esso (art. 152, 2° comma c.c.), e che pertanto il ricorso non è inammissibile o improcedibile;

ritenuto, nel merito, che i ricorrenti, con la richiesta di deposito del bilancio al 31.12.1997 della soc. "Raffaele Giardini Srl" e di iscrizione nel registro imprese dell'elenco soci redatto a tale data hanno in realtà adempiuto, sia pure tardivamente, ad un obbligo sanzionato penalmente dall'art. 2626 c.c. (cass. pen. 21.6.1972);

ritenuto ancora che il "progetto di bilancio" al 31.12.1997 per cui è controversia, sia pure non conforme al dettato normativo di cui all'art. 2435 c.c. per mancanza di prova dell'approvazione assembleare, va ritenuto meritevole di pubblicazione nel registro delle imprese poiché nel caso di specie trattasi della particolare ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, con cessazione di attività in data 8.11.1990, e pertanto si versa in una particolare

fattispecie non regolata dal predetto art. 2435 c.c., che trova applicazione solo nei casi in cui l'imprenditore si trovi “in bonis” o comunque la società sia in grado di far funzionare regolarmente, i propri organi deliberatori; ritenuto infine che la pubblicazione del bilancio e l'iscrizione dell'elenco soci nel registro imprese, nel caso di società in concordato preventivo con cessione dei beni, adempiono in via sostanziale ad un'utile funzione di conoscenza e comunicazione ai terzi, i quali possono prendere cognizione dell'attività di “liquidazione” della società in procedura concorsuale.

PQM

Visti gli artt. 2189 e 2190 c.c.

Ordina al Conservatore del registro delle imprese di Ascoli Piceno di accettare il deposito presso il proprio ufficio del progetto di bilancio al 31.12.1997 della Società “Raffaele Giardini Srl” (omissis), nonché di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese dell'elenco dei soci della predetta società redatto al 31.12.1997.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

14/12/1998
Ric. Valletta

Società di capitali – bilancio finale di liquidazione – copertura dei debiti residui – rifiuto di deposito al registro imprese – illegittimità.

È legittimo il rifiuto dell'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione motivato dal fatto che non è specificato come i soci intendano procedere alla copertura dei debiti residui. Ciò sarebbe ammissibile solo nel caso in cui con il deposito di quel bilancio, il liquidatore avesse chiesto la cancellazione della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il ricorso, proposto da Raffaele Valletta, in qualità di liquidatore di Beda srl, contro il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese del 26.10.1998 col quale è stata rifiutata l'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione;

rilevato che il rifiuto è motivato dal fatto che non risulta specificato nella domanda come i soci intendessero procedere alla copertura dei debiti residui; considerato che il ricevimento di un bilancio è atto obbligato ai sensi del primo comma dell'art. 2435 c.c. quando si tratti di bilancio di esercizio, come nel caso in esame, dove vi è coincidenza tra il termine di fine esercizio 1996 e quello che il liquidatore definisce “bilancio finale”; osservato che il rilievo mosso dal Conservatore sarebbe legittimo solo ove con il deposito di quel bilancio avesse chiesto la cancellazione della società;

PQM

visto l'art. 2189 c.c.

in accoglimento del ricorso, ordina il deposito nel registro delle imprese del bilancio di Beda srl in liquidazione al 31.12.1996.

Tribunale di Pesaro
Giud. Niti

18/06/1997
Ric. Fecarota

Società di capitali – bilancio – mancata approvazione dell'assemblea – deposito al registro imprese – ammissibilità – requisiti.

Al fine di salvaguardare l'esigenza della pubblicità deve essere ammesso il deposito al registro delle imprese del bilancio non approvato, purché sia posta in essere la procedura legale di approvazione e ciò risulti negli atti depositati.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso depositato in data 29 aprile 1997 da Fecarota Benedetto, quale liquidatore della "Colors srl", avverso il provvedimento in data 21 aprile 1997, con cui il Conservatore del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pesaro ha rifiutato il deposito del bilancio al 31.12.1996 della suddetta società, siccome non approvato da parte dell'assemblea dei soci;

considerato in fatto che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che egli ha provveduto a convocare, in data 7 aprile 1997, l'assemblea dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio suddetto e che tale organo non ha potuto deliberare per mancanza del quorum richiesto dallo statuto per la validità delle deliberazioni;

ritenuto in diritto:

che la questione in contesa è stata più volte esaminata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 2 febbraio 1976, 7 giugno 1977, n. 2330 e 9 novembre 1988, n. 6018), la quale ha affermato che, essendo l'obbligo del deposito del bilancio finalizzato alla esigenza della pubblicità, esso va esteso anche al liquidatore e non soffre deroga alcuna, neppure per il caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea dovuta ad inattività della società;

che, pertanto, proprio l'inderogabile salvaguardia della finalità della suddetta norma – che è quella, come detto, di portare a conoscenza di soci, creditori sociali e di chiunque altro vi abbia interesse la situazione patrimoniale della società alla fine di ciascun anno sociale – induce a ricavarne non un divieto assoluto di deposito dei bilanci non approvati dall'assemblea bensì ad interpretarla nel senso di un contemperamento delle prescrizioni – dettate per il caso di normalità della vita sociale – con le concrete situazioni particolari, quale, appunto, quella di una società che non riesca ad approvare il bilancio per disaccordo tra i soci;

che, dunque, deve essere ammesso il deposito anche di un bilancio non ap-

provato, purché sia stata posta in essere la procedura legale di approvazione e ciò risulti dagli atti depositati, al fine di assicurare la veridicità delle ristantanze del registro;

che, pertanto, unitamente al bilancio dovrà essere depositato anche il verbale dell'assemblea di mancata approvazione;

visti gli artt. 2189 c.c. e 14, comma decimo, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581,

PQM

in accoglimento del ricorso di cui in premessa, annulla il provvedimento in data 21 aprile 1997 del Conservatore del registro delle imprese ed ordina al predetto di ricevere e depositare presso l'Ufficio il bilancio al 31.12.1996 della società "Colors srl" ed il verbale di diserzione, facendo carico al Conservatore medesimo di far risultare la mancata approvazione in ogni attestazione o visura rilasciata dall'Ufficio.

Tribunale di Alessandria 08/11/1996

Giud. Reg. Peruggia

Ric. Brancolini

Società di capitali – bilancio – mancata approvazione dell'assemblea – società in liquidazione ex art. 2448 n. 3 – può prescindere dall'approvazione dei bilanci annuali – deposito al registro imprese – ammissibilità – requisiti.

L'obbligo annuale relativo al bilancio persiste anche nella fase di liquidazione della società, (arg. dall'art. 2451 c.c.). La fase giudiziale di liquidazione può prescindere dall'approvazione dei bilanci annuali, ma il liquidatore, se prova di aver redatto il documento contabile annuale e regolarmente avvisato tutti soci può chiedere l'iscrizione del bilancio della società. Ciò a garanzia dei terzi, affinché possano conoscere le vicende delle società che operano sul mercato.

Il Giudice per il Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato dal rag. Elio Brancolini in data 3.10.1996 avverso il provvedimento del signor Conservatore del registro delle imprese in data 25.9.1996;

considerato che il ricorso risulta proposto ai sensi dell'art. 2189 3° co. c.c., per cui la decisione va presa soltanto dal Giudice del registro, dovendosi considerare come frutto di disguidi di cancelleria i provvedimenti del presidente e del PM in date 3 e 9 ottobre 1996, come comprovato dal provvedimento collegiale in data 8.11.1996;

considerato che l'enunciazione del principio affermato dal Conservatore appare corretta, atteso che la legge consente all'Ufficio del Registro di accettare il deposito solo dei bilanci approvati (art. 2493 in relazione all'art. 2435 c.c.);

non di meno la disposizione interpretata, attesa l'inusuale fattispecie occorsa;

la srl Immobiliare San Martino, fu posta in liquidazione dal Presidente del

Tribunale di Alessandria in data 21 giugno 1990, a seguito di un ricorso dell'amministratore in carica depositato il 19 giugno 1990; il legale rappresentante della società constatò l'inattività dell'assemblea, in quanto il creditore pignoratizio disertava sistematicamente le riunioni indette al fine di approvare il bilancio; su queste premesse l'amministratore chiedeva l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 2450 c.c., segnalando il proprio nominativo per l'ufficio di liquidatore; il presidente procedeva non di meno alla messa in liquidazione della società, nominando un professionista di Alessandria alla carica; questi incontrava le difficoltà che avevano reso impossibile, in precedenza, il normale funzionamento dell'ente, atteso che le convocazioni dei soci per l'approvazione del documento contabile sono andate regolarmente deserte; si deve allora verificare se la disposizione che impone all'Ufficio del Registro di accogliere solo i bilanci regolarmente approvati sia d'ostacolo all'iscrizione del bilancio della immobiliare San Martino Srl in liquidazione, vista la situazione verificatasi; il ricorrente osserva che gli obblighi che derivano al liquidatore di redigere il bilancio annuale e di sottoporlo all'approvazione dei soci sono stati adempiuti e sono anche penalmente sanzionati dall'art. 2626 c.c.; a complemento si rileva che la condivisibile giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'obbligo annuale relativo al bilancio persista anche nella fase di liquidazione della società (arg. dall'art. 2451 c.c.); la legge prevede le modalità con le quali il liquidatore enuncia lo stato finanziario dell'ente, al termine del suo compito; si tratta degli artt. 2453 e segg. c.c., che sono intesi comunemente anche come il procedimento che la legge prevede perché il liquidatore ottenga l'approvazione espressa o tacita del suo operato da parte dei soci; nulla è invece detto per l'ipotesi in cui la società non approvi un bilancio annuale, senza che la fase liquidatoria sia ancora giunta a compimento; una risalente ma autorevole dottrina risolve il problema in modo netto, osservando che la fase giudiziale della liquidazione può prescindere dall'approvazione dei bilanci annuali, proprio perché il liquidatore ripete il suo potere dal provvedimento presidenziale; l'argomentazione non sembra in contrasto con alcuna norma, anche se, per il vero, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale di una società di capitali non sembrano intendere tanto; la conclusione può essere comunque condivisa, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 580/1993 sul registro delle imprese; l'attuazione dello strumento di pubblicità che aveva previsto il codice del 1942 rende infatti ancora più rilevante l'esigenza di rendere note ai terzi le

vicende delle società che operano sul mercato; si pensi ad esempio ai potenziali compratori dei beni di cui la società risulta essere ancora titolare; costoro, a tacer d'altri, hanno un evidente interesse a verificare le indicazioni di bilancio relative ai beni che la società dovrà comunque alienare, salvo l'ipotesi della revoca dello stato di liquidazione; la tesi accolta non può essere svalutata dalla diversa ipotesi posta dall'amministratore della società, allorché chiese al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore, per l'indicato motivo; si sosteneva nel ricorso che l'unica alternativa posta dal mancato funzionamento dell'assemblea era la richiesta di fallimento; una così drastica soluzione, in assenza di un'evidente illiquidità non sembra conforme al sistema, anche considerando che un procedimento concorsuale ha costi umani ed economici, tali da farlo considerare un fatto patologico, necessario solo allorché non si configurino altre soluzioni per l'uscita di un imprenditore dal mercato;

PTM

letto l'art. 2189 c.c., in accoglimento del ricorso proposto dal rag. Elio Brancolini, nella qualità di liquidatore giudiziale della Immobiliare San Martino srl, dispone che il signor Conservatore del registro delle imprese di Alessandria iscriva il bilancio 1995 della società, così come di ogni altra società in analoga situazione a condizione che il liquidatore comprovi di aver redatto il documento contabile annuale, e regolarmente avvisato i soci tutti.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

23/11/1998
Ric. Pagni

Società di capitali – bilancio – progetto di bilancio redatto dall'amministratore – rifiuto di deposito al registro imprese – legittimità – art. 2435 c.c.

Non è ammesso il deposito nel registro delle imprese del progetto di bilancio redatto dall'amministratore in quanto non è un atto della società, ma è un atto interno.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
dato atto della riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, relativi al rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di ricevere il deposito dei progetti di bilancio al 31.12.1996 e al 31.12.1997 di Soreco srl;

letti i ricorsi, dello stesso contenuto, presentati da Umberto Pagni, presidente del consiglio di amministrazione della società;

rilevato che il primo comma dell'art. 2435 c.c. prevede il deposito nel registro delle imprese del solo bilancio e non del progetto di bilancio redatto dall'amministratore, che non è un atto della società ma un atto interno alla stessa;

ricordato che il registro delle imprese è stato istituito per raccogliere atti tipici e non ogni dichiarazione proveniente dal mondo dell'impresa; osservato che risulta in tal modo assorbita la questione se il bilancio debba essere semplicemente depositato, come risulta testualmente, o iscritto, come sembra ritenere il Conservatore sulla base di un provvedimento del Giudice del registro di Alessandria, che peraltro riguarda il ricorso di un liquidatore giudiziale e non quello di un amministratore, che sembra non rendersi conto degli obblighi che su di lui incombono in una situazione di scioglimento della società (art. 2448 comma 6 con riferimento all'art. 2448 comma 1 n. 3 c.c.);

PQM

visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

Tribunale di Mantova **06/10/1998**
Giud. Reg. Marmo **Ric. Mutti**

Società di capitali – cancellazione dal registro imprese – attività liquidatoria non conclusa – revoca della cancellazione – ammissibilità.

La società, finché sussistono posizioni ancora in essere, non può considerarsi estinta, e ciò valga anche per la fase della liquidazione, il cui procedimento di chiusura ha effetti solo amministrativi.

Il Giudice del Registro,
letto il ricorso depositato da Germani Walter, quale amministratore delegato della Novafresk srl in data 8.7.1998;
ritenuto che il principio della *prorogatio* degli amministratori della società decaduti dal mandato operi anche per i sindaci che non siano revocati alla scadenza ;

PQM

ordina la revoca del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Mantova che dispone l'iscrizione della cessazione dalla carica, con effetto dal 2.4.1996 del collegio sindacale della "Novafresk srl", composto da Penazzi Giorgio, Sanfelici Emanuela, Bellucci Giorgio, Spitti Stefano, Canova Ilaria.

Tribunale di Milano **05/05/1999**
Giud. Reg. Tarantola **Ric. Calderini**

Società di capitali – cancellazione dal registro imprese – attività liquidatoria non conclusa – revoca della cancellazione – ammissibilità.

Una società di trasporti, per completare le formalità di voltura a terzi di veicoli, deve essere iscritta nel registro delle imprese e la relativa cancellazione va revocata.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
 letto il ricorso di Rinaldo Antonio Calderini, diretto ad ottenere la cancellazione dal registro delle imprese della cancellazione di Traesa Trasporti Espressi Ausiliari srl, avvenuta in data 3.3.1999;
 osservato che dalla documentazione trasmessa dal Conservatore del registro delle imprese risulta che la cancellazione è avvenuta a seguito di presentazione del bilancio finale di liquidazione al 31.12.1998, dal quale non emergono più attività sociali, mentre i debiti sono appostati solo nei confronti dei soci, che hanno approvato il bilancio il 15.1.1999;
 rilevato che per tre veicoli non sono state compiute le formalità di voltura a terzi e che, per completarle, occorre che la società risulti iscritta nel registro;
 ricordato che con la cancellazione non si estinguono i rapporti che fanno capo alla società;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., dispone la cancellazione dal registro delle imprese della cancellazione di Traesa Trasporti Espressi Ausiliari srl.

Tribunale di Torino	14/08/1997
Giud. Reg. De Crescienzo	Ric. Camoletto

Società di capitali – cancellazione dal registro imprese – esistenza di rapporti giuridici – revoca della cancellazione.

Una società non può essere considerata estinta sino al momento in cui non siano cessati tutti i rapporti giuridici e pertanto la relativa cancellazione va revocata qualora risulti che la società è titolare di diritti.

Il Giudice,
 letti gli atti del procedimento (omissis)
 osserva

Con ricorso 4.7.1997 il Geometra Renzo Camoletto nella sua veste di ex liquidatore della società Panda 87 Srl ha richiesto la revoca dell'atto di cancellazione 26.2.1991 della suddetta società dal registro delle imprese in quanto la società medesima è tuttora titolare di un diritto reale di superficie che deve essere oggetto di trasferimento.

Il ricorso merita accoglimento.

Infatti il provvedimento di cancellazione della società dal registro delle imprese, deve ritenersi illegittimamente adottato e deve provvedersi ex art. 2191 c.c. alla relativa cancellazione di detto provvedimento, infatti, per pacifica giurisprudenza, una società non può essere considerata estinta sino al momento in cui non siano cessati tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi che ad essa fanno capo.

Peraltro non rientra nei poteri di questo giudice statuire in ordine alla sopravvivenza degli organi sociali per il periodo successivo alla revoca dell'ordine di cancellazione, fermo restando il principio che, revocata la cancellazione, la società si trova nella situazione in cui era già al momento immediatamente antecedente, sì che i liquidatori a suo tempo nominati dall'assemblea, devono ritenersi tuttora in carica e dovranno procedere, nelle forme di legge, al compimento di tutti gli atti necessari al completamento delle operazioni di liquidazione.

PQM

Visto l'art. 2191 c.c., ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese la cancellazione dell' "atto di cancellazione della società Panda 87 Srl" del 26.2.1991.

Tribunale di Ancona

Giud. Reg. Miconi

02/12/1998

Ric. Calderigi

Società di capitali – capitale sociale – modifiche atto costitutivo – delibera di aumento – requisiti.

Il verbale di delibera di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio, depositato ed iscritto a norma dell'art. 2436 c.c. Le delibere che importano modifiche dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese ex art. 2411 c.c. nonché pubblicate nel Busarl.

Il Giudice del Registro,

a seguito di reclamo avverso rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Ancora dell'atto presentato dalla Gestioni Commerciali srl (omissis), in persona del legale rappresentante, Andrea Calderigi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 2189 c.c. il seguente

DECRETO

Ritenuto di respingere il reclamo proposto da Calderigi Andrea in qualità di legale rappresentante della società Gestioni Commerciali srl, avverso il rifiuto del Conservatore del registro notificato in data 29.10.1998, alla richiesta di iscrizione presentata il 26.10.1998 (omissis), del verbale del Consiglio di Amministrazione in estratto autentico con cui veniva data esecuzione alla delega statutaria prevista all'art. 5 dello statuto e all'art. 2443 c.c. unitamente agli attestati di versamento dell'imposta di registro ed alla comunicazione dell'ammontare del capitale versato.

Tale verbale del Consiglio di amministrazione conteneva delibera di aumento di capitale sociale da L. 20.000.000 a L. 120.000.000.

Ritenuto che l'iscrizione non sia conforme a quanto previsto dal c.c. né per la forma ex art. 2443 u.c.c., né per gli adempimenti pubblicitari ex art. 2436 c.c.. Quanto a quest'ultimo motivo di reclamo, si rileva che l'art. 2443 c.c. prevede che il verbale della delibera degli amministratori di aumento del capitale deve essere redatto da un notaio e depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 c.c. il quale, a sua volta, stabilisce che le delibere che importano modifiche dell'atto costitutivo – come in tal caso – devono esser depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411 c.c. nonché pubblicate nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata.

Nel caso in questione manca quest'ultimo adempimento pubblicitario, richiesto anche per le srl alla luce del dettato dell'art. 2494 c.c. il quale specificamente rinvia agli artt. 2436 c.c. e 2437 c.c. per le modifiche dell'atto costitutivo. La legge richiede quindi anche per le srl gli adempimenti pubblicitici e di conseguenza va censurato il relativo motivo di reclamo.

Quanto al primo motivo del rifiuto di iscrizione, anch'esso si rileva fondato, mancando la redazione da parte del notaio del verbale della delibera.

Per scrupolo di precisione si precisa che la sentenza, allegata da parte reclamante, in base alla quale la deliberazione del consiglio di amministrazione che dà esecuzione al potere di aumentare il capitale delegatogli dall'assemblea, non deve essere redatta per atto pubblico perché ciò non sarebbe disposto dall'art. 2443 c.c. il cui ultimo comma si limita a sottoporla all'omologazione del tribunale (Corte appello Firenze 23 marzo 1979), in realtà risale al periodo anteriore alla modifica legislativa dell'art. 2443 c.c. intervenuta con l'art. 23 del dpr 30/1986 e quindi non può essere presa in considerazione.

Parimenti la sentenza della giurisprudenza di merito del Tribunale di Cosenza perché sempre anteriore alla suddetta novella.

PQM

respinge il reclamo proposto da Andrea Calderigi in qualità di legale rappresentante della società Gestioni Commerciali srl il 4.11.1998 avverso il rifiuto del Conservatore dei registri notificato il 29.10.1998 di iscrivere nel registro delle imprese il verbale del Consiglio di Amministrazione in estratto autentico con cui veniva data esecuzione alla delega statutaria prevista dall'art. 5 in tema di aumento del capitale sociale.

Tribunale di Como
Giud. Reg. Nardecchia

15/01/1999
Ric. Conservatore

Società di capitali – capitale sociale – riduzione – modifica atto costitutivo – assemblea straordinaria – art. 2365 c.c.

La decisione di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, comportante una modifica statutaria è di competenza dell'assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.

Oggi 15 gennaio 1999 dinanzi al G.I. comparso il Conservatore del registro delle imprese dr. Bonat il quale deposita copia della notificazione dell'istanza di cancellazione alla società resistente.

Rilevata la regolarità della notificazione;

rilevata la insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nel registro delle imprese del verbale di assemblea ordinaria recante la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite a seguito del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2446 c.c.;

visto l'art. 2191 c.c.:

ORDINA

la revoca dell'iscrizione del verbale di assemblea ordinaria del 30 aprile 1996 della società Tucano srl dal registro delle imprese di Como.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

08/07/1998
Ric. Roveda

Società di capitali – costituzione di fondo patrimoniale - iscrizione al registro imprese - principio di tipicità - art. 2188 c.c. - art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Non è ammessa l'iscrizione nel registro delle imprese della costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) in quanto presso detto registro devono essere iscritti soltanto gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione, ex art. 2188 c. c. e art. 11 co. 6 DPR - 581/95, e la costituzione di un fondo patrimoniale non rientra fra questi.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

letto il ricorso presentato il 10.6.1998 dal notaio Guido Roveda contro il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Milano, col quale è stata rifiutata l'iscrizione della costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. sulle quote della Immobiliare Canova 80 srl di proprietà di Loredana Caprioli, osserva quanto segue.

L'art. 2188 c.c. al primo comma prescrive che l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge e il principio di tassatività delle iscrizioni e dei depositi è ribadito dall'art. 11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995 n.581, che richiede l'accertamento "delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e dall'art. 14,

stessa lettera e stesso comma, che richiede l'accertamento della "corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge".

Le modifiche apportate all'art. 2479 c.c. dalla legge 12.8.1993 n. 310 riguardano il solo regime di trasferibilità delle quote, tra vivi e per successione a causa di morte, non si riferiscono invece a tutte le vicende che possono riguardare la proprietà o il possesso delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Non sembra dunque condivisibile la tesi secondo la quale ogni provvedimento avente ad oggetto le quote di una srl debba essere iscritto nel registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi 6.11.1995 in Giur. It. 1996, II, 10).

Se è vero infatti che tra le finalità della cd legge Mancino vi è quella di approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata, impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro soci prescritta dall'art. 2493 c.c. e, dall'altro lato, che non possa essere ammessa un'estensione analogica alle forme di pubblicità, sia per l'esigenza di certezza e trasparenza delle informazioni societarie, sia per la riservatezza che l'ordinamento tutela anche attraverso la tassatività delle deroghe.

L'opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994 pag. 1061) e sostenuta tra gli altri dal Giudice del registro di Bologna il 26.10.1995 (in Giur. Comm. 1997, II, pag. 477, in relazione all'ipotesi di costituzione di pegno sulla quota), oltre a contraddirsi al principio di tassatività, costringe ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione di un vincolo sulle quote: l'art. 2479 c.c. indica infatti questo soggetto nel notaio, che potrebbe però non intervenire in alcuni casi, come nei provvedimenti di sequestro; potrebbe forse essere legittimato all'iscrizione l'amministratore della società, che ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone a questo soggetto né l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dei vincoli sulle quote né quello di far precedere questa iscrizione all'annotazione sul libro soci.

Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova, lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare peri-

colose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto questo profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad eseguire le iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di occasionali interessati, con possibilità di mancate iscrizioni dei vincoli e soprattutto di provvedimenti di cancellazione degli stessi.

Appare pertanto infondata tutta la motivazione del ricorso, che si basa sul presupposto che vadano “sicuramente trascritti nel registro delle imprese tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli di disponibilità”. Va soltanto aggiunto che nel caso di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. la tesi dell'iscrivibilità del vincolo non può neppure far perno sulla disposizione dell'art. 2806 c.c., che secondo alcuni non riguarderebbe soltanto la forma del negozio costitutivo del diritto oggetto di pegno ma la stessa disciplina dell'efficacia del negozio nel confronti della società e dei terzi.

PQM

visto l'art. 2189 terzo comma C.C., respinge il ricorso.

**Tribunale di Latina
Giud. Reg. D'Auria**

**02/02/1999
Ric. Lazio Company s.r.l.**

Società di capitali – deliberazione assembleare di mancata approvazione bilancio - iscrizione registro imprese - legittimità.

Il verbale con cui una società non ha approvato il bilancio predisposto dal legale rappresentante è un atto rilevante per i terzi e quindi meritevole di pubblicazione.

Società di capitali – bilancio - mancata approvazione dell'assemblea - deposito al registro imprese inammissibilità

Il bilancio non approvato dall'assemblea non può essere pubblicizzato non essendo riferibile all'assemblea ed è privo di rilevanza giuridica

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso presentato dalla Società Lazio Company Srl (omissis); rilevato che la Società in questione non ha approvato il bilancio dell'anno 1997; che la Società tramite il suo rappresentante ha richiesto di depositare tale bilancio con il verbale di assemblea;

che il Conservatore del registro delle imprese ha rifiutato tale atto; che sicuramente il bilancio non approvato non può essere pubblicizzato non essendo riferibile alla Società ed è privo di rilevanza giuridica;

che invece il verbale con cui la Società non ha approvato il bilancio predisposto dal legale rappresentante è un atto rilevante per i terzi che vengono in contatto con la società;

che l'ipotesi di mancato deposito del bilancio e quella di mancata approvazione sono ontologicamente distinte anche in relazione all'applicabilità delle sanzioni amministrative e per gli effetti penali in relazione all'art. 223 della L. Fallimentare

P.Q.M.

dispone l'annotazione nel registro delle imprese del verbale di mancata approvazione del bilancio mentre conferma l'operato dell'Ufficio in ordine alla mancata accettazione dello schema di bilancio.

**Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola**

**29/01/1998
Ric. Eyal**

Società di capitali – deliberazione assembleare - nomina preposto - figura assimilabile all'institore - iscrizione al registro imprese.

Il preposto ad una sede secondaria è una figura assimilabile all'institore per cui può essere nominato con un verbale di assemblea che, a sua volta, va regolarmente iscritto nel registro delle imprese.

Registro imprese - iscrizione - firma autenticata - Stato di Israele - invalidità - art. 17 L. 15/68.

La firma apposta dal legale rappresentante di una società sulla richiesta di iscrizione, autenticata nello Stato di Israele, non è valida in Italia data l'assenza di condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello di Israele.

Il Giudice del registro delle imprese,

letto il ricorso presentato il 25.7.1997 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese di Milano della nomina di Stefania Duranti a preposta alla sede secondaria di Arezzo della Brink's Diamond and Jewerly Services srl;

osservato che il Conservatore ha ritenuto che il preposto ad una sede secondaria sia figura assimilabile all'institore e debba conseguentemente essere nominato con atto unilaterale e non con un verbale di assemblea;

considerato che tra i poteri assembleari indicati nell'art.2364 C.C. rientra quello di nominare gli amministratori, e a maggior ragione i gestori di una sede secondaria;

rilevato che il richiamo all'art.2209 C.C., effettuato dal Conservatore per escludere la competenza assembleare, è errato perché riferito alla disciplina delle società di persone, ove la volontà dei singoli esclude l'operatività della volontà assembleare;

ritenuto pertanto che il verbale dell'assemblea del 12.5.1997 della società ricorrente rientra tra la tipologia degli atti che possono essere iscritti nel registro delle imprese;

osservato peraltro che il Conservatore ha pure rilevato che la firma, apposta dal legale rappresentante della società sulla richiesta di iscrizione è stata apposta e autenticata nello Stato di Israele, senza l'osservanza del disposto dell'art. 17 della legge n. 17/1968;

ritenuto fondato tale rilievo perché, nonostante che l'autentica sia stata apposta da un notaio pubblico ufficiale, la legalizzazione della firma non è corretta, in assenza di condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello di Israele;

PQM

visto il terzo comma dell'art. 2189 c.c., rigetta il ricorso;

Tribunale di Sassari
Giud. Reg. Caleffi

20/03/1998
Ric. Fadda

Società di capitali – deliberazioni assembleari - requisiti minimi di esistenza - art. 2191 c.c.

La provenienza dalla effettiva compagine sociale rientra fra i requisiti minimi di esistenza di una delibera assembleare che il Conservatore deve accettare ai fini

della iscrivibilità dell'atto al registro delle imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese, sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 17.3.1998: premesso che con istanza in data 16.12.1996 Fadda Giommaria chiedeva, costituendosi in un procedimento ex art. 2191 c.c. per la cancellazione di una delibera assembleare davanti al Giudice del registro, che quest'ultimo provvedesse altresì alla cancellazione della deliberazione 20.11.1995 con cui era stato nominato amministratore unico della società El Tro' Srl il sig. Auneddu Giovanni Andrea; considerato che nella procedura suddetta il Giudice del registro non provvedeva sull'istanza di cancellazione proposta dal Fadda; rilevato che, ciononostante, l'istanza medesima veniva riproposta al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento di cancellazione emesso dal Giudice del registro nei confronti dell'altra deliberazione assembleare oggetto della procedura; considerato che il Tribunale nella camera di consiglio del 4.3.1998 rilevava “la necessità di provocare una decisione sul punto del Giudice del registro delle imprese” non sussistendo allo stato “un provvedimento reclamabile dinanzi a questo Tribunale” e, per l'effetto, rimetteva gli atti davanti al Giudice competente; ritenuta la propria competenza; letti gli atti e sentiti gli interessati, osserva: considerato che con l'istanza proposta il 16.12.1996 Giommaria Fadda chiedeva la cancellazione della deliberazione 20.11.1995 assumendo sostanzialmente che:

- 1) alla relativa assemblea non erano stati convocati né avevano partecipato Giommaria Fadda titolare del 25% delle quote ed il Dott. Vincenzo Succhi custode giudiziario del 50% delle quote, nonostante nella delibera si desse atto della presenza dell'intero capitale sociale;
- 2) l'assemblea era stata convocata da Piero Fadda nonostante la delibera che lo nominava amministratore unico della società in data 30.12.1994 era stata sospesa dal G.I. Dr.ssa Pinna con provvedimento dell'11.11.1995, iscritto nel Registro delle Imprese il 21.11.1995; considerato che i resistenti Piero Fadda, Maria Laura Atzori e Giovanni Andrea Auneddu deducevano l'irritualità dell'istanza ex art. 2191 C.C., proposta nelle forme della domanda riconvenzionale, contestando nel merito le osservazioni formulate dall'istante sulla delibera 20.11.1995, perché contraddittorie ed infondate; ritenuto che, come del resto già rilevato nell'ordinanza del Tribunale in data 14.3.1997, l'istanza formulata da Giommaria Fadda per la cancellazione di una delibera assembleare, indipendentemente dalle formalità con cui è

stata sottoposta all'esame del Giudice competente, va interpretata come "segnalazione" allo stesso rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2191 c.c., nel quale non si fa riferimento alcuno a formali atti introduttivi della procedura e che, pertanto, l'istanza, diretta a tutelare l'interesse generale per cui vanno eliminate del registro tutte le iscrizioni avvenute indebitamente, deve essere esaminata dall'organo competente;

considerato che, quanto al merito dell'istanza, ai sensi dell'art. 11 6° comma DPR 581/95 "prima di procedere all'iscrizione l'ufficio accerta", tra l'altro: la corrispondenza dell'atto o del fatto di cui si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (lett. C) ed il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (lett. E) e che, inoltre, l'art. 2191 c.c. stabilisce che il Giudice del registro ordina la cancellazione di una iscrizione se la stessa è avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge";

ritenuto che, alla luce di tali disposizioni, il Giudice del registro è chiamato ad una valutazione di legittimità sostanziale dell'atto e non di mera legittimità formale, dovendo, come precisato, sopra, accettare "la corrispondenza dell'atto o del fatto di cui si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge" e, quindi, accettare, tra l'altro, che l'iscrizione non avrebbe dovuto essere effettuata per la mancanza delle condizioni di esistenza dell'atto o di conformità al vero di quanto in esso dichiarato;

considerato che, nella fattispecie in esame, la delibera del 20.11.1995 di cui si chiede la cancellazione è stata assunta da Piero Fadda e Maria Laura Atzori, identificati nella stessa quali unici soci titolari rispettivamente di una quota pari al 46% e 54% , quindi, pari all'intero capitale sociale;

ritenuto che tale dichiarazione non è conforme al vero, poiché, come si ricava sia dalla copia autentica del libro dei soci depositato da Giommaria Fadda sia dalla copia autentica del libro dei soci depositata dai resistenti, una parte delle quote (non importa se effettivamente il 50%, come sostenuto dal ricorrente o il 41%, come affermato dai resistenti) è stata sottoposta a sequestro giudiziario con provvedimento del 30.5.1991;

ritenuto, pertanto, che l'atto in esame risulta in contrasto con le condizioni previste dalla legge in ordine ai requisiti minimi di esistenza di una delibera assembleare, che per essere tale deve provenire dalla effettiva compagine sociale mentre nel caso in esame è stata assunta in palese contrasto con le risultanze del libro soci;

ritenuto inoltre che, a differenza di quanto affermato dai resistenti all'udienza 17.3.1998 il sequestro giudiziario di una parte delle quote della società, seppur scaturente da questioni ereditarie estranee alla presente procedura, incide direttamente sulla esistenza e validità delle deliberazioni assembleari, che conseguentemente, devono essere assunte da chi risulta effettivo titolare delle quote sociali;

ritenuto in definitiva che i rilievi formulati dall'istante e indicati al punto n. 1) sopra precisato inducono a considerare la delibera in esame non conforme ai requisiti minimi di esistenza previsti dalla legge e, che, pertanto, gli stessi risultano, altresì, assorbenti degli altri rilievi mossi dall'istante.

PQM

Visto l'art. 2191 c.c.;

dispone la cancellazione dal registro delle imprese di Sassari del verbale di assemblea della società El Trò Srl in data 20.11.1995.

Tribunale di Enna
Giud. Reg. Furlani

31/05/1996
Ric. Scribano

Società di capitali – deliberazioni assembleari – verbale – requisiti formali – intervento e sottoscrizione del segretario – necessità – sottoscrizione dei soci – irrilevante – artt. 2371-2375 c.c.

La mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del segretario integra un caso di difformità del verbale rispetto al modello legale poiché impedisce al verbale stesso d'essere considerato come valido strumento di esteriorizzazione delle decisioni societarie.

Il Giudice ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo presentato da Salvatore Scribano, quale amministratore unico della spa Società Impresa Giudice Industria Confezioni, (omissis), avverso il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Enna n. 1 del 16.5.1996.

Il Conservatore ha negato la iscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società, datato 30.4.1996, affermando la sua irregolarità per non esservi stata apposta la firma del segretario.

Il reclamante deduce che tale sottoscrizione non era necessaria, poiché tutti i soci presenti hanno sottoscritto il verbale.

Va premesso che il controllo che può effettuare l'autorità preposta all'iscrizione è un controllo di mera legalità formale.

Il Conservatore può, anzi deve, accertare se l'atto rientri tra quelli che debbono essere iscritti, se sia formalmente perfetto, se sia corredato dalla documentazione idonea a comprovare i fatti da iscrivere e a farlo risalire al soggetto che chiede l'iscrizione.

Anche se dibattuto tra gli interpreti, non si ritiene che si possa effettuare un controllo che attenga al merito dell'atto, o anche un controllo che attenga alla veridicità delle indicazioni contenute nelle denunce.

Ciò premesso, va detto che il verbale dell'assemblea, portato alla iscrizione

nel registro, deve innanzitutto contenere i requisiti formali previsti dall'art. 2375 e cioè essere redatto per iscritto, contenere il contenuto delle deliberazioni, le eventuali dichiarazioni dei soci, essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Deve ritenersi indispensabile la indicazione delle persone che hanno preso parte all'assemblea, per la verifica, altrimenti non possibile, del raggiungimento delle maggioranze (anche se in sede di iscrizione non è possibile sindacare sulla validità delle singole decisioni per raggiungimento o meno dei *quorum*, ma ciò è necessario per attuare una forma di pubblicità che permetta di conoscere se *prima facie* la deliberazione è valida).

Quanto all'intervento e alla sottoscrizione del segretario, la sua partecipazione appare necessaria dal dettato non solo del suddetto articolo, ma anche da quello dell'art. 2371, laddove recita che il presidente è assistito da un segretario e che l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio. L'art. 2375 conclude, inoltre, specificando che il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Tali norme portano a concludere che il verbale dell'assemblea, pur raccolgendo le volontà dei soci, non è atto dei soci ma atto del presidente e del segretario o, nel caso di assemblea straordinaria, del notaio (conformi Trib. Milano 27.4.78, Trib. Genova 27.6.86).

La mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del segretario integra, pertanto, un caso di difformità del verbale rispetto al modello legale, difformità che non dà certo luogo alla nullità della deliberazione consacrata nel verbale, ma alla sua annullabilità (Trib. Milano, 17.6.74).

Tale difformità rientra sicuramente tra quelle individuabili nel procedimento di iscrizione, poiché impedisce al verbale di essere considerato come valido strumento di esteriorizzazione delle decisioni societarie.

Esso non è idoneo a fornire, all'esterno della compagine sociale, prova dell'avvenuta deliberazione, non può fondare un ragionevole convincimento circa la decisione adottata, essendo segnale formale di irregolarità.

Le ragioni di pubblicità e tutela dei terzi, che presiedono all'istituto dell'iscrizione, impediscono che possa essere reso palese un atto che non contiene i requisiti minimi di forma previsti dalla legge.

Non vale a supplire a tal mancanza la sottoscrizione dei soci, poiché il verbale non è atto dei soci, ma di chi è chiamato alla gestione dell'assemblea, organo che può deliberare solo con l'osservanza di determinate norme anche procedurali.

Il provvedimento impugnato va, dunque confermato.

Oltre a ciò va detto che l'esame del verbale di cui si chiede l'iscrizione, nella sua parte descrittiva, non parla neppure della presenza in assemblea di un segretario, figura che l'art. 2371 ritiene necessaria.

Anche tale profilo impone il diniego di iscrizione.

PQM

il Giudice del registro delle imprese rigetta il reclamo proposto da Scribano Salvatore nella qualità di amministratore della Società Impresa Giudice Industria Confezioni, avverso il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese del 16.5.1996.

Tribunale di Matera	22/06/1998
Giud. Reg. De Facendis	Ric. Martone

Società di capitali – deliberazioni assembleari – verbale – requisiti formali – redazione sul libro dei verbali – non necessaria.

Per la validità dei verbali di assemblea il legislatore ha fissato solo l'esigenza della forma scritta ad substantiam e non ha subordinato tale efficacia anche all'inserimento della deliberazione nell'apposito libro sociale. Pertanto il verbale di assemblea redatto su di un foglio singolo sottoscritto dal presidente e dal segretario e depositato in originale è iscrivibile al registro delle imprese.

Il Giudice del Registro,

Visto il ricorso ex art. 2189-3° co. c.c. proposto in data 12.5.1998 da Martone Vincenzo avverso il provvedimento adottato in data 28.4.1998 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Matera, comunicatogli con lettera raccomandata ricevuta il 7.5.1998, con il quale veniva rifiutata l'iscrizione nel predetto registro della nomina dello stesso Martone ad amministratore unico della Vip Ceramiche srl;

esaminata la documentazione esibita dal ricorrente;

esaminato in originale l'intero fascicolo acquisito dall'Ufficio del Registro delle Imprese e relativo alla predetta domanda di iscrizione;

OSSERVA

Il ricorso è tempestivo, in quanto proposto entro il termine di otto giorni dalla comunicazione del rifiuto di iscrizione.

Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Invero, come si evince dal provvedimento in data 28.4.1998, l'iscrizione richiesta è stata rifiutata in quanto "il verbale di assemblea ordinaria allegato alla pratica non è stato redatto sul libro dei verbali né è copia conforme dello stesso ai sensi dell'art. 11 DPR 581/95" e sulla base del rilievo che "i verbali delle deliberazioni non possono che essere formati nel rispetto delle formalità previste dal predetto art. 2421 c.c. e che pertanto l'atto così come redatto non può essere accettato".

Deve al riguardo anzitutto rilevarsi in via generale che il controllo che l'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto ad esperire a seguito di ob-

manda di iscrizione è limitato a verificare se l'atto rientri o meno tra quelli per i quali è prevista l'iscrizione e – in caso di esito positivo di tale preliminare controllo – se la documentazione esibita attesti l'esistenza del fatto che si vuole rendere pubblico.

Tanto premesso in ordine alle finalità e all'oggetto del controllo demandato all'Ufficio del Registro delle Imprese, deve poi rivelarsi – con particolare riferimento alla fattispecie in esame – che il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea previsto come obbligatorio per le società a responsabilità limitata dall'art. 2490 1° co. N° 2 c.c. non ha natura di libro contabile (come invece le scritture previste dall'art. 2214 c.c.) e non possiede pertanto l'efficacia probatoria indicata agli artt. 2709 e segg. c.c.

I verbali di assemblea documentano solo il processo di formazione della volontà sociale e, per la loro validità, il legislatore ha previsto soltanto che debbano essere sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio (art. 2375 c.c., richiamato dall'art. 2486 c.c. per le Srl). È quindi evidente che il legislatore ha fissato solo l'esigenza della forma scritta *ad substantiam* per l'efficacia delle deliberazioni assembleari e non ha subordinato tale efficacia anche all'inserimento della deliberazione nell'apposito libro sociale.

Nel caso di specie, il verbale di assemblea contenente la nomina ad amministratore unico del Martone è stato redatto su di un foglio singolo sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e depositato in originale a corredo della domanda di iscrizione.

È stata quindi rispettata la forma richiesta dalla legge. A ciò deve aggiungersi che l'indispensabilità del libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea appare ampiamente comprovata dalla corposa documentazione esibita dal richiedente e relativa alle vicende societarie che condussero alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui all'art. 2367-2° co. c.c.

Deve quindi ritenersi conclusivamente che il verbale di assemblea depositato a corredo della domanda di iscrizione dell'atto di nomina costituisce idonea prova dell'esistenza dell'atto stesso.

PQM

in accoglimento del ricorso proposto in data 12.5.1998 e meglio specificato in premessa, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese di Matera dell'atto di nomina di Martone Vincenzo ad amministratore unico della Vip Ceramiche srl come richiesto dal predetto Martone con domanda presentata il 30.12.1998 (omissis).

**Tribunale di Siracusa
Giud. Reg. Manunali**

**30/07/1997
Ric. Marciano**

Società di capitali – deliberazioni assembleari – designazione presidente d’assemblea – non occorre consenso tacito – sufficiente – art. 2371 c.c.

In mancanza di designazione espressa, la presidenza dell’assemblea spetta alla persona indicata nell’atto costitutivo e può comunque risultare dal consenso tacito dei soci.

Società di capitali - deliberazioni assembleari - nomina amministratore - iscrizione al registro imprese - soggetto legittimato all’istanza - notaio estensore - legittimità.

Il notaio verbalizzante è legittimato a presentare istanza d’iscrizione al registro imprese della delibera assembleare di nomina di amministratore.

Il Giudice del Registro,

esaminato il ricorso proposto in data 11.7.1997 dal notaio Sergio Marciano avverso il rifiuto dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Siracusa, dell’atto n. 33306 di repertorio nella parte relativa alle dimissioni dalla carica di amministratore ed alla nomina di nuovo amministratore per violazione degli artt. 2371, comma 1 e 2383, comma 4 c.c. (così come comunicato dal Conservatore con raccomandata del 4.7.1997); ritenuto che, in mancanza di una designazione espressa, la presidenza dell’assemblea spetta alla persona indicata nell’atto costitutivo e può comunque risultare dal consenso tacito dei soci (nella specie va, poi, evidenziato che la società risulta composta da soli due soci, uno dei quali cedente la propria quota, e che la delibera di nomina di nuovo amministratore è stata assunta all’unanimità; cfr. verbale in atti); ritenuto che il deposito dell’atto da parte del notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese (tenuto a tale adempimento ai sensi dell’art. 2479, comma 4 c.c. per la parte relativa alla cessione di quote) non costituisce ostacolo per l’iscrizione anche della parte relativa alla nomina di nuovo amministratore a seguito delle dimissioni del socio cedente Nicastro Michele,

PQM

visto l’art. 2189 c.c., ordina al Conservatore del registro delle imprese di procedere all’iscrizione dell’atto de quo.

Tribunale di Alessandria **27/05/1996**
Giud. Reg. Peruggia **Ric. Cassa di Risparmio di Alessandria Spa.**

Società di capitali - procura - atto di delega di firma - semplice conferimento di potestà a subordinati - non configura una ripartizione di poteri - principio di tipicità dell'atto - non iscrivibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese l'atto con cui, ai fini di una migliore organizzazione aziendale, si conferiscano potestà di firma a persone che comunque non assumono la figura di procuratori o institori.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letto il reclamo interposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria spa av-
verso il provvedimento del Conservatore del Registro in data 24.4.1996;
considerato che l'oggetto del presente decreto riguarda la possibilità di
iscrivere nel registro, perché siano note ai terzi, le modalità di organizza-
zione dell'impresa a favore della quale è proposto il ricorso;
considerato infatti che il negozio con il quale la Cassa di Risparmio di
Alessandria spa ha conferito ad alcuni dipendenti il potere di agire in suo
nome e per conto, per quietanzare mandati emessi da aziende ospedaliere,
va ricompreso nella fattispecie disciplinata dagli artt. 1387 e segg. c.c.;
il negozio giuridico va infatti interpretato, al di là dell'evidente improprietà
della dizione (delega di firma di rappresentanza a non procuratore) usata
dalla società rappresentata;
merita adesione l'opinione espressa dal ricorrente, nella parte in cui ricon-
duce il potere di agire in nome e per conto della società al negozio conferi-
torio di procura;
non si tratta della ripartizione dei poteri nell'ambito dell'organo ammini-
strativo, ma del conferimento di potestà a persone (in questo caso) legate
all'imprenditore da vincoli di subordinazione;
le necessità dell'impresa possono legittimamente indurre a quanto è stato
disposto nel negozio di che trattasi, e che può essere ricondotto ad una fatti-
specie ricompresa nell'ambito degli artt. 1387 segg. c.c.;
la differenziazione rispetto all'ipotesi delineata dall'art. 2209 c.c. può esse-
re individuata nella mancanza dei poteri di stabile rappresentanza, che sono
connessi alla figura procuratoria della norma ultima citata;
può osservarsi che la necessaria identificazione della persona con "delega
di firma" con l'institore o con il procuratore in via generale si scontra con
le ulteriori esigenze della presenza sul mercato di taluni tipi di imprese;
in altri rami del diritto si studiano diverse forme di organizzazione azien-
dale, tali da permettere uno snellimento delle operazioni, senza che ciò
comporti inaccettabili (dal punto di vista economico) conseguenze;
si tratta di problematiche sentite in particolare dal diritto del lavoro, per la

presenza nell'ordinamento delle norme che conferiscono specifici diritti in ambito di contrattazione individuale o collettiva a tutti coloro che assumono stabilmente mansioni pertinenti a profili professionali superiori; per l'imprenditore è pertanto necessario designare in modo preciso l'ambito dei poteri che vengono conferiti al "delegato di firma", così che questi non abbia titolo (per ciò solo) a rivendicare posizioni superiori nell'ambito dell'impresa;

quanto sopra ritenuto impone l'esame della compatibilità delle figure che la pratica commerciale può sicuramente creare (art. 1322 c.c.), con la necessità di tipizzazione che comporta uno strumento qual è il registro delle imprese; le osservazioni sopra svolte vanno allora integrate demandando alla parte ricorrente l'individuazione di una più precisa forma giuridica, che sia idonea alla ricomprensione della specie individuata nelle categorie di legge; i riferimenti di giurisprudenza di cui al ricorso, sicuramente condivisibili, devono tenere necessario conto dell'esigenza di interpretare l'autonomia privata alla luce dei riferimenti normativi, che per essere opponibili ai terzi con l'iscrizione nel registro, devono pur conformarsi alle previsioni codistiche;

PTM

letto l'art. 2189 c.c. conferma il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Alessandria in data 24 aprile 1996.

Tribunale di Pordenone
Giud. Reg. Manzon

25/11/1997
Ric. Bremet Brevetti Metecno s.p.a.

Società di capitali - procura – conferita in forma diversa da quella prevista ex art. 2206 c.c. – iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro imprese la procura che non sia redatta nelle forme di rito previste dall'art. 2206 c.c., vale a dire con scrittura privata autenticata da notaio.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
letti il ricorso che precede ed i relativi allegati;
ritenuto che il ricorso va respinto, apparente giuridicamente corretta la determinazione impugnata, in particolare sotto il profilo della carenza della documentazione allegata alla domanda di iscrizione in questione e specificamente dell'atto di preposizione debitamente autenticato da notaio, sì come affermato dalla S.C., con indirizzo senza altro meritevole di essere seguito, trattandosi di atto unilaterale e contenuto negoziale la cui forma è stabilita per legge, indifferentemente che si tratti di institori ovvero procuratori (v. art. 2209 c.c. che richiama espressamente l'art. 2206 stesso codice);

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Belluno
Giud. Reg. Massario

14/07/1997
Ric. Orlando

Società di capitali - procura – conferita dal presidente del consiglio di amministrazione – previsione statutaria – non occorre – iscrivibilità.

La persona giuridica, per principio generale dell'ordinamento e indipendentemente da espressa previsione statutaria, può agire tramite procuratori.

Il Giudice Delegato,

Visto il reclamo che precede;

Visto il parere favorevole del P.M.;

Ritenuto che non sussiste il contrasto evidenziato dal Conservatore e ritenuto che anche la persona giuridica, per principio generale dell'ordinamento ed indipendentemente da espressa previsione statutaria, può agire a mezzo di procuratori speciali;

PQM

dispone l'iscrizione nel registro delle imprese della procura oggetto del reclamo.

Tribunale di Firenze
Giud. Reg. Braccagni

02/04/1998
Ric. C.S.A.R. – Centri Servizi Acciai Rivestiti s.p.a.

Società di capitali - procura – potere di firma – conferito con delibera del consiglio di amministrazione a dipendenti della società – previsione statutaria – ammissibilità – apposita procura – non occorre.

Qualora esista una previsione statutaria in ordine alla concessione del potere di firma da parte del consiglio di amministrazione a dipendenti della società, non occorre il conferimento di apposita procura, ma è sufficiente l'adozione di una delibera consiliare che attribuisca il potere rappresentativo.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

Visto il ricorso presentato dalla soc. C.S.A.R. – Centri Servizi Acciai Rivestiti spa in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Giuseppe Mazzantini, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Donato Gesmundo, contro il rifiuto da parte della Camera di Commercio di Firenze, dell'iscrizione del verbale del Consiglio d'Amministrazione della suddetta società nel registro delle imprese dalla stessa tenuto, verbale con cui veniva effettuata sia la cessione che la modifica e la revoca di alcune procedure;

rilevato che, in base alla documentazione depositata, risulta che la Camera di Commercio ha rifiutato l'iscrizione del suddetto verbale motivando che anche alla società di capitali si applica il disposto dell'art. 2209 c.c., e per-

ciò quello degli artt. 2206 e 2207 c.c., da esso espressamente richiamati, con il conseguente obbligo di deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, della procura con sottoscrizione del preponente autenticata;

rilevato che la Camera di Commercio, premesso che nelle società di capitali il potere di intrattenere rapporti giuridici con i terzi è attribuito per legge ai soli amministratori con rappresentanza ha evidenziato che al Consiglio d'Amministrazione, per statuto o per delibera assembleare, può essere demandato il potere di nominare procuratori e determinare i loro poteri, come di modificare o revocare gli stessi, purché la relativa delibera trovi attuazione in un atto (la procura) con la sottoscrizione autenticata di un amministratore con rappresentanza;

rilevato che, nella motivazione suddetta, la Camera di Commercio ritiene che l'iscrizione del procuratore effettuata in mancanza di una procura, in quanto unico atto idoneo ai sensi di legge a porre limitazioni ai poteri di rappresentanza, avverrebbe quale "procuratore generale", e dunque come figura non ammissibile nel caso di società di capitali, e che gli atti di conferma, modifica e revoca della originaria procura devono essere con sottoscrizione autenticata di un legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 11, comma IV DPR 7.12.1995 n. 581;

rilevato che la Camera di Commercio di Firenze ha ritenuto che nel caso in questione, il verbale di cui trattasi non è idoneo al fine dell'iscrizione, relativamente alla nomina dei procuratori alla modifica dei poteri, e alla revoca delle procure, con riferimento ai soggetti in esso indicati;

rilevato che, in conseguenza delle argomentazioni sopra esposte, la Camera di Commercio di Firenze ha quindi rifiutato l'iscrizione di cui trattasi; vista la documentazione depositata;

visto il DPR 7.12.1995 n. 581, gli artt. 2188 e ss. e gli artt. 2203 ss. del codice civile;

vista la comunicazione del Giudice del Registro delle Imprese inviata al Segretario Generale della Camera di Commercio, in data 19.2.1998;

ritenuto che nella fattispecie in esame viene in rilievo un profilo diverso rispetto a quello che aveva costituito oggetto della suddetta comunicazione atteso che in tale circostanza la questione riguardava l'insufficienza di una delibera assembleare e non di una delibera del Consiglio d'Amministrazione, ai fini del conferimento del potere di rappresentanza, in assenza di apposita procura munita di sottoscrizione autenticata del preponente ai sensi dell'art. 2206 c.c., nei cui confronti la delibera assembleare si pone come un mero presupposto per il rilascio della procura stessa;

ritenuto che, nel caso in esame, occorre in primo luogo procedere alla valutazione della volontà delle parti così come espressa nello statuto della soc. C.S.A.R. – Centri Servizi Acciai Rivestiti Spa, e rilevato che nel suddetto statuto, all'art. 20, è stabilito che il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di

delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e all'Amministratore Delegato eventualmente nominato dall'assemblea o dal Consiglio medesimo, fissando, sia per il Presidente che per l'Amministratore Delegato i poteri ad essi attribuiti, nonché di attribuire alcuni suoi poteri ad altri Amministratori che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio medesimo, e soprattutto è previsto che il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare Direttori e Procuratori, conferendo agli stessi i poteri che saranno ritenuti opportuni; ritenuto quindi che, nel caso in esame, essendo statutariamente previsto che la concessione del potere rappresentativo, e conseguentemente le eventuali modifiche dello stesso, possa essa effettuata dal Consiglio d'Amministrazione, non occorre il conferimento di apposita procura, dal momento che il contenuto e i limiti del potere di rappresentanza risultano dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;

rilevato che l'art. 1392 c.c. stabilisce che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, e rilevato che, nel caso di specie, la volontà del soggetto che intende rilasciare la procura, in quanto organo collegiale della società, si determina nella deliberazione collegiale, la quale è manifestata verso i terzi sotto forma del verbale della seduta, il quale assolve agli oneri di cui al suddetto art. 1392 c.c.;

ritenuto che, dal momento che la procura viene conferita mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, il documento da depositare è il verbale della relativa seduta;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DPR 7.12.1995 n. 581, gli estratti dei verbali dei libri societari devono essere depositati in forma autentica, ai sensi dell'art. 2718 c.c., ciò che è stato effettuato nel caso in esame, e non occorrendo invece, per i motivi sopra esposti, la sottoscrizione autenticata di un legale rappresentante della società.

PQM

visto l'art. 2189 c.c.

dispone l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Firenze dell'estratto del libro del verbale del Consiglio d'Amministrazione della soc. C.S.A.R. – Centri Servizi Acciai Rivestiti Spa dell'11.4.1997, autenticato dal notaio Dott. Mauro Cristinai in data 6.5.1997.

Conforme: Trib. di Firenze, 2/04/1998, ric. La Magona d'Italia spa.

Tribunale di Torino **06/11/1996**
Giud. Reg. De Crescienzo **Ric. Rostagno**

Società di capitali - procura – rinuncia – iscrivibilità al registro imprese – art. 2207 c.c.

I fini del registro imprese sono di permettere all’utente di avere il maggior numero di informazioni possibili sulle imprese e sui soggetti attraverso i quali operano, donde l’iscrizione della rinuncia della procura appare dato di conoscenza inherente l’impresa e la sua operatività all’esterno, che non può essere trascurato e che deve essere conosciuto.

Il Giudice,

Visto il ricorso proposto dal sig. Notaio Rostagno Angiolina avverso il provvedimento del sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino

Visto il provvedimento n. 44/96 dell’11.9.1996

OSSERVA

Il Conservatore del registro delle imprese di Torino, ex art. 2189 c.c. e 11 DPR 581/95, con provvedimento 11.9.1996 respingeva la domanda di cui al prot. n. 9600072259 con la quale il sig. Polo Corrado chiedeva l’iscrizione, nella posizione del Registro delle Imprese della società Auto Centauro spa, dell’atto di rinuncia a procura di cui a Rogito Notaio Rostagno 12.3.1996 (omissis).

In particolare, il Conservatore rilevava la mancanza della corrispondenza del fatto del quale veniva richiesta l’iscrizione, con quanto previsto dalla legge. Proponeva tempestivo ricorso la parte, rilevando la illogicità della soluzione adottata dal sig. Conservatore.

Invero, la soluzione adottata dall’Ufficio del Registro poggia su una interpretazione testuale e letterale dell’art. 2207 c.c. (disposizione che si attaglia al caso in esame), che prevede l’iscrizione nel registro delle imprese degli “... atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura...”.

La lettura del dato testuale della disposizione porterebbe a ritenere, pertanto che la c.d. “rinuncia” alla procura da parte del nominato, non sarebbe iscrivibile nel registro delle imprese, in quanto ipotesi non espressamente contemplata dalla disposizione.

Peraltro, una lettura più articolata della disposizione, alla luce anche della funzione del registro, può portare a difformi soluzioni.

Se è vero, infatti, che deve essere “trascritta” la “revoca” della procura, quale fatto modificativo ed estintivo del rapporto di rappresentanza, non si scorge la ragione per la quale non possa essere iscritta anche la “rinuncia” alla procura da parte del nominato, fatto quest’ultimo che può essere inquadrato nel novero di quelle “modificazioni” dell’atto, che è opportuno che siano conosciute o conoscibili da parte dei terzi.

Né può apparire sufficiente a costituire motivo di divieto di iscrizione la circostanza formale della particolare natura del negozio della procura quale atto unilaterale, per ciò solo revocabile.

Invero i fini del registro delle imprese sono di permettere all’utente di avere il maggior numero di informazioni possibili sulle imprese e sui soggetti attraverso i quali operano, d’onde l’iscrizione della “rinuncia” della procura appa-

re dato di conoscenza inherente alla impresa e alla sua operatività all'esterno, dato che non può essere trascurato e che deve essere conosciuto.

PQM

accoglie il ricorso proposto dal sig. Notaio Angiolina Rostagno nell'interesse di Poli Corrado e ordina al sig. Conservatore del registro delle imprese di Torino, l'iscrizione dell'atto di rinuncia alla procura di cui a rogito notaio Rostagno, (omissis), nella sezione relativa alla Autocentaur spa, (omissis).

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Miconi

11/04/1996
Ric. Pane

Società di capitali - scioglimento – ex art. 2448 co. 1 n. 4 c.c. – non soggetto ad omologazione.

La delibera di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento di diritto ex art. 2448 co. 1° n. 4 c.c. non è soggetta ad omologa, non soltanto ad iscrizione al registro delle imprese.

Il Giudice,

Ritenuto che trattasi di atto di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2448 n. 4 c.c. e che pertanto, ai sensi dell'art. 2449 5° c.c. l'atto suddetto – diverso dalla delibera assembleare di scioglimento ex art. 2448 n. 5 – non è soggetto ad omologa, ma soltanto ad iscrizione dichiara

non luogo a provvedere per il proc. di omologa.

Tribunale di Napoli
Giud. Reg. Lipani

22/06/1998
Ric. Paul Saipol One s.r.l.

Società di capitali - scioglimento – messa in liquidazione e nomina del liquidatore – contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione – illegittimità - giurisprudenza.

È illegittima la delibera di una società di capitali in cui venga approvata la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e contestualmente l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, in quanto si concreterebbe un caso di omissione della procedura di liquidazione che viceversa è inderogabile in questo tipo di società.

Il Giudice del registro,

Visto il reclamo proposto dal liquidatore della srl Paul Saipol One avverso

il rifiuto del Conservatore dell'ufficio, datato 13.5.1998, di depositare il bilancio finale di liquidazione al 30.9.1997 della società stessa;

Letti gli atti e rilevato che la srl Paul Saipol One in data 8.10.1997 delibera lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, nominando il liquidatore e contestualmente approvando il bilancio finale di liquidazione;

Considerato che tale contestualità è inammissibile ed illegittima in quanto risolventesi nell'omissione della procedura di liquidazione ed in una simulazione dell'attività del liquidatore, non potendo quest'ultimo certamente predisporre il bilancio finale di liquidazione prima dell'assunzione della carica né potendo presentarlo all'assemblea prima ancora che la delibera di scioglimento, e quindi l'apertura della fase liquidatoria, fosse stata omologata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi del disposto dell'art. 2448 n.5 c.c.;

Ritenuto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 22.12.1969, n. 4023; 16.3.1981, n. 1468), che nelle società di capitali la procedura di liquidazione è necessaria ed inammissibile, sia per la minuziosa regolamentazione della fase liquidatoria (art. 2248 n. c.c.) che per la natura inderogabile della norma dell'art. 2450 e per la garanzia dei terzi (art. 2456, co. II, c.c.), mentre nella specie detta fase è stata saltata completamente e solo finta giuridicamente.

Rilevato che la decisione impugnata non può porsi in contrasto con l'avvenuta omologazione della delibera in data 8.10.1997, atteso che il sindacato di legittimità del Tribunale è limitato alla delibera di scioglimento anticipato e volontario adottata dall'assemblea, mentre nessun controllo del Tribunale è previsto sull'approvazione del bilancio di liquidazione e nella cancellazione della società, la cui verifica rientra nella competenza dell'Ufficio del Registro delle Imprese;

PQM

rigetta il ricorso di cui in premessa.

Tribunale di Torino
Giud. Reg. Macchia

06/05/1996
Ric. Srl Nice Nord Italia Costruzioni Edili.

Società di capitali - scioglimento – nomina liquidatore – iscrizione al registro imprese – contestualità con l'iscrizione dell'atto di scioglimento omologato.

L'iscrizione della nomina di un liquidatore di una società di capitali non può precedere l'iscrizione dell'atto di scioglimento non omologato in quanto renderebbe noto ai terzi, con la forma e gli effetti dell'iscrizione anche la delibera di scioglimento, con il risultato che quest'ultima divenrebbe opponibile ai terzi anche prima dell'omologa.

Il Giudice del registro,

Visto il ricorso proposto da Massocco Giorgio nella qualità di liquidatore della Srl Nice Nord Italia Costruzioni edili (omissis), avverso il rifiuto di deposito a iscrizione di atto da parte del Conservatore del registro imprese; premesso che con delibera 22.3.1996 l'assemblea della società ricorrente decise la messa in liquidazione provvedendo contestualmente alla nomina di tre liquidatori; che in data 4.4.1996 (prima dell'omologa della delibera di scioglimento) venne presentata richiesta di iscrizione dell'atto di nomina dei liquidatori e di deposito delle firme autografe ai sensi degli artt. 2450 bis – 2497 c.c.; che con provvedimento 11.4.96 il Conservatore rifiutava il detto deposito ed iscrizione con la motivazione: “non essendo stata presentata a questo registro imprese la domanda di iscrizione dell'atto di messa in liquidazione”;

avverso il rifiuto la società ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 2189 c.c., lamentando erroneità del deciso in quanto:

- a) l'art. 14, 4° comma DPR 581/95 secondo cui “L'ufficio non può accettare la domanda di deposito se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina” non sarebbe stato violato, posto che domanda di iscrizione della delibera di nomina dei liquidatori e domanda di deposito delle firme autografe vennero congiuntamente depositate;
- b) il testuale disposto dell'art. 2383, 4° comma c.c. (rectius, art. 2450 bis c.c.) impone ai liquidatori il deposito per l'iscrizione della loro nomina e della firma autografa entro 15 giorni dalla conoscenza della nomina stessa; sarebbe di fatto impossibile rispettare tale termine qualora per l'ammissibilità della detta iscrizione e deposito occorresse il preventivo deposito della delibera assembleare di messa in stato di liquidazione debitamente omologato; con la conseguenza che circolari e direttive in tale senso, cui il Conservatore si sarebbe nel caso di specie ispirato, sarebbero da ritenere “contra legem” e da disapplicare;
- c) prima dell'attuazione del registro imprese, quando operava il registro società presso la Cancelleria del Tribunale, era prassi consolidata che in casi analoghi a quello in questione la Cancelleria accettasse il deposito dell'atto, senza peraltro inserirlo nel fascicolo della società fino a quando non vi fosse prova dell'iscrizione della delibera a monte; il ricorrente auspicava pertanto, anche sulla scorta di note illustrate del Cons. Naz. del Notariato, che in simili casi, anche nell'attuale regime, la domanda venisse accettata e protocollata, provvedendosi poi da parte dell'Ufficio all'effettivo deposito una volta iscritto l'atto omologato;
- d) il nuovo orientamento adottato dal Conservatore comportava sensibile allungamento dei tempi intercorrenti tra la delibera di nomina dei nuovi legali rappresentanti ed il momento in cui essa era estensibile ai terzi attra-

verso l'iscrizione al registro, prolungando così uno stato di incertezza pregiudizievole alla sicurezza dei rapporti giuridici e potenzialmente nocivo alla stessa società commerciale interessata.

Rilevato preliminarmente che nel caso qui in esame non viene in considerazione il citato disposto dell'art. 14, 4° comma Regol. attuativo (DPR 581/95), il quale disciplina la successione cronologica tra iscrizione della nomina e deposito della firma autografa, e dispone che quest'ultimo non possa precedere l'iscrizione della nomina. Nel caso in esame, invece, la concatenazione cronologica, oggetto di dissenso riguarda la successione tra iscrizione (previa omologa: art. 2449, 4° comma c.c.) della delibera assembleare di scioglimento della società ed iscrizione della conseguente nomina dei liquidatori. I due atti, ancorché contestualmente deliberati, sono per loro natura diversi e distinti, come appare evidente dalla considerazione che non sempre la nomina dei liquidatori presuppone a monte una delibera di scioglimento da assoggettare ad omologa (ciò non si verifica, ad es., quando lo scioglimento sia accertato dal Cons. di Amm. ovvero decretato dal Presidente del Tribunale, nelle ipotesi di cui all'art. 2449, commi 5° e 6° c.c.).

Il problema è dunque se, qualora la nomina dei liquidatori avvenga in attuazione di una delibera soggetta ad omologa che ne costituisce indefettibile presupposto, l'iscrizione dell'atto di nomina possa precedere l'iscrizione dell'atto omologando da cui esso trae giustificazione.

In questi casi (e ciò è appunto accaduto nella vicenda in questione) l'atto di nomina dei liquidatori evidenzia la delibera di messa in liquidazione, da cui trae giustificazione; e la detta delibera rimane per così dire incorporata, ai fini della notizia ai terzi, nell'iscrizione dell'atto di nomina. Ne consegue che l'eventuale iscrizione dell'atto di nomina renderebbe noto ai terzi, con le forme e gli effetti dell'iscrizione, anche l'atto presupposto, cioè la delibera di scioglimento, con il risultato che quest'ultima diverrebbe opponibile ai terzi anche prima dell'omologa.

Ne deriverebbe allora uno stravolgimento dell'istituto e una palese violazione al divieto di iscrivere atti soggetti ad omologa prima del favorevole controllo demandato al Tribunale (art. 2411, 2° comma c.c.).

Al di là del dibattuto problema se esista nel regime di pubblicità del registro imprese un principio di necessaria continuità delle iscrizioni (per cui non potrebbe avvenire una formalità senza la previa esecuzione della formalità precedente che ne costituisce indefettibile presupposto logico: per specifiche applicazioni vedasi art. 14, 4° comma e 5° comma regol. attuativo), viene qui in considerazione la stessa struttura del procedimento di iscrizione su omologa, il quale impone che l'omologa preceda l'iscrizione e non consente perciò, prima dell'omologa, la iscrizione di atti, ancorché di per sé non soggetti ad omologa, i quali tuttavia contengano, implicitamente ma inequivocabilmente

l'enunciazione del primo.

Ne consegue la legittimità del rifiuto di iscrizione dell'atto di nomina in questione (e del conseguente rifiuto anche di ricevere in deposito la firma autografa dei nominati, stante il disposto dell'art. 14, 4^o comma regol. attuativo), posto che alla data di presentazione della relativa domanda non risultava omologata la delibera assembleare di scioglimento della società (la cui necessità di omologa, non contestata, è stabilita dall'art. 2449, 4^o comma c.c.).

Ritenuta, poi, non accoglibile la prassi, vigente per il registro società, di accettare comunque la ricezione dell'atto soggetto a deposito, non inserendolo peraltro nel fascicolo della società fino all'avvenuta iscrizione dell'atto a monte soggetto ad omologa; nell'attuale regime, infatti, il deposito consiste nella immissione del documento nell'archivio informatico e nella memorizzazione dei suoi estremi nel registro a fine di cognizione del deposito avvenuto (art. 14, 7^o comma regol.), cosicché la ricezione del supporto cartaceo contenente l'atto da depositare e l'attribuzione di un numero di protocollo (art. 14, 2^o comma cit.) costituisce semplice attività preparatoria, la quale deve necessariamente sfociare o nel motivato rifiuto di deposito (art. 14, comma 10 cit.) o nell'inserimento del dato, ma non può essere volutamente procrastinata dal Conservatore senza incorrere in responsabilità per ritardo nel compimento di atti d'ufficio. Ciò vale a maggior ragione ove trattasi non di deposito ma di iscrizione, stante il termine prescritto all'art. 11, 8^o comma regol.

Ritenuto infine non esser pertinenti gli addotti inconvenienti del prolungarsi, in attesa dell'omologa e deposito dell'atto-presupposto, il periodo di incertezza intercorrente tra l'adozione della delibera e sua opponibilità ai terzi. Tale periodo transitorio (in cui la delibera esiste ed è di regola efficace all'interno della società ma non è ancora conoscibile ai terzi) è connaturato all'istituto dell'omologa, per il quale il legislatore ha ritenuto preferibile l'inconveniente della necessità dei tempi tecnici del procedimento di iscrizione su omologa, rispetto al più grave inconveniente di iscrizioni senza preventivo approfondito controllo di legalità dell'atto col conseguente rischio di invalidità o successiva eliminazione dell'atto iscritto che creerebbe disorientamento e confusione presso gli operatori economici. Esistono d'altronde correttivi legali al segnalato inconveniente, sia a tutela dell'affidamento dei terzi (cui l'atto non conoscibile non è, in linea di principio, opponibile) sia a tutela della società (la quale può provare che nel caso concreto il terzo ne era a conoscenza), secondo i principi della pubblicità legale dichiarativa.

È poi da sottolineare, incidentalmente, come l'interpretazione sistematica delle norme conduca ad intendere in senso extra letterale la decorrenza del termine di 15 giorni di cui all'art. 2450 bis c.c. per richiedere l'iscrizione dell'atto di nomina (e per il deposito della firma autografa): fino a quando l'iscrizione

dell'atto non sia possibile (e cioè fino a che non vi sia un provvedimento esecutivo di omologa dell'atto-presupposto) i liquidatori non sono obbligati a chiedere l'iscrizione della loro nomina, non potendosi concepire il simultaneo concorrere di un obbligo e di un divieto nascente da norme dotate entrambe da forza di legge (da un lato art. 2411 2° comma c.c. in relazione ad art. 2449, 4° comma c.c.; dall'altro art. 2450 bis c.c.); ne consegue altresì l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 2626 c.c. permanendo fino al momento da cui l'iscrizione e deposito divengono possibili, un motivo di giustificazione (causa di forza maggiore che esclude la volontarietà dell'inadempimento e la conseguente applicabilità di sanzioni amministrative: art. 3, 1° comma legge 24.11.81 n. 689). Quanto sopra vale peraltro per il solo caso in cui l'atto di nomina dei liquidatori renda necessariamente nota, per la sua stretta dipendenza, una delibera societaria iscrivibile solo previa omologa; qualora invece l'atto di nomina dei liquidatori sia indipendente da tale delibera (ad es.: nomina avente come presupposto il decreto del Pres. Tribunale che, ai sensi dell'art. 2449 6° comma c.c., accerta l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea; nomina avente come presupposto delibera del Cons. d'Amm. il quale accerta, ai sensi dell'art. 2449, 5° comma c.c., il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 2448 n. 1, 2, 4, 6), rimane ferma la decorrenza dei 15 giorni per la richiesta di iscrizione dal momento in cui i liquidatori hanno avuto conoscenza della nomina, secondo il letterale disposto dell'art. 2450 bis cit.; si potrebbe unicamente ipotizzare, alla stregua del sopra ventilato principio di continuità delle iscrizioni, la necessità di previa o contestuale iscrizione del titolo (in ipotesi diverso da delibera assembleare) da cui consegue la nomina dei liquidatori; per il quale titolo tuttavia, non essendo necessaria omologa, l'iscrizione può avvenire senza indugio, senza attardare l'iscrizione dell'atto di nomina

PQM

visto l'art. 2189, ult. comma c.c.,
si respinge il reclamo proposto da Srl Nice Nord Italia Costruzioni Edili
avverso il rifiuto del Conservatore del registro imprese.

Tribunale di Milano **29/01/1998**
Giud. Reg. Tarantola **Ric. Clama s.r.l.**

Società di capitali - scioglimento per riduzione del capitale sociale – delibera del consiglio di amministrazione – iscrizione al registro imprese – omologazione – non occorre – artt. 2497-2448 n. 4 c.c.

Verificatasi l'ipotesi di scioglimento di cui al n. 4 dell'art. 2448 c.c., è necessario chiedere l'iscrizione dell'attestazione del consiglio di amministrazione della società del verificarsi della causa di scioglimento di cui al suddetto n. 4 e di seguito è necessario chiedere l'iscrizione della delibera di nomina del liquidatore con

l'allegata accettazione della carica.

Il Giudice del registro delle imprese, letto il ricorso presentato il 16.1.1998 contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese del verbale dell'assemblea straordinaria di Clama srl del 30.10.1997; osservato che il Conservatore ha ritenuto che l'iscrizione avrebbe dovuto esser ordinata dal Tribunale, dopo il giudizio di omologazione e che il ricorrente sostiene invece che la delibera in oggetto non ha disposto lo scioglimento della società, ma si è limitata a prenderne atto e a nominare un liquidatore; considerato che l'art. 2448 c.c., richiamato dall'art. 2497 c.c., prevede diversi casi di scioglimento delle srl, e tra questi, al n. 4 lo scioglimento determinato dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge e la n. 5, lo scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci; rilevato che lo scioglimento di cui al n. 4 deve essere attestato da una delibera del consiglio di amministrazione di immediata iscrizione nel registro delle imprese, mentre lo scioglimento disposto in via assembleare deve essere sottoposto al controllo di legittimità di cui all'art. 2436; considerato che i soci di Clama srl, riuniti in assemblea straordinaria il 30.12.1996, hanno preso atto che il capitale della società era perduto e hanno deciso di non provvedere alla copertura delle perdite, nominando un liquidatore; ritenuto che si sia verificata l'ipotesi di scioglimento ai sensi del n. 4 dell'art. 2448 c.c. e che non sussistano pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore, le condizioni dell'iscrizione su ordine del giudice; ritenuto peraltro che non sussistano neppure le condizioni per iscrivere la delibera su istanza del notaio rogante, ma che sia necessario chiedere l'iscrizione dell'attestazione del consiglio di amministrazione della società del verificarsi della causa di scioglimento di cui al suddetto n. 4 e che sia poi necessario chiedere l'iscrizione della delibera di nomina del liquidatore, con l'allegata accettazione di carica; ritenuto pertanto che il rifiuto di iscrizione debba essere confermato, sia pure con diversa motivazione;

PQM

respinge il ricorso.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

25/09/1998
Ric. Catarisano

Società di capitali - sede sociale – trasferimento della procedura – modifica statutaria – iscrizione al registro imprese – non necessaria.

Quando una società in liquidazione, per esigenze di spazio, trasferisce la sede so-

ciale, trasferimento inteso come “cambio di indirizzo della procedura”, non deve provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non si tratta di un effettivo trasferimento della sede sociale né tantomeno può esserlo poiché le facoltà deliberative dell’assemblea ex art. 200 L.F. sono limitate, e fra i limiti vi è l’impossibilità di operare una modifica statutaria del tipo prospettato.

Il Giudice del registro delle imprese, letto il ricorso, presentato dall'avv. Wladimiro Catarisano, in qualità di commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di Alpi Assicurazioni Spa, contro il decreto di rigetto del Conservatore del registro della domanda di trasferimento della sede legale della società; rilevato che, ove si trattasse di effettivo trasferimento della sede sociale, sarebbe esatta la tesi del Conservatore, il quale ha ritenuto necessaria una delibera da parte dell'assemblea dei soci e il conseguente provvedimento di omologa e non la semplice comunicazione di mutamento di indirizzo effettuato dall'organo della procedura concorsuale; ritenuto invece che, con nota del 18.12.1997, il Commissario liquidatore abbia semplicemente portato a conoscenza di Isvap la notizia che, venute meno le esigenze di spazio, le operazioni che interessavano la procedura proseguivano non più in via Piranesi 34 ma in via Ippolito Rosellini 2, qualificando tale variazione come “cambio di indirizzo della procedura”; considerato pertanto che la sede della società non è stata trasferita, né poteva esserlo (essendo le facoltà deliberative dell'assemblea limitate a quelle indicate nell'art. 200 L. F. e non quindi, in particolare ad una modifica statutaria del tipo qui prospettato); rilevato che l'Isvap ha preso atto di questa effettiva situazione con lettera in data 21.1.1998, pur dandole una qualificazione diversa, che non le competeva; ritenuto che il semplice “trasferimento della procedura” non rientri tra gli atti tassativi che devono essere iscritti nel registro delle imprese e che pertanto il rigetto dell'istanza di iscrizione debba essere confermato, sia pure con diversa motivazione;

PQM

respinge il ricorso.

**Tribunale di Aosta
Giud. Reg. Damante**

**18/09/1997
Ric. Rosanò**

Società di capitali - sede sociale – trasferimento – modifica statutaria – delibera assemblea straordinaria –necessità.

Il mutamento della sede sociale, integrando modifica statutaria, deve essere deliberato in sede di assemblea straordinaria con atto da omologarsi da parte del

competente tribunale.

Il Giudice del registro delle imprese,
letto il ricorso che precede;
rilevato che il mutamento di indirizzo della sede sociale, integrando modifica statutaria, deve essere deliberato in sede di assemblea straordinaria con atto da omologarsi da parte del competente tribunale;
ritenuto pertanto che il diniego di iscrizione del Conservatore della domanda in data 7.5.1997 relativamente al punto del trasferimento è legittimo, non potendo l'irregolarità dell'atto deliberativo esser sanata dalla semplice omologazione dell'art. 1 dello Statuto che avrebbe dovuto, al contrario, non essere considerato legittimo.

PQM

rigetta il ricorso.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

18/12/1998
Ric. Valentini

Società di capitali - sindaci – iscrizione nel registro dei revisori contabili – condizioni per assumere la carica – possesso dei requisiti – art. 2397 co. 2 – art. 3 L. 222/98 – art. 11 L. 266/98 – applicabilità.

Se una nuova normativa entra in vigore successivamente alla delibera di nomina a sindaco, la si applica ugualmente nei giudizi in corso, senza che ciò costituisca una deroga al principio di irretroattività della legge, purché il sindaco di cui si chiede l'iscrizione, possieda, al momento della valutazione della domanda, i requisiti previsti dalla nuova normativa.

Il Giudice del registro delle imprese,
letto il ricorso, presentato da Davide Valentini contro il provvedimento di rigetto del Conservatore del registro delle imprese di Milano in data 15.9.1998;

osservato che il rigetto è fondato sulla mancata iscrizione nel registro dei revisori contabili (RUC) dello stesso Valentini;

rileva quanto segue:

L'art. 2397 c. 2 c.c. prevede che, per assumere la carica di sindaco di società, è necessario essere iscritti al RUC. Tale norma non è stata derogata dalla legge 13.5.1997 n. 132 (entrata in vigore il 22.5.1997), la quale si è limitata a prevedere che i soggetti indicati nell'art. 6 legge 132/97 (iscritti agli albi professionali dei commercialisti, ragionieri e periti commerciali) sono solo esonerati dal sostenere l'esame ma non certo dall'iscrizione nel RUC (decreto T. Trieste 20.6.1997 in Le Società, 1997, pag. 1439). L'art.

2397 c. 2 c.c. è invece stato derogato prima dalla legge 8.7.1998 n. 222 (entrata in vigore il 12.7.1998) e poi dalla legge 30.7.1998 n. 266 (entrata in vigore il 7.8.1998): infatti l'art. 3 legge n. 222/98 prevede che possono essere confermati alla carica di sindaco coloro che fanno già parte di collegi sindacali se hanno titolo per essere iscritti nel RUC, indipendentemente dal superamento dell'esame; inoltre l'art. 1 legge n. 266/98 ha previsto che possono essere nominati alla carica di sindaco coloro che, anche se non iscritti al RUC, hanno titolo per essere esonerati totalmente dall'esame purché abbiano già presentato la domanda di esonero.

Il problema consiste nel verificare se il Conservatore del registro delle imprese possa legittimamente rifiutare l'iscrizione di nomina a sindaco di un soggetto che, pur avendo i requisiti di cui agli artt. 3 legge n. 222/98 e 1 legge 266/98 sia stato nominato con delibera adottata prima dell'entrata in vigore delle suddette leggi, e cioè rispettivamente prima del 12.7.1998 e del 7.8.1998.

Poiché la carica di sindaco di società attribuisce uno "status" soggettivo destinato a produrre effetti durevoli nel tempo, la nuova normativa è di immediata applicazione nei giudizi in corso, senza che ciò costituisca deroga al principio di irretroattività della legge, principio enunciato dall'art. 11 disp. prel. al c.c. (Cass. 15.11.1985 n. 5607).

Tale principio porta a ritenere che il Conservatore del registro delle imprese non possa rifiutare l'iscrizione della delibera di iscrizione a sindaco se quest'ultimo, al momento della valutazione della domanda, si trovi nelle condizioni indicate agli artt. 3 legge n. 222/98 e 1 legge n. 266/98 e ciò indipendentemente dal momento in cui è stata assunta la relativa delibera di nomina.

A ciò aggiungasi che il Conservatore in sede di iscrizione deve solo verificare se il sindaco possiede o meno i requisiti di cui alle suddette norme, senza vagliare la legittimità della delibera di nomina.

Va peraltro precisato che gli effetti della dovuta iscrizione decorrono dal momento di entrata in vigore delle leggi n. 222/98 e n. 266/98 (salvo che la domanda sia successiva, nel qual caso l'iscrizione decorre da tale domanda), e ciò al fine di non attribuire efficacia retroattiva alla normativa sopra richiamata.

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda presentata il 9.7.1997.

Tribunale di Como
Giud. Reg. Nardocchia

23/11/1998
Ric. Manoukian

Società di capitali - sindaci –iscrizione nel registro dei revisori contabili – necessità – art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Il Giudice del registro delle imprese,

Visto il ricorso presentato dal legale rappresentante della società F.lli Manoukian spa avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del dott. Paolo Lanzara, quale sindaco effettivo della F.lli Manoukian spa, nomina deliberata nell'assemblea straordinaria del giorno 11 giugno 1998.

Lette le memorie depositate in atti.

Rilevato che l'art. 2397 del cod. civ., così come modificato dall'art. 21 del dlgs 27 gennaio 1992 n. 88, concernente le disposizioni normative in materia di composizione del collegio sindacale, stabilisce che i sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Rilevato che, con l'entrata in vigore della L. 13 maggio 1997 n. 132, sono state introdotte nuove norme in materia di revisori contabili.

Rilevato che in particolare l'art. 6 della suddetta legge prevede che "... sono esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali".

Rilevato che il dott. Lanzara, rispondendo ai requisiti richiesti dall'art. 6 L. 132/97, risulta iscritta nell'elenco, istituito dalla Corte d'Appello di Milano, di coloro che sono esonerati dal sostenimento dell'esame e sono perciò in possesso dei requisiti per l'iscrizione automatica nel registro dei revisori contabili.

Rilevato che la legge 30 luglio 1998 n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, entrata in vigore il successivo 8 agosto 1998, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti, nell'art.1, inserito quale art. 14 bis nella legge 132/97, dispone che "... possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

a) ...

b) hanno titolo ai sensi dell'art. 6 ad essere esonerati totalmente dall'esame

di cui all'art. 4, e anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'art. 1, commi 7 e 9;

c) il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica”.

Dalla lettura della norma si evince che la stessa non pone alcuna differenza tra la posizione di coloro i quali non erano iscritti nell'albo dei revisori alla data di entrata in vigore della suddetta norma e quella di coloro i quali, al contrario, lo erano.

Rilevato che l'univoco dettato letterale del richiamato art. 1 evidenzia la non applicabilità della disposizione alle nomine deliberate prima dell'entrata in vigore della norma.

Rilevato che detta interpretazione, in assenza di ogni richiamo, esplicito od implicito, nella formulazione della norma ad un'eventuale retroattività della stessa, risulta conforme ad uno dei principi generali dell'ordinamento (principio espressamente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni di legge in generale) secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Rilevato che appare altresì manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma, per asserito contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3.

Rilevato infatti che alcuna identità sostanziale può ravisarsi tra la posizione di coloro i quali siano stati nominati nei collegi sindacali prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 bis della L.13 maggio 1997 n. 132 (introdotto dall'art. 1 della L. 30.7.1998 n. 266), e coloro i quali assumano l'incarico successivamente.

Rilevato che quindi la disparità di trattamento evocata dal ricorrente risulta giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

Rilevato dunque che, per i motivi di fatto e di diritto testé esposti, la nomina del dott. Paolo Lanzara nel collegio sindacale della F.lli Manoukian spa, essendo stata deliberata prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non può considerarsi valida in quanto al momento della nomina il Lanzara non era in possesso dei requisiti necessari per poter ricoprire incarichi nei collegi sindacali delle società di capitali:

PQM

rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione del dott. Paolo Lanzara quale sindaco della “F.lli Manoukian spa” (omissis).

Tribunale di Como
Giud. Reg. Nardecchia

23/11/1998
Ric. Conservatore

Società di capitali - sindaci –iscrizione nel registro dei revisori contabili – necessità – art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Il Giudice del registro delle imprese,

Vista l'istanza di revoca dell'iscrizione del registro delle imprese della nomina della dott.ssa Valeria Cucchi quale sindaco supplente della Vegé Leasing spa, in liquidazione, nomina deliberata nell'assemblea straordinaria del 14 maggio 1998 ed iscritta il successivo 28 maggio 1998.

Lette le memorie depositate in atti.

Rilevato che l'art. 2397 del cod. civ., così come modificato dall'art. 21 del dlgs 27 gennaio 1992 n. 88, concernente le disposizioni normative in materia di composizione del collegio sindacale, stabilisce che i sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Rilevato che, con l'entrata in vigore della L. 13 maggio 1997 n. 132, sono state introdotte nuove norme in materia di revisori contabili.

Rilevato che in particolare l'art. 6 della suddetta legge prevede che "... sono esonerati dall'esame coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali".

Rilevato che la dott.ssa Cucchi, rispondendo ai requisiti richiesti dall'art. 6 L. 132/97, risulta iscritta nell'elenco, istituito dalla Corte d'Appello di Milano, di coloro che sono esonerati dal sostenimento dell'esame e sono perciò in possesso dei requisiti per l'iscrizione automatica nel registro dei revisori.

Rilevato che la legge 30 luglio 1998 n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, entrata in vigore il successivo 8 agosto 1998, recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti, nell'art.1, inserito quale art. 14 bis nella legge 132/97, dispone che "... possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:

a)...

b) hanno titolo ai sensi dell'art. 6 ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'art. 4, e anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso

la commissione di cui all'art. 1, commi 7 e 9;

c) il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica”.

Dalla lettura della norma si evince che la stessa non pone alcuna differenza tra la posizione di coloro i quali non erano iscritti nell'albo dei revisori alla data di entrata in vigore della suddetta norma e quella di coloro i quali, al contrario, lo erano.

Rilevato che l'univoco dettato letterale del richiamato art. 1 evidenzia la non applicabilità della disposizione alle nomine deliberate prima dell'entrata in vigore della norma.

Rilevato che detta interpretazione, in assenza di ogni richiamo, esplicito od implicito, nella formulazione della norma ad un'eventuale retroattività della stessa, risulta conforme ad uno dei principi generali dell'ordinamento (principio espressamente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni di legge in generale) secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Rilevato che appare altresì manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma, per asserito contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3.

Rilevato infatti che alcuna identità sostanziale può ravvisarsi tra la posizione di coloro i quali siano stati nominati nei collegi sindacali prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 bis della L.13 maggio 1997 n. 132 (introdotto dall'art. 1 della L. 30.7.1998 n. 266), e coloro i quali assumano l'incarico successivamente.

Rilevato che quindi la disparità di trattamento evocata dal ricorrente risulta giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

Rilevato dunque che, per i motivi di fatto e di diritto testé esposti, la nomina della dott.ssa Valeria Cucchi nel collegio sindacale della Vegé Leasing spa in liquidazione, essendo stata deliberata prima dell'entrata in vigore della legge in esame, non può considerarsi valida.

PQM

revoca l'iscrizione della dott.ssa Valeria Cucchi quale sindaco supplente della Vegé Leasing spa in liquidazione (omissis).

Tribunale di Forlì
Giud. Reg. Stanzione

22/06/1998
Ric. S.A.PRO s.p.a.

Società di capitali - sindaci –iscrizione nel registro dei revisori contabili – necessità – art. 2397 c.c.

I sindaci delle società di capitali devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Giudice del registro delle imprese,

letto il ricorso proposto in data 11.6.1998 da Mambelli Daniele in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.A.PRO. spa avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro dei revisori contabili di Romboli Silvia, emesso dal Conservatore del registro delle imprese in data 26.5.1998;

esaminati gli atti;

rilevato che ai sensi dell'art. 2397 co. 2 c.c., i Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti, nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

che la Romboli non risulta essere ancora iscritta in detto registro, che nulla rileva il fatto che la predetta possiede uno solo dei requisiti previsti dall'art. 6 L. 13.5.1997 n. 132, essendo stata esonerata dal sostenere la prova d'esame in quanto l'apposita commissione dovrà accertare gli altri requisiti previsti dalla legge per poi disporre l'iscrizione la cui efficacia decorrerà dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

che pertanto il ricorso non può trovare accoglimento,

PQM

rigetta il ricorso.

Tribunale di Modena
Giud. Reg. D'Orazi

27/10/1997
Ric. All Service Srl

Società di capitali - sindaci –iscrizione nel registro dei revisori contabili – necessità – art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso depositato il 20.10.1997 dalla srl All Sevice, (omissis), avverso il rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di iscrizione del verbale di assemblea ordinaria del 26.6.1997 con cui la società ha provveduto al rinnovo del collegio sindacale e, in particolare, alla riconferma nella carica di sindaci del dr. Fabrizio Trombetta e del rag. Carlo Segapeli; considerato che il rifiuto del Conservatore di iscrivere il verbale di assemblea ordinaria relativamente a tale nomina è fondato sul rilievo che i pre-

detti dr. Fabrizio Trombetta e rag. Carlo Segapeli non risultano iscritti nel registro dei revisori contabili, requisito indispensabile per la nomina a componente del collegio sindacale in base al disposto di cui all'art. 2397, II comma c.c. (art. 21 D.lvo 27.1.1992 n. 88, attuativo della direttiva n. 84/253/CEE le cui disposizioni si applicano dalla pubblicazione sulla G.U. del registro dei revisori contabili);

che la società ricorrente sostiene la legittimità del suo operato, fondata sulla previsione di cui all'art. 12 L. 13 maggio 1997 n. 132 ("Nuove norme in materia di revisori contabili") che fa salvi i rapporti costituiti sulla base del decreto legge 29 aprile 1996 n. 226 (Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili), osserva:

il decreto legge citato, decaduto per mancata conversione nei termini, prevedeva all'art. 5 la possibilità, per coloro che facevano parte di collegi sindacali alla data di entrata in vigore del decreto, di essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, sempre che il rinnovo fosse intervenuto anteriormente all'esame previsto all'art. 1 dello stesso decreto;

la disparità di trattamento che la ricorrente sostiene verrebbe ad attuarsi (qualora l'interpretazione data all'art. 12 L. 13 maggio 1997 n. 132 non fosse nel senso di attribuire efficacia generale all'art. 5 del decreto legge citato) tra coloro i quali, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 5 d.l. 29 aprile 1996 n. 226 sono stati rinnovati nella carica per un successivo triennio pur non avendo sostenuto l'esame e pur non essendo ancora iscritti nel registro dei revisori contabili e coloro i quali, essendo la loro carica scaduta dopo la decadenza del decreto legge citato, non hanno potuto usufruire del medesimo beneficio, si giustifica alla luce della nuova normativa che interviene a disciplinare ex novo la materia, regolando le fattispecie formatesi dopo la sua entrata in vigore;

la legge 13 maggio 1997 n. 132, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 21 maggio 1997 n. 116, disciplina i requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili, stabilendo come regola generale che il requisito indispensabile per l'iscrizione nel registro è dato dall'aver superato un esame le cui modalità di svolgimento vengono nella stessa legge enunciate in modo particolareggiato;

poiché la materia era stata dapprima regolamentata dal decreto legge 29 aprile 1996 n. 226, decaduto in quanto non convertito in legge nei termini, la legge 13 maggio 1997 n. 132 si è preoccupata di disciplinare i rapporti formatisi sotto la vigenza del decreto legge decaduto, attribuendo ad essi piena efficacia e validità, in base ad un principio consolidato di conservazione degli effetti prodotti che, altrimenti, a causa dell'entrata in vigore della nuova normativa, avrebbero dato luogo a situazioni illegittime;

il beneficio che per l'effetto conservativo voluto dal legislatore è derivato a coloro i quali si sono trovati nella situazione di poter essere rinnovati nella carica proprio nel periodo di vigenza del decreto legge, si giustifica alla luce dell'aspettativa che la norma di cui all'art. 5 d.l. 29 aprile 1996 n. 226 aveva determinato in tali soggetti, nella esigenza di dare certezza a situazioni che altrimenti sarebbero rimaste non regolamentate, nella transitorietà della disciplina, destinata a valere solo per un tempo circoscritto e limitato; con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1997 n. 132 è stata attuata una disciplina organica dei requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i rapporti formatisi sotto la vigenza della legge vanno regolati e disciplinati secondo quanto in essa previsto;

poiché l'assemblea ordinaria della società si è tenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, la deliberazione di rinnovare il collegio sindacale, confermando in carica i sindaci non ancora iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto prescritto dall'art. 5 d.l. 29 aprile 1996 n. 226 non convertito, sulla base, quindi, di una normativa non più applicabile, è da considerarsi illegittima;

PQM

rigetta il ricorso.

—

LA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

Tribunale di Rimini
Giud. Reg. Federico

18/03/1997
Ric. Sanistep srl

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – iscrizione al registro imprese – legittimazione ad adempiere – requisiti dell’atto – artt. 2479 c.c. e 106 n. 4 della L. 16.2.1913 n. 89.

L’iscrizione al registro delle imprese della scrittura privata di cessione di quote, autenticata da notaio estero e non depositata nell’archivio notarile distrettuale nelle forme di legge, deve essere rifiutata in quanto in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 106 n. 4 L. 89/1913.

Il Giudice del registro,
letto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto dall’amministratore unico della Sanistep srl, con cui viene impugnato il rifiuto del Conservatore del r.i. di Rimini di iscrizione dell’atto di cessione di quote sociali;

Osserva:

Con il presente ricorso l’amministratore unico della Sanistep censura il rifiuto di iscrizione opposto dal Conservatore del registro delle imprese di Rimini dell’atto di cessione quote sociali deducendo che:

il disposto dell’art. 2479 c.c. come modificato dalla L. 210/93 va coordinato con la successiva istituzione del Registro delle Imprese;
nessuna sanzione è prevista dall’art. 106 L. 89/1913 per l’omesso deposito e conservazione presso l’archivio notarile di atto pubblico e scrittura privata autenticata all’estero.

Tali censure non appaiono fondate.

Giova premettere che ai sensi dell’art. 2479 c.c. unico soggetto legittimato al deposito dell’atto di cessione quota presso l’Ufficio del Registro delle Imprese è il notaio autenticante, mentre la successiva istituzione del Registro delle Imprese non sembra aver in alcun modo innovato sul punto.

Secondo il principio generale statuito dall’art. 15 Preleggi, infatti, le disposizioni normative, in assenza di abrogazione espressa, sono esclusivamente abrogate da disposizioni successive con esse incompatibili.

Il che non sembra ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui l’art. 2479 IV comma appare del tutto compatibile con la successiva istituzione ad operatività del Registro delle Imprese e deve pertanto ritenersi pienamente efficace e vincolante.

Si precisa al riguardo che ai sensi dell’art. 25 L. 218/95 è applicabile alla Sanistep, in quanto società avente la sede legale nel nostro paese, la legge italiana, ed in particolare le disposizioni dettate per la pubblicità d’impresa, ivi compreso il disposto dell’art. 2749 IV comma.

Sotto altro profilo il rifiuto di iscrizione è stato altresì motivato avuto riguardo al disposto dell’art. 106 L. 89/1913.

La cessione in oggetto, infatti, sebbene all'estero ed autenticata da notaio estero, non risulta depositata presso l'archivio notarile distrettuale, in contrasto con il disposto dell'art. 106 L. 89/1913 come modificato dall'art. 3 IX comma L. 30/1997.

Non appare al proposito pertinente il precedente giurisprudenziale allegato dal ricorrente (Corte App. Bologna 14 giugno 1985).

In esso si statuisce che l'omesso deposito ex art. 106 L. 89/1913 di atto rogato all'estero non rende nulla, ai fini civilistici, la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria del r.i., questione che per la diversa natura dell'atto, dell'ufficio destinatario (Conservatoria del r.i.) e del tipo di pubblicità, non è in alcun modo equiparabile, neppure in via analogica, alla fattispecie in esame.

Ed invero l'iscrizione al registro delle imprese della scrittura privata di cessione quote, autenticata da notaio estero e non depositata dall'archivio notarile distrettuale nelle forme di legge, è stata rifiutata nell'esercizio di quel controllo preventivo, previsto dall'art. 11 VI comma D.P.R. 581/95, diretto a verificare che l'atto da iscrivere rispetti sotto il profilo formale e sostanziale le condizioni di legge.

Del tutto legittimo deve pertanto ritenersi il provvedimento di rifiuto di iscrizione di un atto in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 106 n. 4 L. 89/1913, oltre che con l'art. 2479 IV comma c.c.

PQM

Respinge il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto dall'amministratore unico della Sanistep srl avverso il rifiuto di iscrizione del Conservatore del r.i. di Rimini depositato il 2 gennaio e comunicato il 27 gennaio 1997.

Tribunale di Trento
Giud. Reg. Solinas

02/04/1997
Ric. Massani

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – iscrizione al registro imprese – legittimazione ad adempiere – requisiti dell'atto – artt. 2479 c.c. e 106 n. 4 della L. 16.2.1913 n. 89.

L'iscrizione al registro delle imprese di un atto di cessione di quote, ancorché redatto all'estero deve essere richiesta dal notaio e non dal legale rappresentante e deve essere in regola con la norma di cui all'art. 106 n. 4 L. 16/2/1913 n. 89.

Il Giudice,

Letto il ricorso di data 24.3.1997, depositato il 27.3.1997 e proposto ai sensi dell'art. 2189 c.c., da Massani Alessandro in qualità di legale rappresentante della C.A.T. Srl avverso l'atto del Conservatore del registro delle imprese di Trento di data 14.3.1997, ricevuto dall'interessato il 24.3.1997, di rifiuto dell'iscrizione dell'atto di data 30.7.1996 redatto a Lussemburgo con firme

autenticate dal notaio Alphonse Lentz di Remich, avente ad oggetto la cessione di quote della Società Sport Hotel Pampeago Srl fra la società estera Hamm S.A. e la C.A.T. Compagnia Alberghiera Trentina Srl con sede in Rimini; Ritenuto che la domanda di iscrizione dell'atto in oggetto risulta presentata da un soggetto non legittimato, in quanto l'art. 2479, 3° co. c.c. stabilisce che l'adempimento in questione deve essere eseguito dal notaio, mentre il signor Massani Alessandro è il legale rappresentante della Srl C.A.T. e la norma sopracitata non prevede alcuna legittimazione in via sostitutiva;

Rilevato che l'atto suddetto, redatto in lingua inglese, è privo della traduzione giurata di tutte le parti (compresa l'autentica) e non risulta essere stato formalmente depositato presso un notaio esercente in Italia o presso l'archivio notarile distrettuale, ai sensi dell'art. 106, n. 4 della L. 16.2.1913 n. 89, che stabilisce tale previo adempimento per "gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno";

Ritenuto che l'adempimento previsto dal citato art. 106, n. 4 non afferisce all'accertamento in ordine alla validità giuridica o meno dell'atto redatto all'estero, implicando invece, da parte del notaio esercente in Italia, una eventuale funzione di controllo fiscale dell'atto in parola, in quanto impegna il notaio presso il quale viene effettuato il deposito a rispondere in proprio del pagamento delle imposte di registro, di trascrizione, sui contratti di borsa ecc. ed inoltre obbliga il notaio stesso ad effettuare l'iscrizione dell'atto medesimo presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2479, 3° co. c.c.;

Ritenuto, inoltre, che l'adempimento previsto dalla norma suddetta appare, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla conservazione degli atti per il periodo stabilito specificamente dall'art. 3 L. 17.5.1952 n. 629 (100 anni), facendoli confluire in un unico luogo di deposito (archivio notarile: cfr. art. 106 cit. 1° co. e art. 65 L. 16.2.1913 n. 89), in attesa della definitiva trasmissione agli Archivi di Stato (cfr. art. 3 L. n. 629/52 cit.) e che tale funzione di conservazione non può identificarsi con la mera custodia del documento, connessa con il deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese;

rilevato, ancora, che la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia di data 14.1.1987, prot. 1077, conferma l'obbligo del deposito ex art. 106 cit. e precisa che anche l'Amministrazione Finanziaria, con propria circolare si è espressamente pronunciata ritenendo l'illegittimità della intavolazione delle scritture private autenticate all'estero non previamente depositate ai sensi del suddetto articolo;

Considerato che l'art. 3 co. 9° del D.L. 669 d.d. 31.12.96, in una sorta di interpretazione autenticata, ha chiarito che l'obbligo del deposito vale anche per le scritture private autenticate all'estero, oltre che per gli atti pubblici;

Rilevato, inoltre, che l'atto del quale il Massani ha chiesto l'iscrizione non risulta neppure registrato presso il competente Ufficio del Registro, ai sensi

dell'art. 2 DPR 26.4.1986 n. 131, né risulta pagata la tassa sui contratti di borsa ai sensi della L. n. 437/92;

Considerato che l'art. 2189 c.c. impone che l'Ufficio del Registro, prima di procedere all'iscrizione, verifichi la sussistenza del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

Ritenuto, infine, per le motivazioni sopra svolte, che le argomentazioni formulate dal Massani in ricorso appaiono infondate, rilevandosi, tra l'altro, che le osservazioni relative alle tendenze evolutive del diritto internazionale privato italiano afferiscono a controlli dei giudici dello Stato su provvedimenti giudiziali stranieri e non su atti negoziali scaturenti dalla sfera dell'autonomia privata;

Visti gli artt. 2189 e 2192 c.c.;

Respinge il ricorso.

Tribunale di Trento
Giud. Rel. Paolucci

22/05/1997
Ric. Massani

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – iscrizione al registro imprese – mancato rispetto dell'art. 106 n. 4 della Legge n. 89 del 16.2.1913 - inammissibilità
Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di cessione di quote redatto all'estero che non sia stato in precedenza depositato presso l'archivio notarile di strettuaale ai sensi dell'art. 106 n. 4 della Legge 16.2.1913 n. 89

Il Tribunale (omissis),

ha pronunciato il seguente DECRETO

nel proc. n. 748/97 Cam. Cons., promosso da Massani Alessandro con ricorso ex art. 2192 c.c. depositato in data 26.4.1997 avverso il decreto del Giudice del registro imprese di Trento del 02.03/04/97;

visti il predetto ricorso ed i documenti allegati;

ritenuto che l'apostille di cui è munito l'atto in questione ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 (ratificata con legge 20.12.1966 n. 1253)

non esenta dal deposito previsto dall'art. 106, n° 4, L. 16/02/1913 n. 89, che ha gli scopi delineati dal Giudice del registro nel decreto impugnato, mentre l'apostille (in conformità allo scopo della Convenzione citata) ha la diversa funzione di dispensare l'atto dalla legalizzazione, vale a dire dall'attestazione ufficiale, da parte delle competenti autorità consolari o diplomatiche italiane, della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra l'atto pubblico ricevuto o formato all'estero (in questo caso, del notaio straniero autenticante le sottoscrizioni) e dell'autenticità della firma stessa;

che il richiamo alla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato (L. 31.5.1995 n. 218) non è pertinente al caso di specie: in primo luogo,

l'art. 57 della L. 218/1995 – espressamente citato nel ricorso – riguarda una materia affatto diversa, avendo tale norma lo scopo di stabilire l'ambito della giurisdizione italiana e i criteri per l'individuazione del diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali; in secondo luogo, le disposizioni contenute nel titolo IV della medesima legge disciplinano esclusivamente l'efficacia in Italia delle sentenze e degli atti stranieri, per tali intendendosi gli altri provvedimenti di giudici stranieri – anche di volontaria giurisdizione – e, per quanto riguarda gli atti pubblici ricevuti in uno Stato estero (art. 68) solo quelli ivi muniti di forza esecutiva (nel senso che essi costituiscano titoli esecutivi secondo la legge straniera), ed al solo fine di regolarne l'attuazione ed esecuzione forzata in Italia (anche sotto questo profilo è dunque evidente l'estranità della disciplina alla presente fattispecie); che la necessità, *in subiecta materia*, del deposito ex art. 106, n. 4 L. 89/1913 è confermata dal disposto dell'art. unico, comma 2, l. 13.3.1980 n. 73, come sostituito dall'art. 6, decr. legisl. 29.12.1992, n. 516, che così recita: “Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1 [vale a dire dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, cit: n.d.e.], ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto”: se il deposito in questione fosse superfluo per la pubblicità di un atto nel registro delle imprese, non avrebbe senso far decorrere dal suo (superfluo) verificarsi i termini per richiedere quella pubblicità (salvo il limite massimo di 45 giorni dal compimento dell'atto); di contro la norma, nel menzionare ai suddetti fini la data del deposito ex art. 106, n. 4, evidenzia l'obbligatoria assoggettabilità a quest'ultimo degli atti de quibus prima della richiesta di pubblicazione nel registro delle imprese, attività che integra il loro “uso” nello Stato italiano; sotto tale profilo non possono trarsi decisivi argomenti di segno contrario dal precedente di merito allegato dal ricorrente (App. Bologna 1.10.85 n. 833), che non affronta le ragioni sopra esposte (limitandosi ad osservare sul punto, con riferimento alla precedente formulazione della norma, che da essa si desume la perdurante vigenza dell'art. 106, 1. not.) e che attiene peraltro al diverso caso della validità della trascrizione nei registri immobiliari di un atto rogato all'estero e non depositato ex art. 106, n. 4; che non rileva che l'art. 2479, comma 4, c.c., il quale prevede il deposito dell'atto di trasferimento delle quote per l'iscrizione nel registro delle imprese, sia entrato in vigore successivamente (per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 12.8.1993 n. 310), poiché l'art. un., comma 2, L. 73/1980, come sopra citato nella sua attuale formulazione, deve considerarsi, per la sua portata omnicomprensiva, come norma di carattere generale, riguardante tutti gli atti ricevuti od autenticati all'estero soggetti alla pubblicità nel registro delle imprese, anche in virtù di norme successive, salvo espressa eccezione; che il riferimento alla direttiva Cee 69/335 del Consiglio del 17.7.1969 ed al

principio dell'applicabilità immediata delle direttive comunitarie incondizionate e sufficientemente precise e di cui sia scaduto il termine di attuazione (vedi lettera del ricorrente del 2.5.1997, indirizzata al Presidente del Tribunale) esula dal caso di specie, poiché tale direttiva concerne il tema delle *imposte* indirette sulla raccolta di capitali (in questo senso va all'evidenza intesa l'espressione "imposizione, sotto qualsiasi forma", a cui è vietato sottoporre la "messa in circolazione o la negoziazione... di quote sociali...", di cui all'art. 11 della direttiva) e quindi una materia affatto estranea all'onere del deposito dell'atto ex art. 106, n. 4, L. 89/1913; che quanto sopra esposto evidenzia un ostacolo che impedisce l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, rimanendo così assorbiti gli altri motivi di censura del decreto impugnato;

PQM

Rigetta il ricorso.

Tribunale di Frosinone **29/06/1998**
Giud. Reg. Bracaglia Morante **Ric. Saccucci**

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – lodo arbitrale - iscrizione al registro imprese – legale rappresentante inadempiente – iscrizione d'ufficio.

Qualora il trasferimento di quote avvenuto in virtù di lodo arbitrale con formula esecutiva non venga iscritto al registro delle imprese dal legale rappresentante, occorre procedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Il Giudice del registro delle imprese,

Letto il ricorso che precede e visti i documenti allegati;

Ritenuta la sussistenza in capo all'istante Saccucci Enzo, dell'interesse ad ottenere, in via sostitutiva dall'amministratore p.t. della S. Sisto srl, (omissis), l'iscrizione ex art. 2479 nel Registro del trasferimento delle sue quote societarie di Lire 12.500.000, in capo a Fantauzzi Errico, di Nunzio Adriano, Palleschi Diego, Della Torre Franca, in virtù di lode arbitrale del 12.4.1997, munito di formula esecutiva dal Pretore di Cassino, sez. distaccata di Sora il 30.4.1997; Rilevato che il legale rappresentante della società, benché invitato con atto di precezzo notificato il 13.9.1997 non ha adempiuto all'incumbente, ordina al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Frosinone presso la C.C.I.A.A. di procedere all'annotazione del trasferimento della quota (omissis).

Tribunale di Milano **26/03/1998**
Giud. Reg. Tarantola **Ric. Franchini**

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – partecipazione di una società a responsabilità limitata ad una società in nome collettivo – illegittimità.

È nulla la partecipazione di una società a responsabilità limitata ad una società in nome collettivo poiché parte del patrimonio della società di capitali verrebbe sottratto alla disciplina imperativa dettata in materia di amministrazione e bilancio.

Il Giudice del registro delle imprese, letto il ricorso presentato il 24.1.1998 dal notaio Gianemilio Franchini contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese della cessione di quote della Nuova B.N. snc di Lucchio Emma & C. da Nicola Imperato a OVR srl;

osservato che il Conservatore ha ritenuto che la cessione comporta una modifica dei patti sociali illegittima perché introduce nella compagine sociale una società di capitale;

rilevato che, nonostante possa considerarsi superata l'incompatibilità ontologica tra società di persone e società di capitale, configurata nella risalente giurisprudenza di questo stesso Tribunale, deve essere ribadita la nullità della partecipazione di una srl ad una snc sotto il profilo che parte del patrimonio della società di capitale verrebbe sottratto alla disciplina imperativa dettata in materia di amministrazione e di bilancio;

sottolineato che questo profilo di nullità è stato ampiamente motivato dalle Sezioni Unite della Cassazione il 17.10.1988 n. 5636 e ripreso in successivi interventi (v. Cass. 2.1.1995 n. 7 in *Le Società* 1995 pag. 774); rilevato che i rimedi previsti per le società di persone nelle ipotesi di irregolarità della gestione sono meno incisivi di quelli richiesti per le società di capitale e che le disposizioni dettate in materia di redazione e di pubblicità del bilancio di una snc non garantiscono a soci e creditori la stessa tutela di quelle di una srl; considerato che la differente disciplina contenuta in alcuni Paesi dell'area CEE non risulta essere stata adottata dal nostro ordinamento;

PQM

respinge il reclamo.

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Fumagalli

08/09/1997
Ric. Ticino Gas Varese srl

Società a responsabilità limitata - quote – mancato rispetto del disposto degli artt. 2474 e 2482 c.c. – iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di cessione di quote di srl che sia in contrasto con l'espresso requisito di legge relativo all'ammontare della quota di conferimento superiore al minimo previsto dagli artt. 2474 e 2482 c.c.

Il Giudice delegato del registro delle imprese, visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato in data 14.7.1997 da parte del notaio dott. Mario Linati nell'interesse della società Ticino Gas Varese Srl, avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore del

registro delle imprese di Varese in data 9.7.1997;
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato come con atto in data 18.4.1997 i soci della Ticino Gas Varese Srl hanno ceduto a terzi l'80% (l'ottanta per cento) ciascuno delle loro quote di compartecipazione nella predetta società, con conseguente accettazione ed acquisto per sé da parte di tali soggetti terzi del corrispondente 80% della quota, per il corrispettivo pattuito e indicato di volta in volta nell'atto in questione; rilevato come l'art. 2474 c.c. ("La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire venti milioni. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in denaro") imponga che le quote, anche qualora siano di ammontare superiore al minimo, debbano sempre essere costituite da un ammontare multiplo di lire mille, requisito di legge che non è stato rispettato nel caso di specie;

rilevato altresì come l'art. 2482 c.c., pur ammettendo la possibilità di divisibilità della quota nel caso di alienazione, imponga l'osservanza delle disposizioni del secondo e terzo comma del sopra citato art. 2474 c.c.;

ritenuto come dalla lettura dell'atto di cessione di quote non emerge alcun elemento da cui desumersi che la volontà delle parti sia stata quella di realizzare una parziale contestazione di più persone nella medesima quota (cd. quota a titolarità multipla), risultando viceversa la precisa ed espressa volontà di trasferire, per atto tra vivi, l'80% delle diverse quote già esistenti, le quali sono state così divise in più distinte quote;

ritenuto che, in base al disposto dell'art. 2189 c.c., l'Ufficio del Registro delle Imprese deve eseguire l'iscrizione di atti come quello in esame previa verifica, oltre che della sottoscrizione, anche della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (quali la competenza dell'ufficio, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta), con esclusione soltanto di accertamenti "cd. di merito", concernenti cioè la validità o la veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione (Trib. Napoli 6.4.1993 e Trib. Monza 22.9.1987);

ritenuto come nel caso di specie, stante il chiaro disposto dell'art. 2474 c.c. nonché dell'art. 2482 c.c., nel procedere alla divisione delle quote come si è visto non è stato rispettato l'espresso requisito di legge relativo all'ammontare della quota di conferimento superiore al minimo, con conseguente fondato rifiuto di iscrizione dell'atto da parte del Conservatore del registro delle imprese

trattandosi di condizione richiesta dalla legge per l'iscrizione dell'atto; ritenuta, per quanto sopra esposto, l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse della società Ticino Gas Varese Srl per i motivi già espressi dal Conservatore;

PQM

visti gli artt. 2189 c.c. e 8 L. n. 580/93

respinge il ricorso presentato nell'interesse di Ticino Gas Varese Srl avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione di atto di cessione di quote emesso in data 9.7.1997 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

14/04/1998
Ric. Amministratore giudiziario

Società a responsabilità limitata - quote – sequestro – iscrizione al registro imprese – principio di tipicità – art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Non è iscrivibile al registro delle imprese il provvedimento di sequestro di partecipazioni sociali emesso dall'autorità giudiziaria, stante il principio di tipicità delle iscrizioni sancito dall'art. 2188 co. I c.c. e dall'art. 11 co. 6 del DPR 581/95.

Il Giudice del registro delle imprese, letto il ricorso, presentato il 24.3.1998 dall'amministratore giudiziario nominato nella procedura n. 120/97 della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, contro il rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di Milano di iscrivere il sequestro giudiziario della quota della Immobiliare Dodema srl intesta a Macheda Demetrio, osserva quanto segue.

Premesso che è ormai da tempo riconosciuta la legittimità di un provvedimento di sequestro su quote di srl, restano controverse le modalità di esecuzione di questa misura cautelare: la soluzione comunemente adottata è quella della forma del pignoramento presso terzi, rientrando nella responsabilità dell'organo amministrativo della società – e dunque di un terzo – la conservazione del libro soci sul quale il provvedimento deve essere iscritto (v. Cass. 12.12.1986 n. 4409 in Foro It. 1987 I 1101; T. Chiavari 6.6.1990 in Le Società 1991, pag. 208); non mancano sostenitori della tesi dell'ordine di iscrizione diretta sul libro soci, motivata dall'esigenza di evitare le lungaggini di quella particolare procedura esecutiva, specie in caso di resistenza dell'organo di gestione all'iscrizione del provvedimento (v. nota alla sentenza del T. Chiavari sopra citata).

Le modifiche apportate al regime di trasferibilità delle quote dalla legge 12.8.1993 n. 310 e le disposizioni introdotte con l'istituzione del Registro delle Imprese dalla legge 29.12.1993 n. 580 hanno indotto alcuni interpreti a ritenere che ogni provvedimento avente ad oggetto queste quote debba essere iscritto nel registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono

iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi 6.11.1995 in Giur. It. 1996 II 10).

Questa interpretazione non può essere condivisa.

Come ha osservato il Conservatore del registro nel provvedimento reclamato, l'art. 2188 c.c. al primo comma prescrive che l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge. E il principio della tassatività delle iscrizioni e dei depositi è stabilito dall'art. 11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995 n. 581, che richiede l'accertamento del "concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e dall'art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede l'accertamento della "corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito dell'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge". In tale contesto, poiché il nuovo articolo 2479 c.c. si riferisce ai trasferimenti della quota, si deve concludere che il legislatore ha inteso dare pubblicità solo ai passaggi di proprietà delle partecipazioni sociali e non anche ai diritti reali, di disponibilità o di godimento sulle stesse.

Le argomentazioni del ricorrente, che si basano su un'interpretazione non semplicemente formale della norma, sono indubbiamente suggestive, ma non convincono. Se è vero infatti che tra le finalità della cd legge Mancino vi è quella di approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata, impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro soci prescritta dall'art. 2493 c.c. e, dall'altro lato, che non possa essere ammessa un'estensione analogica alle forme di pubblicità, specie tenendo conto delle esigenze di riservatezza che l'ordinamento tutela anche attraverso la tassatività delle deroghe.

L'opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994, pag. 1061) e sostenuta tra gli altri dal Giudice del registro di Bologna il 26.10.1995 (in Giur. Comm. 1997 II pag. 477), in relazione all'ipotesi di costituzione di pegno sulla quota, oltre a contraddirsi al principio di tassatività, costringe ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione di un provvedimento di sequestro di quote: l'art. 2479 c.c. indica infatti questo soggetto nel notaio, che non interviene nel caso in esame; potrebbe forse essere legittimato l'amministratore della società, che ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone allo stesso né l'obbligo di chiedere l'iscrizione né quello di far precedere questa iscrizione all'annotazione sul libro soci; quanto al soggetto interessato allo specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 2189 c.c., e in questo caso l'amministratore giudiziario della procedura di prevenzione, occorre considerare

rare che lo stesso dovrebbe essere tenuto, come il notaio, agli obblighi imposti dall'ultimo comma dell'art. 2479 c.c.

Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova, lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto quest'ultimo profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad eseguire le iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di sequestratari e sequestrati, con possibilità di mancate iscrizioni non solo di provvedimenti di sequestro ma anche e soprattutto di provvedimenti di dissequestro.

Concludendo, non resta che ritenere auspicabile un intervento del legislatore, che imponga agli amministratori, prima di procedere ad annotazioni dei vincoli sulle quote di srl sul libro soci, di chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

PQM

respinge il ricorso contro il rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di Milano ad iscrivere il decreto di sequestro della quota di Demetrio Macheda nella Immobiliare Dodema srl.

Tribunale di Mantova
Giud. Reg. Marmo

12/04/1999
Ric. Conservatore

Società a responsabilità limitata - sindaci – cessazione della carica per scadenza – dichiarazione ai fini della prorogatio – necessità.

I sindaci non cessano dalla carica alla scadenza del triennio, qualora depositino entro un congruo termine, una dichiarazione attestante l'esercizio effettivo delle loro funzioni dopo la scadenza del triennio ed il mancato verificarsi, nei loro confronti, di alcuna delle decadenze di cui agli artt. 2404, 2405 c.c.

Il Giudice del registro,

letto il ricorso (omissis) recante la richiesta dell'ordine di iscrizione della cessazione dalla carica, con effetto dal 27.4.1997 del collegio sindacale della società cooperativa La Speranza s.c. arl. composto da:

Cantadon Giuliana, presidente; Faccioli Ida, effettivo; Zanella Carlo, effettivo; Camolti Mario, supplente; Sanfelici Augusto, supplente;

ritenuto in proposito:

che vada parzialmente condivisa la giurisprudenza orientata nel senso della cessazione dei sindaci dall'incarico alla scadenza del mandato triennale (v. App. Bologna 15.4.1988, Mannocchi)

che l'applicazione in via analogica dell'art. 2385 com. 2 c.c. all'organo sindacale debba invero considerarsi subordinata all'esercizio effettivo delle sue funzioni in regime di "prorogatio", non potendo rendere i sindaci scaduti più stabili di quelli

in carica, soggetti alle decadenze comminate dagli artt. 2404 com. 2°, 2405 com. 2° c.c. e rientranti fra quelle automatiche (v. Cass. 1.4.82 n. 2009) che l'esigenza di garantire, attraverso la suddetta "prorogatio", la continuità del controllo dei sindaci sull'attività sociale venga pertanto meno ove tale controllo non sia di fatto esercitato e la società operi di conseguenza in situazione di permanente irregolarità;

PQM

dichiara i sindaci sopra indicati cessati dalla carica con effetto dal 27.4.1997 qualora entro mesi uno dalla comunicazione del presente provvedimento non depositino presso l'Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione a loro firma autografa attestante l'esercizio effettivo delle loro funzioni dopo la scadenza del triennio e il mancato verificarsi nei loro confronti di alcuna delle decadenze sancite dagli artt. 2404, 2405 c.c.

Tribunale di Mantova	06/10/1998
Giud. Reg. Marmo	Ric. Germani

Società a responsabilità limitata - sindaci – cessazione dalla carica per scadenza – prorogatio – revoca dell'iscrizione della cessazione.

Il principio della "prorogatio" degli amministratori della società decaduti dal mandato, opera anche per i sindaci che non siano stati revocati alla scadenza del mandato.

Il Giudice del registro,
ritenuto che la società, fin quanto sussistono posizioni ancora in essere (attive, in questo caso) non può considerarsi estinta, e che ciò valga anche per la fase della liquidazione, il cui procedimento di chiusura ha effetti solo amministrativi;

PQM

in accoglimento del ricorso, ordina la revoca del provvedimento del Conservatore del registro delle imprese di Mantova con il quale lo stesso non accoglieva la richiesta di revoca del provvedimento di cancellazione della Soc. Coop. Agricola S. Antonio.

Tribunale di Brescia	20/03/1997
Giud. Reg. Orlandini	Ric. Conservatore

Società a responsabilità limitata - unico quotista – mancata iscrizione della cessione delle quote nel libro dei soci né prima né dopo l'entrata in vigore della legge n. 310/83 – comunicazione al registro delle imprese della qualifica di socio unico – non iscrivibile – artt. 2479-2191 c.c.

Non è iscrivibile nel registro delle imprese la comunicazione della qualifica di socio

unico se non è intervenuta la rituale iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di tutte le quote.

Il Giudice del registro delle imprese,
a scioglimento della riserva di cui alla udienza 17.3.1997 nel procedimento promosso di ufficio nei confronti della società "M.Z. Manifattura Ziliani srl" concernente l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda prot. n. 38015 presentata l'8.8.1996,
ha pronunziato il seguente

DECRETO

rilevato che in data 8.8.1996 Ziliani Gianmario in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della M.Z. Manifattura Ziliani srl ha presentato al Registro delle Imprese domanda di iscrizione della notizia di modifica della compagine sociale, al fine di far risultare l'assunzione da parte sua della qualifica di socio unico della società a far tempo dal 9.2.1996;

rilevato che l'iscrizione di tale comunicazione è stata oggetto di contestazione da parte di altri soggetti che vantano la qualità di socio della società stessa e deducono l'assenza di titolo valido per l'iscrizione in oggetto;

sentite le parti interessate ed esaminati i documenti;

rilevato che in realtà il trasferimento di tutte le quote della srl M.Z. al solo Ziliani Gianmario, in forza di assegnazione in sede di accordo divisionale, forma oggetto della scrittura privata 5.8.1992 ma non ha mai formato oggetto di rituale iscrizione nel libro dei soci: non prima della entrata in vigore della legge 310/83, recante il nuovo testo dell'art. 2479 c.c., e non dopo tale innovazione legislativa;

rilevato che in data 9.2.1996, infatti, è stato annotato sul libro soci solo l'atto

di citazione, notificato anche alla società, con il quale Ziliani Gianmario, ed Ennio, hanno convenuto in giudizio Ziliani Adele chiedendo al Tribunale di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni in calce a quella scrittura privata, proprio al fine di poter poi provvedere al deposito dell'atto autenticato ed all'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2479 c.c. novellato;

ritenuto che in questa sede si debba prescindere dalla eventuale efficacia vincolante, fra le parti, della scrittura privata 5.8.1992, tuttora oggetto di giudizio pendente e comunque di per sé inidonea, allo stato, al fine di rendere opponibile il trasferimento delle quote di fronte alla società e ai terzi;

ritenuto quindi che la comunicazione iscritta presso il Registro delle Imprese su domanda di Ziliani Gianmario e diretta a far risultare la qualità di socio unico di quest'ultimo non ha fondamento giuridico e non corrisponde all'attuale situazione della compagine sociale;

PQM

visto l'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della iscrizione della notizia di

cui alla domanda presentata in data 8.8.1996 prot. n. 38015.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

16/07/1998
Ric. Immobiliare Prometeo srl

Società a responsabilità limitata – procura - iscrizione al registro imprese – contraria richiesta espressa dal mandante – cancellazione.

In caso di espressa richiesta contraria del mandante la procura può non essere iscritta al registro imprese.

Il Giudice del registro delle imprese,
letto il ricorso presentato dal notaio Salvo Morsello di Bollate,
rilevato che la procura rilasciata dall'amministratore unico di Immobiliare Prometeo Srl ad Alessandro Calvi il 29 maggio 1998 (n. 29802/7202 di rep.) è stata presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonostante la contraria espressa richiesta del mandante,
preso atto che l'iscrizione è stata eseguita;
considerato che non si tratta di iscrizione obbligatoria, operando in difetto di pubblicità le disposizioni di legge in ordine alla conoscibilità della procura (art. 1396, 2206 c.c.)

PQM

visto l'art. 2190 c.c.,
ordina la cancellazione dell'iscrizione della procura in oggetto, rilasciata da Immobiliare Prometeo srl.

—

**LA SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Tribunale di Avellino
Giud. Reg. De Simone

04/02/1997
Ric. D'Agostino

Bilancio – deposito bilancio società cooperativa edilizia – mancato deposito bilanci negli ultimi due esercizi – perdita personalità giuridica – deposito bilanci successivi – inammissibilità – art. 2544 – 2188 c.c.

Le società cooperative edilizie di abitazione sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica in caso di omesso tempestivo deposito dei bilanci relativi agli ultimi due anni e pertanto non è ammissibile il deposito di bilanci successivi.

Il Giudice del Registro delle Imprese,

Letto il ricorso di D'Agostino Emilia, quale legale rappresentante della società cooperativa edilizia "L'Avvenire", avverso il provvedimento del 3.12.1996, con cui il Conservatore di detto ufficio ha rifiutato l'accettazione del deposito del bilancio al 31.12.1995 a motivo che tale società cooperativa, avendo omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi finanziari, ha perduto la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2544 c.c.; ritenuto che il ricorso è inammissibile, poiché è stato proposto tardivamente, oltre il termine di giorni otto (comunicazione dell'atto impugnato con racc. a.r. pervenuta alla ricorrente il 24.12.96; ricorso dell'8.1.97, pervenuto il 9 successivo, come emerge dagli atti), previsto dall'art. 2189, ultimo comma, c.c. e la cui perentorietà, pur in difetto di espressa previsione normativa, deve farsi discendere, nella specie, dalla funzione che è destinato ad assolvere, in correlazione con la natura stessa dell'atto impugnato, ossia quella di consolidare in via definitiva, segnatamente rispetto ai terzi per la pubblicità del registro delle imprese (art. 2188 c.c.), situazioni giuridiche sorte con carattere di provvisorietà;

che, pur essendo siffatta questione preliminare e preclusiva dell'esame del merito, tuttavia è opportuno rilevare, per incidens, che il ricorso è, comunque, infondato, atteso che, a norma dell'art. 2544, 1° comma, seconda parte, aggiunta dall'art. 18 L. 31/1/1992 n. 59, c.c., le società cooperative edilizie di abitazione, quale è appunto quella de qua, sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica in caso di omesso tempestivo deposito dei bilanci relativi agli ultimi due anni, come è accaduto nello specifico, essendo richiesto dal 1° comma della stessa norma soltanto per le società cooperative diverse da quelle edilizie l'adozione del provvedimento di scioglimento da parte dell'autorità governativa, la cui mancanza la ricorrente adduce a sostegno del suo ricorso in uno a marginali elementi di fatto, peraltro solo meramente enunciati e, comunque, del tutto irrilevanti.

PQM

Visti gli artt. 2188 e segg. c.c., dichiara inammissibile il ricorso.

Tribunale di Milano
Giud. Reg. Tarantola

24/06/1997
Ric. Brambilla

Scioglimento per inattività – cancellazione – Giudice del Registro – incompetenza.
Una cooperativa in stato di scioglimento per inattività e versante in una situazione tale da non poter risalire neppure all'identificazione dei soci per poter convocare un'assemblea per la nomina del liquidatore, non deve rivolgersi al Giudice del Registro delle Imprese per la cancellazione della società, ma al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione per la nomina del liquidatore, il quale redigerà il bilancio finale di liquidazione e chiederà la cancellazione della società.

Il Giudice del registro delle imprese,
sul ricorso presentato da Alessandro Brambilla, in qualità di socio della Cooperativa Edificatrice Caponago a.r.l. per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese della Cooperativa stessa, osserva quanto segue.

Dall'esame del fascicolo della società e dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente risulta accertato in fatto che la Cooperativa non è sottoposta alla vigilanza ed ai controlli dell'autorità governativa e non ha depositato bilanci di esercizio negli ultimi due anni.

Il ricorrente sostiene che sussistono le condizioni previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 2544 c.c. per l'immediata dichiarazione di cancellazione della società e che la competenza spetta al giudice del registro delle imprese.

L'assunto non è fondato.

L'art. 18 della legge n. 59/1992, a modifica dell'art. 2544 c.c., ha introdotto una causa di scioglimento di diritto delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi quando, appunto, non risultano depositati i bilanci degli ultimi due anni. La norma ha indubbiamente carattere eccezionale e non può essere estesa analogicamente a situazioni non previste. Pertanto, essendo inserita in un articolo di legge e in una sezione del codice civile che detta disposizioni in merito ad organismi sottoposti ai controlli dell'autorità governativa, non sembra possa trovare applicazione in casi sottratti a questi controlli.

Questa interpretazione trova conferma nel dettato del secondo comma dell'art. 2544 c.c., che prevede la possibilità di una fase di liquidazione. E infatti l'alternativa di procedere o meno alla liquidazione è tipica dell'intervento dell'autorità governativa di controllo che, quando rileva, sulla base dei dati ispettivi in suo possesso, l'assoluta mancanza di attività, procede direttamente allo scioglimento senza disporre un'inutile procedura di liquidazione.

Ma, anche ove si volesse ritenere che il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 2544 c.c. ha introdotto una nuova causa di scioglimento di diritto per ogni tipo di cooperativa, il ricorso non potrebbe essere accolto.

Nelle imprese cooperative non soggette a controlli sono infatti applicabili, ai

sensi dell'art. 2516 c.c., le norme riguardanti la liquidazione delle società per azioni e la fase di liquidazione è ritenuta imprescindibile, per costante giurisprudenza, a garanzia dei soci e dei terzi. Ma la società può essere posta in liquidazione per volontà dei suoi organi istituzionali o, in caso di mancato funzionamento di questi, dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 2450 c.c.

La situazione della Cooperativa oggetto del ricorso sembra proprio essere quella di un ente in stato di scioglimento per assoluta inattività e, in più, in una situazione tale da non potere risalire neppure all'identificazione dei soci per poter convocare un'assemblea per la nomina del liquidatore. Il ricorrente deve pertanto rivolgersi al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione per la nomina di un liquidatore giudiziale. Questo liquidatore dovrà redigere il bilancio finale di liquidazione e chiedere all'Ufficio del Registro delle Imprese la cancellazione della società. Il Giudice del Registro potrà intervenire in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 2189 c.c., soltanto se il Conservatore rifiuterà l'iscrizione della cancellazione (omissis).

ALTRE FORME GIURIDICHE

La società di fatto	p. 301
L'associazione	» 304
Il trust	» 306
L'Azienda municipalizzata	» 311
Il G.E.I.E.	» 313

SOCIETÀ DI FATTO**Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone****21/10/1998
Ric. Body Style di Boetto e Tamiazzo s.d.f.**

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità – esercizio di attività commerciale – responsabilità illimitata e solidale dei soci – iscrizione nella forma di società in nome collettivo.

Le società di fatto che hanno per oggetto sociale un’attività commerciale, i cui soci, come risulta dai patti sociali, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e che sono a tutt’oggi operative, vanno iscritte al registro delle imprese, come società in nome collettivo.

Il Giudice del Registro,

Vista la domanda pervenuta il 14.4.1998 con la quale la società di fatto Body Style sdf di Boetto R. e Tamiazzo M. (omissis) chiedeva l’iscrizione nel Registro Ditte delle modifiche dei patti sociali conseguenti all’atto di cessione di quote stipulato in data 18.3.1998;

visto che le società di fatto potevano essere iscritte unicamente, in base alla normativa contenuta nel R.D. 20.9.34 n. 2011 e successive modificazioni, nel Registro Ditte;

considerato che l’art. 8 co. 7 L. n. 580/93 ha previsto quale termine di cessazione del Registro Ditte il 26.1.1997;

visto che la L. n. 662/96 art. 3 co. 68, consentendo alle società di fatto esistenti al 19.2.1996 di regolarizzarsi entro il 30.6.1997 in una delle forme previste dal capi III e IV del titolo V del codice civile, ha implicitamente prorogato a tale data il termine finale dell’operatività del Registro Ditte relativamente alle sole società di fatto;

rilevato che l’art. 2249 c.c. stabilisce l’obbligatorietà per le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale di assumere una delle forme sociali regolate dai capi III e IV del titolo V del codice civile;

considerato che è opinione generale che i tipi di società consentiti dagli artt. 2249 e seguenti del codice civile sono tassativi e tra questi non sono ricomprese le società di fatto;

rilevato inoltre che le società di fatto per definizione non sono iscrivibili nel Registro delle Imprese;

visto inoltre che l’art. 2188 c.c. sancisce il principio della tassatività degli atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle Imprese e che quindi in detto registro possono essere accolte solamente iscrizioni previste dalla normativa vigente;

visto che la società Body Style sdf di Boetto R. e Tamiazzo M., avendo per oggetto sociale un’attività commerciale ricompresa nell’ambito dell’art. 2195 c.c., è tenuta ai sensi dell’art. 2249 c.c. ad assumere quale forma giuridica una delle t-

pologie sociali indicate nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile; considerato che detta società risulta a tutt'oggi operativa, così come confermato sia dall'atto di cessione di quote presentato per l'iscrizione presso il Registro Imprese sia dalla sua posizione presso l'ufficio IVA che risulta tuttora attiva ed aggiornata sulla base delle modificazioni intervenute a seguito della stipulazione del contratto di cessione quote; visto che dai dati in possesso ed in particolare dai patti sociali si ricava che tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali e che quindi la forma sociale da loro prescelta risulta implicitamente essere quella di società in nome collettivo.

Considerato che è decorso inutilmente il termine concesso dal Registro Imprese con nota del 3.10.1997 n. 40143 prot. alla società per la sua regolarizzazione mediante iscrizione nel Registro Imprese

Visto l'art. 2190 c.c.

Visto l'art. 16 DPR 581/95

per i motivi sopra indicati

DISPONE

l'iscrizione nel Registro delle Imprese della società suindicata nella forma di società in nome collettivo sotto la ragione sociale Body Style sdf di Boetto Rodolfo e Tamiazzo Michele (omissis). La società sarà regolata dalla norme contenute nei patti sociali intervenuti tra i soci e depositati all'ufficio del Registro delle Imprese in quanto compatibili con la normativa vigente e dalle norme civilistiche, ed eventualmente speciali, in materia di società in nome collettivo.

Tribunale di Prato
Giud. Reg. Manna

13/01/1998
Ric. Conservatore

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità – attività commerciale – iscrizione nella forma di società in nome collettivo.

Le società di fatto che hanno per oggetto sociale un'attività commerciale vanno iscritte al registro delle imprese come società in nome collettivo.

Il Giudice del Registro,
letta la comunicazione in data 9.12.1997 del Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prato relativa alla s.d.f. Creazione Stefy di Niccolai Stefania e C., (omissis);

esaminata la documentazione allegata;
visto il parere del P.M.;

rilevato che è iscritta presso la ridetta C.C.I.A.A. la s.d.f. Creazione Stefy, di Niccolai Stefania e C., (omissis), svolgente l'attività di produzione di articoli di abbigliamento in genere, dal 13.10.1987;
che tale società non risulta iscritta nel registro delle imprese;
che nonostante l'invito rivolto dal conservatore del Registro delle Imprese di Prato a mezzo lettera raccomandata a.r. e la scadenza del termine assegnato per procedere all'iscrizione, la società in oggetto non vi ha provveduto, né ha presentato controdeduzioni;
ritenuto che l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. consenta di procedere d'ufficio all'iscrizione della suddetta s.d.f. nel Registro delle Imprese, sotto la forma della s.n.c.;
vista la legge n. 580/93 ed il DPR n. 581/95;
dispone
l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato della Creazione Stefy, di Niccolai Stefania e C. s.n.c., svolgente l'attività di produzione di articoli di abbigliamento in genere, dal 13.10.1987.

Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Finazzi

11/10/1996
Ric. Ardizzone

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità – iscrizione al registro imprese sotto la forma di società in nome collettivo irregolare – inammissibilità – giurisprudenza.
Le società di fatto che esercitano un'attività commerciale vanno qualificate come società in nome collettivo irregolari e, come tali, non trovano accesso nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro,
letto il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 2189 c.c. e 11 del DPR n. 581/95, da Ardizzone Antonino avverso il provvedimento del Conservatore del Registro emesso in data 20.8.1996, con il quale veniva rifiutata l'iscrizione della società “Eredi di dott. Ferdinando Ardizzone s.d.f.”;
premesso che ai sensi dell'art. 2249 c.c., le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dai capi terzo e seguenti del titolo quinto (“Delle Società”) del libro quinto del codice civile, tra i quali non è inclusa la società semplice, caratterizzata dal fatto di avere ad oggetto l'esercizio di un'attività diversa da quella commerciale, e quindi non è ipotizzabile, nel sistema della nostra legge, una società di fatto semplice avente per oggetto un'attività commerciale;
che di conseguenza la società di fatto svolgente una siffatta attività va qualificata come società in nome collettivo irregolare, che per sua stessa natura

non è suscettibile di iscrizione nel Registro delle Imprese (cfr. in termini Cass. 4709/77 e 2304/81 ed in argomento Cass. 2747/93);
che nella specie risulta evidente che la società di fatto “Eredi del dott. Ferdinando Ardizzone” ha per oggetto lo svolgimento di un’attività commerciale (gestione della farmacia del *de cuius* Ardizzone Ferdinando) e che quindi la stessa vada equiparata alle società in nome collettivo irregolari;
che infine di nessuna pertinenza appare il riferimento operato dal reclamante all’art. 7 della L. 362/91, che contiene disposizioni assolutamente ininfluenti sulla questione in esame (dell’iscrivibilità o meno nel Registro delle Imprese di una società irregolare);
che pertanto il provvedimento impugnato deve essere confermato;
visto l’art. 2189 c.c.

PQM

rigetta il reclamo di cui si tratta.

ASSOCIAZIONE

Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Finazzi

25/11/1996
Ric. Associazione Primavera

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità – art. 36 e ss. c.c.
Un’associazione costituita ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c. non rientra fra i soggetti iscrivibili al registro imprese e, qualora svolga un’attività di coordinamento della produzione senza scopo di lucro, non presenta di fatto i caratteri propri dell’impresa e pertanto non è iscrivibile.

Il Giudice del Registro,
sciogliendo la riserva, letti ed esaminati gli atti;
vista la nota con la quale il Conservatore del Registro segnala l’iscrizione nel registro delle imprese della “Associazione Primavera”, nonostante l’oggetto dello statuto di detto ente non faccia riferimento ad alcuna attività di impresa;
viste le deduzioni esposte dal rappresentante legale di detta associazione;

OSSERVA

Questo giudice è chiamato a decidere, ai sensi dell’art. 2191 c.c., sulla regolarità dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’associazione Primavera, già iscritta nel predetto registro.

In proposito va anzitutto premesso che ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 581/95, nel registro delle imprese sono iscritti soltanto i soggetti previsti dalla legge ed in particolare: 1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 c.c., 2)

le società di cui all'art. 2200 c.c., 3) i consorzi di cui all'art. 2612 e le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c., 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al d.l. 23.7.91, n. 240, 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi della L. 218/95, 7) gli imprenditori agricoli, 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e 9) le società semplici di cui all'art. 2251 c.c.

Occorre pertanto accertare se l'associazione in esame rientri in una delle categorie di soggetti sopra elencate.

La soluzione non può che essere negativa atteso che tra le predette categorie non risulta ricompresa quella delle associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36 e ss. c.c., cui va senz'altro ricondotta l'associazione Primavera.

Escluso pertanto che quest'ultimo ente collettivo rientri tra quelli espresamente previsti dal citato dpr 581/95, occorre allora accertare se l'associazione in esame presenti di fatto i caratteri propri dell'impresa, se cioè svolga un'attività commerciale e questa costituisca l'oggetto esclusivo o principale della stessa, perché in tale caso, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese potrebbe derivare da un'applicazione analogica delle norme sopracitate.

Anche tale quesito non può che essere risolto in termini negativi.

In base a quanto previsto dallo statuto ed indirettamente ribadito dal suo rappresentante legale, scopo principale dell'associazione Primavera è infatti quello di organizzare la produzione vivaistica di viti americane tra i singoli produttori, in modo di coordinare, in comune, le esigenze del mercato e l'offerta del prodotto da parte dei singoli associati-produttori e di incrementare la produzione favorendo, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie, uno sviluppo razionale della produzione ed un impiego ottimale dei fattori produttivi.

In sostanza la funzione dell'associazione è quella di coordinare la produzione e la commercializzazione di un certo tipo di prodotto, con interventi di carattere prevalentemente direttivo e tecnico-organizzativo, senza alcuno scopo di lucro: si tratta pertanto di una attività del tutto estranea al paradigma dell'art. 2082 c.c.

Risulta pertanto evidente che, non svolgendo detta associazione alcuna attività d'impresa, la sua iscrizione nel Registro delle Imprese è avvenuta senza che ne esistessero le condizioni di legge, con la conseguenza che ne deve essere disposta la cancellazione.

PQM

visti l'art. 2191 c.c. e l'art. 17 del DPR n. 581/95 ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione dell'associazione denominata

“Associazione Primavera”.

TRUST

Tribunale di S. Maria Capua Vetere **01/03/1999**
Giud. Reg. Dongiacomo **Ric. Cecere**

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

La richiesta di iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni soggettive che sono derivate dall'atto costitutivo del trust allo scopo di rendere possibile la conoscenza ai terzi di tali modificazioni è inammissibile in quanto questo profilo andrebbe assoggettato alla legge prescelta dal disponente (diritto inglese) che non prevede sul punto alcuna forma di pubblicità. Oltre che inammissibile è anche infondata in quanto nessuna norma di legge prevede espressamente l'iscrizione del trust nel registro delle imprese e dunque risulta incompatibile con il principio di tipicità che presiede alla pubblicità nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro delle Imprese,
ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 169/99 Reg. Gen. Vol. Giur. ad istanza di Cecere Lucia, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Immobiliare Il Muro s.a.s., (omissis), ed avente per oggetto il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese avverso rifiuto di iscrizione da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2189, comma 3° c.c. vista la domanda con la quale, in data 24.11.1998, Cecere Lucia, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Immobiliare Il Muro s.a.s., (omissis), ha richiesto all'Ufficio del Registro delle Imprese di Caserta l'iscrizione dell'atto istitutivo di trust del 9.11.1998;
letto il diniego (comunicato all'istante in data 15.1.1999) della richiesta iscrizione da parte dell'ufficio Registro delle Imprese;
letto il ricorso (depositato in cancelleria in data 22.1.1999) avverso il predetto diniego di iscrizione;

OSSERVA

La Convenzione stipulata l'1.7.1985 nell'ambito della Conferenza di diritto internazionale dell'Aja ratificata in Italia senza riserve il 21.2.1990, in seguito alla legge di autorizzazione n. 364 del 16.10.1989 ed entrata in vigore dall'1.1.1992, ha inteso risolvere il problema di individuare le condizioni per il riconoscimento del trust nonché la legge ad esso applicabile (art. 1), nel senso cioè che ha obbligato gli stati contraenti (tra cui l'Italia) a riconoscere automaticamente gli effetti del trust costituito secondo le leggi di un ordinamento (pur non aderente) che conosce una disciplina sostanziale di tale istituto, ma senza per questo colmare le lacune di diritto interno di paesi, come l'Italia, che non possiedono una regolamentazione sostanziale del trust ed hanno continuato,

nonostante l'adesione alla predetta "Convenzione" ad esserne privi.

Ciò significa, per quel che concerne in particolare l'ordinamento italiano (c.d. non trust), che il riconoscimento automatico riguarda esclusivamente i trusts che presentino un effettivo elemento di internazionalità come emerge chiaramente dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja, a norma del quale, onde evitare che siano costituiti rapporti assoggettati dalle parti ad una legge con la quale non abbiano alcun legame effettivo, gli Stati aderenti non sono tenuti a riconoscere un trust i cui elementi principali – esclusa la scelta della legge, il luogo di amministrazione e la residenza abituale del trustee – quali la nazionalità del setlor, del trustee o del beneficiario ovvero i beni conferiti nel trust (trust property), siano del tutto estranei alla legge scelta dal setlor, e cioè a dire un trust che, a prescindere dalla volontà di chi lo costituisce, deve considerarsi come meramente interno ad un ordinamento che non conosce sostanzialmente l'istituto ed al quale si pretenda ingiustificatamente di sottrarlo: in tali ipotesi, uno Stato (come l'Italia) che non conosce sul piano del diritto sostanziale la fattispecie in esame, in base all'art. 13 della Convenzione non è obbligato a riconoscere siffatto trust, e la legge prescelta dal disponente con la conseguenza di assoggettarlo alla propria legge nazionale.

Il caso di specie va ricondotto proprio a tale ultima ipotesi, e ciò in quanto il trust costituito da Ciaramella Nicolina (con scrittura privata autenticata in data 9.11.1998) non presenta alcun elemento di effettivo collegamento con la legge prescelta, e cioè il diritto inglese (art. 12 del trust agli atti), come dimostrato sia dal fatto che tutti i soggetti coinvolti sono cittadini italiani (la co-stituente, nonché trustee, Ciaramella Nicolina è nata in Aversa ed è ivi residente; il beneficiario Cecere Gennaro è nato in Napoli ed è residente in Aversa; il tutore Caputo Marco è nato in Aversa ed è ivi residente), sia dal fatto che i beni conferiti nel trust sono quote di diverse società di persone o di capitali, tutte con sede legale in Italia; il trust in esame pertanto, privo di qualsivoglia legame effettivo con l'ordinamento giuridico inglese al quale è stato volontariamente assoggettato, si configura, in realtà, come un trust meramente interno, con la conseguenza che, in forza dell'art. 13 della Convenzione, l'ordinamento italiano non è obbligato a riconoscere la scelta del diritto inglese quale sua legge regolatrice: in definitiva, il trust in parola deve essere disciplinato non dalla legge inglese, ma dalla legge italiana alla quale risulta ingiustificatamente sottratto.

Ciò comporta, quale ulteriore effetto, che, mancando in Italia una disciplina sostanziale del trust, la fattispecie in esame, in difetto di riconducibilità in ipotesi consentite (es. negozio fiduciario, fondazione, mandato, negozio in favore del terzo, fondo matrimoniale) per la carenza, di volta in volta, dei necessari requisiti formali ovvero funzionali, appare irrimediabilmente privo di efficacia giuridica.

Da qui il rigetto della richiesta iscrizione.

Ma, a ben vedere, pur se il trust in esame fosse perfettamente efficace, la richiesta di iscrizione in esame andrebbe non di meno disattesa: invero, ogni trust si articola in due componenti che, pur se contenute nel medesimo documento e poste in essere nel medesimo contesto si distinguono nettamente sotto il profilo logico e giuridico, e cioè l'atto istitutivo ed il negozio dispositivo; ora, mentre l'atto istitutivo del trust – che ai fini della Convenzione dell'Aja si configura come l'atto di volontà, tra vivi o mortis causa, provato per iscritto (art. 3 conv.), con il quale una persona, il costituente (settlor), pone determinati beni sotto il controllo di un trustee (ma le due figure possono coincidere c.d. declaration of trust) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico con le seguenti caratteristiche (art. 2 conv.): a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona a nome del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge (fermo restando che è possibile che il costituente si riservi alcune prerogative, ovvero il trustee possieda diritti in qualità di beneficiario) – è a struttura unilaterale e produce (solo) l'effetto di attribuire ai soggetti coinvolti le qualità giuridiche di settlor di trustee (salvo rifiuto) ed, ove esistente, di beneficiario del trust, con i diritti e gli obblighi connessi, ed è assoggettato (anche per ciò che riguarda gli eventuali oneri pubblicitari) alla disciplina dettata dalla legge prescelta dal disponente (art. 6 conv.), l'atto dispositivo (non regolato dalla Convenzione ed assoggettato alle ordinarie regole del diritto internazionale privato) è, invece, il contratto con il quale il disponente (o un terzo), prima, dopo o contemporaneamente alla costituzione del trust, ed in attuazione del programma contenuto nel relativo atto istitutivo, trasferisce (a meno che non ne sia già titolare: declaration of trust) i diritti conferiti al trustee, che, conseguentemente, ne diviene pieno titolare, erga omnes e nei confronti del disponente sia pur con l'obbligo (derivante dall'atto istitutivo) di tenerli distinti dai propri beni (c.d. segregazione) ed amministrarli e gestirli in conformità dello scopo del trust o in favore del beneficiario: tale atto si configura, quindi, come un'ordinaria alienazione, della quale avere tutti i requisiti di struttura, di forma e di pubblicità, con la conseguenza, in particolare, che, posta l'applicazione sul punto della legge italiana, il trasferimento della proprietà su beni immobili o di altri diritti immobiliari deve avvenire con atto scritto e trascritto (artt. 1350 e 2643 c.c.), il trasferimento dei titoli azionari deve realizzarsi mediante trasfert (artt. 2022 c.c. e 11 r.d. 239/1942) o con girata e successiva annotazione sul libro dei soci (art. 2023 c.c. e 12 r.d. cit.), il trasferimento delle quote di società di persone iscritte deve conseguire ad un accordo tra tutti soci da iscrivere nel registro delle imprese (art. 2300 c.c.) ecc..

Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente richiesto che sia ordinata l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni soggettive che sono derivate dall’atto istitutivo del trust circa la posizione di Ciaramella Nicolina, che, da titolare piena delle quote sociali conferite, ne è diventata titolare (solo) quale trustee, allo scopo di rendere possibile ai terzi la conoscenza di siffatte modificazioni (pubblicità-notizia) ferma restando l’opponibilità agli stessi dell’atto e dei relativi effetti giuridici.

Ora, se interpretata come istanza di iscrizione nel Registro delle Imprese della *qualità di trustee* acquisita dalla Ciaramella nella titolarità della quota della società ricorrente, la richiesta in esame appare non solo inammissibile – essendo questo un profilo (e cioè l’eventuale pubblicità dell’atto istitutivo del trust e delle conseguenti qualità giuridiche di trustee, settlor e beneficiario) assoggettato in via esclusiva alla legge prescelta dal disponente (nella specie, il diritto inglese, che peraltro, a quel che consta, non prevede sul punto alcuna forma di pubblicità) – ma anche, ove fosse ammissibile, infondata, poiché nessuna norma di legge prevede espressamente l’iscrizione del trust nel registro delle imprese; se interpretata, invece, come richiesta di iscrizione nel registro delle imprese del *negozio dispositivo* e dei suoi effetti traslativi, la predetta istanza del pari risulta infondata, poiché, come lo stesso ricorrente riconosce, nessun trasferimento (da opporre ai terzi) si è verificato, non potendo la costitente Ciaramella Nicolina trasferire a se stessa, sia pure in qualità di trustee ciò che già le appartiene.

Né in senso contrario può argomentarsi che la richiesta iscrizione è volta non già ad ottenere l’opponibilità del trust ai terzi, già conseguita per legge, ma solo a rendere conoscibile ai terzi un atto che è già loro opponibile (pubblicità-notizia): ed invero, pur non potendosi negare l’opportunità di rendere conoscibile ai terzi l’atto istitutivo del trust posto in essere dalla Ciaramella e dei relativi effetti giuridici, opponibili ai terzi in quanto stipulato con scrittura privata autenticata, e quindi dotato di data certa ex art. 2704 c.c., deve non di meno rilevarsi che siffatto obiettivo non può – allo stato della vigente legislazione – realizzarsi attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di un sistema di pubblicità legale improntato al principio di tipicità, in forza del quale possono essere iscritti, sia ai fini di pubblicità dichiarativa (opponibilità ai terzi) che ai fini della pubblicità-notizia (far conoscere ai terzi atti già opponibili), non tutti gli atti previsti dalla legge (es. il trust), ma solo gli atti per i quali l’iscrizione nel registro è espressamente prevista dalla legge (artt. 2188 c.c. e 7, co. 2°, lett. b DPR n. 581/95). Né, come è ovvio, il giudice del registro può alterare il principio di tipicità che impronta il registro delle imprese, pur se dovesse ravvisare (come nella specie) l’opportunità di una certa iscrizione, poiché finirebbe in tal modo per sostituire una propria valutazione alla discrezionalità del legislatore alla quale è invece necessaria-

mente assoggettato.

Né, del resto, può osservarsi che tale conclusione danneggia i terzi che si pretende di tutelare: invero, ove mai la variazione soggettiva in questione fosse iscritta, nulla assicura che tutti i terzi potenzialmente interessati ne avranno poi un'effettiva conoscenza, posto che, difettando una norma che imponga siffatta pubblicità nessun obbligo gli stessi avrebbero di essere così diligenti da informarsi presso il registro delle imprese sulla esistenza eventuale dell'iscrizione richiesta; del resto – può aggiungersi – l'effetto della conoscenza effettiva da parte dei terzi può ben essere conseguito anche senza la richiesta iscrizione, sol che la trustee renda edotti i soggetti di volta in volta interessati della sua qualità soggettiva con i mezzi più idonei nel singolo caso (ex art. 2300, ult. comma c.c.).

Né, infine, può osservarsi che l'art. 12 della Convenzione dell'Aja espressamente prevede che in caso di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il trustee, nella sua qualità, ha il potere di richiedere le relative iscrizioni: ed invero, tale norma riguarda non il negozio istitutivo del trust e le relative qualità soggettive di trustee, disponente e beneficiario (assoggettate, come già detto, alla sola legge prescelta, anche per i profili pubblicitari), ma bensì gli effetti traslativi che conseguono al negozio dispositivo, la cui pubblicità (afferma chiaramente la norma in esame) è assoggettata alla legge dell'ordinamento nel quale è richiesta, sempre che – aggiunge – la richiesta registrazione sia compatibile con i principi di quest'ultimo, ciò che, appunto, va escluso nel caso di specie, nel quale, innanzitutto, il trust costituito dalla Ciaramella risulta privo di effetti traslativi da sottoporre alla pubblicità richiesta (e precisamente quella variazione soggettiva nella titolarità della quota sociale che consentirebbe l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2300 c.c.), e, in secondo luogo, la richiesta iscrizione, ove riferita al trust in quanto tale, risulta di per sé incompatibile con il principio di tipicità che presiede alla pubblicità nel registro delle imprese poiché nessuna norma dispone la relativa iscrizione.

PTM

rigetta il ricorso.

AZIENDA MUNCIPALIZZATA

Tribunale di Vercelli
Giud. Reg. Campese

18/09/1998
Ric. Azienda Farmaceutica municipalizzata

Revisore dei conti – iscrivibilità al registro imprese – esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili – L. 132/97 – L. 266/98.

È ammessa l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina a componente del collegio dei revisori contabili, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 266/98 che ha introdotto una apposita norma transitoria (art. 14 bis) nella L. 132/97, di colui che, anche se non iscritto nel registro dei revisori contabili, può essere nominato componente di organi di controllo contabile di enti in quanto ha titolo ai sensi dell'art. 6 della L. 132/97, per essere esonerato dall'esame per l'iscrizione.

Il Giudice Delegato alla vigilanza del Registro delle Imprese,
Visto il ricorso ex art. 2189 c.c. proposto dal “Azienda Farmaceutica Municipalizzata” (omissis);

Letto il provvedimento del Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Vercelli in data 30.7.1998 di rifiuto dell'iscrizione della nomina di Boccalatte Piero quale revisore dei conti dell'Azienda Farmaceutica municipalizzata, per non aver questi documentato la sua iscrizione al Registro dei Revisori Contabili;

Visto il parere formulato da P.M. in data 11.8.1998 (“il P.M. V°, nulla oppone”);

Visti gli artt. 2189 c.c., 8 L. 29.12.1993 n. 680 e 11 DPR 7.12.1995 n. 581;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 2188 c.c. e 4 DPR 7.12.1995 n. 581;
pronuncia il seguente

DECRETO

Ritenuto:

che nel caso di specie l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili è effettivamente un requisito necessario per la nomina a revisore dei conti e che, dunque, detta iscrizione deve essere congruamente documentata in sede di richiesta di iscrizione nel registro delle imprese;

che peraltro dalla documentazione allegata in copia al ricorso ex art. 2189 c.c. risulta (v. certificato 6.8.1998 della Commissione esaminatrice istituita presso la Corte d'Appello di Torino) che il Boccalatte è stato inserito dei concorrenti esonerati dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 6 L. 13.5.1997 n. 132;

che inoltre l'art. 1 della L. 3.7.1998 n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Uff-

ciale s.gen. n. 183 del 7.8.1998), introducendo un'apposita norma transitoria – art. 14 bis – nella legge 132/97, ha previsto che possono essere nominati alla carica di componente di collegio sindacale o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della norma transitoria (7.8.1998), hanno titolo ai sensi dell'art. 6 L. 132/97 a essere esonerati totalmente dall'esame per l'iscrizione (salvi gli adempimenti da compiersi a cura del soggetto nominato ai sensi del comma 2 del predetto art. 14 bis); che in particolare dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il Boccalatte, prima di essere nominato in data 21.7.97 dal Consiglio Comunale membro del Collegio dei Revisori dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata, ebbe a presentare alla Commissione esaminatrice la domanda di esonero dall'esame in data 19.7.1997, avendone titolo ai sensi dell'art. 6 L. 132/97; che, conseguentemente e per tutte le ragioni esposte, il ricorso ex art. 2189 c.c. appare meritevole di accoglimento, essendo stato dimostrato da parte del Boccalatte il possesso del requisito necessario per la nomina a Revisore dei Conti della Azienda Farmaceutica Municipalizzata;

PQM

ordina relativamente all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli, l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Vercelli della nomina di Boccalatte Piero a componente del Collegio dei Revisori dell'azienda stessa.

GEIE

Tribunale di Pisa
Giud. Reg. Alì

04/02/1992
Ric. Bellatalla-Feroci

Modifica statuto - forma – scrittura privata autenticata – necessità.

Il contratto costitutivo di G.E.I.E. e le eventuali modifiche allo stesso vanno redatte per iscritto. E' necessaria l'autenticazione delle firme apposte in calce alla scrittura privata ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dagli artt. 2296 e 2300 c.c. per le società di persone e art. 2612 c.c. per i consorzi con attività esterna in quanto il regime di iscrizione del G.E.I.E. corrisponde sostanzialmente a quello delle attività sopra richiamate.

Registro imprese - iscrizione – rifiuto – termine per l'adozione del provvedimento di rifiuto coincide con quello previsto dall'art. 2 co. 3 L. 241/90. Termine per comunicazione al richiedente – data di invio.

Il termine per l'adozione del provvedimento di rifiuto è quello previsto dall'art. 2 co. 3 della legge 241/90 in quanto in assenza di normativa speciale vige il principio generale in materia di provvedimento amministrativo. Il termine per la comunicazione al richiedente del provvedimento di rifiuto deve ritenersi rispettato ove la comunicazione sia stata inviata e non ricevuta, entro otto giorni dall'emanazione del provvedimento di rifiuto.

Il Giudice del Registro,

Visto il ricorso ex art. 2189, 3° comma c.c. proposto dal dott. Mauro Bellatalla e dall'avv. Paolo Feroci, nella qualità di legali rappresentanti congiunti della Ecosystem Quality G.E.I.E. (omissis), avverso il provvedimento di rifiuto dell'atto di modifica del contratto di gruppo stipulato con scrittura privata non autenticata il 29 ottobre 1998, adottato dal Conservatore in data 27.11.1998;

Visti i documenti successivamente depositati nel termine fissato;

Constatato che: 1) la domanda di iscrizione dell'atto modificativo è stata presentata all'Ufficio il 29.10.1998; 2) il provvedimento di rifiuto è stato adottato il 27.11.1998 e comunicato al richiedente con lettera raccomandata spedita il 3.12.1998 e ricevuta il 7.12.1998; 3) il reclamo è stato tempestivamente (entro 8 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento impugnando) depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 12.12.1998; osservato che il provvedimento di rifiuto non è stato assunto in violazione dell'art. 11, commi 8 e 12, del DPR 7.12.1995 n. 581, posto che, da una parte, il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda prevista dal comma 8 si riferisce, "espressis verbis", all'iscrizione e non al suo

rifiuto, dovendosi invece in quest'ultimo caso applicare, nel silenzio della normativa speciale, il principio generale in materia di provvedimento amministrativo stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, in forza del quale il termine del procedimento è determinato nella misura di 30 giorni nel caso in cui non sia disposto per legge o per regolamento e la pubblica amministrazione non abbia provveduto a determinarlo; dall'altra, il termine previsto dal comma 12 deve ritenersi rispettato ove la comunicazione sia stata inviata, con lettera raccomandata (anche senza avviso di ricevimento, trattandosi di modalità non imposta dalla legge), entro 8 giorni dall'adozione del provvedimento di rifiuto, irrilevante ai fini del rispetto del termine appalesandosi la data di effettiva ricezione (che non dipende dall'attività dell'Ufficio), a cui è invece legata la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso;

ritenuta l'infondatezza del motivo sub 1 (“violazione di legge – aa. 2703 – 2704 c.c., art. 14 DPR 581/95 terzo comma”) in considerazione del tenore degli artt. 1, 5, 6 e 7 del Regolamento CEE n. 2137/85, da cui si evince che il contratto costitutivo di G.E.I.E. va redatto per iscritto ai fini dell'iscrizione e del deposito e, in linea con tale indirizzo, dell'art. 2 del D.L.gs. 23.7.1991 n. 240 di integrazione del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che il contratto costitutivo del Gruppo e tutte le eventuali modifiche apportate allo stesso vanno redatte per iscritto;

rilevato che, in più, il legislatore italiano richiede la forma scritta “ad substantiam” e la sua mancanza determina la nullità dell'atto, analogamente a quanto succede per il contratto costitutivo di consorzio; che si rende dunque obbligatorio l'intervento del notaio quantomeno ai fini dell'autenticazione delle firme apposte in calce alla scrittura privata necessaria ai fini dell'iscrizione, analogamente a quanto previsto dagli artt. 2296 e 2300 c.c. per le società di persone e dall'art. 2612 c.c. per i consorzi con attività esterna, atteso che identiche modalità pubblicitarie sono dettate per i G.E.I.E. dal combinato disposto degli artt. 7 lett. a) del Regolamento CEE e 3 del Dlgs 240/91; che, al contrario, l'atto modificativo del Gruppo, presentato per l'iscrizione (il riferimento all'art. 14 del DRP n. 581/95 appare inconferente essendo tal norma relativa al diverso procedimento di deposito) è costituito da delibera formalizzata in scrittura privata con sottoscrizioni (diversamente dall'atto costitutivo) non autenticate (tale è la ragione del rifiuto di iscrizione sinteticamente espressa dal Conservatore, ma equivocata in ricorso); che pertanto non ricorreva nella fattispecie una delle essenziali condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; che tal valido di rifiuto assorbe ogni altra questione;

PQM

rigetta il ricorso.

Indice della giurisprudenza per materia

Associazione

Iscrizione al registro imprese - inammissibilità - art. 36 e ss. c.c.

Un'associazione costituita ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c. non rientra fra i soggetti iscrivibili al registro imprese e, qualora svolga un'attività di coordinamento della produzione senza scopo di lucro, non presenta di fatto i caratteri propri dell'impresa e pertanto non è iscrivibile.

Trib. Trapani, 25/11/1996, **Giud. Reg.** Finazzi, **Ric.** Associazione Primavera

p. 304

Atto istitutivo di trust

Iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

La richiesta di iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni soggettive che sono derivate dall'atto costitutivo del trust allo scopo di rendere possibile la conoscenza ai terzi di tali modificazioni è inammissibile in quanto questo profilo andrebbe assoggettato alla legge prescelta dal disponente (diritto inglese) che non prevede sul punto alcuna forma di pubblicità. Oltre che inammissibile è anche infondata in quanto nessuna norma di legge prevede espressamente l'iscrizione del trust nel registro delle imprese e dunque risulta incompatibile con il principio di tipicità che presiede alla pubblicità nel registro delle imprese.

Trib. S. Maria Capua Vetere, 01/03/1999, **Giud. Reg.** Dongiacomo, **Ric.** Cecere

p. 306

Azienda

Definizione - dimensione modesta - non rileva per la qualificazione dell'azienda - trasferimento - iscrivibilità al registro imprese.

La dimensione modesta dell'impresa o la complessità dell'organizzazione non rilevano per la qualificazione dell'azienda e del relativo contratto di cessione.

Trib. Modena, 01/04/1998, **Giud. Reg.** D'Orazi, **Ric.** Caffarri

p. 87

Trasferimento - atto di straordinaria amministrazione - carenza di legittimazione del cedente - iscrizione al registro imprese - inammissibilità - art. 6 DPR 581/95 - art. 2191 c.c.

L'atto di trasferimento di azienda è atto di straordinaria amministrazione e pertanto, quando il cedente non dispone dei relativi poteri, non essendo conforme alla legge, non è iscrivibile.

Trib. Ascoli Piceno, 23/07/1998, **Giud. Reg.** Calvaresi, **Ric.** GI. DI. CI. s.a.s. di Cimadore Tullio p. 88

Trasferimento - da parte di impresa non commerciale - esclude carattere di azienda - iscrizione al registro imprese - inammissibilità - art. 2555 c.c.

L'ente che non costituisce impresa commerciale non può ritenersi titolare di un'azienda e pertanto il relativo atto di cessione non va iscritto.

Trib. Pordenone, 10/10/1996, **Giud. Reg.** Manzon, **Ric.** Bevilacqua

p. 89

Trasferimento - fallimento del dante causa in corso di registrazione dell'atto - iscrivibilità al registro imprese.

Se l'atto di trasferimento d'azienda è avvenuto quando il dante causa non era ancora dichiarato fallito, non esiste alcuno ostacolo alla iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Trib. Napoli, 02/05/1997, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Coppola

p. 89

Trasferimento - iscrizione al registro imprese - atto pubblico o scrittura privata autenticata - necessità - art. 2556 co. 2 c.c.

Il contratto d'affitto d'azienda, per poter essere iscritto al registro imprese, deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex art. 2556 co. 2 del Codice Civile, norma applicabile a tutti quei contratti in cui sia presente almeno un imprenditore soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, anche se in una sezione speciale.

Trib. Varese, 01/06/1999, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Serpe

p. 90

Trasferimento - iscrizione al registro imprese ex lege 310/93 - versamento tassa di concessione governativa - non dovuta.

Le disposizioni tributarie in materia prevedono il pagamento della tassa di concessione governativa solo per gli atti sociali e l'atto di cessione d'azienda non è configurabile necessariamente come atto sociale.

Trib. Alessandria, 27/06/1996, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Carbone

p. 92

Azienda Municipalizzata

Revisore dei conti - iscrivibilità al registro imprese - esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili - L. 132/97 - L. 266/98.

E' ammessa l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina a componente del collegio dei revisori contabili, secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 266/98 che ha introdotto una apposita norma transitoria (art. 14 bis) nella L. 132/97, di colui che, anche se non iscritto nel registro dei revisori contabili, può essere nominato componente di organi di controllo contabile di enti in quanto ha titolo, ai sensi dell'art. 6 della L. 132/97, per essere sonorato dall'esame per l'iscrizione.

Trib. Vercelli, 18/09/1998, **Giud. Reg.** Campese, **Ric.** Azienda Farmaceutica municipalizzata p. 311

Conservatore

Competenza - limitata all'oggetto dell'istanza - art. 2189 c.c.

In presenza di un'istanza di modifica dei patti sociali, il Conservatore del registro imprese non può estendere il controllo a materia che eccede la modifica stessa.

Trib. Torino, 19/06/1998, **Giud. Rel. Prunas Tola, Ric.** Franco

p. 11

Competenza - sindacato sulla validità delle delibere - non sussiste - art. 2191 c.c.

Il potere di controllo del Conservatore non si può estendere ad un controllo di validità delle delibere assembleari, controllo riservato al giudice di cognizione.

Trib. Sassari, 17/12/1996, **Giud. Reg.** Di Florio, **Ric.** Co.S.Ma. Sarda a r.l.

p. 12

Poteri - controllo di legittimità - limiti - art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Il controllo demandato all'ufficio del registro non va oltre la corrispondenza dell'atto del quale si chiede l'iscrizione ad uno dei tipi tassativamente previsti dal legislatore.

Trib. Taranto, 05/11/1998, **Giud. Reg.** Demarzo, **Ric.** Argento

p. 13

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - art. 2189 c.c.

Il controllo da parte dell'ufficio del registro non è un mero controllo formale degli atti presentati per l'iscrizione, ma un controllo del contenuto sostanziale dell'atto per verificare non solo la legittimità, ma anche la non contrarietà ai principi generali relativi all'ordinamento della società. Non può però mai spingersi a sindacare il merito dei singoli atti.

Trib. Catania, 19/03/1999, **Giud. Reg.** Crucitti, **Ric.** Romeo

p. 34

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - art. 2189 c.c.

Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve

spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi in un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Trib. Milano, 17/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Banzi p. 18

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi in un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Trib. Milano, 21/04/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Lazzati p. 21

Poteri – controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il controllo spettante al Conservatore del registro non deve limitarsi alla verifica che l'atto rientri nella tipologia di quelli indicati dalla legge (e quindi un semplice controllo di legalità formale), ma deve spingersi ad accertare che l'atto abbia un contenuto negoziale legittimo (e quindi in un controllo di legalità sostanziale dell'atto).

Trib. Milano, 10/10/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Guasti p. 14

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il Conservatore deve svolgere un sindacato esteso alla verifica dei requisiti di legittimità sostanziale dell'atto da iscrivere; deve cioè accettare che gli atti sottoposti al suo esame, ai fini dell'iscrizione, siano conformi ai principi dell'ordinamento ed ai modelli legislativi.

Trib. Treviso, 05/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** Dal Balcon p. 121

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza.

Il controllore del Conservatore del registro deve limitarsi alla legittimità sostanziale dell'atto per cui il rifiuto di iscrizione può intervenire solo in caso di nullità del contratto sociale e non può riguardare vizi di annullabilità riservati all'iniziativa degli interessati.

Trib. Milano, 14/09/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Immobiliare Flavia p. 27

Poteri - controllo qualificatorio - sussistenza.

Non sembra dubbio, in presenza di sezioni speciali previste per l'iscrizione di determinati soggetti, che il controllo debba investire l'esatta destinazione della domanda e pertanto la violazione dell'art. 2249 c.c. che disciplina i tipi di società non deve essere valutata in chiave di nullità dell'atto, bensì di riqualificazione della fattispecie.

Trib. Milano, 03/07/1997, **Coll. Giud.** Tribunale di Milano, **Ric.** Lazzati p. 140

Poteri - controllo sui vizi dell'atto - non sussiste - art. 2189

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese deve ritenersi limitato all'esame della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, quali la competenza dell'ufficio, l'autenticità delle sottoscrizioni, l'astratta iscrivibilità dell'atto, l'imputabilità dello stesso alla società, l'idoneità della documentazione prodotta, con esclusione di ogni accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione.

Trib. Bergamo, 10/06/1997, **Giud. Reg.** Alfani, **Ric.** Gestione Pubblici esercizi di O. Arioli e C. s.a.s. p. 28

Poteri – estensione – art. 2189 c.c.

Il vaglio del Conservatore del registro imprese è limitato alla valutazione della compatibilità tra la fattispecie societaria e le norme che disciplinano l'iscrizione.

Trib. Alessandria, 20/12/1996, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Rondano p. 32

Poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese è delimitato dalla regolarità estrinseca degli atti, non può estendersi alla verifica della validità giuridica degli atti.

Trib. Alessandria, 05/08/1997, **Giud. Rel.** Vignera, **Ric.** Patù p. 193

Poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese non può che assumere i connotati del controllo di mera legalità, risultando inammissibile ogni forma di verifica che si estenda ad investire la validità dell'atto.

Trib. Alessandria, 02/02/1998, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Teresa s.s.

p. 30

Poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il controllo dell'ufficio del registro delle imprese assume i connotati del controllo di mera legalità e non si estende alla validità dell'atto.

Trib. Alessandria, 02/02/1998, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Vitelleschi

p. 117

Poteri – integrazione di documentazione – inosservanza del termine – non obbligatorietà – art. 2189 c.c.

L'ufficio del registro delle imprese non ha alcun obbligo, ai sensi dell'art. 11 co. 11 del DPR 581/95, di richiedere integrazioni di documentazione, né l'eventuale inosservanza del termine di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo DPR comporta la "decadenza" del provvedimento stesso.

Trib. Treviso, 08/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** Azienda Agricola S. Fosca di Gemin Armido e C. s.s

p.106

Consorzio**Con attività esterna** - fallimento delle imprese consorziate - accertamento dello scioglimento con nomina del liquidatore - necessità.

Il consorzio in cui siano venuti a mancare tutti i soci deve rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere l'accertamento dello scioglimento e la contestuale nomina del liquidatore.

Trib. Napoli, 14/05/1998, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Mazzella

p. 96

Con attività esterna - nomina comitato direttivo - iscrizione al registro imprese - necessità.

Il dato testuale dell'art. 2612 n° 4 non si limita a fare riferimento ai soli soggetti che abbiano la rappresentanza dell'ente consortile, ma anche a quelli che ne abbiano la sola amministrazione, sì che anche i nominativi di questi ultimi devono essere annotati nel registro imprese.

Trib. Torino, 16/02/1998, **Giud.Reg.** De Crescienzo, **Ric.** SI.NO.DO.

p. 95

Consorzi universitari - artt. 60 e 61 R.D. 1592/33 - enti pubblici- attività non commerciale - registro imprese - non iscrivibilità.

I consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del R.D. 1592 del 1933, hanno natura di enti pubblici e sono diretti alla realizzazione di un fine pubblicistico del tutto estraneo al paradigma dell'art. 2082 c.c.

Trib. Trapani, 17/10/1996, **Giud. Reg.** Finazzi, **Ric.** Consorzio universitario

p. 96

Oggetto sociale - non contempla quanto previsto dall'art. 2602 c.c. - iscrizione al registro imprese - inammissibile.

Un consorzio la cui attività consiste nella gestione di attività di educazione permanente nei settori economico finanziari, promozione di attività di ricerca in campo economico, gestione di borse di studio ed attività similari, non contempla quanto previsto dall'art. 2602 del Codice Civile, per cui, non svolgendo attività imprenditoriale, non è giustificabile la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Trib. Torino, 25/10/1996, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Conservatore

p. 99

Ufficio destinato a svolgere attività con i terzi - nozione.

Va definito consorzio con attività esterna ogni consorzio che preveda di assumere in nome proprio, obbligazioni con i terzi, sia dal lato attivo, sia dal lato passivo, con l'effetto che, qualora l'attività si concreti nell'esercizio di un'impresa il consorzio sarà soggetto anche al fallimento.

Trib. Trapani, 12/06/1998, **Giud. Reg.** Calienno, **Ric.** Unionfarma Tp.

p. 100

G.e.i.e.

Modifica statuto - forma - scrittura privata autenticata - necessità.

Il contratto costitutivo di G.E.I.E. e le eventuali modifiche allo stesso vanno redatte per iscritto. E' necessaria l'autenticazione delle firme apposte in calce alla scrittura privata ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dagli artt. 2296 e 2300 per le società di persone e art. 2612 per i consorzi con attività esterna in quanto il regime di iscrizione del G.E.I.E. corrisponde sostanzialmente a quello delle attività sopra richiamate.

Trib. Pisa, 04/02/1999, **Giud. Reg.** Alì, **Ric.** Bellatalla – Feroci p. 313

Giudice del registro

Controllo sulle sezioni speciali - unitarietà del registro - sussistenza - art. 2189 c.c.

La creazione delle sezioni speciali non fa venir meno l'unitarietà del registro delle imprese con la conseguente competenza del giudice a conoscere dei reclami relativi alle sezioni speciali.

Trib. Alessandria, 20/12/1996, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Rondano p. 32

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - non sussiste.

Lo strumento amministrativo di cui all'art. 2191 c.c. non può trovare applicazione quando si tratterebbe di indagare sulla validità delle delibere e di incidere sulla loro efficacia.

Trib. Roma, 18/01/1999, **Giud. Reg.** Deodato, **Ric.** Di Dio p. 39

Poteri - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - artt. 2191 - 2192 c.c., art. 11 - 17 DPR 581/95.

Il potere di controllo, sia del Conservatore che del Giudice del registro, deve riguardare, analogamente a quanto comunemente ammesso in sede di giudizio di omologazione, anche la legittimità sostanziale degli atti da iscrivere.

Trib. Sassari, 14/03/1997, **Giud. Rel.** Scerrato, **Ric.** El Trò s.r.l. p. 39

Poteri - controllo di validità - non sussiste.

L'accertamento della falsità della verbalizzazione e la dichiarazione della nullità del relativo verbale non possono formare oggetto di provvedimento da parte del Giudice del registro in sede di giurisdizione volontaria né di intervento ai sensi dell'art. 2191 c.c.

Trib. Roma, 22/07/1999, **Giud. Reg.** Deodato, **Ric.** Tasso p. 44

Poteri - estensione - art. 2191 c.c. - art. 11 DPR 581/95.

Il significato da attribuire alla locuzione "condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione", va individuato nella possibilità per l'ufficio del registro ed il Giudice del registro di valutare non la validità "giuridica" dell'atto, bensì la sua validità "estrinseca", prescindendo da ogni controllo attinente al merito.

Trib. Sassari, 23/04/1999, **Giud. Reg.** Caleffi, **Ric.** Salis p. 45

Poteri - estensione - art. 2189 c.c.

Il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto, senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità o alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene richiesta l'iscrizione.

Trib. Alessandria, 03/03/1997, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Rondano p. 37

Impresa agricola

Iscrizione al registro imprese - requisiti - produzione finalizzata al fabbisogno familiare - assenza della professionalità dell'attività economica esercitata - inammissibilità - artt. 2135 - 2082 c.c.

Non ha i requisiti dell'impresa e pertanto non è iscrivibile al registro imprese l'attività agricola desti-

nata esclusivamente al fabbisogno familiare interno e non per il mercato. La destinazione dei beni al mercato, infatti, rappresenta un presupposto della professionalità dell'attività economica esercitata.

Trib. Trento, 17/07/1997, **Giud. Rel.** Paolucci, **Ric.** Gubert

p. 80

Iscrizione al registro imprese - requisiti - produzione finalizzata al fabbisogno familiare - assenza di uno scopo di lucro - inammissibilità.

Non ha i requisiti dell'impresa e pertanto non è iscrivibile al registro delle imprese l'attività agricola destinata esclusivamente al fabbisogno familiare interno e non per il mercato con conseguente carenza di un intento economico finalizzato alla realizzazione di un guadagno.

Trib. Trento, 19/05/1997, **Giud. Reg.** Solinas, **Ric.** Gubert

p. 77

Impresa individuale

Attività di autoriparazione - cancellazione dal repertorio degli autoriparatori - cancellazione d'ufficio dal registro imprese.

Qualora un'impresa individuale esercente l'unica attività di autoriparatore viene cancellata dal repertorio delle imprese esercenti attività di autoriparazione istituito dalla legge 122/92, vengono meno i presupposti per la sua permanenza nel registro delle imprese e si deve dar corso alla procedura di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.

Trib. Frosinone, 30/01/1999, **Giud. Reg.** Bracaglia Morante, **Ric.** Conservatore

p. 59

Attività di rilievi topografici - attività professionale - non iscrivibile al registro imprese.

Le attività di rilievi topografici rientrano nelle specifiche competenze professionali dei geometri ex art. 40 L. 144/49 e art. 16 lett. a) b) e c) R.D. 11.02.1929 n. 274 e tale attività professionale non rientra fra quelle per le quali è prevista l'iscrizione al registro delle imprese.

Trib. Frosinone, 06/10/1997, **Giud. Reg.** Bracaglia Morante, **Ric.** Frantellizzi

p. 59

Cancellazione - perdita del requisito di iscrizione presso il Ruolo degli Agenti e rappresentanti di Commercio per mancanza di requisiti - cessazione d'impresa - obbligo d'iscrizione della cessazione.

La cancellazione dal Ruolo degli Agenti e rappresentanti di Commercio (R.A.R.) per mancanza dei requisiti di iscrizione fa sorgere il divieto di svolgere attività di agente o rappresentante per cui cessa automaticamente anche l'impresa. Vi è l'obbligo, ex art. 2196 co. 3 c.c. di richiedere l'iscrizione della cessazione. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo, si provvede con l'iscrizione d'ufficio.

Trib. Padova, 25/02/1999, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Castellan

p. 60

Decesso dell'imprenditore - cessazione dell'impresa -iscrizione d'ufficio - art. 2196 u. c. del c.c.

Il decesso dell' imprenditore individuale costituisce un fatto rilevante che deve essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2196 u.c. del c.c. L'esistenza dell'impresa individuale è legata all'esistenza in vita ed all'attività della persona fisica dell'imprenditore, per cui i suoi eventuali eredi, se volessero continuare l'esercizio della medesima impresa, dovranno procedere ad autonoma iscrizione.

Trib. Vercelli, 02/07/1997, **Giud. Reg.** Campese, **Ric.** Conservatore

p. 63

Fallimento - revoca - sentenza passata in giudicato - non menzione nei certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese - legittimità.

La sentenza di revoca del fallimento, passata in giudicato, elimina qualsiasi conseguenza per l'imprenditore dichiarato fallito, per cui è legittima la richiesta di non menzione delle annotazioni relative al fallimento nei certificati rilasciati dall'Ufficio del registro delle imprese

Trib. Napoli, 21/07/1999, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Conservatore

p. 64

Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - rigetto - iscrizione al registro imprese - necessità - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

Qualora la Commissione Provinciale per l'Artigianato rigetti la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, il cui accoglimento avrebbe invece avviato le procedure di annotazione nella sezione speciale delle imprese artigiane del registro imprese, resta in capo all'impresa l'obbligo di richiede-

re l'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'impresa, invitata a richiedere l'iscrizione nelle forme previste, non adempie, si provvede all'iscrizione d'ufficio.

Trib. Biella, 18/05/1998, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Conservatore p. 65

Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - rigetto - iscrizione al registro imprese - necessità - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

Qualora la Commissione Provinciale per l'Artigianato rigetti la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, il cui accoglimento avrebbe invece avviato le procedure di annotazione nel registro imprese, resta in capo all'impresa l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese. Se l'impresa, invitata a richiedere l'iscrizione nelle forme previste, non adempie, si provvede all'iscrizione d'ufficio.

Trib. Biella, 27/11/1997, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Conservatore p. 66

Iscrizione al registro imprese - attività di parrucchiere, estetista, tricologia in forma ambulante - inammissibilità - art. 2191 c.c.

L'attività di estetista, parrucchiere e mestieri affini esercitata in forma ambulante non può essere iscritta nel registro delle imprese in quanto attività vietata, poiché l'esercizio di questa attività in forma ambulante non permette di effettuare i necessari controlli igienico - sanitari, attuabili solo presso la sede dell'impresa o presso il domicilio dell'imprenditore.

Trib. Padova, 27/09/1997, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Bergamasco p. 67

Iscrizione al registro imprese - attività di sublocazione - attività commerciale - ammissibilità - art. 2189 c.c.

L'attività di sublocazione, quando riveste la caratteristica di un'organizzazione stabile e non occasionale per l'esercizio di un'attività economica, diretta alla produzione di servizi, costituisce un'attività imprenditoriale iscrivibile al registro imprese.

Trib. Sassari, 06/02/1998, **Giud. Reg.** Caleffi, **Ric.** Veneziano p. 68

Iscrizione al registro imprese - presentazione titolo subentro in precedente attività - necessità - sussistenza - comodato di azienda - forma pubblica o privata autenticata - necessità - sussistenza.

L'imprenditore individuale che intende iscriversi nel registro delle imprese subentrando, anche a titolo di comodato, in un'azienda commerciale già ubicata nella medesima sede, deve dimostrare, a pena di rifiuto dell'iscrizione stessa, l'esistenza di un idoneo titolo in forma pubblica o privata autenticata.

Trib. Livorno, 09/06/1997, **Giud. Rel.** Melilli, **Ric.** Piazza p. 68

Iscrizione al registro imprese - trasferimento sede legale - variazione della residenza del titolare - mancata corrispondenza dei diritti di segreteria - rifiuto - iscrizione d'ufficio.

Quando la domanda d'iscrizione del trasferimento della sede legale dell'impresa e della variazione della residenza del titolare, manchi dei prescritti diritti di segreteria, ed il titolare, nonostante la diffida a provvedere, sia inadempiente, si deve dar corso all'iscrizione d'ufficio.

Trib. Biella, 18/05/1998, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Conservatore p. 70

Modifica attività - L. 46/90 - oggetto - termine di entrata in vigore del divieto di iscrizione - DPR 447/91 - applicabilità.

Fino all'entrata in vigore del DPR 447/91 l'attività di installazione di impianti poteva essere legittimamente esercitata da tutte le imprese regolarmente iscritte al registro delle ditte e pertanto la suddetta attività è iscrivibile, per il periodo considerato, al registro delle imprese.

Trib. Vercelli, 18/11/1996, **Giud. Reg.** Campese, **Ric.** Libiani p. 71

Procura

Atto di delega di firma - semplice conferimento di potestà a subordinati - non configura una ripartizione di poteri - principio di tipicità dell'atto - non iscrivibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese l'atto con cui, ai fini di una migliore organizzazione azienda-

le, si conferiscano potestà di firma a persone che comunque non assumono la figura di procuratori o istitutori.

Trib. Alessandria, 27/05/1996, **Giud.** **Reg.** Peruggia, **Ric.** Cassa di risparmio di Alessandria s.p.a

p. 255

Conferita dal presidente del consiglio di amministrazione - previsione statutaria - non occorre iscrivibilità.

La persona giuridica, per principio generale dell'ordinamento e indipendentemente da espressa previsione statutaria, può agire tramite procuratori.

Trib. Belluno, 14/07/1997, **Giud.** **Reg.** Massario, **Ric.** Orlando

p. 257

Conferita dall'imprenditore - iscrizione al registro imprese - piccolo imprenditore - legittimità - art. 2206 c.c.

La procura conferita dall'imprenditore deve essere depositata ai fini dell'iscrizione, ed a tale deposito è tenuto anche il piccolo imprenditore.

Trib. Varese, 15/10/1998, **Giud.** **Reg.** Fumagalli, **Ric.** De Grandis

p. 73

Conferita in forma diversa da quella prevista ex art. 2206 c.c. - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro imprese la procura che non sia redatta nelle forme di rito previste dall'art. 2206 c.c., vale a dire con scrittura privata autenticata da notaio.

Trib. Pordenone, 25/11/1997, **Giud.** **Reg.** Manzon, **Ric.** Bremet Brevetti Metecno s.p.a.

p. 256

Iscrizione al registro imprese - contraria richiesta espressa dal mandante - cancellazione.

In caso di espressa richiesta contraria del mandante la procura può non essere iscritta al registro imprese.

Trib. Milano, 16/07/1998, **Giud.** **Reg.** Tarantola, **Ric.** Immobiliare Prometeo s.r.l.p.

p. 291

Potere di firma - conferito con delibera del consiglio di amministrazione a dipendenti della società - previsione statutaria - ammissibilità - apposita procura - non occorre.

Qualora esista una previsione statutaria in ordine alla concessione del potere di firma da parte del consiglio di amministrazione a dipendenti della società, non occorre il conferimento di apposita procura, ma è sufficiente l'adozione di una delibera consiliare che attribuisca il potere rappresentativo.

Trib. Firenze, 02/04/1998, **Giud.** **Reg.** Braccagni, **Ric.** C.S.A.R. - Centri Servizi Acciai Rivestiti s.p.a.

p. 257

Rinuncia - iscrivibilità al registro imprese - art. 2207 c.c.

I fini del registro imprese sono di permettere all'utente di aver il maggior numero di informazioni possibili sulle imprese e sui soggetti attraverso i quali operano, donde l'iscrizione della rinuncia della procura appare dato di conoscenza inerente l'impresa e la sua operatività all'esterno che non può essere trascurato e che deve essere conosciuto.

Trib. Torino, 06/11/1996, **Giud.** **Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Rostagno

p. 259

Registro imprese

Iscrizione - deposito di firma - sottoscrizione autenticata dal segretario comunale - ammissibilità - art. 20 L. 15/68 e art. 2703 c.c.

E' ammissibile il deposito al registro delle imprese delle firme degli amministratori di una società di persone qualora l'autentica sia effettuata dal segretario comunale.

Trib. Treviso, 30/10/1997, **Giud.** **Reg.** Schiavon, **Ric.** Favero

p. 48

Iscrizione - firma autenticata - Stato di Israele - invalidità - art. 17 L. 15/68.

La firma apposta dal legale rappresentante di una società sulla richiesta di iscrizione, autenticata nello Stato di Israele, non è valida in Italia data l'assenza di condizioni di reciprocità tra il nostro Stato e quello di Israele.

Trib. Milano, 29/01/1998, **Giud.** **Reg.** Tarantola, **Ric.** Eyal

p. 246

Iscrizione - istanza - firma autenticata - necessità - rimessione in termini per la regolarizzazione - ammissibilità.

Qualora manchi la sottoscrizione autenticata dell'istanza di iscrizione di un atto al registro delle imprese, l'ufficio può consentire la rimessione in termini per la regolarizzazione della domanda.

Trib. Biella, 06/07/1996, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Coop. Di Servizi Sirio 93 p. 48

Iscrizione - requisiti minimi dell'atto.

In presenza di una richiesta di iscrivere al registro delle imprese un atto privo delle condizioni minime di chiarezza e legalità necessarie a renderlo degno di pubblicità, il Conservatore ha sicuramente il potere di respingere l'istanza.

Trib. Arezzo, 22/01/1999, **Giud. Reg.** Cappelli, **Ric.** Benini p. 49

Iscrizione - rifiuto - termine per l'adozione del provvedimento di rifiuto coincide con quello previsto dall'art. 2 co. 3 L. 241/90 - termine per comunicazione al richiedente - data di invio.

Il termine per l'adozione del provvedimento di rifiuto è quello previsto dall'art. 2 co. 3 della legge 241/90 in quanto in assenza di normativa speciale vige il principio generale in materia di provvedimento amministrativo. Il termine per la comunicazione al richiedente del provvedimento di rifiuto deve ritenersi rispettato ove la comunicazione sia stata inviata e non ricevuta, entro otto giorni dall'emissione del provvedimento di rifiuto.

Trib. Pisa, 04/02/1999, **Giud. Reg.** Alì, **Ric.** Bellatalla – Feroci p. 313

Sequestro di quote - iscrizione al registro imprese - principio di tipicità - art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Presso il registro delle imprese devono essere iscritti solo gli atti per i quali la legge prevede esplicitamente l'iscrizione ex art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95, per cui il sequestro di quote di partecipazione di una s.a.s. non deve essere iscritto, non trattandosi di patto che comporta modifiche del rapporto sociale.

Tribunale Milano, 01/06/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Conservatore p. 52

Sezioni speciali - iscrizione d'ufficio - legittimità - competenza esclusiva del Giudice del registro - provvedimento autonomo del Conservatore - illegittimità - reclamabilità innanzi al Giudice del registro - artt. 2189 ss. c.c., artt. 11, 16, 18 DPR 581/95.

Nonostante la mancanza nell'art. 18 DPR 581/95 di una espressa previsione in tal senso, la funzione unitaria del registro delle imprese, che ne determina la esplicita unitarietà della struttura, impone di ritenere che anche per le sezioni speciali del registro sia applicabile il procedimento di iscrizione d'ufficio, nel senso che, ove ricorrano i presupposti di questa, il conservatore è abilitato ad iscrivere l'imprenditore nella sezione ritenuta di pertinenza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 unicamente il Giudice del registro ha il potere, con decreto motivato reclamabile al Tribunale, di disporla, previa verifica delle condizioni di legge: ne consegue che l'iscrizione d'ufficio effettuata dal Conservatore con provvedimento autonomo, non essendo avvenuta nel rispetto delle condizioni di legge, deve essere cancellata con decreto del Giudice del registro.

Trib. Perugia, 09/03/1998, **Giud. Reg.** Cossu, **Ric.** Ingeborg Verena Rauch p. 54

Sezioni speciali - iscrizione d'ufficio della cessazione d'impresa - legittimità - art. 2193 c.c. - DPR 581/95.

Può essere disposta l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'impresa relativamente ad un piccolo imprenditore iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese.

Trib. Taranto, 23/03/1998, **Giud. Reg.** De Marzo, **Ric.** Pappadà p. 53

Società a responsabilità limitata

Quote - cessione - iscrizione al registro imprese - legittimazione ad adempiere - requisiti dell'atto - artt. 2479 c.c. e 106 n. 4 della L. 16/02/1913 n. 89.

L'iscrizione al registro delle imprese della scrittura privata di cessione di quote, autenticata da notaio estero e non depositata nell'archivio notarile distrettuale nelle forme di legge, deve essere rifiutata in

quanto in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 106 n. 4 L.89/1913.
Trib. Rimini, 18/03/1997, **Giud. Reg.** Federico, **Ric.** Sanistep s.r.l.

p. 279

Quote - cessione - iscrizione al registro imprese - legittimazione ad adempiere - requisiti dell'atto - artt. 2479 c.c. e 106 n. 4 L. 16/02/1913 n. 89.

L'iscrizione al registro delle imprese di un atto di cessione di quote, ancorché redatto all'estero, deve essere richiesta dal notaio e non dal legale rappresentante, e deve essere in regola con la norma di cui all'art. 106 n. 4 della L. 16/02/1913 n. 89.

Trib. Trento, 02/04/1997, **Giud. Reg.** Solinas, **Ric.** Massani

p. 280

Quote - cessione - iscrizione al registro imprese - mancato rispetto dell'art. 106 n. 4 della Legge n. 89 del 16/02/1913 - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di cessione di quote redatto all'estero che non sia stato in precedenza depositato presso l'archivio notarile distrettuale ai sensi dell'art. 106 n. 4 della Legge 16/02/1913 n. 89.

Trib. Trento, 22/05/1997, **Giud. Rel.** Paolucci, **Ric.** Massani

p. 282

Quote - cessione - lodo arbitrale - iscrizione al registro imprese - legale rappresentante inadempiente - iscrizione d'ufficio.

Qualora il trasferimento di quote avvenuto in virtù di lodo arbitrale con formula esecutiva non venga iscritto al registro delle imprese dal legale rappresentante, occorre procedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Trib. Frosinone, 29/06/1998, **Giud. Reg.** Bracaglia Morante, **Ric.** Saccucci

p. 284

Quote - cessione - partecipazione di una società a responsabilità limitata ad una società in nome collettivo - illegittimità.

E' nulla la partecipazione di una società a responsabilità limitata ad una società in nome collettivo poiché parte del patrimonio della società di capitali verrebbe sottratto alla disciplina imperativa dettata in materia di amministrazione e bilancio.

Trib. Milano, 26/03/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Franchini

p. 284

Quote - sequestro - iscrizione al registro imprese - principio di tipicità - art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95.

Non è iscrivibile al registro delle imprese il provvedimento di sequestro di partecipazioni sociali emesso dall'autorità giudiziaria, stante il principio di tipicità delle iscrizioni sancito dall'art. 2188 co. 1 c.c. e dall'art. 11 co. 6 del DPR 581/95.

Trib. Milano, 14/04/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Amministratore giudiziario

p. 287

Quote - mancato rispetto del disposto degli artt. 2474 e 2482 c.c. - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di cessione di quote di s.r.l. che sia in contrasto con l'espresso requisito di legge relativo all'ammontare della quota di conferimento superiore al minimo previsto dall'art. 2474 e 2482 c.c.

Trib. Varese, 08/09/1997, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Ticino Gas Varese s.r.l.

p. 285

Sindaci - cessazione dalla carica per scadenza - prorogatio - revoca dell'iscrizione della cessazione.

Il principio della "prorogatio" degli amministratori della società decaduti dal mandato, opera anche per i sindaci che non siano stati revocati alla scadenza del mandato.

Trib. Mantova, 06/10/1998, **Giud. Reg.** Marmo, **Ric.** Germani

p. 290

Sindaci - cessazione dalla carica per scadenza - dichiarazione ai fini della prorogatio - necessità.

I sindaci non cessano dalla carica alla scadenza del triennio, qualora depositino entro un congruo termine, una dichiarazione attestante l'esercizio effettivo delle loro funzioni dopo la scadenza del triennio ed il mancato verificarci, nei loro confronti, di alcuna delle decadenze di cui agli artt. 2404, 2405, c.c.

Trib. Mantova, 12/04/1999, **Giud. Reg.** Marmo, **Ric.** Conservatore

p. 289

Unico quotista - mancata iscrizione della cessazione delle quote nel libro dei soci né prima né dopo l'entrata in vigore della legge n. 310/83 - comunicazione al registro delle imprese della qualifica di socio unico - non iscrivibile - artt. 2479 - 2191.

Non è iscrivibile nel registro delle imprese la comunicazione della qualifica di socio unico se non è intervenuta la rituale iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di tutte le quote.

Trib. Brescia, 20/03/1997, **Giud. Reg.** Orlandini, **Ric.** Conservatore p. 290

Società consortile

Natura giuridica - società in nome collettivo - ammissibilità.

Lo scopo consortile può essere assunto da una delle società disciplinate dai capi III e segg. del titolo V del Codice Civile e pertanto anche da una società in nome collettivo.

Trib. Napoli, 09/01/1998, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** RI.AS. p. 201

Società cooperativa a responsabilità limitata

Bilancio - deposito bilancio società cooperativa edilizia - mancato deposito bilanci negli ultimi due esercizi - perdita personalità giuridica - depositi bilanci successivi - inammissibilità - artt. 2544 - 2188 c.c.

Le società cooperative edilizie di abitazione sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica in caso di omesso tempestivo deposito dei bilanci relativi agli ultimi due anni e pertanto non è ammissibile il deposito di bilanci successivi.

Trib. Avellino, 04/02/1997, **Giud. Reg.** De Simone, **Ric.** D'Agostino p. 295

Scioglimento per inattività - cancellazione - Giudice del registro - incompetenza.

Una cooperativa in stato di scioglimento per inattività è versante in una situazione tale da non poter risalire neppure all'identificazione dei soci per poter convocare un'assemblea per la nomina del liquidatore, non deve rivolgersi al Giudice del registro delle imprese per la cancellazione della società, ma al Presidente del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione per la nomina del liquidatore, il quale redigerà il bilancio finale di liquidazione e chiederà la cancellazione della società.

Trib. Milano, 24/06/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Brambilla p. 296

Società di capitali

Amministratore - dimissioni - decorrenza - dalla data di arrivo presso la sede sociale.

La cessazione dalla carica di amministratore decorre dal momento in cui la lettera raccomandata inviata dall'amministratore dimissionario è pervenuta presso la sede sociale. La possibilità di prendere conoscenza della raccomandata deve considerarsi equivalente alla sua effettiva conoscenza, specie nel caso in cui la predetta possibilità corrisponda all'esercizio di un dovere d'ufficio da parte del Collegio Sindacale, rimasto non adempiuto.

Trib. Padova, 12/12/1997, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Roggio - Bettella - Zaccariotto p. 205

Amministratori - cessazione dalla carica - iscrizione al registro imprese - cancellazione dell'iscrizione - estensione della cancellazione agli altri componenti.

La cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese della cessazione dalla carica di Consigliere e Presidente della società avvenuta in assenza delle condizioni di legge, eseguita limitatamente al reclamante, si estende anche agli altri componenti il consiglio di amministrazione della società, in quanto ugualmente effettuata in difetto delle condizioni di legge

Trib. Torino, 26/02/1998, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Banfo p. 207

Amministratori - cessazione dalla carica - mancanza della maggioranza nel consiglio di amministrazione - iscrizione al registro imprese - inammissibilità - art. 2385 c.c.

La rinuncia all'incarico ad amministratore, ex art. 2385 del Codice Civile, ha effetto soltanto quando

resta in carica la maggioranza del consiglio. Se in un consiglio composto da quattro membri, due di questi si dimettono, non vi è più la maggioranza, per cui le dimissioni dei due consiglieri non avranno effetto prima della ricostituzione del consiglio e solo allora sarà possibile l'iscrizione al registro imprese della domanda di cessazione dalla carica.

Trib. Milano, 01/06/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Mello – Grand p. 208

Amministratori - dimissioni - istanza dell'amministratore di iscrizione delle proprie dimissioni al registro imprese - legittimità.

L'amministratore di una società di capitali, dimessosi dal consiglio di amministrazione, qualora resti in carica la maggioranza del consiglio, è legittimato a chiedere l'iscrizione delle proprie dimissioni al registro imprese.

Trib. Milano, 23/03/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Andreani p. 224

Amministratori - dimissioni - mancata iscrizione al registro delle imprese - iscrizione d'ufficio - art. 2191 c.c.

L'atto di dimissioni di un amministratore deve essere iscritto al registro imprese anche per la precipua esigenza che i terzi siano messi in condizione di conoscere le vicende della società e pertanto, qualora la società non provveda, l'amministratore dimissionario può ottenere l'iscrizione d'ufficio.

Trib. Torino, 30/06/1998, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Gilardini p. 224

Amministratori - dimissioni - mancata iscrizione da parte del collegio sindacale - iscrizione d'ufficio - art. 2191 c.c.

Qualora il collegio sindacale di una società non provveda a richiedere l'iscrizione al registro delle imprese delle dimissioni di un amministratore, quest'ultimo può ottenere l'iscrizione d'ufficio ex art. 2191 c.c.

Trib. Torino, 10/10/1997, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Loiacono p. 226

Amministratori - dimissioni - mancata iscrizione da parte del collegio sindacale - iscrizione d'ufficio.

L'iscrizione della cessazione di un amministratore, in assenza del collegio sindacale, può essere richiesta dal Presidente del consiglio di amministrazione rimasto in carica; se quest'ultimo non provvede deve essere iscritta d'ufficio poiché non è prevista l'iniziativa ad opera del singolo interessato che non ha più rapporti con la società.

Trib. Milano, 26/10/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Casarotti p. 225

Amministratori - dimissioni - mancata iscrizione da parte del rappresentante legale - iscrizione d'ufficio - art. 2190 c.c.

L'atto di dimissioni di un amministratore deve essere iscritto al registro imprese anche per la precipua esigenza che i terzi siano messi in condizione di conoscere le vicende della società e pertanto, qualora la società non provveda, l'amministratore dimissionario può ottenere l'iscrizione d'ufficio.

Trib. Torino, 06/11/1998, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Di Cristofaro p. 227

Amministratori - dimissioni della maggior parte del consiglio - clausola "simul stabunt simul cadent" - decadenza intero consiglio di amministrazione.

In base alla clausola "simul stabunt simul cadent", legittima espressione dell'autonomia privata, il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Trib. Torino, 18/03/1997, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Gola p. 209

Amministratori - dimissioni della maggior parte del consiglio - regola "simul stabunt simul cadent" - termine di decorrenza della cessazione degli amministratori rimasti - art. 2385 co. 1, 2^a parte.

Nel caso di dimissioni della maggior parte del consiglio, la regola "simul stabunt simul cadent" determina un'efficacia differita e postergata della decadenza dei consiglieri rimasti. Vale dunque il principio generale della prorogatio nella carica dei titolari dell'organo sino all'avvenuta sostituzione ex art. 2385 co. 1, 2^a parte, per chiare finalità di continuità di gestione della persona giuridica.

Trib. Torino, 26/09/1997, **Giud. Rel.** Scotti, **Ric.** Gola p. 213

Amministratori - dimissioni e nomina nuovo amministratore - mancata iscrizione al registro imprese - istanza dell'amministratore dimissionario - iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

L'iscrizione di un verbale portante le dimissioni e la nomina degli amministratori di una società, qualora il nuovo amministratore non provveda ad iscriverlo al registro delle imprese, deve essere iscritto d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Trib. Novara, 30/12/1998, **Giud. Reg.** Brambilla, **Ric.** Conservatore p. 206

Amministratori - nomina - accettazione e compimento degli atti inerenti - mancata iscrizione al registro imprese - iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Qualora il nuovo amministratore, pur avendo accettato la nomina ed avendo posto in essere gli atti inerenti la sua funzione, non provveda ad iscrivere la nomina al registro delle imprese, occorre provvedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c.

Trib. Arezzo, 28/06/1997, **Giud. Reg.** Cappelli, **Ric.** Conservatore p. 228

Amministratori - nomina - mancata iscrizione al registro imprese - iscrizione d'ufficio.

Qualora l'amministratore di nuova nomina, pur avendo posto in essere gli atti conseguenti la carica, non provveda ad iscrivere l'atto al registro imprese, il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni e dell'affidamento dei terzi, impongono che si provveda con l'iscrizione d'ufficio della nomina ex art. 2190 c.c.

Trib. Torino, 20/10/1998, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Palumbo e più p. 229

Amministratori - rinuncia nel corso del mandato - cooptazione - consenso del nominato - necessità.

L'istituto della cooptazione previsto dall'art. 2386 c.c., riguarda i casi in cui "nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori" che interrompono il loro mandato e non quelle in cui uno o più consiglieri non accettino neppure l'incarico. Ed in ogni caso, affinché l'incarico ad amministratore si perfezioni, occorre il consenso dell'interessato e questo consenso si realizza nel momento in cui l'amministratore designato chiede l'iscrizione al registro imprese.

Trib. Milano, 15/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Conservatore p. 230

Bilancio - deposito bilancio intermedio al registro imprese - inammissibilità - art. 2435 c.c.

L'art. 2435 del Codice Civile prevede la pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci soltanto con riferimento al bilancio di esercizio e non in relazione alle situazioni patrimoniali o ai bilanci intermedi che, per ragioni contingenti, le società possono approvare.

Trib. Milano, 4/10/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Gibellini p. 231

Bilancio - deposito del bilancio di liquidazione - due bilanci di periodo considerati unitariamente - rifiuto di iscrizione al registro imprese - illegittimità.

E' iscrivibile al registro imprese il deposito di due bilanci di periodo con relative note integrative, approvati dai soci in un unico contesto in quanto possono essere considerati unitariamente a i fini della pubblicità dell'impresa.

Trib. Milano, 12/08/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** A.F.L. p. 232

Bilancio - deposito progetto di bilancio - società in concordato preventivo con cessione di beni - meritevole di pubblicazione - artt. 2189 - 2190 c.c.

Il progetto di bilancio e dell'elenco soci, sia pure non conforme al dettato normativo di cui all'art. 2435 c.c. per mancanza di prova dell'approvazione assembleare, è ritenuto meritevole di pubblicazione nel caso di società in concordato preventivo con cessione di beni perché assolve ad un'utile funzione di conoscenza e comunicazione ai terzi.

Trib. Ascoli Piceno, 16/07/1998, **Giud. Reg.** Calvaresi, **Ric.** Mandozzi p. 233

Bilancio - mancata approvazione dell'assemblea - deposito al registro imprese - ammissibilità - requisiti.

Al fine di salvaguardare l'esigenza della pubblicità deve essere ammesso il deposito al registro delle imprese del bilancio non approvato, purché sia posta in essere la procedura legale di approvazione e ciò risulti negli atti depositati.

Trib. Pesaro, 18/06/1997, **Giud. Reg.** Niti, **Ric.** Fecarota

p. 235

Bilancio - mancata approvazione dell'assemblea - deposito al registro imprese - inammissibilità.

Il bilancio non approvato dall'assemblea non può essere pubblicizzato non essendo riferibile all'assemblea ed è privo di rilevanza giuridica.

Tribunale Latina, 02/02/1999, **Giud. Reg.** D'Auria, **Ric.** Lazio Company s.r.l.

p. 246

Bilancio - mancata approvazione dell'assemblea - società in liquidazione ex art. 2448 n. 3 - può prescindere dall'approvazione dei bilanci annuali - deposito al registro imprese - ammissibilità - requisiti.

L'obbligo annuale relativo al bilancio persiste anche nella fase di liquidazione della società, (arg. dall'art. 2451 c.c.). La fase giudiziale di liquidazione può prescindere dall'approvazione dei bilanci annuali, ma il liquidatore, se prova di aver redatto il documento contabile annuale e regolarmente avvisato tutti i soci può chiedere l'iscrizione del bilancio della società. Ciò a garanzia dei terzi, affinché possano conoscere le vicende della società che operano sul mercato.

Trib. Alessandria, 08/11/1996, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Brancolini

p. 237

Bilancio - progetto di bilancio redatto dall'amministratore - rifiuto di deposito al registro imprese - legittimità - art. 2435 c.c.

Non è ammesso il deposito nel registro delle imprese del progetto di bilancio redatto dall'amministratore in quanto non è un atto della società, ma è un atto interno.

Trib. Milano, 23/11/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Pagni

p. 239

Bilancio finale di liquidazione - copertura debiti residui - rifiuto di deposito al registro imprese - illegittimità.

E' illegittimo il rifiuto dell'iscrizione della domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione motivato dal fatto che non è specificato come i soci intendano procedere alla copertura dei debiti residui. Ciò sarebbe ammissibile solo nel caso in cui con il deposito di quel bilancio, il liquidatore avesse chiesto la cancellazione della società.

Trib. Milano, 14/12/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Valletta

p. 235

Cancellazione dal registro imprese - attività liquidatoria non conclusa - revoca della cancellazione - ammissibilità.

La società, finché sussistono posizioni ancora in essere, non può considerarsi estinta, e ciò valga anche per la fase della liquidazione, il cui procedimento si chiusura ha effetti solo amministrativi.

Trib. Mantova, 06/10/1998, **Giud. Reg.** Marmo, **Ric.** Mutti

p. 240

Cancellazione dal registro imprese - attività liquidatoria non conclusa - revoca della cancellazione - ammissibilità.

Una società di trasporti, per completare le formalità di voltura a terzi di veicoli, deve essere iscritta nel registro delle imprese e la relativa cancellazione va revocata.

Trib. Milano, 05/05/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Caldarini

p. 240

Cancellazione dal registro imprese - esistenza di rapporti giuridici - revoca della cancellazione.

Una società non può essere considerata estinta sino al momento in cui non siano cessati tutti i rapporti giuridici e pertanto la relativa cancellazione va revocata qualora risulti che la società è titolare di diritti.

Trib. Torino, 14/08/1997, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Camoletto

p. 241

Capitale sociale - modifiche atto costitutivo - delibera di aumento - requisiti.

Il verbale di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio, depositato ed iscritto a norma dell'art. 2436 c.c. Le delibere che importano modifiche all'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese ex art. 2411 c.c. nonché pubblicate nel Busarli.

Trib. Ancona, 02/12/1998, **Giud. Reg.** Miconi, **Ric.** Calderigi

p. 242

Capitale sociale - riduzione - modifica atto costitutivo - assemblea straordinaria - art. 2365 c.c.
La decisione di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, comportante una modifica statutaria è di competenza dell'assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c.
Trib. Como, 15/01/1999, **Giud. Reg.** Nardecchia, **Ric.** Conservatore p. 243

Costituzione di fondo patrimoniale - iscrizione al registro imprese - principio di tipicità - art. 2188 c.c. - art. 11 co. 6 DPR 581/95.
Non è ammessa l'iscrizione nel registro delle imprese della costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) in quanto presso detto registro devono essere iscritti soltanto gli atti per i quali la legge prevede espressamente l'iscrizione, ex art. 2188 c.c. e art. 11 co. 6 DPR 581/95, e la costituzione di un fondo patrimoniale non rientra fra questi.
Trib. Milano, 08/07/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Roveda p. 244

Deliberazione assembleare - nomina preposto - figura assimilabile all'institore - iscrizione al registro imprese.
Il preposto ad una sede secondaria è una figura assimilabile all'institore per cui può essere nominato con un verbale di assemblea che, a sua volta, va regolarmente iscritto nel registro delle imprese.
Trib. Milano, 29/01/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Eyal p. 246

Deliberazione assembleare di mancata approvazione bilancio - iscrizione al registro imprese - legittimità.
Il verbale con cui una società non ha approvato il bilancio predisposto dal legale rappresentante è un atto rilevante per i terzi e quindi meritevole di pubblicazione.
Trib. Latina, 02/02/1999, **Giud. Reg.** D'Auria, **Ric.** Lazio Company s.r.l. p. 246

Deliberazioni assembleari - designazione presidente d'assemblea - non occorre - consenso tacito - sufficiente - art. 2371 c.c.
In mancanza di designazione espressa, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona indicata nell'atto costitutivo e può comunque risultare dal consenso tacito dei soci.
Trib. Siracusa, 30/07/1997, **Giud. Reg.** Manunali, **Ric.** Marciano p. 254

Deliberazioni assembleari - nomina amministratore - divieto di ricoprire la carica ex art. 26 L. 81/93 - eventuale causa di invalidità - non rileva ai fini dell'iscrivibilità.
La violazione dell'art. 26 della L. 81/93 si configura come una eventuale causa di invalidità della delibera di nomina di amministratore ed in quanto tale esula dall'ambito d'indagine demandato al giudice del registro in sede di controllo.
Trib. Sassari, 23/04/1999, **Giud. Reg.** Caleffi, **Ric.** Salis p. 45

Deliberazioni assembleari - nomina amministratore - iscrizione al registro imprese - soggetto legittimato all'istanza - notaio estensore - legittimità.
Il notaio verbalizzante è legittimato a presentare istanza d'iscrizione al registro imprese della delibera assembleare di nomina di amministratore.
Trib. Siracusa, 30/07/1997, **Giud. Reg.** Manunali, **Ric.** Marciano p. 254

Deliberazioni assembleari - requisiti minimi di esistenza - art. 2191 c.c.
La provenienza della effettiva compagnie sociale rientra fra i requisiti minimi di esistenza di una delibera assembleare che il Conservatore deve accettare ai fini della iscrivibilità dell'atto al registro delle imprese.
Trib. Sassari, 20/03/1998, **Giud. Reg.** Caleffi, **Ric.** Fadda p. 247

Deliberazioni assembleari - verbale - requisiti formali - intervento e sottoscrizione del segretario - necessità - sottoscrizione dei soci - irrilevante - artt. 2371 - 2375 c.c.
La mancanza della sottoscrizione del verbale da parte del segretario integra un caso di difformità del verbale rispetto al modello legale poiché impedisce al verbale stesso d'essere considerato come valido strumento di esteriorizzazione delle decisioni societarie.

Trib. Enna, 31/05/1996, **Giud. Reg.** Furlani, **Ric.** Scribano

p. 250

Deliberazioni assembleari - verbale - requisiti formali - redazione sul libro dei verbali - non necessaria.

Per la validità dei verbali di assemblea il legislatore ha fissato solo l'esigenza della forma scritta ad substantiam e non ha subordinato tale efficacia anche all'inserimento della deliberazione nell'apposito libro sociale. Pertanto il verbale di assemblea redatto su di un foglio singolo sottoscritto dal presidente e dal segretario e depositato in originale è iscrivibile al registro delle imprese.

Trib. Matera, 22/06/1998, **Giud. Reg.** De Facendis, **Ric.** Martone

p. 252

Scioglimento - ex art. 2448 co. 1 n. 4 c.c. - non soggetto ad omologazione.

La delibera di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento di diritto ex art. 2448 co. 1 n. 4 c.c., non è soggetta ad omologa, ma soltanto ad iscrizione al registro delle imprese.

Trib. Ancona, 11/04/1996, **Giud. Reg.** Miconi, **Ric.** Pane

p. 261

Scioglimento - messa in liquidazione e nomina del liquidatore - contestuale approvazione del bilancio finale di liquidazione - illegittimità - giurisprudenza.

E' illegittima la delibera di una società di capitali in cui venga approvata la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e contestualmente l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, in quanto si concreterebbe un caso di omissione della procedura di liquidazione che viceversa è inderogabile in questo tipo di società.

Trib. Napoli, 22/06/1998, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Paul Saipol One s.r.l.

p. 261

Scioglimento - nomina liquidatore - iscrizione al registro imprese - contestualità con l'iscrizione dell'atto di scioglimento omologato.

L'iscrizione della nomina di un liquidatore di una società di capitali non può precedere l'iscrizione dell'atto di scioglimento non omologato in quanto renderebbe noto ai terzi, con la forma e gli effetti dell'iscrizione, anche la delibera di scioglimento, con il risultato che quest'ultima diverrebbe opponibile ai terzi anche prima dell'omologa.

Trib. Torino, 06/05/1996, **Giud. Reg.** Nardecchia, **Ric.** S.r.l. Nice Nord Italia Costruzioni Edili p. 262

Scioglimento per riduzione del capitale sociale - delibera del consiglio di amministrazione - iscrizione al registro imprese - omologazione - non occorre - artt. 2497 - 2448 n. 4 c.c.

Verificatasi l'ipotesi di scioglimento di cui al n. 4 dell'art. 2448 c.c., è necessario chiedere l'iscrizione dell'attestazione del consiglio di amministrazione della società del verificarsi della causa di scioglimento di cui al suddetto n. 4 e di seguito è necessario chiedere l'iscrizione della delibera di nomina del liquidatore con l'allegata accettazione della carica.

Trib. Milano, 29/01/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Clama s.r.l.

p. 266

Sede sociale - trasferimento - modifica statutaria - delibera assemblea straordinaria - necessità.

Il mutamento della sede sociale, integrando modifica statutaria, deve essere deliberato in sede di assemblea straordinaria con atto da omologarsi da parte del competente Tribunale.

Trib. Aosta, 18/09/1997, **Giud. Reg.** Damante, **Ric.** Rosanò

p. 268

Sede sociale - trasferimento della procedura - modifica statutaria - iscrizione al registro imprese - non necessaria.

Quando una società in liquidazione, per esigenze di spazio, trasferisce la sede sociale, trasferimento inteso come "cambio di indirizzo della procedura", non deve provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non si tratta di un effettivo trasferimento della sede sociale né tantomeno può esserlo poiché la facoltà deliberativa dell'assemblea ex art. 200 L.F. sono limitate, e fra i limiti vi è l'impossibilità di operare una modifica statutaria del tipo prospettato.

Trib. Milano, 25/09/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Catarisano

p. 267

Sindaci - iscrizione nel registro dei revisori contabili - condizioni per assumere la carica - possesso dei requisiti - art. 2397 co. 2 - art. 3 L. 222/98 - art. 11 L. 266/98 - applicabilità.

Se una nuova normativa entra in vigore successivamente alla delibera di nomina a sindaco, la si applica ugualmente nei giudizi in corso, senza che ciò costituisca una deroga al principio di irretroattività della legge, purché il sindaco di cui si chiede l'iscrizione, possieda, al momento della valutazione della domanda, i requisiti previsti dalla nuova normativa.

Trib. Milano, 18/12/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Valentini

p. 269

Sindaci - iscrizione nel registro dei revisori contabili - necessità - art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Trib. Como, 23/11/1998, **Giud. Reg.** Nardecchia, **Ric.** Manoukian

p. 270

Sindaci - iscrizione nel registro dei revisori contabili - necessità - art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Trib. Como, 23/11/1998, **Giud. Reg.** Nardecchia, **Ric.** Conservatore

p. 272

Sindaci - iscrizione nel registro dei revisori contabili - necessità - art. 2397 c.c.

I sindaci delle società di capitali devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Trib. Forlì, 22/06/1998, **Giud. Reg.** Stanzione, **Ric.** S.A.PRO s.p.a.

p. 274

Sindaci - iscrizione nel registro dei revisori contabili - necessità - art. 2397 c.c.

L'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia è requisito indispensabile per ricoprire la carica di membro del collegio sindacale.

Trib. Modena, 27/10/1997, **Giud. Reg.** D'Orazi, **Ric.** All Service s.r.l.

p. 275

Società di fatto

Iscrizione al registro imprese - inammissibilità - attività commerciale - iscrizione nella forma di società in nome collettivo.

Le società di fatto che hanno per oggetto sociale un'attività commerciale vanno iscritte al registro delle imprese come società in nome collettivo.

Trib. Prato, 13/01/1998, **Giud. Reg.** Manna, **Ric.** Conservatore

p. 302

Iscrizione al registro imprese - inammissibilità - esercizio di attività commerciale - responsabilità illimitata e solidale dei soci - iscrizione nella forma di società in nome collettivo.

Le società di fatto che hanno per oggetto sociale un'attività commerciale, i cui soci, come risulta dai patti sociali, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e che sono a tutt'oggi operative, vanno iscritte al registro delle imprese, come società in nome collettivo.

Trib. Padova, 21/10/1998, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Body Style di Boetto e Tamiazzo s.d.f. p. 301

Iscrizione al registro imprese - inammissibilità - iscrizione al registro imprese sotto la forma di società in nome collettivo irregolare - inammissibilità - giurisprudenza.

Le società di fatto che esercitano un'attività commerciale vanno qualificate come società in nome collettivo irregolari e, come tali, non trovano accesso nel registro delle imprese.

Trib. Trapani, 11/10/1996, **Giud. Reg.** Finazzi, **Ric.** Ardizzone

p. 303

Società di persone

Amministratori - nomina d'amministratore diverso da uno dei soci - incompatibilità con gli artt. 2257, 2258, 2293 c.c. - atto non iscrivibile al registro imprese.

Nelle società in nome collettivo la nomina di un amministratore esterno è in contrasto con gli artt. 2257, 2258, 2293 c.c. e deve ritenersi incompatibile con la peculiare natura e funzione della società.

Trib. Rimini, 08/05/1997, **Giud. Rel.** Federico, **Ric.** Edil Contract e C. s.n.c.

p. 149

Atto costitutivo - modifica - amministratore della società non socio - inammissibilità - art. 2295 n. 3 - 2296 c.c.

Non è ammessa una modifica dei patti sociali che preveda che l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società sia affidata ad un amministratore unico "anche non socio" in quanto gli amministratori di una società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2295 n. 3 c.c. devono essere necessariamente soci. Ciò è confermato anche dall'art. 2266 c.c. il cui comma 1 dispone che la società acquista diritti ed assume obbligazioni "per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza"

Trib. Vercelli, 27/05/1996, **Giud. Reg.** Campese, **Ric.** Ippolito

p. 152

Atto costitutivo - modifica - contravvenzione della clausola c.d. "di continuazione" - illegittimità - artt. 2252 e 2284 c.c.

Non è iscrivibile al registro delle imprese, per mancanza delle condizioni di legalità sostanziale, la modifica dei patti sociali di una società di persone avvenuta in contravvenzione della clausola c.d. "di continuazione" stabilita nell'atto costitutivo, e in deroga all'art. 2284 c.c.

Trib. Roma, 22/06/1998, **Giud. Reg.** Deodato, **Ric.** Brandizzi e più

p. 151

Atto costitutivo - modifica - copia autenticata dal libro dei verbali - forma in contrasto con l'art. 11, co. 4 del DPR 581/95 - non iscrivibile.

Non è iscrivibile al registro imprese la modifica dei patti sociali se l'atto non è presentato nella forma prevista dall'art. 11 c. 4 del DPR 581/95.

Trib. Ragusa, 28/02/1997, **Giud. Reg.** Ignaccolo, **Ric.** Raniolo

p. 149

Atto costitutivo - modifica - legittimati all'iscrizione al registro imprese.

E' da escludere che sorga per l'ufficio del registro imprese l'obbligo o la possibilità di procedere all'iscrizione di un atto non sociale (p.es. recesso di socio) proveniente da un socio o da un creditore.

Trib. Rovigo, 23/04/1997, **Giud. Reg.** Miazzi, **Ric.** Soriani

p. 156

Atto costitutivo - modifica - manifestazione di volontà negoziale - sottoscrizione autenticata - necessità.

La modifica dei patti sociali concretandosi in una manifestazione di volontà negoziale richiede l'autenticazione delle firme.

Trib. Torino, 27/01/1997, **Giud. Rel.** Arisio, **Ric.** Borelli

p. 158

Atto costitutivo - modifica forma giuridica in società di capitali - in attesa di iscrizione al registro imprese - cessione di quote - ammissibilità - a un gruppo di acquirenti congiuntamente - ammissibilità - iscrivibilità.

Quando una società di persone viene trasformata in società di capitali, nelle more dell'iscrizione della delibera al registro imprese, resta intatto il potere di modificare la compagnie sociale da parte dei soci che possono cedere la loro quota a un singolo o a un gruppo di acquirenti congiuntamente.

Trib. Savona, 14/01/1998, **Giud. Reg.** Fiumarò, **Ric.** Corallo

p. 154

Atto costitutivo - socio - cittadino cinese - art.16 preleggi - L.3.3.1987 n.109 relativa alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese - condizioni di reciprocità - sussistenza - iscrivibilità.

E' iscrivibile al registro imprese l'atto costitutivo di una società di persone in cui uno dei soci sia cittadino della Repubblica Popolare Cinese.

Trib. Ravenna, 28/03/1998, **Giud. Reg.** Gilotta, **Ric.** Zonta

p. 159

Atto costitutivo - socio - cittadino pakistano - condizioni di reciprocità - residenza in Italia - illegittimità.

Le condizioni di reciprocità tra L'Italia ed il Pakistan richiedono, come requisito per poter svolgere l'attività commerciale in forma societaria, la residenza in Italia dei cittadini stranieri

Trib. Milano, 18/07/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Guarino

p. 161

Cancellazione dal registro imprese - soci incapaci d'agire - legittimità.

L'iscrizione di una società commerciale avente uno o più soci incapaci d'agire o una nomina a liquidatore di persona interdetta, va negata e, se eseguita, deve essere cancellata.

Trib. Ravenna, 12/04/1997, **Giud. Reg.** Gilotta, **Ric.** Conservatore p. 161

Cancellazione per fallimento - chiusura del fallimento - riacquisto capacità patrimoniale - cancellazione d'ufficio - inammissibilità.

Le condizioni per la cancellazione della società irregolarmente iscritta devono sussistere fino al momento della richiesta di cancellazione. Considerato che con la chiusura del fallimento si riacquista la piena capacità patrimoniale, non può essere disposta la cancellazione d'ufficio della società in quanto non sussistono più le condizioni per la cancellazione.

Trib. Padova, 02/10/1997, **Giud. Rel.** Limitone, **Ric.** Argentieri p. 162

Capitale sociale - quote - costituzione di diritto di usufrutto - iscrizione al registro imprese - ammissibilità.

E' ammissibile la costituzione di un diritto di usufrutto sulla quota di una società di persone potendo soccorrere, quanto all'individuazione delle modalità d'esercizio dei relativi diritti, i principi elaborati a proposito dell'usufrutto di azioni e di quote.

Trib. Trento, 09/01/1997, **Giud. Rel.** Giuliani, **Ric.** Grisotto p. 165

Capitale sociale - quote - costituzione di usufrutto - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non è iscrivibile al registro delle imprese un atto di costituzione di un diritto di usufrutto su quote di società di persone in quanto le stesse afferiscono a posizioni contrattuali complesse, non rappresentate da alcun titolo e concernono posizioni giuridiche non suscettibili di qualificazione nell'ambito della nozione giuridica della proprietà.

Trib. Trento, 06/09/1996, **Giud. Reg.** Solinas, **Ric.** Grisotto p. 163

Cessione di quote - comporta il subentro di un nuovo soggetto che assume la stessa posizione del dante causa - retrocessione del socio accomandatario ad accomandante.

La cessione della quota di partecipazione col semplice consenso della maggioranza del capitale, comporta che possa realizzarsi un mutamento del contratto con il subentro di un nuovo soggetto che viene ad assumere la stessa posizione del suo dante causa. E' legittima la retrocessione degli accomandatari al rango di accomandanti poiché essa rientra a pieno titolo nell'ambito della modifica a maggioranza dei patti sociali per ciò che riguarda la composizione societaria.

Trib. Napoli, 15/06/1998, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Grimaldi e più p. 167

Cessione di quote - consenso degli altri soci - libertà di forma - art. 2252 c.c.

In caso di modifica del contratto sociale, il consenso dei soci può essere desunto anche da atti e comportamenti concludenti, senza che siano necessari particolari requisiti di forma.

Trib. Ragusa, 12/07/1997, **Giud. Reg.** Ignaccolo, **Ric.** Migliore p. 166

Cessione di quote - deroga statutaria al principio unanimistico per il maggioritario - legittimità.

E' legittima la deroga statutaria al principio unanimistico a favore di quello maggioritario, in virtù di una più facile circolazione delle quote comportante la modifica del contratto sociale dal punto di vista della composizione personale.

Trib. Napoli, 15/06/1998, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Grimaldi e più p. 167

Esclusione di socio - iscrizione al registro imprese - legittimazione ad adempiere- art. 2300 c.c.

Il socio accomandante, non rivestendo la qualità di amministratore, non è legittimato a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di esclusione. La fattispecie in esame è regolata dall'art. 2300 c.c. e non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 2296 co. 2 del Codice Civile in quanto quest'ultima si riferisce alla società in nome collettivo e riguarda una ipotesi particolare che è quella dell'iscrizione dell'atto costitutivo della società.

Trib. Sassari, 25/05/1999, **Giud. Reg.** Caleffi, **Ric.** Mugavero p. 171

Ragione sociale - indicazione del nome e cognome di almeno uno dei soci - necessità - art. 2292.
La ragione sociale di una società in nome collettivo deve contenere l'indicazione completa del nome e cognome di almeno uno dei soci.
Trib. Torino, 19/06/1998, **Giud. Rel.** Prunas Tola, **Ric.** Franco p. 11

Ragione sociale - permanenza dei nomi dei soli soci receduti a seguito di cessione di quote - ammissibilità - art. 2292 c.c.
La dizione del co. 2 dell'art. 2292 c.c. consente di derogare alla norma generale che richiede il nome di uno o più soci nella ragione sociale delle società di persone. Pertanto va iscritto l'atto di modifica che prevede una ragione sociale in cui figurino solo i nomi dei soci receduti.
Trib. Alessandria, 06/06/1997, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Bottega p. 172

Recesso di socio - atto unilateral recettizio - iscrizione al registro imprese - ammissibilità - art. 2285 c.c.
E' iscrivibile al registro imprese la comunicazione di recesso di socio anche in assenza della modifica dell'atto costitutivo e quando l'istanza provenga dal socio receduto.
Trib. Rimini, 08/05/1997, **Giud. Reg.** Federico, **Ric.** Santini p. 172

Recesso di socio - iscrizione al registro imprese da parte del socio receduto - inammissibilità - ricorso alla procedura ex art. 2190 c.c.
Il socio receduto non è legittimato a chiedere l'iscrizione dell'atto di recesso al registro imprese, ma occorre procedere all'invito di cui all'art. 2190 c.c. nei confronti della società.
Trib. Vicenza, 25/05/1998, **Giud. Reg.** Santoro, **Ric.** Ferrigato p. 173

Recesso di socio - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio rimasto - iscrizione d'ufficio - art. 2190 c.c.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell'atto costitutivo con conseguente iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inadempimento, nel termine assegnato, da parte del socio rimasto, il receduto, non essendo più socio, non è legittimato a richiedere la predetta iscrizione. Provvede con decreto il Giudice del Registro.
Trib. Padova, 05/02/1999, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Settini p. 174

Recesso di socio - pendenza di giudizio successivo all'atto di recesso - rifiuto d'iscrizione - illegittimità.
L'atto ricognitivo di recesso del socio con contestuale modifica dei patti sociali costituisce atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. Solo la pendenza di un giudizio anteriore e non posteriore all'atto di recesso, renderebbe legittimo il rifiuto momentaneo di iscrizione.
Trib. Padova, 19/11/1996, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Visentin p. 175

Recesso di socio per giusta causa - pendenza di giudizio per la liquidazione della società - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.
Non è iscrivibile al registro imprese l'atto di recesso di socio quando vi è una controversia pendente tra i soci riguardante la liquidazione della quota e la distribuzione delle perdite della società. Infatti la decisione della lite presuppone l'accertamento della qualifica di soci al momento della liquidazione e dunque anche l'accertamento della giusta causa di recesso.
Trib. Milano, 17/09/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Brillo p. 178

Recesso di socio per giusta causa - soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione al registro imprese.
Non è legittimato a richiedere l'iscrizione dell'atto di recesso al registro delle imprese il socio receduto, ma unicamente gli amministratori.
Trib. Arezzo, 19/01/1999, **Giud. Reg.** Cappelli, **Ric.** Ricci p. 176

Recesso per giusta causa - rifiuto d'iscrizione - inapplicabilità art. 1459 c.c.
L'atto di cui si è rifiutata l'iscrizione non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 1459 c.c., ma rientra nella

facoltà di escludere il socio inadempiente quale rimedio speciale previsto dalla legge. L'atto deve essere comunicato agli altri soci in quanto il recesso ex art. 2285 c.c. è atto unilaterale recettizio esplicante efficacia dal momento in cui viene portato a conoscenza degli altri soci.

Trib. Catania, 19/03/1999, **Giud. Reg.** Crucitti, **Ric.** Romeo

p. 34

Scioglimento - cancellazione dal registro imprese - sopravvenienza di un credito - riapertura della società.

Qualora, nonostante lo scioglimento e la cancellazione dal registro imprese venga accertata l'esistenza di un credito a favore della società, è possibile la riapertura della stessa e la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal registro imprese.

Trib. Milano, 29/01/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Studio Erre di Menichetti Edoardo e C. s.a.s.

p. 178

Scioglimento - iscrizione al registro imprese - forma richiesta per la pubblicità - scrittura privata autenticata - necessità.

Se non vi è dubbio che l'effetto solutorio della società possa essere manifestato in qualsiasi forma è anche vero che per ottenere gli effetti pubblicistici che ne conseguono, tale manifestazione di volontà deve essere espressa con le forme tipiche.

Trib. Oristano, 28/01/1999, **Giud. Rel.** Muscas, **Ric.** Lazzari e più

p. 179

Scioglimento - iscrizione al registro imprese - forma richiesta - scrittura privata non autenticata - inammissibilità.

La semplice dichiarazione della volontà di sciogliere la società non è sufficiente per ottenere l'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese qualora manchi la sottoscrizione autenticata dei richiedenti.

Trib. Oristano, 11/12/1998, **Giud. Reg.** Angioni, **Ric.** Lazzari e più

p. 180

Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci - cancellazione dal registro imprese - atto dichiarativo - necessità.

In caso di scioglimento ex art. 2272 n. 4 c.c. ai fini di conseguire la cancellazione della società dal registro imprese occorre un atto in cui il socio superstite delibera le modalità della liquidazione o dichiara le ragioni per cui omette detta fase.

Trib. Napoli, 21/11/1997, **Giud. Reg.** Lipani, **Ric.** Covielo

p. 181

Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci - delibera di ricostituzione della pluralità dei soci - revoca tacita dello scioglimento - ammissibilità.

Lo scioglimento intervenuto a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci può essere revocato anche in forma tacita nella delibera contenente la ricostituzione della pluralità dei soci.

Trib. Ancona, 16/02/1998, **Giud. Reg.** Miconi, **Ric.** Bertoluzzi

p. 182

Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci - fase di liquidazione - necessità.

La società di persone in cui sia intervenuto lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci deve adempiere all'obbligo della liquidazione pena la mancata iscrizione della cancellazione dal registro imprese.

Trib. Savona, 15/12/1997, **Giud. Reg.** Fiumarò, **Ric.** Rossi

p. 183

Scioglimento senza liquidazione - bene non assegnato - riapertura della società.

Qualora, nonostante lo scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese venga accertata l'esistenza di un bene non assegnato di proprietà della società, è possibile la riapertura della stessa e la cancellazione del provvedimento di cancellazione dal registro imprese.

Trib. Milano, 15/09/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Pandolfi

p. 184

Scioglimento senza liquidazione - cancellazione dal registro imprese - residui rapporti giuridici pendenti - atto di revoca dello scioglimento e messa in liquidazione - iscrivibilità.

Qualora venga accertata l'esistenza di attività e passività sociali, nonostante lo scioglimento e la can-

cellazione dal registro imprese, e venga, inoltre, stipulato un atto di messa in liquidazione della società, è legittima l'iscrizione di tale atto al registro imprese in quanto consente l'opportuna pubblicità della situazione di fatto che prevale, comunque, sul provvedimento formale di conciliazione.

Trib. Rimini, 08/05/1997, **Giud. Reg.** Federico, **Ric.** SO.GE.A. s.n.c.

p. 185

Scioglimento senza liquidazione - mancata ricostituzione della pluralità dei soci - definizione dei rapporti societari - attestazione del socio rimasto - necessità.

La società sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, in cui venga omessa la fase di liquidazione, non può essere cancellata fino a che il socio superstite non attesti l'avvenuta definizione di tutti i rapporti della società.

Trib. Ancona, 18/03/1997, **Giud. Reg.** Miconi, **Ric.** Conservatore

p. 186

Scioglimento senza liquidazione - revoca - società già estinta - inammissibilità.

I soci possono revocare lo scioglimento di una società in accomandita semplice solo finché le operazioni di liquidazione sono in corso e non quando, come nel caso in esame, la società è già estinta poiché i soci ne hanno deliberato lo scioglimento anticipato omettendo la fase della liquidazione avendo l'amministratore già provveduto a realizzare i crediti, estinguere tutte le passività sociali ed effettuato l'assegnazione ai soci dei beni immobili residui.

Trib. Milano, 27/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Simonini

p. 187

Sede legale - trasferimento - modifica atto costitutivo - atto pubblico o scrittura privata autenticata - necessità - art. 2315 c.c.

Il trasferimento della sede legale comporta una modifica dell'atto costitutivo che deve essere attuata nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata, pertanto non è iscrivibile al registro delle imprese la semplice comunicazione di trasferimento.

Trib. Modena, 09/07/1997, **Giud. Reg.** D'Orazi, **Ric.** Niki Service di Lugli e C.

p. 188

Simulazione di contratto sociale - accertamento dell'autorità giudiziaria - attribuzione della responsabilità d'impresa in via esclusiva al soggetto imprenditore - cancellazione della società al registro delle imprese.

La sentenza di accertamento della simulazione di un contratto sociale produce l'immediata cessazione dello schermo societario, con conseguente attribuzione delle responsabilità d'impresa al soggetto individuato come imprenditore e conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.

Trib. Milano, 06/11/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Diotti

p. 189

Società in accomandita semplice

Accomandatari - impedimento assoluto - nomina amministratore provvisorio - legittimità - art. 2323 c.c.

In caso di impedimento assoluto del socio accomandatario è giustificata l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 2323 co. 2 c.c.

Trib. Biella, 26/02/1998, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Chieppa Nunzia

p. 190

Cessione di quote - clausola di non negoziabilità - partecipazione dell'accomandante - trasferimento - ammissibilità.

La clausola contenuta nel contratto sociale secondo la quale "le quote non sono negoziabili", non impedisce i trasferimenti della partecipazione dell'accomandante consentiti dall'art. 2322 co 1 del Codice Civile, ma significa semplicemente che non è consentito disporre della partecipazione senza il consenso degli altri soci, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.

Trib. Milano, 14/09/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Immobiliare Flavia

p. 27

Iscrizione al registro imprese - cessione di usufrutto - parte quota del socio accomandante - parte quota del socio accomandatario - ammissibilità.

E' possibile l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione di usufrutto su quote della società

quando è stato costituito a favore di un nuovo soggetto, comprendente una quota sia del socio accomandatario che dell'accomandante, con una diversa attribuzione degli utili societari e diversa gestione delle partecipazioni.

Trib. Milano, 08/01/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Cutino p. 191

Modifica dei patti sociali - conferimento dei servizi da parte del socio accomandante - inammissibilità. *La previsione di un socio accomandante d'opera non è conforme allo schema tipico previsto della legge per la società in accomandita semplice e pertanto l'atto che contiene siffatta pattuizione non è iscrivibile.*

Trib. Alessandria, 24/06/1997, **Giud. Reg.** Perugia, **Ric.** Patù p. 191

Modifica dei patti sociali - conferimento di servizi da parte del socio accomandante - iscrivibilità. *E' iscrivibile al registro imprese l'atto di modifica dei patti sociali in cui sia previsto un conferimento di servizi da parte del socio accomandante.*

Trib. Alessandria, 05/08/1997, **Giud. Rel.** Vignera, **Ric.** Patù p. 193

Ragione sociale - indicazione per esteso del nome del socio accomandatario - necessità - artt. 2314 - 2563 c.c. - giurisprudenza.

Lo scopo principale che il legislatore ha avuto di mira in tema di ragione sociale delle società di persone è senz'altro la possibilità per i terzi di conoscere chi agisce in nome e per conto della società e pertanto non vi è dubbio sulla necessità di dover indicare sia il nome che il cognome del socio accomandatario.

Trib. Alessandria, 25/03/1997, **Giud. Reg.** Perugia, **Ric.** Fusaro p. 194

Ragione sociale - indicazione per esteso del prenome e cognome del socio accomandatario - non occorre - giurisprudenza - artt. 2292 - 2563 c.c.

Non sussistono indici normativi tali da avallare la tesi che la finalità dell'art. 2292 c.c. sia quello di assicurare ai terzi la conoscibilità del soggetto responsabile delle obbligazioni sociali. Anzi il 2° comma dello stesso articolo prevede che sia divulgato il nominativo del socio recesso o defunto. Pertanto appare pienamente legittima e sufficiente l'indicazione del nome di un socio mediante il cognome e la sola iniziale del prenome.

Trib. Cuneo, 16/02/1999, **Giud. Reg.** Maccagno, **Ric.** Chieccio p. 195

Ragione sociale - mancata indicazione del nome del socio accomandatario o di chi agisce per conto della società - illegittimità - artt. 2314 e 2323 c.c.

Esigenza di chiarezza verso i terzi fanno ritenere che non sia corretto che nella ragione sociale della società in accomandita venga omessa qualsivoglia indicazione del soggetto che agisce per conto della società.

Trib. Torino, 31/03/1998, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Palazzo p. 197

Trasformazione - natura non commerciale - società semplice - ammissibilità.

E' possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice quando, esclusa ogni attività commerciale, risulti un'attività economica (svolta in forma societaria), che consista in una organizzazione di mezzi diretti a ricavare da beni o servizi un'utilità che corrisponda al loro naturale valore economico.

Trib. Milano, 10/06/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Clerici p. 199

Trasformazione - natura non commerciale - società semplice - ammissibilità.

E' possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando la parte di oggetto sociale avente natura commerciale è stata eliminata e le attività di gestione e amministrazione si riferiscono ad un'attività di semplice sfruttamento del bene e quindi ad un'attività economica di natura non commerciale.

Tribunale Milano, 08/01/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Tomasini p. 199

Società semplice

Oggetto sociale - acquisto e gestione di titoli, azioni e partecipazioni - attività commerciale - inammis-
sibilità - artt. 2189- 2249 c.c.

*L'astratta previsione che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitata-
mente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. e pertanto
l'atto non è iscrivibile al registro delle imprese.*

Trib. Varese, 07/04/1997, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Genziana s.s

p. 105

Oggetto sociale - acquisto, gestione e vendita di macchine agricole - attività commerciale - illegittimità
- art. 2135 c.c.

*L'attività di acquisto, gestione e vendita di macchine agricole anche per conto terzi non può essere con-
siderata attività agricola, neppure per connessione. Parimenti deve escludersi la qualifica agricola
tutte le volte in cui l'imprenditore provvede all'acquisto del bestiame con la preminente finalità di ri-
venderlo, configurandosi, in tale ipotesi, non attività di allevamento, ma di pura speculazione.*

Trib. Treviso, 08/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** Azienda Agricola S. Fosca di Gemin Armido e C.
s.s.

p. 106

Oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - art. 2249 c.c.

*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno
dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice Civile, quindi non in società semplice.*

Trib. Pordenone, 12/08/1996, **Giud. Reg.** Vitulli, **Ric.** Vicentini

p. 109

Oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - artt. 2189 - 2195 - 2249 c.c.

*L'attività di acquisto, costruzione e gestione di immobili, configurandosi come commerciale, non può
costituire l'oggetto sociale di una società semplice.*

Tribunale Sassari, 09/12/1996, **Giud. Reg.** Di Florio, **Ric.** Rayneri

p. 110

Oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - artt. 2291 ss.

*La società che ha per oggetto un'attività di acquisto di beni immobili, non può essere svolta nelle forme
della società semplice, ma rientra nelle fattispecie previste dal capo III del titolo V del Codice Civile
(artt. 2291 ss.).*

Trib. Milano, 07/10/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Procacci

p. 109

Oggetto sociale - attività commerciale - illegittimità - art.2248 c.c.

*La società che ha nel proprio oggetto sociale l'attività di gestione di beni mobiliari, non può esercitarla
nella forma della società semplice in quanto trattasi di attività commerciale.*

Trib. Padova, 06/10/1997, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Peron

p. 108

Oggetto sociale - attività di acquisto, amministrazione e vendita di immobili o porzioni di immobili o
quote di comproprietà di immobili e loro assegnazione ai soci - compatibilità con la forma legale della
s.s. - giurisprudenza.

*L'attività economica d'acquisto, amministrazione, vendita d'immobili è perfettamente compatibile con il
modello legale della società semplice e non si configura come una comunione legale in quanto trattasi di
attività economica che travalica il semplice schema della comunione.*

Trib. Torino, 01/12/1997, **Giud. Reg.** De Crescienzo, **Ric.** Pes e più

p. 112

Oggetto sociale - attività di compravendita e amministrazione beni immobili - illegittimità - art. 2189
c.c.

*L'attività di compravendita ed amministrazione di beni immobili configurandosi come attività com-
merciale, non può costituire l'oggetto sociale di una società semplice.*

Trib. Terni, 06/06/1997, **Giud. Reg.** Rainone, **Ric.** Nike s.s.

p. 114

Oggetto sociale - attività di formazione di un patrimonio familiare - illegittimità - art. 2248 c.c.

Nella società semplice l'oggetto sociale non può essere costituito dal solo scopo di formare un patrimonio sociale.

Trib. Varese, 15/10/1996, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Cino s.s. p. 115

Oggetto sociale - attività di gestione conto terzi - attività commerciale - inammissibilità.

La gestione per conto di terzi di beni mobili o immobili configura un'attività estranea a quella del tipo societario previsto dall'art. 2251 e segg. del Codice Civile.

Trib. Alessandria, 05/12/1997, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Balestrieri p. 116

Oggetto sociale - attività di gestione e godimento di immobili - natura commerciale - inammissibilità.
L'attività di gestione e godimento d'immobili non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Trib. Alessandria, 02/02/1998, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Teresa s.s. p. 30

Oggetto sociale - attività di gestione e godimento d'immobili - natura commerciale - inammissibilità.
L'attività di gestione e godimento d'immobili non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Trib. Alessandria, 02/02/1998, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Vitelleschi p. 117

Oggetto sociale - attività di gestione immobiliare - ammissibilità - artt. 2189 - 2249 c.c.
L'unica attività di tipo immobiliare esercitabile da parte di una società semplice, è quella di gestione immobiliare (amministrazione e godimento) esclusivamente di beni immobili di proprietà sociale (c.d. amministrazione e gestione in comune di patrimonio immobiliare sociale) e non attività di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili anche di proprietà altrui, in quanto quest'ultima costituisce attività commerciale.

Trib. Varese, 15/10/1996, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Topi s.s. p. 118

Oggetto sociale - attività di godimento - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto un'attività di mero godimento non può essere svolta nella forma della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione ex art. 2248 c.c.

Trib. Milano, 27/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Lebano p. 119

Oggetto sociale - attività di godimento d'immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto un'attività di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 c.c.

Trib. Milano, 21/04/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Lazzati p. 21

Oggetto sociale - attività di godimento di beni mobili ed immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto un'attività di mero godimento non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione ex art. 2248 c.c.

Trib. Milano, 10/10/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Guasti p. 14

Oggetto sociale - attività di prestazione di garanzie reali e/o personali a favore e nell'interesse di terzi - attività commerciale - inammissibilità.
L'attività di prestazione di garanzie reali e/o personali a favore e nell'interesse di terzi ha sicuramente natura commerciale e pertanto non è compatibile con la forma giuridica della società semplice.

Trib. Alessandria, 03/03/1997, **Giud. Rel.** Mela, **Ric.** Rondano p. 37

Oggetto sociale - attività di trasformazione prodotti lattiero caseari - attività commerciale - illegittimità - artt. 2189 - 2195 - 2249 c.c.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e segg. del titolo V, libro V c.c., quindi non in società semplice.

Trib. Modena, 27/10/1997, **Giud. Reg.** D'Orazi, **Ric.** Caseificio Sociale Campanella s.s. p. 121

Oggetto sociale - attività economiche che non siano commerciali - art. 2195 c.c. - illegittimità.
La generica dizione dell'oggetto sociale relativa all'esercizio di attività economiche che non siano commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c. non è inquadrabile nella fattispecie della società semplice, potendosi configurare alternativamente o nella comunione a scopo di godimento o nell'attività di gestione di tipo commerciale.

Trib. Treviso, 05/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** Dal Balcon p. 121

Oggetto sociale - attività professionale - illegittimità - L. n. 1815/39 - art. 2232 c.c.
L'associazione fra professionisti è l'unica forma lecita di attività professionale svolta in forma associativa, del tutto distinta dal rapporto societario il quale non è utilizzabile allo scopo dell'esercizio di attività intellettuale.

Trib. Treviso, 05/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** Caneazzo p. 123

Oggetto sociale - attività relative alla prestazione di garanzie reali e/o personali - attività commerciale - inammissibilità.
L'attività relativa alla prestazione di garanzie è incompatibile con lo schema tipico delle società semplici.
Trib. Alessandria, 20/12/1996, **Giud. Reg.** Peruggia, **Ric.** Rondano p. 32

Oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità - art. 2248 c.c.
La società che ha per oggetto la costituzione di una comunione di godimento di immobili e terreni non può essere svolta nelle forme della società semplice, ma rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 c.c.
Trib. Milano, 17/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Banzi p. 18

Oggetto sociale - comunione di godimento di beni immobili - illegittimità.
L'attività di godimento dell'immobile di proprietà rientra nella fattispecie della comunione di godimento ex art. 2248 c.c. e quindi non può costituire oggetto sociale di una società semplice.
Trib. Padova, 06/10/1997, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Canazei p. 124

Oggetto sociale - determinabilità - necessità - artt. 2135 - 2195 - 2248 c.c.
L'oggetto sociale di una società deve essere compiutamente individuato al fine della iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del registro imprese.
Trib. Ravenna, 08/06/1996, **Giud. Reg.** Gilotta, **Ric.** Frama p. 125

Oggetto sociale - esercizio di macchine agricole - attività commerciale - illegittimità - art. 2195 c.c.
Non è iscrivibile al registro delle imprese una società semplice avente per oggetto sociale l'attività di "esercizio di macchine agricole", espressione che per la sua ambiguità è suscettibile di consentire lo svolgimento di attività estranee a quelle di imprenditore agricolo.
Trib. Treviso, 05/03/1997, **Giud. Reg.** Schiavon, **Ric.** De Nardi p. 127

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - art. 2 L. 1815/39 - art. 24 L. n. 266/97 - inammissibilità.
Le società tra professionisti non possono essere iscritte nel registro delle imprese data l'incompatibilità tra professioni protette e schema societario. E ciò per tre ragioni: innanzitutto il principio di esecuzione personale della prestazione (art. 2232) che non può essere osservato in un regime societario; in secondo luogo vi è incompatibilità tra la qualifica di imprenditore e quella di esercente le professioni protette ed infine il fatto che, il professionista, sotto lo schermo della personalità giuridica, sarebbe esente da responsabilità patrimoniale con conseguente pregiudizio dei clienti.
Trib. Milano, 09/12/1998, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Fadani p. 133

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - art. 2 L. n. 1815/39 - art. 24 co. 1 L. n. 266/97 - ammissibilità.
Un'associazione di professionisti, può assumere la forma della società semplice in quanto il problema relativo al fatto che lo schermo societario impedisca il controllo di attività protetta è facilmente supe-

rabile ove nella ragione sociale vengano indicati i nomi dei soci e questi siano abilitati a svolgere la specifica professione oggetto dell'attività sociale.

Trib. Milano, 29/09/1997, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Giacomello p. 134

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - art. 2 L. n. 1815/39 - inammissibilità.

Il divieto di cui all'art. 2 L. n. 1815/39 avente ad oggetto l'esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette, deve intendersi in senso assoluto, ossia riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare le società semplici.

Trib. Biella, 30/01/1997, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Idea Consult s.s. p. 129

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette – art. 2 L. 1815/39 – inammissibilità.

Il divieto di cui all'art. 2 L. 1815/39 avente ad oggetto l'esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette deve intendersi in senso assoluto ossia riferito a qualsiasi tipo di società, comprese quelle di persone ed in particolare le società semplici.

Trib. Biella, 11/03/1997, **Giud. Reg.** Cigliola, **Ric.** Rondi Viscontino s.s. p. 130

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - iscrizione al registro imprese - ammissibilità.

Un'attività economica non commerciale tra professionisti che si organizzano in modo da offrire le loro prestazioni al pubblico può essere esercitata in forma di società semplice. Sotto questa forma resta garantita la responsabilità limitata dei soci e, ove sia compresa nella denominazione della società, l'individuazione delle caratteristiche personali.

Trib. Milano, 03/06/1999, **Giud. Reg.** Tarantola, **Ric.** Studio Verna p. 136

Oggetto sociale - gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale - attività non rivolta a terzi - iscrizione al registro imprese.

L'attività di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale è idonea ad essere assunta come oggetto sociale di una società semplice, giacchè, a differenza delle attività individuate dall'art. 2195 c.c., non è tipicamente e strutturalmente rivolta verso i terzi, per cui queste società possono essere iscritte nella sezione speciale del registro imprese.

Trib. Milano, 26/02/1998, **Giud. Rel.** Ferraris, **Ric.** Guasti p. 137

Oggetto sociale - investimento in azioni, quote o carature di altre società (di persone o di capitali) - attività commerciale - inammissibilità - artt. 2189 - 2249 c.c.

L'astratta previsione che la società semplice partecipi in una società di persone quale socio illimitatamente responsabile, comporta l'elusione del divieto legislativo sancito dall'art. 2249 c.c. e pertanto l'atto non è iscrivibile al registro imprese.

Trib. Varese, 07/04/1997, **Giud. Reg.** Fumagalli, **Ric.** Pluta s.s. p. 139

Oggetto sociale - rifiuto d'iscrizione al registro imprese - attività economica non commerciale - integrazione dello statuto - rettifica della domanda - ammissibilità.

Un'attività economica non commerciale, può essere svolta nella forma della società semplice. E' però necessario, per ottenere l'iscrizione al registro delle imprese, precisare il contenuto non meramente di godimento dell'attività esercitata, nonché l'esclusione del carattere della commercialità ed ogni altra eccettuazione rispetto alla gestione di titoli.

Trib. Milano, 03/07/1997, **Coll. Giud.** Tribunale di Milano, **Ric.** Lazzati p. 140

Soci stranieri - condizioni di reciprocità - nozione.

La reciprocità va esaminata sotto un duplice profilo: sotto l'aspetto del riconoscimento, nell'ordinamento dello Stato estero, di un diritto uguale o simile a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia e nel senso che lo stesso non ponga per il suo esercizio alcuna discriminazione a danno dei cittadini italiani.

Trib. Asti, 12/10/1998, **Giud. Reg.** Dovesi, **Ric.** Hubmann e più p. 144

Socio - società di capitali - inammissibilità.

La società di capitali, per consolidata giurisprudenza della S.C., non può essere socia di una società semplice.

Trib. Pordenone, 30/07/1996, **Giud. Reg.** Manzon, **Ric.** Giraldi

p. 145